Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Martedì, 12 ottobre — Numero 241

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Trattato di pace fra l'Italia e l'Austria

annesso alla legge 26 settembre 1920, n. 1322,
pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 1° ottobre 1920, n. 232

Gli Stati Uniti d'America, l'Impero britannico, la Francia, l'Italia e il Giappone,

Potenze designate nel presente trattato come le «principali Potenze alleate e associate»;

Il Belgio, la Bolivia, il Brasile, la Cina, Cuba, l'Equatore, la Grecia, il Guatemala, Haiti, l'Hedjaz, l'Honduras, la Liberia, il Nicaragua, il Panama, il Perù, la Polonia, il Portogallo, la Romania, lo Stato serbo-croato sloveno, il Siam, la Czeco-Slovacchia e l'Uruguay,

Costituenti con le principali Potenze suddette le «Potenze alleate e associate»,

da una parte;

E l'Austria,

dall'altra;

Considerando che, a richiesta del cessato Governo imperiale e reale austro-ungarico, un armistizio fu concesso all'Austria-Ungheria il 3 novembre 1918 dalle principali Potenze alleate e associate, affinchè un trattato di pace potesse esser conchiuso;

Considerando che le Potenze alleate e associate desiderano del pari che alla guerra in cui talune di esse furono successivamente travolte, direttamente o indirettamente, contro l'Austria-Ungheria, e che prende origine dalla dichiarazione di guerra fatta il 28 luglio 1914 dal cessato Governo imperiale e reale austro ungarico alla Serbia e dalle ostilità condotte dalla Germania, alleata dell'Austria-Ungheria, succeda una pace salda, giusta, duratura;

Considerando che l'antica Monarchia austro-ungarica ha oggi cessato di esistere ed è stata sostituita in Austria da un Governo repubblicano;

Che le principali Potenze alleate e associate hanno riconosciuto che lo Stato czeco-slovacco, nel territorio del quale è incorporata parte dei territori dell'antica Monarchia, è uno Stato libero, indipendente e alleato;

Che le dette Potenze hanno riconosciuto del pari l'unione di alcune parti del territorio della predetta Monarchia col territorio del Regno di Serbia, come Stato libero, indipendente e alleato, col nome di Stato serbo-croato-sloveno;

Considerato che, nel ristabilire la pace, necessita sistemare la condizione di cose derivata dalla dissoluzione della predetta Monarchia e l'assetto di quegli Stati, e dare al Governo di quei paesi basi durature, conformi alla giustizia e all'equità;

A tale scopo le Alte Parti contraenti hanno nominato come Loro rappresentanti:

Il Presidente degli Stati Uniti d'America:

L'onorevole Frank Lyon Polk, Segretario di Stato.

L'onorevole Henry White, già Ambasciatore straordinario e plenipotenziario degli Stati Uniti a Roma e a Parigi.

Il Generale Tasker H. Bliss, Rappresentante militare degli Stati Uniti al Consiglio superiore di guerra.

Sua Maestà il Re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda e dei territori britannici al di là dei mari, Imperatore delle Indie:

L'onorevolissimo David Lloyd George, M. P., Primo Lord della Tesoreria e Primo Ministro.

L'onorevolissimo Arthur James Balfour, O. M., M. P., Segretario di Stato per gli affari esteri.

L'onorevolissimo Andrew Bonar Law, M. P., Lord del sigillo privato.

L'onorevolissimo Visconte Milner, G. C. B., G. C. M. G., Segretario di Stato per le Colonie.

L'onorevolissimo George Nicoll Barnes, M. P. Ministro senza portafoglio.

E:

per il dominio del Canadà:

. . . . .

. . . . .

per la Federazione australiana:

. . . . .

. . . . .

per l'Unione dell'Affrica meridionale:

. . . . .

. . . . .

per il Dominio della Nuova Zelanda:

. . . . .

per l'India:

. . . . .

Il Presidente della Repubblica francese:

Georges Clémenceau, Presidente del Consiglio, Ministro della Guerra.

Stephen Pichon, Ministro degli affari esteri.

Louis-Lucien Klotz, Ministro delle finanze.

André Tardieu, Commissario generale per gli affari di guerra franco-americani.

Jules Cambon, Ambasciatore di Francia.

Sua Maestà il Re d'Italia:

L'onorevole Tommaso Tittoni, Senatore del Regno, Ministro degli affari esteri.

L'onorevole Vittorio Scialoja, Senatore del Regno.

L'onorevole Maggiorino Ferraris, Senatore del Regno.

L'onorevole Guglielmo Marconi, Senatore del Regno.

L'onorevole Silvio Crespi, Deputato al Parlamento.

Sua Maestà l'Imperatore del Giappone:

Il Barone Makino, già Ministro degli affari esteri, Membro del Consiglio diplomatico.

Il Visconte Chinda, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di S. M. l'Imperatore del Giappone a Londra.

K. Matsui, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di S. M. l'Imperatore del Giappone a Parigi.

M. H. Ijuin, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di S. M. l'Imperatore del Giappone a Roma.

Sua Maestà il Re dei Belgi:

Paul Hymans, ministro degli affari esteri, Ministro di Stato.

Jules van den Heuvel, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di S. M. il Re dei Belgi, Ministro di Stato.

Emile Vandervelde, Ministro della giustizia, Ministro di Stato.

Il Presidente della Repubblica di Bolivia:

Ismael Montes, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Bolivia a Parigi.

Il Presidente della Repubblica del Brasile:

. . . . .

Pandià Calógeras, Deputato, già Ministro delle finanze.

. . . . .

Il Presidente della Repubblica Cinese:

Lou Tseng-Tsiang, Ministro degli Affari esteri.

Chengting Thomas Wang, già Ministro dell'agricoltura e del commercio.

Il Presidente della Repubblica Cubana:

Antonio Sanchez de Bustamante, Decano della Facoltà di diritto dell'Università dell'Avana, presidente della Società cubana di diritto internazionale.

Il Presidente della Repubblica dell'Equatore:

Enrique Dorn y de Alsua, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario dell'Equatore a Parigi.

Sua Maestà il Re degli Elleni:

Eleftherios K. Venizelos, Presidente del Consiglio dei ministri.

Nicolas Politis, Ministro degli affari esteri.

Il Presidente della Repubblica di Guatemala:

Joaquin Mendez, già Ministro di Stato dei lavori pubblici e dell'istruzione pubblica, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario del Guatemala a Washington, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario in missione speciale a Parigi.

Il Presidente della Repubblica di Haiti:

Tertulliano Guilbaud, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Haiti a Parigi.

Sua Maestà il Re dell'Hedjaz:

Rustem Haidar.

Abdul Hadi Aouni.

Il Presidente della Repubblica di Honduras:

. . . . .

Il Presidente della Repubblica di Liberia:

L'onorevole Charles Dunbar Burgess King, Segretario di Stato.

Il Presidente della Repubblica di Nicaragua:

Salvador Chamorro, Presidente della Camera dei deputati.

Il Presidente della Repubblica del Panama:

Antonio Burgos, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario del Panama a Madrid.

Il Presidente della Repubblica del Perù:

Carlos G. Candamo, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario del Perù a Parigi.

Il Presidente della Repubblica Polacca:

Ignazio J. Paderewski, Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro degli affari esteri.

Roman Dmowski, presidente del Comitato nazionale polacco.

Il Presidente della Repubblica Portoghese:

Il dottor Alfonso Costa, già Presidente del Consiglio dei ministri.

Augusto Soarez, già Ministro degli affari esteri.

Sua Maestà il Re di Romania:

Jean J. C. Bratiano, Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro degli affari esteri.

Il Generale Constantin Coanda, Generale di Corpo d'armata, aiutante di campo del Re, già presidente del Consiglio dei ministri.

Sua Maestà il Re dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni:

N. P. Pachitch, già Presidente del Consiglio dei ministri.

Ante Trumbic, Ministro degli affari esteri.

Milenko R. Vesnitch, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di S. M. il Re dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni a Parigi.

Sua Maestà il Re del Siam:

Il Principe Charoon, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di S. M. il Re del Siam a Parigi.

Il Principe Traidos Prabandhu, Sottosegretario di Stato agli affari esteri.

Il Presidente della Repubblica Czeco-Slovacca:

Carlo Kramar, Presidente del Consiglio dei ministri.

Edoardo Benes, Ministro degli affari esteri.

Il Presidente della Repubblica dell'Uruguay:

Juan Antonio Buero, Ministro degli affari, già Ministro dell'industria.

L'Austria:

Carlo Renner, cancelliere della Repubblica d'Austria.

I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, sono convenuti nelle disposizioni seguenti:

A datare dall'entrata in vigore del presente trattato lo stato di guerra cesserà.

L'Austria è riconosciuta col nome di Repubblica d'Austria.

Salvo le disposizioni del presente trattato, dal momento della sua entrata in vigore le Potenze alleate e associate saranno in relazioni ufficiali con la Repubblica d'Austria.

PARTE I.

Patto della Società delle nazioni.

Allo scopo di promuovere la cooperazione internazionale, realizzare la pace e la sicurezza degli stati mercè:

l'impegno di non ricorrere in dati casi alle armi;

lo stabilimento di rapporti palesi, giusti ed onorevoli fra le Nazioni;

il fermo riconoscimento delle regole di diritto internazionale come norme effettive di condotta fra i Governi;

l'osservanza della giustizia e il rispetto scrupoloso di ogni trattato nelle relazioni reciproche dei popoli civili;

le Alte Parti contraenti consentono nel presente « Patto della Società delle Nazioni ».

Art. 1.

Saranno Membri fondatori della Società delle Nazioni quelli tra firmatari che sono nominati nell'elenco allegato a questo patto, e quegli altri Stati nominati del pari nell'elenco che aderiranno al patto senza riserve, mediante una dichiarazione depositata presso il segretario entro due mesi dall'entrata in vigore di questo patto; la loro adesione dovrà essere notificata a tutti gli altri Membri della Società.

Qualunque Stato, dominio o colonia, pienamente autonomo, non nominato nell'elenco, può diventare Membro della Società se la sua ammissione sia approvata dai due terzi dell'Assemblea, purchè dia effettive guarentigie della sua sincera intenzione di osservare i propri doveri internazionali, e accetti quelle norme che potranno essere prescritte da la Società relativamente alle sue forze e ai suoi armamenti militari, navali ed aerei.

Ogni membro della Società potrà recederne, salvo preavviso di due anni, purchè al momento del recesso abbia adempito tutti i suoi doveri internazionali e tutte le obbligazioni che derivano da questo patto.

Art. 2.

L'azione della Società, a norma del presente patto, si svolgerà per mezzo di un'Assemblea e di un Consiglio, assistiti da un Segretariato permanente.

Art. 3.

L'Assemblea sarà costituita dai rappresentanti dei Membri della Società.

Si unirà a determinati periodi e ogni volta che le circostanze lo richiedano, nella sede della Società o in quell'altro luogo che eventualmente fosse stabilito.

L'Assemblea può trattare nelle sue adunanze di ogni argomento che si riferisca all'azione della Società o che interessi la pace del mondo.

Ogni Membro della Società disporrà di un voto e non potrà avere più di tre rappresentanti nell'Assemblea.

Art. 4.

Il Consiglio sarà composto dei rappresentanti degli Stati Uniti di America, dell'Impero britannico, della Francia, dell'Italia e del Giappone e dei rappresentanti di altri quattro Membri della Società. Questi quattro Membri saranno designati dall'Assemblea di tempo in tempo, quando lo creda opportuno. Finchè non sia avvenuta la prima designazione da parte dell'assemblea, saranno Membri del Consiglio i rappresentanti del Belgio, del Brasile, della Grecia e della Spagna.

Coll'approvazione della maggioranza dell'Assemblea, il Consiglio potrà designare altri Membri della Società che avranno una rappresentanza permanente nel Consiglio; con la stessa approvazione potrà aumentare il numero dei Membri della Società che dovranno essere designati dall'Assemblea per la rappresentanza nel Consiglio.

Il Consiglio si riunirà ogni volta che le circostanze lo richiedano e almeno una volta l'anno, nella sede della Società, o in quell'altro luogo che eventualmente fosse stabilito.

Il Consiglio può trattare nelle sue adunanze di ogni argomento che si riferisca all'azione della Società o interessi la pace del mondo.

Ogni Membro della Società che non sia rappresentato nel Consiglio sarà invitato a mandare un rappresentante che partecipi alle adunanze, durante la trattazione degli affari che specialmente lo riguardano.

Nelle adunanze del Consiglio, ogni Membro della Società in esse rappresentato, disporrà di un voto e non potrà avere più di un rappresentante.

Art. 5.

Eccettuati i casi in cui sia espressamente disposto in modo diverso nel presente patto, o dalle clausole di questo trattato, le deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio richiederanno l'approvazione di tutti i Membri della Società rappresentati nell'adunanza.

Ogni questione di procedura nelle adunanze dell'Assemblea o del Consiglio, compresa la nomina di Commissioni per l'esame di speciali argomenti, sarà definita dall'Assemblea o dal Consiglio, e potrà essere decisa dalla maggioranza dei membri della Società rappresentati nell'adunanza.

La prima riunione dell'Assemblea e la prima riunione del Consiglio saranno convocate dal presidente degli Stati Uniti d'America.

Art. 6

Il Segretariato permanente sarà istituito nella sede della Società. Comprenderà un segretario generale e quel numero di segretari e impiegati che sarà necessario.

Il primo segretario generale sarà la persona designata nell'allegato; in seguito, il segretario generale sarà nominato dal Consiglio con l'approvazione della maggioranza dell'Assemblea.

I segretari e gli impiegati del Segretariato saranno nominati dal segretario generale con l'approvazione del Consiglio.

Il segretario generale interviene in tale qualità a tutte le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio.

Le spese del segretariato saranno a carico dei Membri della Società, secondo il riparto delle spese per l'ufficio internazionale dell'Unione postale universale.

Art. 7.

La sede della Società è stabilita a Ginevra.

Il Consiglio potrà in qualunque tempo deliberare che sia stabilita altrove.

All'esercizio di tutte le funzioni dipendenti dalla Società, o ad essa attinenti, compreso il Segretariato, saranno ammessi ugualmente uomini e donne.

I rappresentanti dei Membri della Società o i funzionari di essa godranno i privilegi e le immunità diplomatiche nell'esercizio del loro ufficio.

Gli edifici e le altre proprietà occupate dalla Società, dai suoi funzionari, o dai rappresentanti che intervengono alle sue adunanze saranno inviolabili.

Art. 8

I Membri della Società riconoscono che, per mantenere la pace, occorre ridurre gli armamenti nazionali al limite minimo compatibile con la sicurezza dello Stato e con l'azione comune intesa ad assicurare l'adempimento degli obblighi internazionali.

Il Consiglio, tenendo conto della posizione geografica e delle circostanze di ogni Membro della Società, redigerà i programmi di questa riduzione, affinchè i vari Governi li esaminino e provvedano.

Tali programmi dovranno essere sottoposti a riesame e revisione, almeno ogni dieci anni.

Una volta adottati dai vari Governi, i limiti degli armamenti così stabiliti non potranno essere superati senza il consenso del Consiglio.

I Membri della Società convengono che la fabbricazione di munizioni e strumenti di guerra da parte di privati si presta a gravi obiezioni. Il Consiglio avviserà ai modi di prevenire gli effetti perniciosi di questa fabbricazione, col debito riguardo alle necessità di quei Membri della Società che non sono in grado di fabbricare le munizioni e gli strumenti di guerra necessari alla propria salvaguardia.

I Membri della Società si impegnano ad effettuare, nei reciproci rapporti, un completo e leale scambio di informazioni circa la proporzione dei loro armamenti, i loro programmi militari, navali ed

aeronautici, e le condizioni delle loro industrie in quanto possano adattarsi a fini di guerra.

Art. 9.

Sarà istituita una Commissione permanente per dar parere al Consiglio circa l'attuazione dei provvedimenti di cui agli articoli 1 e 8, in generale circa le questioni di carattere militare, navale o aeronautico.

Art. 10.

I Membri della Società si impegnano a rispettare e a proteggere contro ogni aggressione esterna l'integrità territoriale e l'attuale indipendenza politica di tutti i Membri della Società. In caso di aggressione, minaccia o pericolo di aggressione, il Consiglio avviserà ai modi nei quali quest'obbligo dovrà essere adempito.

Art. 11.

Ogni guerra o minaccia di guerra, che tocchi direttamente o indirettamente uno dei Membri della Società, è considerata fin d'ora come materia interessante l'intera Società, e questa provvederà nei modi più opportuni ed efficaci per salvaguardare la pace fra le Nazioni. Nel caso che tale emergenza si verificasse, il segretario generale convocherà immediatamente il Consiglio, a richiesta di uno qualunque dei Membri della Società.

Si dichiara del pari che ciascuno dei Membri della Società potrà in via amichevole chiamare l'attenzione dell'Assemblea o del Consiglio su qualsiasi circostanza concernente le relazioni internazionali, che minacci di turbare la pace o la buona armonia fra le Nazioni, dalla quale la pace dipende.

Art. 12.

I Membri della Società convengono che, qualora sorgesse fra loro una controversia tale da condurre a una rottura, sottoporranno la questione a un arbitrato o all'esame del Consiglio, e in nessun caso ricorreranno alle armi prima che siano trascorsi tre mesi dal lodo degli arbitri o dalla relazione del Consiglio.

Nei casi contemplati in questo articolo, gli arbitri dovranno pronunciare il proprio lodo entro un termine conveniente, e il Consiglio dovrà fare la sua relazione entro sei mesi dal giorno in cui la vertenza gli sarà stata sottoposta.

Art. 13.

I Membri della Società convegono che ogni qualvolta sorga tra di loro una controversia che riconoscano suscettibile di soluzione arbitrale e che non sia possibile comporre in modo soddisfacente nelle vie diplomatiche, sottoporranno tutta la vertenza all'arbitrato.

Le controversie relative all'interpretazione di un trattato, o a una questione di diritto internazionale, o alla sussistenza di un fatto che, se provato, costituirebbe la violazione di un obbligo internazionale, o circa la misura e il carattere della riparazione da esigere per tale violazione, si dichiarano comprese tra quelle generalmente suscettibili di soluzione arbitrale.

Per l'esame di tali controversie, la Corte arbitrale a cui la questione sarà deferita sarà quella concordata tra le Parti o contemplata da una convenzione vigente tra di esse.

I Membri della Società convengono di eseguire in piena buona fede il lodo che sarà pronunciato e di non muovere in guerra contro un Membro della Società che si conformi ad esso. In caso di mancata esecuzione del lodo, il Consiglio proporrà i provvedimenti da prendere per darvi effetto.

Art. 14.

Il Consiglio formulerà e sottoporrà ai Membri della Società un progetto per la istituzione di una Corte permanente di giustizia internazionale. La Corte sarà competente per conoscere e decidere ogni vertenza di carattere internazionale che le Parti le sottopongano. La Corte potrà anche esprimere un parere su qualunque controversia o questione deferitale dal Consiglio o dall'Assemblea.

Art. 15.

Se tra i Membri della Società sorgesse una controversia tale da condurre a una rottura, che non sia sottoposta ad arbitrato nei modi predetti, i Membri della Società convengono di deferirla al Consiglio. Qualunque delle Parti in causa potrà, a questo fine, notificare l'esistenza della controversia al segretario generale, che prenderà tutti i provvedimenti necessari per le indagini relative e per il completo esame di esso.

Le parti comunicheranno, a tal uopo, al segretario generale, nel modo più sollecito che sia possibile, l'esposizione del proprio caso con l'indicazione dei fatti e con tutti i documenti giustificativi; il Consiglio potrà disporne subito la pubblicazione.

Il Consiglio tenterà di giungere a un componimento della vertenza, e quando i suoi tentativi riescano, pubblicherà una dichiarazione contenente l'indicazione dei fatti, le spiegazioni relative, e i termini del componimento, secondo che esso giudicherà opportuno.

Se la vertenza non è in tal modo composta, il Consiglio, o con voto unanime, o a maggioranza, approverà e pubblicherà una relazione contenente l'esposizione dei fatti e le proposte che esso stimerà più giuste e convenienti al riguardo.

Qualunque dei Membri della Società rappresentati nel Consiglio potrà pubblicare una esposizione dei fatti della vertenza e delle proprie conclusioni rispetto ad essa.

Se la relazione del Consiglio è approvata all'unanimità non tenendo conto dei rappresentanti delle Parti contendenti, i Membri della Società convengono che non faranno guerra alla Parte che si conformi alle proposte contenute nella relazione.

Se il Consiglio non riesca a concretare una relazione approvata all'unanimità dei suoi Membri diversi dai rappresentanti delle Parti contendenti, i Membri della Società si riservano il diritto di prendere quei provvedimenti che stimeranno necessari per la tutela del diritto e della giustizia.

Se una delle parti sostiene, e il Consiglio riconosce, che la vertenza concerne un argomento che secondo il diritto internazionale rileva esclusivamente dalla giurisdizione interna della detta Parte, il Consiglio riferirà in questo senso, e si asterrà dal formulare qualsiasi proposta circa il componimento della vertenza.

Il Consiglio potrà, in ogni caso contemplato dal presente articolo, deferire la vertenza all'Assemblea; dovrà farlo a richiesta dell'una o dell'altra Parte, presentata entro quattordici giorni da quello in cui la vertenza sarà stata sottoposta al Consiglio.

In ogni caso, deferite all'Assemblea, tutte le disposizioni di questo articolo e dell'art. 12, relative all'azione e alle facoltà del Consiglio, si applicheranno all'azione e alle facoltà dell'Assemblea; una relazione deliberata dall'Assemblea con l'approvazione dei rappresentanti dei Membri della Società rappresentati nel Consiglio e della maggioranza degli altri Membri della Società, esclusi in ogni caso i rappresentanti delle Parti contendenti, avrà lo stesso valore di una relazione del Consiglio approvata da tutti i Membri di esso eccetto i rappresentanti delle Parti contendenti.

Art. 16.

Qualora uno dei Membri della Società ricorra alla guerra in violazione dei patti di cui agli articoli 12, 13 e 15, sarà considerato *ipso facto* come colpevole di aver commesso un atto di guerra contro tutti gli altri Membri della Società, i quali si impegnano fin d'ora a interrompere immediatamente ogni rapporto commerciale e finanziario col medesimo, a proibire ogni traffico fra i propri cittadini ed i cittadini dello Stato contravventore, e ad interdire ogni rapporto finanziario, commerciale o personale fra i cittadini dello Stato contravventore e i cittadini di qualsiasi altro Stato, sia o non sia Membro della Società.

Sarà in tal caso dovere del Consiglio di raccomandare ai vari Governi interessati quali forze militari, navali od aeree dovranno essere fornite da ciascuno dei Membri della Società, come contributo alle forze armate destinate a proteggere i patti sociali.

I Membri della Società convengono inoltre di prestarsi mutua assistenza nei provvedimenti finanziari ed economici presi a norma del presente articolo, per attenuare le perdite o gli inconvenienti che ne risultassero, di prestarsi del pari muta assistenza per resistere contro i provvedimenti speciali diretti contro uno di essi dallo Stato contravventore e di prendere i necessari provvedimenti per facilitare il transito attraverso il proprio territorio alle forze di qualunque dei Membri della Società cooperanti alla protezione dei patti sociali.

Ogni Membro della Società che abbia violato i patti sociali potrà essere escluso per voto del Consiglio, al quale partecipino tutti gli altri Membri della Società in esso rappresentati.

Art. 17.

In caso di controversia fra un Membro della Società e uno Stato che non sia tale, o fra Stati che non appartengono alla Società, lo Stato o gli Stati estranei alla medesima saranno invitati ad assumere, agli effetti della vertenza, gli obblighi spettanti ai Membri della Società alle condizioni che il Consiglio stimerà opportune; in seguito all'accettazione di tale invito, le disposizioni degli articoli 12 a 16 inclusi, saranno applicabili, con le modificazioni che il Consiglio potrà stimare necessarie.

Fatto tale invito, il Consiglio aprirà immediatamente una inchiesta sulle circostanze e sul merito della controversia e raccomanderà quegli atti che stimerà più opportuni e più efficaci.

Qualora uno Stato invitato ricusi di accettare, ai fini della vertenza, gli obblighi spettanti ai Membri della Società e muova in guerra contro un Membro della medesima, le disposizioni dell'articolo 16 saranno applicabili contro il detto Stato.

Se entrambe le Parti contendenti invitate ricusino di assumere, ai fini della vertenza, gli obblighi spettanti ai Membri della Società, il Consiglio potrà prendere quei provvedimenti e far quelle proposte che meglio servano a prevenire le ostilità ed a raggiungere il componimento della vertenza.

Art. 18.

Ogni trattato od impegno internazionale concluso d'ora in poi da un Membro della Società, dovrà essere immediatamente registrato presso il Segretariato e a cura di questo pubblicato nel più breve termine. Nessun trattato o convenzione internazionale sarà obbligatorio finchè non sia registrato.

Art. 19.

L'assemblea avrà il diritto di provocare di tempo in tempo, da parte dei Membri della Società, un nuovo esame dei trattati divenuti inapplicabili e delle condizioni internazionali il mantenimento delle quali può mettere in pericolo la pace del mondo.

Art. 20.

I membri della Società convengono, ciascuno per quanto lo concerne, che il presente patto abroga tutte le obbligazioni e gli accordi fra di loro vigenti, incompatibili con le sue disposizioni e si obbligano solennemente a non assumere in seguito alcun impegno di tal genere.

Nel caso che alcuno dei Membri della Società, prima di entrare a farne parte, abbia assunto obbligazioni incompatibili con le disposizioni del presente Patto, avrà il dovere di far subito i passi occorrenti per liberarsene.

Art. 21.

Gli accordi internazionali, come i trattati di arbitrato, e le intese regionali, come la dottrina di Monroe, diretti a garantire il mantenimento della pace, non si considereranno incompatibili con alcuna delle disposizioni di questo patto.

Art. 22.

Alle colonie e ai territori che in seguito all'ultima guerra hanno cessato di trovarsi sotto la sovranità degli Stati che prima li governavano e che sono abitati da popoli non ancora in grado di reggersi da sè, nelle difficili condizioni del mondo moderno, si applicherà il principio che il benessere e lo sviluppo di tali popoli è un còmpito sacro della civiltà e che le garanzie per l'attuazione di questo còmpito dovranno essere incluse nel presente patto.

Il metodo migliore per dare effetto pratico a questo principio è di affidare la tutela di questi popoli a nazioni progredite, che, grazie ai loro mezzi, alla loro esperienza ed alla loro posizione geografica, possano meglio assumere questa responsabilità e sian disposte ad accettare tale incarico; questa tutela dovrebbe essere esercitata dalle medesime come mandatario della Società e per suo conto.

Il carattere del mandato dovrà variare secondo il grado di sviluppo del popolo, la posizione geografica del territorio, le sue condizioni economiche ed altre circostanze simili.

Alcune comunità che appartenevano prima all'Impero turco hanno raggiunto un grado di sviluppo tale che la loro esistenza come nazioni indipendenti può essere provvisoriamente riconosciuta, salvo il consiglio e l'assistenza amministrativa di una Potenza mandataria, finchè non saranno in grado di reggersi da sè. I desideri di queste comunità dovranno essere principalmente tenuti in conto nella scelta della Potenza mandataria.

Altri popoli, specie dell'Affrica centrale, sono in tale stato che il mandatario dovrà rispondere dell'Amministrazione del territorio, a condizioni che garantiscano la libertà di coscienza o di religione, limitata solo in quanto sia necessario per il mantenimento dell'ordine pubblico e del buon costume, il divieto di abusi, come il commercio degli schiavi, il traffico delle armi o dei liquori, e il divieto di stabilire fortificazioni o basi militari o navali, e di dare agli indigeni una istruzione militare per scopi diversi dalla polizia e dalla difesa del territorio; a condizioni altresì che assicurino agli altri Membri della Società vantaggi per il commercio e il traffico.

Vi sono territori come quelli dell'Affrica sud-occidentale e talune isole del Pacifico australe, che, per la scarsa densità della popolazione, per la piccola superficie, per la lontananza dai centri della civiltà, per la contiguità geografica allo Stato mandatario, o per altre circostanze possono meglio essere amministrati secondo le leggi del detto Stato come parti integranti del suo territorio, salvo le garanzie predette nell'interesse della popolazione indigena.

In ogni caso di mandato, il mandatario presenterà alla Società una relazione annuale circa il territorio affidatogli.

Il grado di autorità, di ingerenza e di amministrazione che dovrà essere esercitata dal mandatario sarà in ciascun caso esplicitamente determinato dal Consiglio, quando non sia stato preventivamente convenuto dai Membri della Società.

Una Commissione permanente sarà costituita per ricevere ed esaminare le relazioni annuali dei mandatari e dar parere al Consiglio in ogni materia relativa all'adempimento dei mandati.

Art. 23.

In conformità e nei limiti delle convenzioni internazionali vigenti o che saranno conchiuse in seguito, i membri della Società:

a) procureranno di stabilire e mantenere umane ed eque condizioni di lavoro per gli uomini, le donne e i fanciulli, sia nel proprio paese, sia in tutti i paesi cui si estendono le loro relazioni di commercio ed industria; e a questo fine istituiranno e manterranno le organizzazioni internazionali occorrenti;

b) s'impegnano ad assicurare un equo trattamento agli indigeni dei territori posti sotto il loro governo;

c) deferiranno alla Società l'alta sorveglianza sull'esecuzione degli accordi relativi alla tratta delle donne e dei fanciulli, al traffico dell'oppio e di altre sostanze nocive;

d) affideranno alla Società l'alta sorveglianza sul traffico delle armi e munizioni con i paesi nei quali tale sorveglianza è necessaria nel comune interesse;

e) prenderanno provvedimenti per assicurare e mantenere la libertà di comunicazioni di transito e un equo trattamento al com-

mercio di tutti i Membri della Società; saranno tenute presenti a questo riguardo, le speciali necessità delle regioni devastate dalla guerra del 1914-1918;

f) procureranno di prendere provvedimenti di carattere internazionale per la prevenzione e la repressione delle malattie.

Art. 24.

Tutti gli uffici internazionali già istituiti per mezzo di trattati generali saranno posti sotto la direzione della Società, se le Parti contraenti vi consentano. Tutti gli uffici internazionali della stessa specie e tutte le Commissioni che saranno istituite in seguito per il regolamento di materie d'interesse internazionale, saranno posti sotto la direzione della Società.

In ogni materia di interesse internazionale regolata da convenzioni generali, che non sia però stata posta sotto la direzione di uffici o commissioni internazionali, il Segretariato della Società provvederà, coll'autorizzazione del Consiglio e conformemente al desiderio delle Parti, a raccogliere e distribuire ogni elemento utile di informazione, e presterà ogni altra assistenza necessaria o desiderabile.

Il Consiglio potrà inscrivere tra le spese del Segretariato quelle relative a qualunque ufficio o commissione posti sotto la direzione della Società.

Art. 25.

I Membri della Società convengono di incoraggiare e promuovere l'istituzione e la cooperazione di organizzazioni volontarie nazionali della Croce Rossa debitamente autorizzate, aventi per fine il miglioramento delle condizioni sanitare, la prevenzione delle malattie e la mitigazione delle sofferenze nel mondo.

Art. 26.

Gli emendamenti al presente Patto avranno effetto quando siano ratificati dai Membri della Società i cui rappresentanti compongono il Consiglio e dalla maggioranza di quelli i cui rappresentanti compongono l'Assemblea.

Nessun emendamento vincolerà un Membro della Società che dichiari di non accettarlo; ma in tal caso esso cesserà di far parte della Società.

I. — Membri fondatori della Società delle Nazioni.

Firmatari del Trattato di Pace.

Stati Uniti d'America.	Haiti.
Belgio.	Hedjaz.
Bolivia.	Honduras.
Brasile.	Italia.
Impero Britannico:	Giappone.
Canadà.	Liberia.
Australia.	Nicaragua.
Affrica Meridionale.	Panama.
Nuova Zelanda.	Perù.
India.	Polonia.
Cina.	Portogallo.
Cuba.	Rumania.
Equatore.	Stato serbo-croato-sloveno.
Francia.	Siam.
Grecia.	Czeco-Slovacchia.
Guatemala.	Uruguay.

Stati invitati a aderire al « Patto ».

Argentina.	Paesi Bassi.
Chili.	Persia.
Columbia.	Salvador.
Danimarca.	Svezia.
Spagna.	Svizzera.
Norvegia.	Venezuela.
Paraguay.	

II. — Primo segretario generale della Società delle Nazioni.

L'onorevole Sir James Eric Drummond, K. C. M. G., C. B.

PARTE II.

Frontiere dell'Austria.

Art. 27.

Le frontiere dell'Austria saranno determinate come segue (vedasi la carta):

1° Con la Svizzera e col principato di Lichtenstein:

La frontiera attuale.

2° Con l'Italia:

Dalla quota 2645 (Gruben J.) verso est, fino alla quota 2915 (Klopaier Spitz):

una linea da determinare sopra luogo, che passi per la quota 1483, sulla strada da Reschen a Nanders;

quindi verso est, fino alla sommità del Pizzo dei tre Signori (Dreiherren-Spitz, quota 3505);

lo spartiacque fra il bacino dell'Inn, a nord, e quello dell'Adige, a sud;

quindi, in direzione generale sud-sud-est, fino alla quota 2545 (Marchkinkele);

lo spartiacque fra il bacino della Drava a est, e quello dell'Adige, ad ovest;

quindi verso sud-est, fino alla quota 2483 (Helm Spitz);

una linea da determinare sopra luogo, che traversi la Drava fra Winnbach e Arnbach;

quindi verso est-sud-est, fino alla quota 2050 (Osternig), circa nove chilometri a nord-ovest di Tarvis:

lo spartiacque fra il bacino della Drava, a nord, e successivamente i bacini del Sextenbach, del Piave e del Tagliamento, a sud;

quindi verso est-sud-est, fino alla quota 1492, circa due chilometri ad ovest di Thörl;

lo spartiacque fra il fiume Gail, a nord, e il fiume Gailitz a sud;

quindi verso est, fino alla quota 1509 (monte Pec);

una linea da determinare sopra luogo, che attraversi il Gailitz a sud della città e della stazione di Thörl, e passi sulla quota 1270 (Cabin Berg).

3° A sud, poi, con la regione di Klagenfurt, salvo le disposizioni della sezione II della parte III (Clausole politiche).

Dal monte Pec, verso est, fino alla quota 1817 (Malestiger);

la linea di cresta dei Karavanken;

dalla quota 1817 (Malestiger) verso nord-est, fino a un punto della Drava situato circa un chilometro a sud-est del ponte ferroviario, sulla parte orientale del gomito che forma il fiume, circa sei chilometri ad est di Villach;

una linea da determinare sopra luogo, che attraversi la ferrovia fra Malestig e Faak, e passi sulla quota 666 (Polana);

quindi verso est, fino a un punto del corso della Drava, circa due chilometri a monte di St. Martin;

il corso della Drava;

quindi verso nord, fino alla quota 871, circa dieci chilometri a nord-est di Villach:

una linea da determinare sopra luogo, in direzione approssimativa nord sud;

quindi verso est-nord-est, fino a un punto del confine amministrativo fra i distretti di St. Veit e Klagenfurt, da scegliere presso la quota 725, circa dieci chilometri a nord-ovest di Klagenfurt:

una linea da determinare sopra luogo, che passi per le quote 1069 (Taubenbühel), 1045 (Gallinberg) e 8.5 (Freudenberg);

quindi verso est, fino a un punto da scegliere sopra luogo, ad ovest della quota 1075 Steinbruch Kogel:

il confine amministrativo fra i distretti di St. Veit e di Klagenfurt;

quindi verso nord-est, fino a un punto del fiume Gurk, dove il confine amministrativo del distretto di Völkermakt abbandona questo fiume:

una linea da determinare sopra luogo, che passi per la quota 1076;

quindi verso nord-est, fino alla quota 1899 (Speikkogl):

il confine amministrativo fra i distretti di St. Veit e Völkermakt;

quindi verso sud-est, fino alla quota 842, un chilometro ad ovest di Kasparstn:

il confine amministrativo nord-orientale del distretto di Völkermakt;

quindi verso est, fino alla quota 1522 (Hühner Kogel):

una linea da determinare sopra luogo, che passi a nord di Lavamund.

4° Con lo Stato serbo-croato-sloveno, salvo le disposizioni della sezione II della parte III (Clausole politiche).

Dalla quota 1522 (Kühner Kogel) verso est, fino alla quota 917 (St. Lorenzen):

una linea da determinare sopra luogo, che passi per la quota 1330;

quindi, verso est, fino al punto d'incontro con il confine amministrativo fra i distretti di Marburg e di Leibnitz:

lo spartiacque tra i bacini della Drava, a sud, e del Saggau, a nord;

quindi verso nord-est, questo confine amministrativo, fino al suo punto d'incontro col fiume Mur;

quindi, fino al punto d'incontro con l'antica frontiera del 1867 fra l'Austria e Ungheria, cinque chilometri a sud-est di Radkersburg:

il corso principale del Mur, a valle;

quindi verso nord, fino a un punto da scegliere ad est della quota 400, circa 16 chilometri a nord di Radkersburg:

l'antica frontiera del 1867 fra l'Austria e l'Ungheria;

quindi verso nord-est, fino a un punto da determinare sullo spartiacque fra i bacini del Raab e del Mur, circa due chilometri a est di Toka Tauka):

una linea da determinare sopra luogo, che passi fra i villaggi di Bonisfalva e di Gedoudvar. Questo punto è comune alle tre frontiere dell'Austria, dell'Ungheria e dello Stato serbo-croato-sloveno.

5° Con l'Ungheria:

Da questo punto, verso nord-est, fino alla quota 353, circa sei chilometri a nord-nord-est di Szentgotthard:

una linea da determinare sopra luogo, che passi per le quota 353 (Janke B), poi ad ovest della strada Badkersburg-Szentgotthard e ad est dei villaggi di Nagyfalva, Nemetlak e di Rabakeresztur:

quindi, in direzione generale nord-est, fino alla quota 234, circa sette chilometri a nord-nord-est di Pinka-Mindszent;

una linea da determinare sopra luogo, che passi per la quota 322 (Hochkogel), poi a sud dei villaggi di Zsemand, Nemetbükkös, Karacsfa e fra Nagysaroslak e Pinka-Mindszent;

quindi verso nord, fino alla quota 883 (Trött Kö) circa nove chilometri a sud-ovest di Köszeg:

una linea da determinare sopra luogo, che passi per le quote 241, 260, 273, poi ad est di Nagynarda e Rohoncz e, ad ovest di Dozmat e Butsching;

il corso della Drava;

quindi verso nord-est, fino alla quota 265 (Kamenje), circa due chilometri a sud-est di Nikitsch:

una linea da determinare sopra luogo, che passi a sud-est di Liebing, Ohnod e Loesmand, e a nord-est di Köszceg e della strada che conduce a Salamonfa;

quindi verso nord, fino a un punto da scegliere sulla sponda meridionale del lago di Neusiedler, fra Holling e Hidegseg:

una linea da determinare sopra luogo, che passi ad est di Nikisch e di Zinkendorf, e ad ovest di Kövesd e di Nemet-Pereszteg;

quindi verso est, fino alla quota 115, posta circa otto chilometri a sud-ovest di St. Johann:

una linea da determinare sopra luogo, che attraversi il lago di Neusiedler, passando a sud dell'isola sulla quale si trova la quota 117, lasciando in Ungheria la ferrovia secondaria che, partendo dalla stazione di Mexiko, si dirige verso nord-ovest, e tutto il canale di Emser, e passi a sud di Pamhagen;

quindi verso nord, fino a un punto da scegliere circa un chilometro a ovest di Antonienhof (ad ost di Kittsee), comune alle tre frontiere dell'Austria, dell'Ungheria e dello Stato czeco-slovacco:

una linea da determinare sopra luogo, che lasci interamente in territorio ungherese la ferrovia Csorna-Karlburg, passando ad ovest di Wüst-Semmerein e di Kr. Jahrndor e ad ost di Andau Nickolsdorf, D. Jahrndorf e Kittsee.

6° Con lo Stato czeco-slovacco:

Dal punto predetto, fino all'angolo dell'antica frontiera del 1867 fra l'Austria e l'Ungheria, circa due chilometri e mezzo a nord-est di Berg:

una linea da determinare sopra luogo, che attraversi la strada da Kittsee a Presburgo, circa due chilometri a nord di Kittsee;

quindi verso nord, fino a un punto da scegliere sul braccio principale di navigazione del Danubio, circa 45 chilometri a monte del ponte di Presburgo:

una linea da determinare sopra luogo, che segua per quanto è possibile l'antica frontiera del 1867 fra l'Austria e l'Ungheria;

quindi verso ovest, fino alla confluenza della Morava (March) col Danubio:

il braccio principale di navigazione del Danubio;

quindi, il corso della Morava, a monte, poi quello della Thaya fino a un punto da scegliere circa due chilometri a sud-est dal punto in cui la strada da Rabensburg a Themenau attraversa la ferrovia Rabensburg-Lunderburg;

da questo punto verso ovest-nord-ovest, fino a un punto del vecchio confine amministrativo fra la bassa Austria e la Moravia situato circa 400 metri a sud del punto in cui esso taglia la ferrov a Nikolsburg-Feldsberg:

una linea da determinare sopra luogo, che passi per le quote 187 (Dlouyvrch) 221 (Rosenbergen), 223 (Wolfsberg) 291 (Raistenberg), 219 e 279 (Kallorhaide);

quindi verso ovest-nord-ovest, il detto confine amministrativo;

poi verso ovest, fino a un punto da scegliere circa tre chilometri a est di Franzensthal:

il vecchio confine fra la bassa Austria e la Boemia;

quindi verso sud, fino alla quota 498 (Gelsenberg), circa cinque chilometri a nord-nord-ovest di Gmünd:

una linea da determinare sopra luogo, che passi ad est della strada da Rottenschachen a Zuggers, per le quote 537 e 522 (G. Nagel B.);

quindi verso sud, poi verso ovest-nord-ovest, fino al vecchio confine fra la bassa Austria e la Boemia, in un punto situato circa 200 metri a nord ost dal punto in cui il detto confine taglia la strada da Gratzen a Weitra:

una linea da tederminare sopra luogo, che passi fra Zuggers e Breitense, poi per il punto estremo sud-orientale del ponte ferroviario sul fiume Lainsitz, lasciando all'Austria la città di Gmünd e allo Stato czeco-slovacco la stazione e le officine della ferrovia di Gmünd (Wolfshof), e il bivio ferroviario Gmünd-Budweis e Gmünd-Wittigau, poi per le quote 524 (Grundbüchel), 577 (a nord di Hohenberg) e 681 (Layenberg);

quindi verso sud-ovest, il detto confine amministrativo;

poi, verso nord-ovest, il vecchio confine fra la Boemia e l'Alta Austria, fino al suo incontro con la frontiera della Germania.

7° Con la Germania:

La frontiera del 3 agosto 1914.

Art. 28.

Le frontiere descritte nel presente trattato sono tracciate, nelle parti già stabilite sulla carta all'1/1,000,000 annessa al trattato medesimo. In caso di divergenza fra il testo e le carte, il testo farà fede.

Art. 29.

Queste fronitere saranno tracciate sul terreno da Commissioni di delimitazione, la composizione delle quali è stabilita in questo trattato, o sarà stabilita in un trattato ulteriore fra le principali Potenze alleate e associate, e gli Stati interessati o uno di essi.

Esse avranno ampia autorità, non solo per la determinazione dei tratti di frontiere definiti come « linee da determinare sopra luogo », ma anche, se uno degli Stati interessati ne fa domanda e se la Commissione ne riconosce l'opportunità, per la revisione dei tratti definiti da confini amministrativi, salvo per le frontiere internazionali esistenti in agosto 1914, per le quali il còmpito delle Commissioni si limiterà al riconoscimento dei pali e dei termini. Esse cercheranno, in questi due casi, di seguire nel modo più approssimativo le definizioni date dai trattati, tenendo conto per quanto è possibile dei confini amministrativi e degli interessi economici locali.

Tutte le decisioni delle Commissioni saranno prese a maggioranza, e saranno obbligatorie per le Parti interessate.

Le spese delle Commissioni di delimitazione saranno a carico, a parti eguali, dei due Stati interessati.

Art. 30.

Per quanto concerne le frontiere determinate da un corso d'acqua, i termini « corso » o « canale », usati nelle descrizioni del presente trattato, significano: trattandosi di fiumi non navigabili, la linea mediana del corso d'acqua o del suo braccio principale; nel caso di fiumi navigabili, la linea mediana del canale di navigazione principale. Tuttavia spetterà alle Commissioni di delimitazione previste dal presente trattato di precisare se la linea di frontiera seguirà, negli eventuali spostamenti, il corso o il canale così definito, o se sarà determinata in maniera definitiva dalla posizione del corso o del canale, al momento dell'entrata in vigore del presente trattato.

Art. 31.

Gli Stati interessati s'impegnano a fornire alle Commissioni tutti i documenti necessari ai loro lavori: specialmente le copie autentiche dei processi verbali di delimitazione delle frontiere attuali ed antiche, tutte le carte esistenti, a grande scala, i dati geodetici, le levate eseguite e non ancora pubblicate, le informazioni sugli spostamenti dei corsi d'acqua assunti come frontiere.

Essi si impegnano inoltre a ordinare alle autorità locali e a comunicare alle Commissioni qualsiasi documento, in specie piante atti catastali, libri fondiari, e di fornire loro, a richiesta, qualsiasi informazione necessaria sulle proprietà, sulle correnti economiche ed altro.

Art. 32.

Gli Stati interessati si impegnano a provvedere, direttamente o per il tramite delle autorità locali, per tutto quanto concerne il trasporto, l'alloggio, la mano d'opera, i materiali (pali, termini) necessari alle Commissioni di delimitazione per il compimento della loro missione.

Art. 33.

Gli Stati interessati si impegnano a far rispettare i riferimenti trigonometrici, segnali, pali e termini di frontiera, posti dalla Commissione.

Art. 34.

I termini saranno posti a vista uno dell'altro; saranno numerati e la loro posizione e il loro numero saranno riportati sopra un documento cartografico.

Art. 35.

I processi verbali definitivi di delimitazione, le carte ed i documenti annessi saranno redatti in triplice originale: due dei quali saranno trasmessi ai Governi di ciascuno degli Stati limitrofi, e il terzo sarà trasmesso al Governo della Repubblica francese, che ne curerà la spedizione in copia autentica alle Potenze firmatarie del presente trattato.

PARTE III.

Clausole politiche europee.

SEZIONE I.

Italia.

Art. 36.

L'Austria rinuncia, per quanto le concerne, a favore dell'Italia, a ogni diritto e titolo sui territori dell'antica Monarchia austro-ungarica situati al di là delle proprie frontiere, come sono determinate all'art. 27, n. 2, parte II (Frontiere dell'Austria), e compresi fra queste frontiere, l'antica frontiera austro-ungarica con l'Italia, il mare Adriatico e la frontiera orientale d'Italia, come sarà determinata in seguito.

L'Austria rinuncia del pari, per quanto la concerne, a favore dell'Italia, a ogni diritto e titolo sugli altri territori dell'antica Monarchia austro-ungarica riconosciuti come facenti parte dell'Italia coi trattati che saranno conchiusi per completare il presente assetto.

Una Commissione composta di cinque membri, uno dei quali nominato dall'Italia, tre dalle altre principali Potenze alleate e associate e uno dall'Austria, sarà costituita entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente trattato, per tracciare sul terreno la linea di frontiera fra l'Italia e l'Austria.

Le decisioni della Commissione saranno prese a maggioranza e saranno obbligatorie per le Parti interessate.

Art. 37.

In deroga a quanto è disposto all'art. 269, parte X (Clausole economiche) del presente trattato, coloro che hanno la propria dimora abituale nei territori dell'antica Monarchia austro-ungarica trasferiti all'Italia e che durante la guerra si sono trovati fuori dei territori della detta Monarchia, o sono stati imprigionati, internati o allontanati, profitteranno integralmente delle disposizioni di cui agli articoli 252 e 253.

Art. 38.

Una convenzione speciale stabilirà le condizioni di rimborso in moneta austriaca, delle spese eccezionali di guerra anticipate, durante la guerra, dai territori dell'antica Monarchia austro-ungarica trasferiti all'Italia o dalle collettività pubbliche dei detti territori, per conto della Monarchia, a termini della sua legislazione, in specie per assegni alle famiglie dei richiamati, requisizioni, alloggi militari, sovvenzioni ai profughi.

Sarà tenuto conto all'Austria, nella determinazione di queste somme, della parte per la quale i detti territori avrebbero contribuito, di fronte all'Austria-Ungheria, a tali rimborsi, nella proporzione in cui essi contribuirono, nel 1913, alle entrate della Monarchia.

Art. 39.

Lo Stato italiano riscuoterà per proprio conto le imposte, i diritti e le tasse di ogni specie esigibili nei territori trasferiti all'Italia e non esatte al 3 novembre 1918.

Art. 40.

Nessuna somma sarà dovuta dall'Italia per la presa di possesso del « Palazzo Venezia » a Roma.

Art. 41.

Con riserva delle disposizioni dell'art. 204, parte IX (Clausole finanziarie) del presente trattato, relative all'acquisto e al pagamento

dei beni e delle proprietà demaniali, lo Stato italiano è surrogato nei diritti che aveva lo Stato austriaco su tutte le linee ferroviarie gestite dall'amministrazione delle ferrovie del detto Stato, attualmente in esercizio o in costruzione, esistenti nei territori trasferiti all'Italia.

La stessa disposizione si applica per quanto concerne i diritti dell'antica Monarchia austro-ungarica sulle concessioni di ferrovie e tramvie situate nei territori predetti.

Le stazioni di frontiera saranno determinate mercè un accordo ulteriore.

Art. 42.

L'Austria restituirà all'Italia, nel termine di tre mesi, tutti i vagoni appartenenti alle ferrovie italiane che prima dell'inizio della guerra erano passati in Austria e che non sono tornati in Italia.

Art. 43.

Per quanto concerne i territori trasferiti all'Italia, l'Austria rinuncia, per conto proprio e dei propri sudditi, a prevalersi, a datare dal 3 novembre 1918, di qualsiasi accordo, disposizione o legge per l'istituzione di *trusts*, sindacati e altri organi simili, che possano sussistere a suo profitto, relativamente ai prodotti dei detti territori.

Art. 44.

Durante un periodo di dieci anni dall'entrata in vigore del presente trattato, le officine centrali di energia elettrica situate in territorio austriaco che forniscono energia elettrica ai territori trasferiti all'Italia o agli stabilimenti l'attività dei quali passi all'Italia, dovranno continuarne la fornitura fino a concorrenza delle quantità corrispondenti agli impegni e contratti in corso il 3 novembre 1918.

L'Austria riconosce inoltre il diritto dell'Italia al libero uso delle acque del lago Raibl e del suo emissario, e il diritto di divergere queste acque al bacino della Korinitza.

Art. 45.

1° Le sentenze pronunciate in materia civile e commerciale dopo il 4 agosto 1914, dai tribunali dei territori trasferiti all'Italia, tra gli abitanti di questi territori e altri sudditi dell'antico Impero d'Austria, o tra gli abitanti predetti e i sudditi delle Potenze alleate della Monarchia austro-ungarica, non saranno esecutive se non in seguito a dichiarazione di *exequatur*, pronunziata dai nuovi tribunali corrispondenti dei territori in questione.

2° Tutte le sentenze pronunciate dopo il 4 agosto 1914, per crimini o delitti politici, dalle autorità giudiziarie dell'antica Monarchia austro-ungarica contro cittadini italiani, compresi coloro che acquisteranno la cittadinanza italiana in virtù del presente trattato, saranno considerate nulle.

3° Per tutto ciò che concerne i provvedimenti iniziati prima dell'entrata in vigore del presente trattato davanti alle autorità competenti dei territori trasferiti all'Italia, e fino all'entrata in vigore di una convenzione speciale in proposito, le autorità giudiziarie italiane ed austriache avranno reciprocamente facoltà di corrispondere direttamente fra loro, e sarà dato seguito alle richieste così presentate, con riserva delle leggi d'ordine pubblico del paese alle autorità del quale la richiesta è diretta.

4° Saranno sospesi tutti i ricorsi proposti alle autorità giudiziarie ed amministrative superiori austriache, aventi la loro sede fuori dei territori trasferiti all'Italia contro le decisioni delle autorità giudiziarie o amministrative dei detti territori. Gli incartamenti saranno restituiti alle autorità, contro la decisione delle quali il ricorso è stato proposto; queste dovranno trasmetterli senza ritardo all'autorità italiana competente.

5° Ogni altra questione di competenza, di procedura o di amministrazione della giustizia sarà definita mercè una convenzione speciale fra l'Italia e l'Austria.

SEZIONE II.

Stato serbo-croato-sloveno.

Art. 46.

L'Austria riconosce, come hanno già fatto le principali Potenze alleate ed associate, la piena indipendenza dello Stato serbo-croato-sloveno.

Art. 47.

L'Austria rinuncia, per quanto la concerne in favore dello Stato serbo-croato-sloveno, a ogni diritto e titolo sui territori dell'antica Monarchia austro-ungarica situati al di là delle proprie frontiere come sono descritte all'art. 27, parte II (Frontiere dell'Austria), riconosciuti come facenti parte dello Stato serbo-croato sloveno col presente trattato, o coi trattati che saranno conchiusi per completare il presente assetto.

Art. 48.

Una Commissione composta di sette membri, cinque dei quali saranno nominati dalle principali Potenze alleate e associate, uno dallo Stato serbo-croato-sloveno e uno dall'Austria, sarà costituita entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente trattato per stabilire sui luoghi il tracciato della linea di frontiera descritta all'articolo 27, n. 4, della parte II (Frontiere dell'Austria).

Le decisioni della Commissione saranno prese a maggioranza e saranno obbligatorie per le Parti interessate.

Art. 49.

Gli abitanti della regione di Klagenfurt saranno chiamati a indicare per suffragio, nella misura che risulterà dalle disposizioni seguenti, lo Stato al quale desiderano che appartenga quel territorio.

La regione di Klagenfurt ha i seguenti confini:

dalla quota 871, circa dieci chilometri a est-nord-est di Villach, verso sud, fino a un punto del corso della Drava, circa due chilometri a monte di St. Martin:

una linea da determinare sopra luogo, in direzione approssimativa nord-sud;

quindi, verso nord-ovest, fino a un punto, situato circa un chilometro a sud-est del ponte ferroviario sulla parte orientale del gomito che forma la Drava, circa sei chilometri a est di Villach:

il corso della Drava;

quindi verso sud-ovest, fino alla quota 1817 (Malestiger):

una linea da determinare sopra luogo, che passi per la quota 666 (Polana) e attraversi la ferrovia fra Mallestig e Faak;

quindi verso est-sud-est poi verso nord-est fino alla quota 1929 (Guschowa) lo spartiacque fra i bacini della Drava a nord e della Sava a sud;

quindi verso nord-est, fino alla quota 1054 (Strojna):

una linea da determinare sopra luogo, che segua, in massima, il limite ovest del bacino del Miess, passando per le quote 1510, 2124, 1185;

quindi verso nord-est fino alla quota 1522 (Hühner Kogel):

una linea da determinare sopra luogo, che traversi la Drava a sud di Lavamund;

dal Hühner Kogel verso ovest, fino alla quota 842, a un chilometro ad ovest di Kasparstein:

una linea da determinare sopra luogo, che passi a nord di Lavamund;

quindi fino alla quota 1899 (Speikkogel):

il confine amministrativo nord-orientale del distretto di Volkermarkt;

quindi verso sud-ovest, fino al fiume Gurk:

il confine amministrativo nord-occidentale del distretto di Volkermarkt;

quindi verso sud ovest, fino a un punto del confine amministrativo ad ovest della quota 1075 (Steimbruch Kogel):

una linea da determinare sopra luogo, che passi per la quota 1076;

quindi verso ovest, fino a un punto da scegliere presso la quota 725, a circa dieci chilometri a nord-ovest di Klagenfurt:

il confine amministrativo fra i distretti di St. Veit e di Klagenfurt;

quindi fino alla quota 871, che ha servito da punto di partenza alla presente descrizione:

una linea da terminare sopra luogo, che passi per le quote 815 (Freudemberg), 1045 (Gallimberg) e 1069 (Taubenbühel).

Art. 50.

In vista dell'organizzazione di un plebiscito, la regione di Klagenfurt sarà divisa in due zone: una prima zona a sud, e una seconda a nord della linea trasversale seguente:

a partire dal punto in cui il confine occidentale della regione si distacca dalla Drava, verso est, fino a un punto della Drava, circa un chilometro ad est di Rosegg (S. Michael):

il corso della Drava, a valle;

quindi verso nord-est, fino all'estremità occidentale del lago di Wört, a sud di Velden:

una linea da determinare sopra luogo;

quindi verso est, fino al punto in cui le acque del lago di Wörth si versano nel fiume Glanfurt:

la linea mediana del lago;

quindi verso est, fino alla confluenza col fiume:

il corso del Glanfurt, a valle;

quindi verso est, fino alla confluenza col fiume Gurk:

il corso del Glan, a valle;

quindi verso nord est, fino al punto in cui il confine settentrionale della regione attraversa il fiume Gurk;

il corso del Gurk.

La regione di Klagenfurt sarà soggetta alla sorveglianza di una Commissione incaricata di prepararvi il plebiscito e di garantirne l'amministrazione imparziale. La Commissione sarà composta nel modo seguente: quattro membri nominati, rispettivamente dagli Stati Uniti d'America, dalla Gran Bretagna, dalla Francia e dalla Italia; uno dall'Austria e uno dallo Stato serbo-croato sloveno; il membro austriaco parteciperà soltanto alle deliberazioni che riguarderanno la seconda zona, ed il membro serbo croato-sloveno soltanto a quelle che riguarderanno la prima. Le decisioni della Commissione saranno prese a maggioranza.

La prima zona sarà occupata dalle truppe dello Stato serbo-croato-sloveno e amministrata secondo le norme generali della legislazione di esso.

La seconda zona sarà occupata dalle truppe austriache e amministrata secondo le norme generali della legislazione austriaca.

In ambedue le zone le truppe, austriache e serbo-croato-slovene, dovranno essere ridotte all'effettivo che la Commissione stimerà necessario per il mantenimento dell'ordine, e provvederanno alla attuazione del proprio compito sotto la sorveglianza della Commissione. Queste truppe dovranno essere sostituite il più presto possibile da forze di polizia reclutate localmente.

La Commissione avrà il cômpito di organizzare la votazione e di prendere tutti i provvedimenti che stimerà opportuni per assicurarne la libertà, la sincerità e la segretezza.

Nella prima zona il plebiscito avverrà entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente trattato; alla data che la Commissione stabilirà. Se il risultato della votazione sarà in favore della incorporazione allo Stato serbo-croato-sloveno, un plebiscito avverrà nella seconda zona entro tre settimane dalla proclamazione dei risultati del plebiscito nella prima, alla data che la Commissione stabilirà. Se invece il risultato della votazione, nella prima zona sarà in favore dell'Austria, non si procederà al plebiscito nella seconda e tutta la regione rimarrà definitivamente sotto la sovranità austriaca.

Avranno diritto di voto, senza distinzione di sesso, tutti coloro che adempiono le condizioni seguenti:

a) avere vent'anni compiuti, il 1° gennaio 1919;

b) avere la propria residenza, il 1° gennaio 1919, nella zona del plebiscito;

c) essere nato nella detta zona, o avervi la dimora abituale o la pertinenza da una data anteriore al 1° gennaio 1912.

Il risultato della votazione sarà determinato secondo la maggioranza nella totalità di ciascuna zona.

Al termine di ciascuna votazione, la Commissione ne comunicherà i risultati alle principali Potenze alleate e associate, insieme con un rapporto particolareggiato sulle operazioni della medesima, e ne sarà fatta la proclamazione.

Se la votazione sarà in favore dello Stato serbo-croato-sloveno, sia della prima zona, sia di entrambe, l'Austria dichiara fin d'ora di rinunciare a favore dello Stato serbo-croato-sloveno, per quanto la concerne e nella misura corrispondente ai risultati della votazione, a ogni diritto e titolo sul detto territorio. Previo accordo con la Commissione, il Governo serbo-croato-sloveno avrà facoltà di stabilire a titolo definitivo la propria autorità nei detti territori.

Se la votazione sarà in favore dell'Austria nella prima o nella seconda zona, il Governo austriaco, previo accordo con la Commissione, avrà facoltà di ristabilire la propria autorità, a titolo definitivo, su tutto il territorio della regione di Klagenfurt o nella seconda zona, secondo il caso.

Assicurata così l'amministrazione del territorio, sia da parte dello Stato serbo-croato-sloveno, sia dell'Austria, a seconda dei casi, i poteri della Commissione avranno termine.

Le spese della Commissione faranno carico per metà all'Austria, per metà allo Stato serbo-croato-sloveno.

Art. 51.

Lo Stato serbo-croato-sloveno accetta, consentendo alla loro inserzione in un trattato con le principali Potenze alleate e associate, le disposizioni che queste Potenze crederanno necessarie a proteggere nello Stato serbo-croato-sloveno gli interessi degli abitanti che differiscono dalla maggioranza della popolazione per razza, lingua o religione.

Lo Stato serbo-croato-sloveno consente del pari alla inserzione in un trattato con le principali Potenze alleate e associate delle disposizioni che queste Potenze stimeranno necessarie a proteggere la libertà di transito e un equo regime per il commercio delle altre nazioni.

Art. 52.

La proporzione e la natura degli oneri finanziari dell'antico Impero d'Austria, che lo Stato serbo croato-sloveno dovrà assumere in ragione dei territori posto sotto la sua sovranità, saranno stabilite in conformità dall'art. 203, IX (Clausole finanziarie) del presente trattato.

Le questioni che non fossero definite dal presente trattato e che potessero derivare dalla cessione del detto territorio saranno definite da convenzioni ulteriori.

SEZIONE III.

Stato czeco-slovacco.

Art. 53.

L'Austria riconosce, come hanno già fatto le Potenze alleate e associate, la piena indipendenza dello Stato czeco-slovacco, che comprenderà il territorio autonomo dei Ruteni a sud dei Carpazi

Art. 54.

L'Austria rinuncia, per quanto la concerne, a favore dello Stato czeco-slovacco, a ogni diritto e titolo sui territori dell'antica Monarchia austro-ungarica situati, al di là delle proprie frontiere, come sono determinate all'art. 27, parte II (Frontiere dell'Austria) e ri-

conosciuti in conformità del presente trattato, come facenti parte dello Stato czeco slovacco.

Art. 55.

Una Commissione composta di sette membri, cinque dei quali saranno nominati dalle principali Potenze alleate e associate, uno dallo Stato czeco slovacco e uno dall'Austria, sarà costituita entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente trattato, per determinare sui luoghi il tracciato della linea di frontiera stabilita all'art. 27, parte II (Frontiera dell'Austria).

Le decisioni della Commissione saranno prese a maggioranza e avranno carattere obbligatorio per le Parti interessate.

Art. 56.

Lo Stato czeco-slovacco si impegna a non costruire alcun'opera militare sulla parte del suo territorio situata sulla destra del Danubio, a sud di Presburgo.

Art. 57.

Lo Stato czeco-slovacco accetta, consentendo alla loro inserzione in un trattato con le principali Potenze alleate e associate, le disposizioni che queste Potenze stimeranno necessarie per tutelare, nel detto Stato, gli interessi degli abitanti che differiscono dalla maggioranza della popolazione per razza, per religione o per lingua.

Lo Stato czeco-slovacco consente parimente alla inserzione, in un trattato con le principali Potenze alleate e associate, delle disposizioni che queste Potenze stimeranno necessarie per assicurare la libertà del transito e un equo regime al commercio delle altre Nazioni.

Art. 58.

La proporzione e la natura degli oneri finanziari dell'antico Impero d'Austria che lo Stato czeco-slovacco dovrà assumere, in ragione del territorio posto sotto la sua sovranità, saranno stabilite in conformità dell'art. 2 3, parte IX (Clausole finanziarie) del presente trattato.

Convenzioni ulteriori definiranno le questioni che non saranno state definite dal presente trattato e che potessero derivare dalla cessione del detto territorio.

SEZIONE IV.

Romania.

Art. 59.

L'Austria rinuncia, per quanto la concerne, a favore della Romania, a ogni diritto e titolo sulle parti dell'antico ducato di Bucovina situate entro le frontiere della Romania, come saranno determinate in seguito dalle principali Potenze alleate e associate.

Art. 60.

La Romania accetta, consentendo alla loro inserzione in un trattato con le principali Potenze alleate e associate, le disposizioni che queste Potenze stimeranno necessarie a tutelare, in Romania, gli interessi degli abitanti che differiscono dalla maggioranza della popolazione per razza, per religione o per lingua.

La Romania accetta parimente l'inserzione in un trattato con le principali Potenze alleate e associate delle disposizioni che queste Potenze stimeranno necessarie ad assicurare la libertà del transito e un equo regime per il commercio delle altre nazioni.

Art. 61.

La promozione e la natura degli oneri finanziari dell'antico Impero d'Austria che la Romania dovrà assumere, in ragione del territorio posto sotto la sua sovranità, saranno stabilite in conformità dell'articolo 203, parte IX (Clausole finanziarie) del presente trattato.

Convenzioni ulteriori definiranno le questioni che non saranno state definite dal presente trattato e che potessero derivare dalla cessione del detto territorio.

SEZIONE V.

Protezione delle minoranze.

Art. 62.

L'Austria si impegna a ciò che le disposizioni contenute in questa sezione siano riconosciute come leggi fondamentali e che nessuna legge, regolamento, o atto ufficiale siano in contraddizione o in opposizione con esse, nè contro di esse prevalgano.

Art. 63.

L'Austria s'impegna ad assicurare piena ed intera protezione della vita e della libertà a tutti i suoi abitanti, senza distinzione di nascita, di nazionalità, di lingua, di religione o di razza.

Tutti gli abitanti dell'Austria avranno diritto al libero esercizio, pubblico e privato di qualsiasi fede, religione o confessione, le cui pratiche non siano contrarie all'ordine pubblico o al buon costume.

Art. 64.

L'Austria riconosce come propri sudditi di pieno diritto, senza bisogno di alcuna formalità, tutti coloro che, al momento dell'entrata in vigore del presente trattato, avranno la pertinenza nel territorio austriaco e non saranno cittadini di uno Stato diverso.

Art. 65.

La cittadinanza austriaca sarà acquisita di pieno diritto, per il solo fatto della nascita in territorio austriaco, da chiunque non possegga per nascita una cittadinanza diversa.

Art. 66.

Tutti i sudditi austriaci saranno eguali davanti alla legge e godranno di eguali diritti civili e politici, senza distinzione di razza, di religione o di lingua.

La differenza di religione, di confessione o di fede non dovrà nuocere ad alcun suddito austriaco nel godimento dei diritti civili e politici, in specie per quanto concerne l'ammissione a pubblici impieghi, funzioni ed onori, o l'esercizio delle varie professioni od industrie.

Nessuna restrizione sarà imposta al libero uso di qualsiasi lingua, da parte di qualsiasi suddito austriaco, nelle relazioni private, nel commercio, nella religione, nella stampa o in pubblicazioni di ogni genere, o nelle adunanze pubbliche.

Nonostante il riconoscimento, da parte del Governo austriaco, di una lingua ufficiale, saranno accordate eque facilitazioni ai sudditi austriaci di lingua diversa, per l'uso della propria lingua, sia oralmente, sia in scritto, davanti ai tribunali.

Art. 67.

I sudditi austriaci appartenenti a minoranze etniche, di religione o di lingua, godranno dello stesso trattamento e delle stesse garanzie, in diritto e in fatto, accordate agli altri sudditi austriaci. Avranno, in ispecie, eguale diritto di fondare, dirigere e amministrare a proprie spese opere di beneficenza, di culto o di carattere sociale, scuole e altri istituti di educazione, col diritto di usarvi la propria lingua e di esercitarvi liberamente il proprio culto.

Art. 68.

Per quanto concerne l'insegnamento pubblico, il Governo austriaco provvederà perchè, nelle città e distretti nei quali risiede una considerevole proporzione di sudditi austriaci di lingua diversa dalla tedesca, siano concesse facilitazioni adeguate, per assicurare che, nelle scuole primarie, ai figli di questi sudditi austriaci sia impartita l'istruzione nella loro lingua. Questa disposizione non impedirà al Governo austriaco di rendere obbligatorio nelle dette scuole l'insegnamento della lingua tedesca.

Nelle città e nei distretti dove esiste una considerevole proporzione di sudditi austriaci appartenenti a minoranze etniche, di religione o di lingua, sarà assicurata a queste minoranze un'equa partecipazione nel godimento e nell'uso delle somme che fossero

assegnate su fondi pubblici, dai bilanci dello Stato, dei municipi o di altre amministrazioni, a scopo educativo, religioso o di beneficenza.

Art. 69.

L'Austria consente che le disposizioni contenute negli articoli precedenti di questa sezione, in quanto riguardano persone appartenenti a minoranze di razza, di religione o di lingua, costituiscano obbligazioni di carattere internazionale, e siano poste sotto la guarentigia della Società delle Nazioni. Esse non potranno essere modificate senza il consenso della maggioranza del Consiglio della Società. Le Potenze alleate ed associate rappresentate nel Consiglio s'impegnano, dal canto loro, a non rifiutare il proprio assenso a qualsiasi modificazione dei detti articoli, debitamente approvata dalla maggioranza del Consiglio.

L'Austria consente che qualsiasi membro della Società delle Nazioni possa segnalare all'attenzione del Consiglio ogni infrazione o pericolo d'infrazione a una qualunque delle obbligazioni suddette, e che il Consiglio possa compiere quegli atti e dare quelle direttive che stimerà più adatte e più efficaci, secondo le circostanze.

L'Austria consente inoltre che, in caso di divergenza d'opinioni su questioni di diritto o di fatto concernenti questi articoli, fra il Governo austriaco e una delle Potenze alleate e associate facenti parte del Consiglio della Società delle Nazioni, questa divergenza sia considerata come una controversia di carattere internazionale, a termini dell'articolo 14 del patto della Società. Il Governo austriaco consente che ogni controversia di tal genere sia deferita, se l'altra parte lo richiede, alla Corte permanente di giustizia. La decisione sarà inappellabile e avrà la stessa efficacia e lo stesso valore di una decisione pronunciata in virtù dell'articolo 13 del patto.

SEZIONE VI.

Clausole relative alla cittadinanza.

Art. 70.

Chiunque abbia la pertinenza in un territorio che faceva parte dei territori dell'antica Monarchia austro-ungarica acquisterà di pieno diritto, ad esclusione della cittadinanza austriaca, la cittadinanza dello Stato che esercita la sovranità sul territorio predetto.

Art. 71.

Nonostante la disposizione dell'art. 70, per quanto concerne i territori trasferiti all'Italia, non acquisteranno di pieno diritto la cittadinanza italiana:

1° coloro che hanno la pertinenza nei detti territori, ma non vi sono nati;

2° coloro che hanno acquistato la pertinenza nei detti territori dopo il 24 maggio 1915, o che l'hanno acquistata soltanto in dipendenza della propria carica.

Art. 72.

Le persone indicate all'art. 71 e coloro:

a) che hanno avuto una pertinenza anteriore nei territori trasferiti all'Italia, o di cui il padre, o la madre se il padre è ignoto, aveva la pertinenza nei detti territori;

b) o che hanno servito nell'esercito italiano durante la presente guerra, ed i loro figli, - potranno eleggere la cittadinanza italiana nelle condizioni stabilite dall'art. 78 per il diritto di opzione.

Art. 73.

La elezione della cittadinanza italiana, da parte delle persone indicate all'art. 72, potrà essere oggetto di una decisione individuale contraria, da parte dell'autorità italiana competente.

Art. 74.

Se la elezione della cittadinanza italiana, a norma dell'art. 72, non è fatta o è respinta, le persone di cui si tratta acquisteranno di pieno diritto la cittadinanza dello Stato che esercita la sovranità sul territorio nel quale avessero avuto la pertinenza prima di acquistarla nel territorio trasferito all'Italia.

Art. 75.

Saranno reputate italiane le persone giuridiche esistenti nei territori trasferiti all'Italia, alle quali questa qualità sarà stata riconosciuta dalle autorità amministrative o giudiziarie italiane.

Art. 76.

Nonostante la disposizione dell'art. 70, coloro che hanno acquistato la pertinenza dopo il 1° gennaio 1910 nei territori trasferiti allo Stato serbo-croato-sloveno o allo Stato czeco-slovacco in virtù del presente trattato, non acquisteranno la cittadinanza dei detti Stati se non a condizione di ottenere il consenso dell'uno o dell'altro, rispettivamente.

Art. 77.

Se il consenso di cui all'art. 76 non è chiesto o è negato, le persone di cui si tratta acquisteranno di pieno diritto la cittadinanza dello Stato che esercita la sovranità sul territorio nel quale avevano una pertinenza anteriore.

Art. 78.

I maggiori di 18 anni che perdono la cittadinanza austriaca e acquistano di pieno diritto una nuova cittadinanza, a norma dell'articolo 70, avranno facoltà, durante un anno dalla entrata in vigore del presente trattato, di optare per la cittadinanza dello Stato in cui avevano la pertinenza prima di acquistarla nel territorio trasferito.

L'opzione del marito implicherà quella della moglie e l'opzione dei genitori quella dei figli minori di 18 anni.

Coloro che hanno esercitato questo diritto dovranno entro i dodici mesi seguenti, trasportare il proprio domicilio nello Stato a favore del quale avranno fatto l'opzione, potranno conservare i beni immobili che posseggono nel territorio dello Stato in cui avevano il proprio domicilio prima dell'opzione, e portar con sè i propri beni mobili di ogni specie, senza che sia loro imposto perciò alcun diritto o tassa, di uscita o di entrata.

Art. 79

Coloro che sono chiamati a votare in un plebiscito, a norma del presente trattato, avranno facoltà, durante sei mesi dopo l'attribuzione definitiva della regione in cui il plebiscito è avvenuto, di optare per la cittadinanza dello Stato al quale la regione non è attribuita. Le disposizioni dell'art. 78 relative al diritto di opzione si applicheranno all'esercizio del diritto riconosciuto in questo articolo.

Art. 80.

Coloro che hanno la pertinenza in un territorio facente parte dell'antica Monarchia austro-ungarica e che differiscono per razza e per lingua dalla maggioranza della popolazione potranno, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, optare per l'Austria, per l'Italia, per la Polonia, per la Romania, per lo Stato serbo-croato-sloveno o per lo Stato czeco-slovacco, secondo che la maggioranza della popolazione vi sia composta di persone che parlano la stessa lingua e appartengono alla stessa razza. Le disposizioni dell'art. 78 relative al diritto di opzione si applicheranno all'esercizio del diritto riconosciuto in questo articolo.

Art. 81.

Le Alte Parti contraenti si impegnano a non porre alcun impedimento all'esercizio del diritto di opzione stabilito nel presente trattato, o nei trattati conchiusi tra le Potenze alleate e associate e la Germania, l'Ungheria o la Russia, o fra due o più delle Potenze alleate e associate predette, a fine di permettere a chi vi ha interesse l'acquisto di qualsiasi cittadinanza diversa che egli sia accessibile.

Art. 82.

Le donne maritate seguiranno la condizione del marito o i figli minori di 18 anni quella dei genitori, per tutto quanto concerne l'applicazione delle disposizioni che precedono.

SEZIONE VII.

Clausole politiche relative ad alcuni paesi d'Europa.

1. — Belgio.

Art. 83.

L'Austria riconoscendo che i trattati del 19 aprile 1839, che stabilivano il regime del Belgio prima della guerra, non corrispondono più alle circostanze attuali, consente, per quanto la concerne, alla loro abrogazione e s'impegna fin d'ora a riconoscere ed osservare tutte le convenzioni che le principali Potenze alleate o associate, o alcune di esse, potranno concludere coi Governi del Belgio, o dei Paesi Bassi, in sostituzione dei detti trattati. Se la sua adesione formale a queste convenzioni o a qualcuna delle disposizioni in esse contenute fosse richiesta, l'Austria s'impegna fin d'ora a darla.

2. — Lussemburgo.

Art. 84.

L'Austria dichiara di consentire, per quanto la concerne, all'abrogazione del regime di neutralità del Granducato del Lussemburgo e accetta preventivamente tutti gli accordi internazionali che saranno conchiusi dalle Potenze alleate e associate circa il Granducato.

3. — Schleswig.

Art. 85.

L'Austria dichiara di riconoscere, in quanto la concerne, tutte le disposizioni convenute tra le Potenze alleate e associate e la Germania, circa i territori di cui il trattato del 30 ottobre 1864 aveva imposto alla Danimarca l'abbandono.

4. — Turchia e Bulgaria.

Art. 86.

L'Austria s'impegna a riconoscere e ad accettare, per quanto la concerne, tutti gli accordi che le Potenze alleate o associate conchiuderanno con la Turchia o con la Bulgaria relativamente ai diritti, interessi e privilegi di qualunque specie che l'Austria e i cittadini austriaci potrebbero pretendere in Turchia o in Bulgaria, e che non sono oggetto delle disposizioni del presente trattato.

5. — Russia e Stati Russi.

Art. 87.

L'Austria riconosce e s'impegna a rispettare, come permanente ed inalienabile l'indipendenza di tutti i territori che facevano parte dell'antico Impero di Russia al 1° agosto 1914.

In conformità delle disposizioni contenute nell'art. 206, parte IX (Clausole finanziarie) e nell'art. 244, parte X (Clausole economiche) del presente trattato, l'Austria riconosce definitivamente, per quanto la concerne, l'annullamento dei trattati di Brest-Litowsk e di tutti gli altri accordi o convenzioni conchiusi dal cessato Governo austro-ungarico col Governo massimalista di Russia.

Le Potenze alleate e associate riservano espressamente i diritti della Russia ad ottenere dall'Austria tutte le restituzioni e riparazioni fondate sui principi del presente trattato.

L'Austria s'impegna a riconoscere la piena validità di tutti i trattati ed accordi che le Potenze alleate e associate fossero per conchiudere con gli Stati che si sono costituiti o si costituiranno, in tutto o in parte, sul territorio dell'antico Impero di Russia, come esisteva al 1° agosto 1914, e a riconoscere le frontiere dei detti Stati, come saranno stabilite nei detti trattati ed accordi.

SEZIONE VIII.

Disposizioni generali.

Art. 88.

L'indipendenza dell'Austria è inalienabile, senza il consenso del Consiglio della Società delle Nazioni. L'Austria s'impegna per conseguenza ad astenersi, salvo il consenso del detto Consiglio, da qualsiasi atto che direttamente o indirettamente possa compromettere in qualunque modo la sua indipendenza: specialmente, fino alla sua ammissione nella Società delle Nazioni, col partecipare agli affari di uno Stato diverso.

Art. 89.

L'Austria dichiara fin d'ora di riconoscere e accettare le frontiere della Bulgaria, della Grecia, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, dello Stato serbo-croato-sloveno e dello Stato czeco-slovacco, come saranno ulteriormente determinate dalle principali Potenze alleate e associate.

Art. 90.

L'Austria si impegna a riconoscere il pieno valore dei trattati di pace e delle convenzioni addizionali che sono stati o saranno conchiusi dalle Potenze alleate e associate con le Potenze che hanno combattuto a fianco dell'antica Monarchia austro-ungarica, ad accettare le disposizioni che sono state o saranno prese circa i territori dell'antico Impero germanico, dell'Ungheria, del Regno di Bulgaria e dell'Impero ottomano, e a riconoscere i nuovi Stati nelle loro frontiere, in tal guisa stabilite.

Art. 91.

L'Austria rinuncia, per quanto la concerne, in favore delle principali Potenze alleate e associate, a tutti i suoi diritti e titoli sui territori che appartenevano all'antica Monarchia austro-ungarica, situati al di là delle sue nuove frontiere, come sono descritte all'articolo 27, parte II (Frontiere dell'Austria) che non sono attualmente oggetto di alcun'altra attribuzione.

L'Austria s'impegna a riconoscere le disposizioni che le principali Potenze alleate e associate prenderanno riguardo a tali territori, specialmente per ciò che concerne la cittadinanza degli abitanti.

Art. 92.

Nessun abitante dei territori dell'antica Monarchia austro-ungarica potrà essere perseguito o molestato, a causa del suo contegno politico, dal 28 luglio 1914 fino al riconoscimento definitivo della sovranità sui detti territori, o a causa della determinazione della sua cittadinanza in virtù del presente trattato.

Art. 93.

Il Governo austriaco consegnerà senza indugio ai Governi alleati e associati gli archivi, registri, piani, titoli e documenti di qualsiasi specie, appartenenti alle amministrazioni civili, militari, finanziarie, giudiziarie o d'altro genere dei territori ceduti. Se alcuni dei detti documenti, archivi, registri, titoli o piani fossero stati trasferiti altrove saranno restituiti dal Governo austriaco, a richiesta dei Governi alleati e associati che vi hanno interesse.

Qualora gli archivi, registri, piani, titoli e documenti predetti, che non abbiano carattere militare, riguardassero anche le amministrazioni austriache, e non potesse per conseguenza esserne fatta consegna senza danno di queste, l'Austria si impegna, a condizione di reciprocità, a darne comunicazione ai Governi delle Potenze alleate e associate che vi hanno interesse.

Art. 94.

Sarà provveduto per convenzioni speciali tra l'Austria e ciascuno degli Stati a cui sono trasferiti territori dell'antico Impero d'Austria o che sono sorti dallo smembramento dell'antica Monarchia austro-ungarica, al regolamento degli interessi degli abitanti dei

erritori trasferiti, in specie per quanto concerne i diritti civili, il commercio e l'esercizio delle professioni.

PARTE IV.

Interessi austriaci fuori d'Europa.

Art. 95.

Oltre le sue frontiere, come sono determinate dal presente trattato, l'Austria rinuncia, per quanto la concerne, a qualsiasi diritto, titolo o privilegio, su qualunque territorio fuori d'Europa, che appartenesse all'antica Monarchia austro-ungarica o ai suoi alleati, o relativamente ai medesimi, e a qualsiasi diritto, titolo o privilegio che abbia potuto appartenerle, per qualunque titolo, di fronte alle Potenze alleate e associate.

L'Austria si impegna fin d'ora a riconoscere e accettare i provvedimenti che sono o saranno presi dalle principali Potenze alleate e associate, d'intesa, occorrendo, con le terze Potenze, per regolare le conseguenze di questa disposizione.

SEZIONE I.

Marocco.

Art. 96.

L'Austria rinuncia per quanto la concerne, a tutti i diritti, titoli e privilegi che risultano a suo profitto dall'atto generale di Algesiras del 7 aprile 1906, dagli accordi franco-germanici del 9 febbraio 1909 e del 4 novembre 1911. Tutti i trattati, convenzioni, accordi o contratti conchiusi dall'antica Monarchia austro-ungarica con l'Impero sceriffiano sono considerati come abrogati a partire dal 12 agosto 1914.

In nessun caso l'Austria potrà prevalersi di questi atti; essa si impegna a non intervenire in alcun modo nei negoziati che potranno aver luogo fra la Francia e le altre potenze relativamente al Marocco.

Art. 97.

L'Austria dichiara, per quanto la concerne, di accettare tutte le conseguenze dello stabilimento del protettorato della Francia sul Marocco, riconosciuto dal Governo dell'antica Monarchia austro-ungarica e di rinunciare al regime delle capitolazioni al Marocco.

Questa rinuncia daterà dal 12 agosto 1914.

Art. 98.

Il Governo sceriffiano avrà piena libertà d'azione per determinare lo statuto e le condizioni di stabilimento dei sudditi austriaci al Marocco.

I protetti austriaci, i censuari e gli associati agricoli austriaci saranno considerati come se avessero cessato, a datare dal 12 agosto 1914, di godere dei privilegi attinenti a queste qualità, per essere sottoposti al diritto comune.

Art. 99.

Tutti i diritti mobiliari e immobiliari dell'antica Monarchia austro-ungarica nell'impero sceriffiano passano di pieno diritto al Maghzen, senza alcuna indennità.

A questo riguardo, fra i beni e le proprietà dell'antica Monarchia austro-ungarica, si intenderanno comprese tutte le proprietà della Corona e i beni privati dell'antica famiglia sovrana dell'Austria-Ungheria.

Tutti i diritti mobiliari e immobiliari appartenenti, nell'impero sceriffiano, a sudditi austriaci saranno regolati in conformità delle sezioni III e IV della parte X (Clausole economiche) del presente trattato.

I diritti minerari che fossero riconosciuti a sudditi austriaci dal tribunale arbitrale istituito in virtù del regolamento minerario marocchino seguiranno la sorte dei beni appartenenti a sudditi austriaci al Marocco.

Art. 100.

Il Governo austriaco assicurerà il trasferimento delle azioni che rappresentano la parte dell'Austria nel capitale della Banca di Stato del Marocco alla persona che sarà designata dal Governo francese. Essa rimborserà agli aventi diritto il valore di tali azioni che la Banca di Stato indicherà.

Questo trasferimento avverrà senza pregiudizio del rimborso dei debiti che i sudditi austriaci avessero contratto verso la Banca di Stato del Marocco.

Art. 101.

Le merci marocchine godranno all'entrata in Austria del trattamento applicato alle merci francesi.

SEZIONE II.

Egitto.

Art. 102.

L'Austria dichiara di riconoscere il protettorato proclamato dalla Gran Bretagna sull'Egitto il 18 dicembre 1914 e di rinunciare, per quanto la concerne, al regime delle capitolazioni in Egitto. Questa rinuncia daterà dal 12 agosto 1914.

Art. 103.

Tutti i trattati, convenzioni, accordi o contratti conclusi dal Governo dell'antica Monarchia austro-ungarica con l'Egitto sono considerati come abrogati a partire dal 12 agosto 1914.

In nessun caso l'Austria potrà prevalersi di questi atti; essa si impegna a non intervenire in alcun modo nei negoziati che potranno aver luogo tra la Gran Bretagna e le altre potenze relativamente all'Egitto.

Art. 104.

Fino all'entrata in vigore di una legislazione egiziana d'organizzazione giudiziaria, che istituisca Corti di completa giurisdizione sarà provveduto per decreti di Sua Altezza il Sultano, all'esercizio della giurisdizione sui cittadini austriaci e sulle loro proprietà da parte dei tribunali consolari britannici.

Art. 105.

Il Governo egiziano avrà piena libertà d'azione per determinare lo statuto e le condizioni di stabilimento dei sudditi austriaci in Egitto.

Art. 106.

L'Austria consente, per quanto la concerne, all'abrogazione o alle modificazioni che il Governo egiziano stimerà opportune del decreto emanato da Sua Altezza il Kedive il 28 novembre 1904, relativamente alla Commissione del debito pubblico egiziano.

Art. 107.

L'Austria consente, per quanto la concerne, al trasferimento al Governo di Sua Maestà britannica dei poteri conferiti a Sua Maestà Imperiale il Sultano, mercè la convenzione firmata, a Costantinopoli il 29 ottobre 1888, relativamente alla libera navigazione del canale di Suez.

Essa rinuncia ad ogni partecipazione al Consiglio sanitario marittimo e quarantenario d'Egitto e consente, in quanto la concerne al trasferimento dei poteri di questo Consiglio alle autorità egiziane.

Art. 108.

Tutti i beni e le proprietà dell'antica Monarchia austro-ungarica in Egitto passano di pieno diritto al Governo egiziano, senza alcuna indennità.

A questo riguardo, fra i beni e le proprietà dell'antica Monarchia austro-ungarica, saranno considerate comprese tutte le proprietà della Corona e i beni privati dell'antica famiglia sovrana d'Austria-Ungheria.

Tutti i beni mobili ed immobili appartenenti in Egitto a sudditi austriaci saranno trattati conformemente alle sezioni III e IV della parte X (Clausole economiche) del presente trattato.

Art. 109.

Le merci egiziane godranno, all'entrata in Austria, del trattamento applicato alle merci britanniche.

SEZIONE III.

Siam

Art. 110.

L'Austria riconosce, per quanto la concerne, come decaduto, dal 22 luglio 1917, qualsiasi trattato, convenzione e accordo conchiuso dall'antica Monarchia austro-ungarica col Siam, e qualsiasi diritto o privilegio che possa derivarne, come a ogni diritto di giurisdizione consolare nel Siam.

Art. 111.

L'Austria cede al Siam, per quanto la concerne, tutti i suoi diritti sui beni e le proprietà che appartenevano all'antica Monarchia austro-ungarica al Siam a eccezione degli edifici adibiti a uso di residenze o di uffici diplomatici e consolari, degli effetti personali e dei mobili che vi si trovano. Questi beni e proprietà saranno acquisiti di pieno diritto al Governo siamese, senza indennità.

I beni, diritti e proprietà private dei sudditi austriaci al Siam saranno trattati secondo le disposizioni della parte X (Clausole economiche) del presente trattato.

Art. 112.

L'Austria rinuncia, per sè e per i propri sudditi, a qualsiasi reclamo contro il Governo siamese, relativamente alla liquidazione dei beni austriaci al Siam. Questa disposizione non pregiudicherà i diritti delle parti interessate sul prodotto di alcuna di queste liquidazioni, che saranno regolati dalle disposizioni della parte X (Clausole economiche) del presente trattato.

SEZIONE IV.

Cina.

Art. 113.

L'Austria rinuncia, per quanto la concerne, a favore della Cina, a tutti i privilegi e benefici che risultano dalle disposizioni del protocollo finale firmato a Pechino il 7 settembre 1901, e dagli allegati, note e documenti complementari. Essa rinuncia egualmente, a favore della Cina, a qualsiasi reclamo per indennità dovute, in virtù del detto protocollo, posteriormente al 14 agosto 1917.

Art. 114.

Dall'entrata in vigore del presente trattato, le Alte Parti contraenti applicheranno, ciascuna per quanto la concerne:

1° l'accordo del 29 agosto 1902 relativo alle nuove tariffe doganali cinesi;

2° l'accordo del 27 settembre 1905 relativo a Whang Poo e l'accordo provvisorio complementare del 4 aprile 1912.

Tuttavia la Cina non sarà tenuta ad accordare all'Austria i benefici o privilegi che aveva consentito con questi accordi all'antica Monarchia austro-ungarica.

Art. 115.

L'Austria cede alla Cina, per quanto la concerne, tutti i suoi diritti sugli edifizi, banchine e pontili, caserme, forti, armi e munizioni da guerra, navi di ogni specie, installazioni di telegrafia senza fili e altre proprietà pubbliche, che appartenevano all'antica Monarchia austro-ungarica, che sono situati o che si trovassero nella concessione austro-ungarica a Tien-Tsin, o in altre parti del territorio cinese.

È inteso, tuttavia, che gli edifici adibiti a uso di residenze o di uffici diplomatici o consolari, gli effetti personali e i mobili che vi si trovano, non sono compresi nella cessione predetta; inoltre, nessun provvedimento sarà preso dal Governo cinese per disporre delle proprietà pubbliche o private dell'antica Monarchia austro-ungarica situate a Pechino nel quartiere detto delle Legazioni senza il consenso dei rappresentanti diplomatici delle Potenze che, all'entrata in vigore del presente trattato, restano parti contraenti del protocollo finale del 7 settembre 1901.

Art. 116.

L'Austria accetta, per quanto la concerne, l'abrogazione dei contratti ottenuti dal Governo cinese, in base ai quali è attualmente retta la concessione austro-ungarica di Tien-Tsin.

La Cina, rimessa in possesso del pieno esercizio dei suoi diritti di sovranità sui detti terreni, dichiara la sua intenzione di aprirli all'uso di residenza internazionale e del commercio. Essa dichiara che l'abrogazione dei contratti, in base ai quali è retta attualmente la detta concessione, non deve pregiudicare i diritti di proprietà dei cittadini delle Potenze alleate e associate, detentori di lotti nella medesima.

Art. 117.

L'Austria rinuncia a qualsiasi reclamo contro il Governo cinese o contro qualsiasi Governo alleato o associato, in ragione dell'internamento in Cina di sudditi austriaci e del loro rimpatrio. Essa rinuncia egualmente, per quanto la concerne, a qualsiasi reclamo per la cattura delle navi austro-ungariche in Cina, la liquidazione, il sequestro, la disposizione o la manomissione di proprietà, diritti e interessi austriaci nel detto paese, dopo il 14 agosto 1917. Questa disposizione non pregiudicherà i diritti delle parti interessate nei prodotti di alcuna di tali liquidazioni, che sono regolati dalle disposizioni della parte X (Clausole economiche) del presente trattato.

PARTE V.

Clausole militari, navali ed aeree.

Per rendere possibile la preparazione di una limitazione generale degli armamenti di tutti gli Stati, l'Austria si impegna a osservare rigorosamente le disposizioni militari, navali ed aeree che seguono.

SEZIONE I.

Clausole militari.

CAPITOLO I.

Clausole generali.

Art. 118.

Nei tre mesi successivi alla entrata in vigore del presente trattato le forze militari austriache dovranno essere smobilitate nella misura seguente.

Art. 119.

Il servizio militare obbligatorio per tutti sarà abolito in Austria. L'esercito austriaco sarà costituito e reclutato, in seguito, soltanto per arruolamenti volontari.

CAPITOLO II.

Effettivi e quadri dell'esercito austriaco.

Art. 120.

Il complesso delle forze militari, nell'esercito austriaco, non dovrà superare 30,000 uomini, compresi gli ufficiali e le truppe dei depositi.

Le formazioni componenti l'esercito austriaco saranno determinate ad arbitrio dell'Austria, salvo le condizioni seguenti:

1° Gli effettivi delle unità formate saranno compresi obbligatoriamente fra il massimo e il minimo indicati nello specchio IV allegato a questa sezione;

2° La proporzione degli ufficiali, compreso il personale degli Stati Maggiori e dei servizi speciali, non supererà un ventesimo, e quella dei sottufficiali un quindicesimo dell'effettivo totale sotto le armi;

3° Il numero dei cannoni, delle mitragliatrici e degli obici non supererà quello stabilito, per ogni mille uomini dell'effettivo totale sotto le armi, nello Specchio V allegato a questa sezione.

L'esercito austriaco dovrà essere adibito soltanto al mantenimento dell'ordine nel territorio dell'Austria e alla sorveglianza delle sue frontiere.

Art. 121.

La forza massima degli Stati Maggiori di tutte le formazioni che possono essere costituite in Austria risulta dai quadri allegati a questa sezione. Quelle cifre potranno non essere osservate esattamente, ma non dovranno essere superate.

Qualsiasi altra organizzazione concernente il comando della truppa è vietata.

Art. 122.

È vietato ogni provvedimento di mobilitazione, o attinente alla mobilitazione.

Le formazioni dei servizi amministrativi e gli Stati Maggiori non dovranno in alcun caso comprendere quadri supplementari.

È vietato di prendere provvedimenti preparatori, in vista della requisizione di animali o di altri mezzi di trasporto militare.

Art. 123.

Il numero dei gendarmi, guardie di finanza, guardie forestali, agenti di polizia locale o municipale, o altri funzionari simili, non dovrà superare il numero di coloro che disimpegnavano un simile ufficio nel 1913 e che servono attualmente entro i confini territoriali dell'Austria, come sono determinati dal presente trattato.

Il numero di questi funzionari non potrà essere aumentato in seguito, se non in proporzione dell'aumento della popolazione complessiva, nei luoghi o nei municipi a cui sono addetti.

Gli impiegati o funzionari, compresi gli addetti al servizio ferroviario, non potranno essere riuniti per prender parte a un esercizio militare qualsiasi.

Art. 124.

È vietata ogni formazione di truppe non prevista nei quadri allegati a questa sezione. Quelle esistenti, oltre l'effettivo autorizzato di 30,000 uomini, saranno soppresse nel termine stabilito dall'articolo 118.

CAPITOLO III.

Reclutamento e istruzione militare.

Art. 125.

Tutti gli ufficiali dovranno essere di carriera. Gli ufficiali attualmente in servizio, che sono trattenuti nell'esercito, dovranno impegnarsi a servire almeno fino all'età di quarant'anni. Gli ufficiali attualmente in servizio che non si arruoleranno nel nuovo esercito saranno liberati da ogni obbligo militare; essi non dovranno prender parte a un esercizio militare qualsiasi, teorico o pratico.

Gli ufficiali di nuova nomina dovranno impegnarsi a servire effettivamente durante almeno venti anni consecutivi.

La proporzione degli ufficiali che per qualsiasi causa lasceranno il servizio prima della scadenza del termine dell'impegno assunto non dovrà superare, ogni anno, un ventesimo dell'effettivo totale degli ufficiali stabilito all'art. 120.

Se questa proporzione fosse superata per causa di forza maggiore, la deficienza che risulterà nei quadri non potrà essere colmata con nuove nomine.

Art. 126.

La durata totale della ferma dei sottufficiali e degli uomini di truppa non dovrà essere minore di dodici anni consecutivi, compresi almeno sei anni di servizio sotto le armi.

La proporzione degli uomini congedati prima del termine della loro ferma, per motivi di salute e per provvedimento disciplinare o per qualsiasi altro motivo, non dovrà superare per ciascun anno un ventesimo dell'effettivo totale stabilito all'art. 120. Se questa proporzione fosse superata per causa di forza maggiore, la deficienza che risulterà non dovrà essere colmata con nuovi arruolamenti.

CAPITOLO IV.

Scuole, Istituti d'insegnamento, Società ed Associazioni militari

Art. 127.

Il numero degli alunni ammessi a seguire i corsi delle scuole militari sarà rigorosamente proporzionato alle vacanze da colmare nei quadri degli ufficiali. Gli alunni e i quadri saranno computati negli effettivi stabiliti all'articolo 120 di questa sezione.

Ogni scuola militare non necessaria a questo fine sarà soppressa.

Art. 128.

Gli istituti d'insegnamento diversi da quelli contemplati all'articolo 127, e le società sportive o d'altro genere non dovranno occuparsi di questioni militari.

CAPITOLO V.

Armamento, munizioni, materiale fortificazioni.

Art. 129.

Alla scadenza del termine di tre mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, l'armamento dell'esercito austriaco non dovrà superare le cifre stabilite per ogni mille uomini nello specchio V allegato a questa sezione.

La parte eccedente, in relazione agli effettivi, servirà soltanto alle sostituzioni che eventualmente occorressero.

Art. 130.

Le provviste di munizioni a disposizione dell'esercito austriaco non dovranno eccedere quelle stabilite nello specchio V allegato a questa sezione.

Nei tre mesi che seguiranno l'entrata in vigore del presente trattato, il Governo austriaco depositerà l'eccedenza di armi e di munizioni, attualmente esistente, nei luoghi che gli saranno indicati dalle principali Potenze alleate e associate.

Non sarà costituita alcun'altra provvista, deposito o riserva di munizioni.

Art. 131.

Il numero e il calibro dei pezzi di artiglieria, costituenti l'armamento fisso normale delle piazze e forti che attualmente esistono in Austria, saranno immediatamente fatti conoscere ai Governi alleati e associati e rappresenteranno un quantitativo massimo che non dovrà essere superato. Nei tre mesi che seguiranno l'entrata in vigore del presente trattato, la provvista massima di munizioni per questi pezzi sarà ridotta e mantenuta nelle proporzioni seguenti:

1.500 colpi per ogni pezzo il cui calibro è uguale o inferiore a 105 mm.;

500 colpi per ogni pezzo il cui calibro è superiore a 105 mm.

Art. 132.

La fabbricazione di armi, di munizioni e di materiale di guerra si farà in un solo stabilimento. Essa sarà posta sotto la sorveglianza dello Stato, che ne sarà proprietario, e la sua produzione sarà strettamente limitata alla fabbricazione necessaria per gli effettivi militari e per gli armamenti di cui agli articoli 120, 123, 129, 130 e 131.

La fabbricazione delle armi da caccia non sarà vietata, a condizione che nessuna arma da caccia fabbricata in Austria, che utilizzi munizioni a palla, sarà di calibro eguale a quelle delle armi da guerra usate in alcuno degli eserciti europei.

Nei tre mesi che seguiranno l'entrata in vigore del presente trattato, ogni altro stabilimento destinato alla fabbricazione, alla preparazione, al deposito o allo studio delle armi, delle munizioni o di qualsiasi altro materiale da guerra, sarà soppresso o trasformato per fini puramente commerciali. Entro lo stesso termine, tutti gli arsenali saranno del pari soppressi, ad eccezione di quelli che serviranno come depositi per i quantitativi di munizioni consentiti, e il personale ad essi addetto sarà licenziato.

Il macchinario degli stabilimenti e arsenali eccedente i bisogni della fabbricazione autorizzata dovrà essere messo fuori d'uso o trasformato per scopi puramente commerciali, in conformità delle decisioni della Commissione militare interalleata di controllo di cui all'art. 153.

Art. 133.

Nei tre mesi che seguiranno l'entrata in vigore del presente trattato, le armi, le munizioni e il materiale da guerra, compreso quello d'ogni specie destinato alla difesa antiaerea, esistenti in Au-

stria, qualunque ne sia la provenienza, eccedenti la quantità consentita, saranno consegnati alle principali Potenze alleate ed associate.

La consegna sarà fatta in quei punti del territorio austriaco che saranno determinati dai Governi predetti, ai quali egualmente spetterà di decidere circa la destinazione del materiale medesimo.

Art. 134.

L'importazione in Austria di armi, munizioni e materiale da guerra di ogni specie è formalmente vietata.

Sono del pari vietate la fabbricazione di armi, munizioni e materiale da guerra di ogni specie, destinati all'estero o la loro esportazione.

Art. 135.

L'uso di lanciafiamme e di gas asfissianti, tossici e simili, come di ogni liquido, materie o procedimento analogo non essendo permesso, la loro fabbricazione e importazione in Austria sono rigorosamente vietate.

Lo stesso divieto si applica al materiale specialmente destinato alla fabbricazione, alla conservazione e all'uso dei prodotti o procedimenti medesimi.

Sono del pari vietate la fabbricazione e l'importazione in Austria di carri blindati, carri d'assalto (*tanks*), e ogni altro simile strumento utilizzabile per scopi di guerra.

SPECCHIO N. 1.

Composizione e forza massima di una divisione di fanteria.

Elementi della divisione	Forza massima di ciascuna unità	
	ufficiali	uomini di truppa
Comando della divisione di fanteria	25	70
Comando della fanteria divisionale	5	50
Comando dell'artiglieria divisionale	4	30
3 Reggimenti di fanteria (1), composti ciascuno di 65 ufficiali e 2,000 uomini di truppa	195	6.000
1 Squadrone	6	160
1 Gruppo bombardieri (di tre batterie)	14	500
1 Battaglione del genio (2)	14	500
1 Reggimento d'artiglieria da campagna (3)	80	1.200
1 Battaglione ciclisti, di 3 compagnie (4)	18	450
1 Reparto di collegamento	11	330
Servizio di sanità divisionale	28	550
Altri servizi	14	940
Totale per una divisione di fanteria	414	10.780

(1) Ogni reggimento comprende 3 battaglioni di fanteria, formati ciascuno di 3 compagnie di fanteria e 1 compagnia di mitragliatrici.

(2) Ogni battaglione comprende 1 comando, 2 batterie del genio, 1 sezione da ponte e 1 sezione fotoelettrica.

(3) Comprende 1 comando e 2 gruppi di artiglieria da campagna o da montagna; in complesso, 8 batterie di 4 pezzi (cannoni od obici da campagna o da montagna).

(4) Comprende 1 reparto telefonisti e telegrafisti, 1 sezione d'assalto (intercettazione), 1 sezione colombi viaggiatori.

SPECCHIO N. 2.

Composizione e forza massima d'una divisione di cavalleria.

Elementi della divisione	Numero massimo autorizzato	Forza massima di ciascuna unità	
		ufficiali	uomini di truppa
Comando della divisione di cavalleria	1	15	50
Reggimento di cavalleria (1)	6	30	720
Gruppo d'artiglieria da campagna (3 batterie)	1	30	430
Gruppo di automitragliatrici e di autocannoni (2)	1	4	80
Servizi vari	....	30	500
Totale per una divisione di cavalleria di 6 reggimenti	....	259	5,380

(1) Ogni reggimento comprende 4 squadroni.

(2) Comprende 9 vetture da combattimento (armate ciascuna con 1 cannone, 1 mitragliatrice e 1 mitragliatrice di riserva) 4 vetture di collegamento, 7 autocarri leggeri per rifornimenti, 7 autocarri (fra i quali 1 autocarro-officina), 4 motociclette.

Nota. — Le grandi unità di cavalleria potranno comprendere un numero variabile di reggimenti ed essere anche costituite in brigate autonome, senza però superare il limite massimo di forza indicato.

SPECCHIO N. 3.

Composizione e forza massima d'una brigata mista.

Elementi della brigata	Forza massima di ciascuna unità	
	ufficiali	uomini di truppa
Comando della brigata	10	50
2 Reggimenti di fanteria (1)	130	4000
1 Battaglione ciclisti	18	450
1 Squadrone di cavalleria	5	100
1 Gruppo d'artiglieria da campagna	20	400
1 Batteria di bombarde	5	150
Servizi vari	10	200
Totale per una brigata mista	198	5350

(1) Ogni reggimento comprende 3 battaglioni di fanteria, composti ciascuno di 3 compagnie di fanteria e 1 compagnia di mitragliatrici.

SPECCHIO N. 4.

Forza minima di ciascuna unità, qualunque sia l'organizzazione adottata nell'esercito.

(*Divisioni, brigate miste, ecc.*)

	Forza massima (per memoria)		Forza minima	
	ufficiali	uomini di truppa	ufficiali	uomini di truppa
Divisione di fanteria . . .	414	10.780	300	8.000
Divisione di cavalleria . .	259	5.380	180	3.650
Brigata mista.	198	5.350	140	4.250
Reggimento di fanteria . .	65	2.000	52	1.600
Battaglione di fanteria . .	16	650	12	500
Compagnia di fanteria o compagnia di mitragliatr.	3	160	2	120
Gruppo ciclisti	18	450	12	300
Reggimento di cavalleria .	30	720	20	450
Squadrone di cavalleria. .	6	160	3	100
Reggimento d'artiglieria .	80	1.200	60	1.000
Batteria d'artiglieria da campagna	4	150	2	120
Batteria di bombarde . . .	3	150	2	100
Battaglione del genio . . .	14	500	8	300
Batteria d'artiglieria da montagna.	5	320	3	200

SPECCHIO N. 5.

Armamento e munizionamento massimo autorizzato

Materiali	Numero delle armi per ogni 1.000 uomini	Quantità di munizioni per arma (fucili, cannoni, ecc.)
		colpi
Fucili o moschetti (1)	1.150	500 »
Mitragliatrici leggere e pesanti.	15	10.000 »
Bombarde leggere	2	1.000 »
Bombarde medie.		500 »
Cannoni ed obici da campagna o da montagna	3	1.000 »

(1) I fucili e i moschetti automatici sono considerati come mitragliatrici leggere.

L'esercito austriaco non potrà disporre di alcuna bocca da fuoco pesante (cioè di calibro superiore a 105 mm.), all'infuori di quelle che costituiscono l'armamento delle fortezze.

SEZIONE II.

Clausole navali.

Art. 136.

A datare dall'entrata in vigore del presente trattato, tutte le navi da guerra austro-ungariche, compresi i sommergibili, sono dichiarate definitivamente consegnate alle principali Potenze alleate e associate.

Tutti i monitori, le torpediniere e le navi armate delle flottiglie del Danubio saranno consegnate alle principali Potenze alleate e associate.

Tuttavia l'Austria avrà diritto di tenere sul Danubio, per la polizia fluviale, tre scialuppe di guardia a condizione che ne sia fatta la scelta dalla Commissione prevista all'art. 154 del presente trattato.

Art. 137.

Gli incrociatori ausiliari e le navi ausiliarie austro-ungariche seguenti saranno disarmate e trattate come navi mercantili:

Bosnia.	*Herkules.*
Gablonz.	*Pola.*
Carolina.	*Najade.*
Africa.	*Pluto.*
Tirol.	*Presidente Wilson*
Argentina.	(già *Kaiser Franz Ioseph*).
Lussin.	*Trieste.*
Teodo.	*Baron Bruck.*
Nixe.	*Elisabet.*
Gigante.	*Metcovich.*
Dalmat.	*Baron Call.*
Persia.	*Gaea.*
Principe Hohenlohe.	*Cyclop.*
Gastein.	*Vesta.*
Helouan.	*Nymphe.*
Graf Wurmbrand.	*Buffel.*
Pelikan.	

Art. 138.

Tutte le navi da guerra, compresi i sommergibili, attualmente in costruzione nei porti che appartengono all'Austria o che appartenevano all'antica Monarchia austro-ungarica, saranno demolite.

Il lavoro di demolizione di queste navi dovrà cominciare al più presto possibile dopo l'entrata in vigore del presente trattato.

Art. 139.

Tutti gli oggetti, le macchine e i materiali provenienti dalla demolizione delle navi da guerra austro-ungariche di qualunque specie, navi di superficie o sommergibili, non potranno essere utilizzati se non per uno scopo puramente industriale o commerciale.

Essi non potranno essere venduti nè ceduti all'estero.

Art. 140.

La costruzione e l'acquisto di qualsiasi specie di sommergibili, anche mercantili, sono proibiti in Austria.

Art. 141.

Tutte le armi, le munizioni e il materiale navale da guerra, comprese le mine e le torpedini, che appartenevano all'Austria-Ungheria al momento della firma dell'armistizio del 3 novembre 1918, sono dichiarati definitivamente consegnati alle principali Potenze alleate e associate.

Art. 142.

L'Austria non risponderà della consegna (articoli 136 e 141), del disarmo (art. 137), della demolizione (art. 138), del modo di trattare o di utilizzare (art. 139) le cose di cui agli articoli precedenti, se non per quanto concerne quelle che sono nel suo territorio.

Art. 143.

Nei tre mesi successivi all'entrata in vigore del presente trattato, la stazione austriaca di telegrafia senza fili ultra-potente di Vienna non potrà essere adoperata, senza l'autorizzazione delle principali Potenze alleate e associate, per trasmettere messaggi relativi a questioni di carattere navale, militare o politico, che interessino l'Austria o qualsiasi altro Stato già alleato dell'Austria du-

rante la guerra. La detta stazione potrà trasmettere telegrammi commerciali, sotto la sorveglianza delle Potenze alleate e associate, che determineranno la lunghezza delle onde da usare.

Entro lo stesso termine, l'Austria non potrà costruire stazioni ultra-potenti di telegrafia senza fili, nè sul proprio territorio nè su quello dell'Ungheria, della Germania, della Bulgaria o della Turchia.

SEZIONE III.

Clausole concernenti l'aeronautica militare e navale.

Art. 144.

Le forze militari dell'Austria non dovranno comprendere alcun mezzo di aviazione militare o navale.

Non sarà conservato alcun dirigibile.

Art. 145.

Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, il personale dell'aeronautica che si trova attualmente sotto il controllo dell'esercito e della marina dell'Austria sarà smobilitato.

Art. 146.

Fino alla completa evacuazione del territorio austriaco da parte delle truppe alleate e associate, gli apparecchi di aeronautica delle Potenze alleate e associate avranno in Austria libertà di passaggio attraverso l'aria, di transito e di atterramento.

Art. 147.

Nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente trattato, saranno proibite in tutto il territorio austriaco la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione di aeronavi, parti di aeronavi, motori di aeronavi e parti di motori di aeronavi.

Art. 148.

All'entrata in vigore del presente trattato, tutto il materiale di aeronautica militare e navale dovrà essere consegnato dall'Austria e a sue spese alle principali Potenze alleate e associate.

La consegna dovrà essere fatta nei luoghi che saranno designati dai Governi delle dette Potenze, e dovrà essere compiuta nel termine di tre mesi.

Nel detto materiale saranno compresi in specie i seguenti oggetti che siano o siano stati adoperati o destinati a scopi di guerra:

Gli aeroplani e idroplani completi, e quelli in corso di fabbricazione, riparazione o montaggio.

I dirigibili in condizione di navigare, in corso di fabbricazione, riparazione o montaggio.

Gli apparecchi per la fabbricazione dell'idrogeno.

Gli *hangars* per dirigibili e ogni specie di ricovero per aeronavi.

Fino alla loro consegna, i dirigibili saranno mantenuti, a spese dell'Austria, gonfi d'idrogeno; gli apparecchi per la fabbricazione dell'idrogeno e i ricoveri per i dirigibili potranno, a discrezione delle dette Potenze, esser lasciati all'Austria fino al momento della consegna dei dirigibili.

I motori d'aeronavi.

Le navicelle.

L'armamento (cannoni, mitragliatrici, fucili-mitragliatrici, lanciabombe o lanciatorpedini, apparecchi di sincronizzazione, apparecchi di puntamento).

Le munizioni (cartucce, proiettili, bombe cariche o scariche, provviste di esplosivi e materie destinate alla loro fabbricazione).

Gli strumenti di bordo.

Gli apparecchi di telegrafia senza fili, e gli apparecchi fotografici o cinematografici d'uso in aviazione.

Le parti staccate, relative a ciascuna delle categorie precedenti.

Il materiale predetto non potrà essere spostato senza una autorizzazione speciale dei Governi delle Potenze predette.

SEZIONE IV.

Commissioni interalleate di controllo.

Art. 149.

Tutte le clausole militari, navali e aeronautiche contenute nel presente trattato, per l'attuazione delle quali è stato stabilito un limite di tempo, saranno eseguite dall'Austria sotto la vigilanza di Commissioni interalleate - militare, navale ed aeronautica - nominate a tal uopo dalle principali Potenze alleate e associate.

Le predette Commissioni rappresenteranno presso il Governo austriaco le principali Potenze alleate e associate, per tutto ciò che concerne l'esecuzione delle clausole militari, navali ed aeronautiche. Esse comunicheranno alle autorità austriache le decisioni che le principali Potenze alleate e associate si sono riservate di prendere o che l'esecuzione delle clausole potrà rendere necessarie.

Art. 150.

Le Commissioni interalleate di controllo potranno stabilire i loro servizi a Vienna, e avranno la facoltà, ogni qualvolta lo stimeranno opportuno, di recarsi in qualunque parte del territorio austriaco, mandarvi Sotto-commissioni, o incaricare uno o più dei propri membri di trasferirvisi.

Art. 151.

Il Governo austriaco fornirà alle Commissioni interalleate di controllo le informazioni e i documenti che esse stimeranno necessari per l'adempimento del loro compito, e tutti i mezzi, sia di personale, sia di materiali, di cui esse potranno aver bisogno per assicurare la completa esecuzione delle clausole militari, navali o aeronautiche.

Il Governo austriaco designerà un suo rappresentante qualificato presso ciascuna Commissione interalleata di controllo, per ricevere le comunicazioni che questa dovesse dirigere al Governo austriaco, e per fornirle o procurarle tutte le informazioni e i documenti richiesti.

Art. 152.

Il mantenimento e le spese delle Commissioni di controllo e quelle provocate dal loro funzionamento saranno a carico dell'Austria.

Art. 153.

La Commissione militare interalleata di controllo avrà specialmente il compito di ricevere da parte del Governo austriaco le notificazioni relative al luogo dove saranno costituite le provviste e i depositi di munizioni, all'armamento delle opere fortificate, fortezze e piazze forti, al luogo dove saranno istituite le officine e le fabbriche d'armi, di munizioni e di materiale da guerra ed al loro funzionamento.

Essa riceverà la consegna delle armi, munizioni, materiale da guerra, utensili destinati alle manifatture di guerra, determinerà i luoghi dove tale consegna dovrà esser fatta, sorveglierà le distruzioni, demolizioni o trasformazioni previste dal presente trattato.

Art. 154.

La Commissione navale interalleata di controllo avrà specialmente il compito di recarsi sui cantieri di costruzione e di sorvegliare la demolizione delle navi in cantiere, di ricevere la consegna delle armi, munizioni e materiale navale da guerra e di sorvegliare le distruzioni o demolizioni prescritte.

Il Governo austriaco dovrà fornire alla Commissione navale interalleata di controllo tutte le informazioni e i documenti che essa stimerà necessari per assicurarsi della completa esecuzione delle clausole navali, particolarmente i piani delle navi da guerra, la composizione del loro armamento, le caratteristiche e i modelli dei cannoni, delle munizioni, torpedini, mine, esplosivi, apparecchi di telegrafia senza fili e in generale di tutto ciò che concerne il materiale navale da guerra, e tutti i documenti legislativi, amministrativi e regolamentari.

Art. 155.

La Commissione aeronautica interalleata di controllo avrà in specie il compito di redigere l'inventario del materiale aeronautico che è attualmente nelle mani del Governo austriaco, di ispezionare le fabbriche d'aeroplani, di dirigibili e di motori di aeronavi, le fabbriche di armi, munizioni ed esplosivi che possono essere adoperati dalle aeronavi, di visitare tutti gli aerodromi, *hangars*, campi di atterramento, parchi e depositi che si trovano sul territorio austriaco, di far eseguire, se sarà il caso, il prescritto spostamento di materiali e di riceverne la consegna.

Il Governo austriaco fornirà alla Commissione aeronautica interalleata di controllo tutte le informazioni e documenti legislativi, amministrativi o d'altro genere che essa stimerà necessari per assicurare la completa esecuzione delle clausole aeronautiche, e particolarmente un elenco numerico del personale appartenente a tutti i servizi aeronautici austriaci, del materiale esistente, in fabbricazione o ordinato, e un elenco completo di tutti gli stabilimenti che lavorano per l'aeronautica, del luogo dove si trovano e di tutti gli *hangars* e campi di atterramento.

SEZIONE V.

Clausole generali.

Art. 156.

Decorsi tre mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, la legislazione austriaca dovrà essere modificata e dovrà essere mantenuta dal Governo austriaco in conformità con questa parte del presente trattato.

Entro lo stesso termine, il Governo austriaco dovrà aver preso tutti i provvedimenti amministrativi o d'altro genere concernenti l'esecuzione delle disposizioni della presente parte.

Art. 157.

Le seguenti disposizioni dell'armistizio del 3 novembre 1918: paragrafi 2 e 3 del capitolo primo (clausole militari) e paragrafi 2, 3 e 6 del capitolo primo del protocollo annesso (clausole militari) restano in vigore, in quanto non siano contrarie alle disposizioni precedenti.

Art. 158.

L'Austria s'impegna, dall'entrata in vigore del presente trattato, a non accreditare in alcun paese straniero alcuna missione militare, navale o aeronautica, e a non inviarne, nè lasciarne partire alcuna; s'impegna altresì a prendere i provvedimenti opportuni per impedire ai sudditi austriaci di uscire dal territorio per andare ad arruolarsi nell'esercito, nella flotta o nel servizio aeronautico di Potenze straniere, o esservi addetti per favorirne l'allenamento e, in generale, per concorrere all'istruzione militare, navale o aeronautica in un paese straniero.

Le Potenze alleate e associate convengono, per quanto le riguarda, di non arruolare, a partire dall'entrata in vigore del presente trattato, nei loro eserciti, nelle loro flotte o nelle loro forze aeronautiche, alcun suddito austriaco, di non addirvelo allo scopo di assistere l'allenamento militare, e, in generale, di non impiegare sudditi austriaci come istruttori militari, navali o aeronautici.

La presente disposizione non pregiudica in alcun modo il diritto della Francia di reclutare la legione straniera in conformità delle leggi e dei regolamenti militari francesi.

Art. 159.

Finchè resterà in vigore il presente trattato, l'Austria s'impegna a prestarsi a tutte le investigazioni che il Consiglio della Società delle Nazioni, deliberando a maggioranza, reputasse necessarie.

PARTE VI.

Prigionieri di guerra e sepolture.

SEZIONE I.

Prigionieri di guerra.

Art. 160.

Il rimpatrio dei prigionieri di guerra e degli internati civili austriaci avverrà il più presto possibile dopo l'entrata in vigore del presente trattato e sarà effettuato con la più grande rapidità.

Art. 161.

Il rimpatrio dei prigionieri di guerra e degli internati civili austriaci sarà assicurato, nelle condizioni stabilite all'art. 160, a cura di una Commissione composta di rappresentanti delle Potenze alleate e associate da una parte, e del Governo austriaco dall'altra.

Per ciascuna delle Potenze alleate e associate, una Sotto-commissione, composta soltanto di rappresentanti della Potenza interessata e di delegati del Governo austriaco, stabilirà i particolari d'attuazione del rimpatrio dei prigionieri di guerra.

Art. 162.

Dal momento della loro consegna alle autorità austriache, i prigionieri di guerra e gli internati civili dovranno, a cura delle medesime, essere rimandati senza indugio alle loro case.

Quelli il cui domicilio, prima della guerra, era nei territori occupati dalle truppe delle Potenze alleate e associate, dovranno del pari esservi diretti, sotto riserva del consenso e della sorveglianza delle autorità militari degli eserciti d'occupazione alleati e associati.

Art. 163.

Tutte le spese del rimpatrio, a cominciare dal primo avviamento, saranno a carico del Governo austriaco, che sarà tenuto a fornire i mezzi di trasporto e il personale tecnico stimati necessari dalla Commissione prevista all'art. 161.

Art. 164.

I prigionieri di guerra e gli internati civili passibili di pene disciplinari o che stiano espiandole saranno rimpatriati, senza tener conto della pena che resta loro da espiare o del procedimento in corso contro i medesimi.

Questa disposizione non si applicherà ai prigionieri di guerra e agli internati civili puniti per fatti posteriori al 1° giugno 1919.

Fino al loro rimpatrio, tutti i prigionieri di guerra e gli internati civili restano soggetti ai regolamenti in vigore, specialmente per quanto concerne il lavoro e la disciplina.

Art. 165.

I prigionieri di guerra e gli internati civili sotto giudizio o in espiazione di pena per fatti diversi da infrazioni disciplinari, potranno essere mantenuti in detenzione.

Art. 166.

Il Governo austriaco si impegna a ricevere senza distinzione sul suo territorio tutte le persone da rimpatriare.

I prigionieri di guerra e i cittadini austriaci che desiderassero di non essere rimpatriati potranno essere esclusi dal rimpatrio; ma i Governi alleati e associati si riservano il diritto di rimpatriarli, o di condurli in un paese neutrale, o di autorizzarli a risiedere sul proprio territorio.

Il Governo austriaco si impegna a non prendere contro di loro e contro le loro famiglie alcun provvedimento eccezionale, e a non esercitare, a loro riguardo, repressioni o vessazioni di alcuna specie, per siffatto motivo.

Art. 167.

I Governi alleati e associati si riservano il diritto di subordinare il rimpatrio dei prigionieri di guerra e dei cittadini austriaci che sono in loro potere alla immediata denuncia e liberazione, da parte del Governo austriaco, di tutti i prigionieri di guerra e altri cittadini delle Potenze alleate e associate che fossero tuttora trattenuti in Austria contro la loro volontà.

Art. 168.

Il Governo austriaco s'impegna:

1° a concedere libero accesso alle Commissioni di ricerca dei

dispersi; a fornir loro ogni mezzo opportuno di trasporto, a lasciarle penetrare negli accampamenti, prigioni, spedali e altri locali qualsiansi, e a mettere a loro disposizione qualunque documento pubblico o privato che possa facilitare le loro ricerche;

2° a infliggere punizioni ai funzionari o ai privati cittadini austriaci che avessero dissimulato la presenza di un cittadino di una Potenza alleata e associata, o che avessero trascurato di rivelarne la presenza dopo averne avuto cognizione.

Art. 169.

Il Governo austriaco si impegna a restituire senza indugio, dal momento dell'entrata in vigore del presente trattato, tutti gli oggetti, valori o documenti che fossero stati trattenuti dalle autorità austriache, appartenenti a cittadini delle potenze alleate e associate.

Art. 170.

Le Alte Parti contraenti dichiarano di rinunciare reciprocamente al rimborso delle somme dovute per il mantenimento dei prigionieri di guerra nei rispettivi territori.

SEZIONE II.

Sepolture.

Art. 171.

I Governi alleati e associati, e il Governo austriaco, provvederanno a far rispettare le sepolture dei soldati e marinai, inumati nei rispettivi territori, e alla loro conservazione.

Essi s'impegnano a riconoscere qualsiasi Commissione incaricata dall'uno o dall'altro Governo di identificare e registrare le sepolture predette, conservare ed erigere monumenti decorosi sulle medesime, e a facilitare a tali Commissioni il compimento dei loro doveri.

Essi convengono inoltre di concedersi reciprocamente, sotto riserva delle prescrizioni delle proprie leggi e delle necessità dell'igiene pubblica, tutte le facilitazioni atte a soddisfare le domande di rimpatrio delle salme dei loro soldati e marinai.

Art. 172.

Le sepolture dei prigionieri di guerra e degli internati civili, sudditi dei vari Stati belligeranti, deceduti durante la prigionia, saranno conservate decorosamente, nelle condizioni previste all'articolo 171 del presente trattato.

I Governi alleati e associati da una parte, e il Governo austriaco dall'altra, s'impegnano inoltre a fornirsi reciprocamente:

1° l'elenco completo dei deceduti, con tutte le informazioni utili per la loro identificazione;

2° ogni indicazione sul numero e sulla ubicazione delle tombe di tutti i morti sepolti senza identificazione.

PARTE VII.

Sanzioni.

Art. 173.

Il Governo austriaco riconosce alle Potenze alleate e associate la libertà di tradurre davanti ai loro tribunali militari le persone accusate di aver commesso atti contrari alle leggi ed agli usi di guerra. Le pene stabilite dalle leggi saranno applicate alle persone riconosciute colpevoli. Questa disposizione sarà applicata nonostante qualunque procedimento davanti una giurisdizione dell'Austria e dei suoi alleati.

Il Governo austriaco dovrà consegnare alle Potenze alleate e associate, o a quella di esse che gliene faccia richiesta, tutte le persone che, essendo accusate d'aver commesso atti contrari alle leggi e agli usi di guerra, gli fossero designate, sia nominativamente, sia per il grado, la funzione e l'ufficio cui le dette persone fossero state chiamate dalle autorità austriache.

Art. 174.

Gli autori di atti contro i sudditi di una delle Potenze alleate e associate saranno tradotti davanti ai tribunali militari di questa Potenza.

Gli autori di atti commessi contro i sudditi di diverse Potenze alleate e associate, saranno tradotti davanti ai tribunali militari composti di membri appartenenti ai tribunali militari delle Potenze interessate.

In ogni caso, l'accusato avrà diritto di scegliere il proprio avvocato.

Art. 175.

Il Governo austriaco s'impegna a fornire tutti i documenti e le informazioni d'ogni specie la cui produzione in giudizio sia ritenuta necessaria per la piena conoscenza dei fatti incriminati, la ricerca dei colpevoli e l'esatta valutazione delle responsabilità.

Art. 176.

Le disposizioni degli articoli 173 a 175 si applicano egualmente ai Governi degli Stati ai quali sono stati attribuiti territori che appartenevano all'antica Monarchia austro-ungarica, per quanto concerne le persone accusate di aver commesso atti contrari alle leggi e agli usi di guerra, che si trovino nel territorio o a disposizione dei detti Stati.

Se le persone di cui si tratta hanno acquistato la cittadinanza di uno dei detti Stati, il Governo di esso si impegna a prendere tutti i provvedimenti necessari per assicurarne la punizione, a richiesta della Potenza interessata e d'accordo con la medesima.

PARTE VIII.

Riparazioni.

SEZIONE I.

Disposizioni generali.

Art. 177.

I Governi alleati e associati dichiarano, e l'Austria riconosce, che l'Austria e i suoi alleati sono responsabili, per averli causati, delle perdite e dei danni sofferti dai Governi alleati e associati e dai loro sudditi, in conseguenza della guerra imposta loro dall'aggressione dell'Austria-Ungheria e dei suoi alleati.

Art. 178.

I Governi alleati e associati riconoscono che le risorse dell'Austria non sono sufficienti, tenuto conto della diminuzione permanente di esse che risulta dalle altre disposizioni del presente trattato, per assicurare la completa riparazione di queste perdite e di questi danni.

I Governi alleati e associati esigono tuttavia, e l'Austria ne prende impegno, che siano riparati, nei modi seguenti, i danni causati, durante il tempo in cui ciascuna delle Potenze alleate e associate è stata in guerra con l'Austria, alla popolazione civile delle Potenze alleate e associate e ai suoi beni, dalla detta aggressione per terra, per mare e per aria, e in generale i danni definiti nell'allegato seguente.

Art. 179.

L'importo dei danni per i quali è dovuta riparazione dall'Austria sarà stabilito da una Commissione interalleata, che prenderà il titolo di « Commissione delle riparazioni », e sarà costituita nel modo e con le facoltà indicate in questi articoli e agli allegati II a V. La Commissione è la stessa di quella prevista dall'art. 233 del trattato di pace con la Germania, salvo le modificazioni che risultano da questo trattato: essa costituirà una sezione per le questioni speciali relative all'applicazione del presente trattato: questa sezione avrà soltanto carattere consultivo, salvo nei casi in cui la Commissione delle riparazioni le delegherà i poteri che stimerà opportuni.

La Commissione delle riparazioni esaminerà i reclami e darà al Governo austriaco equa facoltà di farsi sentire.

La Commissione stabilirà al tempo stesso uno stato dei pagamenti, provvedendo le date e le modalità del soddisfacimento, da parte dell'Austria, nel termine di trent'anni a datare dal 1° maggio 1921, della quota di debito che le sarà stata assegnata, dopo che la Commissione avrà considerato se la Germania sia in grado di saldare tutto l'importo dei reclami presentati contro la Germania e i suoi alleati, e ammessi dalla Commissione.

Tuttavia nel caso in cui, durante il detto termine, l'Austria mancasse di soddisfare il suo debito, il regolamento di ogni rimanenza non soddisfatta potrà essere portato agli anni seguenti, a volontà della Commissione, o potrà formare oggetto di trattamento diverso, alle condizioni che saranno stabilite dai Governi alleati e associati, osservando la procedura stabilita in questa parte del presente trattato.

Art. 180.

La Commissione delle riparazioni dovrà, dopo il 1° maggio 1921, esaminare di tanto in tanto le risorse e le capacità dell'Austria, e, dopo aver dato ai suoi rappresentanti equa facoltà di farsi sentire, potrà ampliare il termine e modificare le modalità dei pagamenti da eseguire in conformità dell'art. 179, ma non potrà fare condono di alcuna somma senza l'autorizzazione speciale dei vari Governi rappresentati nella Commissione.

Art. 181.

L'Austria pagherà, durante gli anni 1919 e 1920 e i quattro primi mesi del 1921, in altrettanti versamenti e secondo le modalità (in oro, merci, navi, valori o altro) che saranno stabilite dalla Commissione delle riparazioni, una giusta somma in conto dei crediti predetti; su questa somma saranno pagate, primieramente, le spese per l'esercito di occupazione dopo l'armistizio del 3 novembre 1918: le quantità di prodotti alimentari e di materie prime che i Governi delle principali Potenze alleate e associate potranno stimare necessarie per mettere l'Austria in grado di far fronte ai suoi obblighi di riparazione, potranno del pari, con l'approvazione di detti Governi, essere pagate computandole sulla detta somma. La rimanenza sarà dedotta dalle somme dovute dall'Austria a titolo di riparazione. L'Austria rimetterà inoltre i buoni previsti al paragrafo 12, lettera *c*) dell'allegato II.

Art. 182.

L'Austria consente inoltre che le sue risorse economiche siano direttamente destinate alle riparazioni, come è detto agli allegati III, IV e V, e relativi rispettivamente alla marina mercantile, alle restituzioni materiali e alle materie prime; resta sempre inteso che il valore dei beni trasferiti e dell'uso che ne sarà fatto in conformità dei detti allegati, dopo essere stato determinato nel modo prescritto, sarà portato a credito dell'Austria in conto delle obbligazioni previste agli articoli precedenti.

Art. 183.

I versamenti successivi, compresi quelli contemplati agli articoli precedenti, effettuati dall'Austria per soddisfare ai predetti reclami, saranno ripartiti dai Governi alleati e associati nelle proporzioni stabilite da essi in precedenza, fondate sull'equità e sui diritti di ciascuno.

In vista di tale ripartizione, il valore dei crediti contemplati nell'articolo 189 e agli allegati III, IV e V sarà calcolato alla stessa stregua dei pagamenti eseguiti nello stesso anno.

Art. 184.

Oltre ai pagamenti predetti, l'Austria, conformandosi alla procedura stabilita dalla Commissione delle riparazioni, farà la restituzione in contanti del denaro asportato, preso o sequestrato, e la restituzione degli animali, degli oggetti di ogni specie e dei valori asportati, presi o sequestrati, nei casi in cui sia possibile identificarli, sia nei territori appartenenti all'Austria e ai suoi alleati, sia nei territori rimasti in possesso dell'Austria o dei suoi alleati, fino alla completa esecuzione del presente trattato.

Art. 185.

Il Governo austriaco s'impegna a effettuare immediatamente le restituzioni previste all'art. 184, e i pagamenti e le consegne previste agli articoli 178, 180, 181 e 182.

Art. 186.

Il Governo austriaco riconosce la Commissione di cui all'art. 179, come sarà costituita dai Governi alleati e associati in conformità dell'allegato II; le riconosce irrevocabilmente il possesso e l'esercizio dei diritti e delle facoltà conferitele dal presente trattato. Il Governo austriaco fornirà alla Commissione tutte le informazioni, di cui essa potrà aver bisogno, sulla situazione e sulle operazioni finanziarie, i beni, la capacità di produzione, gli approvvigionamenti e la produzione corrente di materie prime e di manufatti, dell'Austria e dei suoi sudditi; fornirà del pari ogni informazione relativa alle operazioni militari della guerra 1914-1919, la cui conoscenza sarà stimata necessaria dalla Commissione. Accorderà ai membri della medesima e ai suoi agenti autorizzati tutti i diritti e le immunità di cui godono in Austria gli agenti diplomatici debitamente accreditati delle Potenze amiche. L'Austria assume inoltre a proprio carico gli emolumenti e le spese della Commissione e del personale che essa potrà impiegare.

Art. 187.

L'Austria s'impegna a adottare, pubblicare e mantenere in vigore le leggi, i regolamenti e i decreti necessari per assicurare il pieno effetto delle presenti disposizioni.

Art. 188.

Le disposizioni di questa parte del presente trattato non modificheranno in alcun modo le disposizioni delle sezioni III e IV della parte X (Clausole economiche).

Art. 189.

Saranno portati a credito dell'Austria, in conto delle sue obbligazioni di riparazione, i seguenti elementi:

a) ogni rimanenza definitiva in favore dell'Austria, di cui alle sezioni III e IV della parte X (Clausole economiche);

b) ogni somma dovuta all'Austria per le cessioni previste alla parte IX (Clausole finanziarie) e alla parte XII (Porti, vie d'acqua e ferrovie);

c) ogni somma che la Commissione delle riparazioni stimasse dover essere portata a credito dell'Austria per effetto di qualsiasi altro trasferimento di proprietà, diritti, concessioni o altri interessi, a norma del presente trattato.

In nessun caso, tuttavia, potranno essere portate a credito dell'Austria le restituzioni effettuate in virtù dell'articolo 184 della presente parte.

Art. 190.

La cessione dei cavi sottomarini austriaci, in mancanza di una disposizione speciale del presente trattato, è regolata dall'allegato VI.

ALLEGATO I.

Può essere reclamato un compenso dall'Austria, in conformità del precedente articolo 178, per la totalità dei danni compresi nelle seguenti categorie:

1° Danni causati ai civili, colpiti nella persona o nella vita, e ai superstiti che erano a loro carico, da qualsiasi atto di guerra, compresi i bombardamenti o altri attacchi per terra, per mare e per aria, e tutte le conseguenze dirette di essi e di ogni operazione di guerra dei due gruppi di belligeranti, dovunque avveratisi.

2° Danni causati dall'Austria o dai suoi alleati dai civili, vittime di atti di crudeltà o di maltrattamenti (incluse le offese alla vita o alla salute in seguito a detenzione, deportazione, interna-

mento o evacuazione, abbandono in mare e lavoro forzato) dovunque avveratisi, e ai superstiti che erano a loro carico.

3° Danni causati dall'Austria o dai suoi alleati, sul proprio territorio o in territorio occupato o invaso, ai civili, vittime di qualsiasi atto che abbia compromesso la salute, la capacità di lavoro, l'onore, ed ai superstiti che erano a loro carico.

4° Danni causati da qualsiasi specie di maltrattamento ai prigionieri di guerra.

5° Come danno causato ai popoli delle Potenze alleate e associate, tutte le pensioni e i compensi della stessa specie alle vittime militari della guerra (forze armate di terra, di mare ed aeree), mutilati, feriti, malati od invalidi, e alle persone di cui erano il sostegno; l'ammontare delle somme dovute ai Governi alleati e associati sarà calcolato, per ciascuno di essi, secondo il valore capitalizzato di tali pensioni o compensi alla data della entrata in vigore del presente trattato, in base alle tariffe vigenti in Francia il 1° maggio 1919.

6° Spese per l'assistenza fornita dai Governi delle Potenze alleate e associate ai prigionieri di guerra, alle loro famiglie o alle persone di cui erano il sostegno.

7° Sussidi concessi dai Governi delle Potenze alleate e associate alle famiglie e alle altre persone a carico dei mobilitati e di tutti coloro che hanno servito nelle forze armate; l'ammontare delle somme dovute, per ciascuno degli anni durante i quali si sono verificate le ostilità, sarà calcolato per ciascuno dei detti Governi, in base alla tariffa media applicata in Francia durante il detto anno, ai pagamenti di questa specie.

8° Danni causati a civili, in seguito all'obbligo imposto loro dall'Austria o dai suoi alleati di lavorare senza una giusta rimunerazione.

9° Danni relativi alle proprietà, dovunque situate, appartenenti a una delle Potenze alleate e associate o ai loro sudditi (fatta eccezione delle opere e del materiale militare e navale), che sono state asportate, prese, danneggiate o distrutte per atto dell'Austria o dei suoi alleati, in terra, sul mare o per aria, e danni che furono conseguenza diretta delle ostilità o di qualsiasi operazione di guerra.

10° Danni dati in forma di prelevamenti, ammende o esazioni analoghe, imposte dall'Austria o dai suoi alleati alle popolazioni civili.

ALLEGATO II.

§ 1.

La Commissione provista all'articolo 179 prenderà il titolo di «Commissione delle riparazioni»; essa sarà designata negli articoli seguenti con le parole: «la Commissione».

§ 2.

I delegati alla Commissione saranno nominati dagli Stati Uniti d'America, dalla Gran Bretagna, dalla Francia, dall'Italia dal Giappone, dal Belgio, dalla Grecia, dalla Polonia, dalla Romania, dallo Stato serbo-croato-sloveno e dalla Czeco-Slovacchia. Gli Stati Uniti d'America, la Gran Bretagna, la Francia, l'Italia, il Giappone e il Belgio nomineranno un delegato ciascuno. Le altre cinque Potenze nomineranno un delegato comune, secondo le disposizioni del terzo alinea del seguente paragrafo 3. Insieme con ogni delegato sarà nominato un delegato aggiunto che lo sostituirà in caso di malattia o di assenza forzata: in ogni altra circostanza esso avrà soltanto il diritto di assistere alla discussione, senza prendervi parte.

In nessun caso potranno prendere parte alla discussione e al voto i delegati di oltre cinque delle Potenze predette. I delegati degli Stati Uniti, della Gran Brettagna, della Francia e dell'Italia avranno sempre questo diritto. Quello del Belgio lo avrà sempre, salvo nei casi seguenti. Il delegato del Giappone avrà questo diritto quando saranno esaminate questioni relative ai danni marittimi. Il delegato comune delle altre cinque Potenze lo avrà quando saranno esaminate questioni relative all'Austria, all'Ungheria o alla Bulgaria.

Ciascuno dei Governi rappresentati nella Commissione avrà diritto di ritrarsene, salvo preavviso di dodici mesi alla Commissione, confermato nel corso del sesto mese dalla data della prima notifica.

§ 3.

Ogni Potenza alleata o associata che vi abbia interesse avrà diritto di nominare un delegato che non interverrà e non agirà, come assessore, se non quando i crediti e gli interessi della Potenza predetta saranno esaminati e discussi; questo delegato non avrà diritto di voto.

La sezione che la Commissione costituirà, a norma dell'art. 179 di questa parte, comprenderà i rappresentanti delle seguenti Potenze: Stati Uniti d'America, Gran Brettagna, Francia, Italia, Grecia, Polonia, Romania, Stato serbo-croato-sloveno e Czeco Slovacchia, senza che questa composizione influisca per nulla sull'ammissibilità dei reclami. Quando la sezione voterà, i rappresentanti degli Stati Uniti d'America, della Gran Bretagna, della Francia e dell'Italia avranno ciascuno due voti.

I rappresentanti delle altre cinque Potenze predette nomineranno un delegato comune, che prenderà parte alla Commissione nelle condizioni indicate al paragrafo 2 del presente allegato. Questo delegato, che sarà nominato per un anno, sarà successivamente scelto fra i sudditi di ciascuna delle cinque Potenze predette.

§ 4.

In caso di morte, dimissione o richiamo di ogni delegato, delegato aggiunto o assessore, dovrà essergli designato un successore il più presto possibile.

§ 5.

La Commissione avrà il suo principale ufficio permanente a Parigi, e vi terrà la sua prima riunione nel termine più breve possibile, dopo l'entrata in vigore del presente trattato; essa si riunirà in seguito nei luoghi e alle date che stimerà opportune e secondo ch'è necessario per il più rapido adempimento dei suoi obblighi.

§ 6.

La Commissione eleggerà nella sua prima adunanza, fra i delegati predetti, un presidente e un vice-presidente che rimarranno in carica un anno e saranno rieleggibili; se l'ufficio di presidente o di vice-presidente diviene vacante nel corso di un periodo annuale, la Commissione procederà subito a una nuova elezione per il resto del detto periodo.

§ 7.

La Commissione è autorizzata a nominare i funzionari, gli agenti e gli impiegati che possono occorrere per l'attuazione dei suoi compiti e a stabilirne la rimunerazione, a costituire sezioni o comitati, i cui membri potranno anche essere estranei alla Commissione, a prendere tutti i provvedimenti esecutivi necessari per l'adempimento del suo compito, e a delegare autorità e pieni poteri ai propri funzionari, agenti, sezioni e comitati.

§ 8.

Tutte le deliberazioni della Commissione saranno segrete, a meno che, per ragioni speciali, in casi particolari essa non decida altrimenti.

§ 9.

La Commissione dovrà, nei termini che stabilirà volta per volta, e se il Governo austriaco ne fa richiesta, sentire gli argomenti e le testimonianze prodotte dall'Austria su qualunque questione che si riferisca alla sua capacità di pagamento.

§ 10.

La Commissione esaminerà i reclami e darà al Governo austriaco equa facoltà di farsi sentire, senza che esso possa prendere parte, in qualsiasi modo, alle decisioni della medesima. La Commissione

accorderà la stessa facoltà agli alleati dell'Austria, quando stimerà che i loro interessi siano in causa.

§ 11.

La Commissionne non sarà vincolata da alcuna legge nè da alcun codice speciale, nè da alcuna speciale norma circa l'istruttoria e la procedura; sarà guidata dalla giustizia, dallà equità e dalla buona fede. Le sue decisioni dovranno essere fondate su principî e regole uniformi, in tutti i casi in cui questi principi e queste regole saranno applicabili. Stabilirà le norme relative ai mezzi di prova dei reclami. Potrà servirsi di qualsiasi metodo attendibile di calcolo.

§ 12.

La Commissione avrà i poteri ed eserciterà le attribuzioni conferitele dal presente trattato.

Avrà, in termini generali, i più estesi poteri di serveglianza e di esecuzione, per quanto concerne il problema delle riparazioni, come è regolato in questa parte, di cui essa potrà interpretare le disposizioni. Con riserva delle disposizioni del presente trattato, la Commissione è costituita, dal complesso dei Governi alleati e associati di cui ai paragrafi 2 e 3, come loro esclusiva rappresentanza, per la rispettiva quota, allo scopo di ricevere, vendere, conservare e ripartire il pagamento delle riparazioni dovute dall'Austria a termini di questa parte del presente trattato. Essa dovrà conformarsi alle condizioni e disposizioni seguenti:

a) Ogni frazione dell'importo totale dei crediti verificati che non sarà pagata in oro, navi, valori o merci, o in qualsiasi altro modo, dovrà essere coperta dall'Austria, in condizioni che saranno determinate dalla Commissione, con la consegna, a titolo di garanzia, di un importo equivalente di buoni, titoli d'obbligazione, o di altro genere, allo scopo di costituire un riconoscimento della frazione di debito di cui si tratta;

b) Nel valutare periodicamente la capacità di pagamento dell'Austria, la Commissione esaminerà il sistema fiscale austriaco: 1° affinchè tutte le rendite dell'Austria, comprese le rendite destinate al servizio o al pagamento di ogni prestito interno, siano destinate con privilegio al pagamento delle somme da essa dovute a titolo di riparazioni; 2° in modo da acquistare la certezza che, in linea generale, il sistema fiscale austriaco è altrettanto gravoso, in proporzione, che quello di ciascuna delle Potenze rappresentate nella Commissione.

La Commissione riceverà istruzioni che le prescriveranno di tener conto particolare: 1° della situazione economica e finanziaria effettiva del territorio austriaco, come risulta delimitato dal presente trattato; 2° della diminuzione delle sue risorse e della sua capacità di pagamento, risultante dalle clausole del presente trattato. Fino a che la situazione dell'Austria non sarà modificata, la Commissione dovrà prendere in considerazione questi elementi, quando stabilirà l'importo definitivo delle obbligazioni dell'Austria, i versamenti coi quali essa dovrà estinguere il suo debito e le proroghe di ogni pagamento di interessi che potranno essere da lei richiesti;

c) La Commissione si farà consegnare dall'Austria, in garanzia e riconoscimento del suo debito, come è prescritto all'art. 181, dei buoni al portatore in oro, liberi di tasse o imposte di qualsiasi specie, stabilite o da stabilire dal Governo austriaco o da qualunque autorità che ne dipenda; questi buoni saranno consegnati in tre qualsiasi momento ritenuto opportuno dalla Commissione, in tre frazioni, i cui importi saranno del pari stabiliti dalla Commissione, la corona-oro essendo pagabile in conformità dell'art. 213, parte IX (Clausole finanziarie) del presente trattato:

1° Una prima emissione di buoni al portatore, pagabili non oltre il 1° maggio 1921 senza interessi; saranno applicati specialmente all'importo di questi buoni i versamenti che l'Austria si è impegnata ad eseguire, in conformità dell'art. 181 della presente parte, dedotte le somme destinate al rimborso delle spese di mantenimento delle truppe di occupazione e al pagamento delle spese i vettovagliamento, in viveri e materie prime; quei buoni che non fossero stati ammortizzati al 1° maggio 1921 saranno cambiati con nuovi buoni dello stesso tipo dei seguenti (paragrafo 12, lettera *c*, n. 2).

2° Una seconda emissione di buoni al portatore con l'interesse del 2 e 1/2 0/0 (due e mezzo per cento) tra il 1921 e il 1926, e in seguito al 5 0/0 (cinque per cento) con l'1 0/0 (uno per cento) in più per l'ammortamento, a datare dal 1926, sull'importo totale dell'emissione.

3° Un impegno scritto di emettere a titolo di nuovo versamento, e soltanto quando la Commissione sarà convinta che l'Austria può assicurare il servizio degli interessi e del fondo di ammortamento, in buoni al portatore all'interesse del 5 0/0 (cinque per cento); le date e i modi di pagamento del capitale e degli interessi saranno stabiliti dalla Commissione.

Le date alle quali gli interessi sono dovuti, il modo d'impiego del fondo di ammortamento e tutte le questioni analoghe relative all'emissione, alla gestione e al regolamento dell'emissione dei buoni saranno determinate volta per volta dalla Commissione.

A titolo di riconoscimento e di garanzia, si potranno esigere nuove emissioni, alle condizioni che la Commissione determinerà ulteriormente volta per volta.

Quando la Commissione delle riparazioni procedesse a stabilire definitivamente, e, non più soltanto in via provvisoria, l'ammontare della parte degli oneri comuni che incombe all'Austria, in seguito ai reclami delle Potenze alleate e associate, la Commissione annullerà immediatamente i buoni che fossero stati emessi oltre di questo ammontare.

d) Nel caso che i buoni, le obbligazioni o altri riconoscimenti di debito emessi dall'Austria, in garanzia e riconoscimento del suo debito di riparazioni, fossero attribuiti a titolo definitivo è non a titolo di garanzia, a persone diverse dai singoli Governi a profitto dei quali è stato in origine stabilito l'importo del debito di riparazioni dell'Austria, questo debito sarà considerato estinto riguardo ad essi, per un importo corrispondente al valore nominale dei buoni così attribuiti definitivamente, o l'obbligo dell'Austria inerente ai detti buoni sarà limitato all'obbligazione che vi è espressa.

e) Le spese rese necessarie dalle riparazioni e ricostruzioni di proprietà situate nelle regioni invase o devastate, compresa la reinstallazione dei mobili, delle macchine e di ogni altra suppellettile, saranno valutate al costo del tempo in cui saranno eseguiti i lavori.

f) Le decisioni della Commissione relative al condono, totale o parziale, del capitale o degli interessi di qualsiasi debito verificato dell'Austria dovranno essere motivate.

§ 13.

Per ciò che concerne le votazioni, la Commissione si conformerà alle regole seguenti.

Quando la Commissione prenderà una decisione, i voti di tutti i delegati che hanno diritto di votare o, in loro assenza, dei delegati aggiunti, saranno registrati. L'astensione sarà considerata come voto emesso contro la proposta che si discute. Gli assessori non avranno diritto di voto.

L'unanimità sarà necessaria nelle questioni seguenti:

a) questioni che interessano la sovranità di una delle Potenze alleate e associate, o concernenti il condono, in tutto o in parte, del debito e delle obbligazioni dell'Austria;

b) questioni relative all'importo e alle condizioni dei buoni o altre obbligazioni che il Governo austriaco deve emettere, e alla determinazione del tempo e delle modalità della loro vendita, negoziazione o ripartizione;

c) ogni proroga totale o parziale, oltre l'anno 1930, dei pagamenti che scadono tra il 1° maggio 1921 e la fine del 1926, inclusivo;

d) ogni proroga totale o parziale, per una durata superiore a tre anni, dei pagamenti che scadono dopo il 1926;

e) questioni relative all'applicazione, in casi speciali, di un metodo di valutazione di danni diverso da quello adottato precedentemente in casi analoghi;

f) questioni di interpretazione delle disposizioni di questa parte del presente trattato.

Tutte le altre questioni saranno risolute a maggioranza.

In caso di divergenza di opinioni fra i delegati, che non fosse possibile risolvere mediante appello ai loro Governi, sulla questione se un determinato argomento sia di quelli per la decisione dei quali è richiesto un voto unanime, i Governi alleati e associati si impegnano a deferire immediatamente questa divergenza all'arbitrato di una persona imparziale, che si metteranno d'accordo per designare e di cui si impegnano ad accettare il responso.

§ 14.

Le decisioni prese dalla Commissione in conformità dei poteri che le sono conferiti saranno esecutive e potranno ricevere applicazione immediata senza alcun'altra formalità.

§ 15.

La Commissione rimetterà a ciascuna potenza interessata, nelle forme che saranno determinate dalla Commissione medesima:

1° un certificato da cui resulti che essa detiene, per conto di quella Potenza, buoni delle emissioni suddette; questo certificato potrà, a richiesta della Potenza di cui si tratta, essere diviso in un numero di tagliandi non maggiore di cinque;

2° volta per volta, certificati relativi ai beni consegnati dall'Austria in conto del suo debito per riparazioni, e ritenuti per conto di quella Potenza.

Questi certificati saranno nominativi e potranno essere trasmessi per girata, previa notifica alla Commissione.

Quando dei buoni sono emessi per essere venduti o negoziati, e quando dei beni sono consegnati dalla Commissione, dovrà essere ritirato un importo equivalente di certificati.

§ 16.

Il Governo austriaco sarà addebitato, a datare dal 1° maggio 1921, degli interessi del suo debito come sarà stato determinato dalla Commissione, dedotti i versamenti eseguiti sotto forma di pagamenti in denaro o suoi equivalenti, o in buoni emessi a profitto della Commissione, e ogni altro pagamento previsto all'art. 189.

Il saggio di questo interesse sarà stabilito al 5 per cento, a meno che la Commissione non stimi, in seguito, che le circostanze giustificano una modificazione di questo saggio.

Nel determinare al 1° maggio l'importo complessivo del debito dell'Austria, la Commissione potrà tener conto degli interessi dovuti sulle somme relative alla riparazione dei danni materiali, dal 3 novembre 1918 fino al 1° maggio 1921.

§ 17.

In caso di inadempienza, da parte dell'Austria, di una qualunque delle obbligazioni contemplate in questa parte del presente trattato, la Commissione segnalerà immediatamente questa inadempienza a ciascuna delle Potenze interessate, e farà le proposte che le parranno più opportune circa i provvedimenti da prendere in seguito a questa mancata esecuzione.

§ 18.

I provvedimenti che le Potenze alleate e associate avranno diritto di prendere in caso di inadempienza volontaria da parte dell'Austria, e che l'Austria si impegna a non considerare atti di ostilità, possono consistere in atti di divieto o di rappresaglia economica o finanziaria, e in generale in qualsiasi provvedimento che i rispettivi Governi stimeranno sia reso necessario dalle circostanze.

§ 19.

I pagamenti che devono essere eseguiti in oro o suoi equivalenti in acconto sui reclami ammessi dalle Potenze alleate e associate, possono in ogni tempo essere accettati dalla Commissione sotto forma di beni mobili o immobili, merci, imprese, diritti e concessioni in territorii austriaci o fuori di essi, navi, obbligazioni; azioni e valori di qualunque specie, o monete austriache o di altri paesi; il loro valore in rapporto con l'oro sarà determinato a un giusto e onesto saggio dalla Commissione.

§ 20.

Nello stabilire e accettare i pagamenti eseguiti per consegna di beni e diritti determinati, la Commissione terrà conto di ogni diritto e interesse legittimo delle Potenze alleate e associate e neutrali, e dei loro sudditi.

§ 21.

Nessun membro della Commissione sarà responsabile, se non davanti al Governo che lo ha designato, di qualsiasi atto od omissione attinente al suo ufficio. Nessuno dei Governi alleati e associati assume responsabilità per conto di alcun altro Governo.

§ 22.

Con riserva delle disposizioni del presente trattato, questo allegato potrà essere modificato col consenso unanime dei Governi rappresentanti nella Commissione.

§ 23.

Quando l'Austria e i suoi alleati avranno pagato tutte le somme da essi dovute in esecuzione del presente trattato e delle decisioni della Commissione e quando tutte le somme ricevute o i loro equivalenti saranno stati ripartiti fra le Potenze che vi hanno diritto, la Commissione sarà sciolta.

ALLEGATO III.

§ 1.

L'Austria riconosce il diritto delle Potenze alleate e associate alla sostituzione, tonnellata per tonnellata (stazza lorda) e categoria per categoria, di tutte le navi mercantili e battelli da pesca perduti o danneggiati per fatti di guerra.

Tuttavia, sebbene le navi e i battelli austriaci esistenti rappresentino un tonnellaggio molto inferiore a quello perduto dalle Potenze alleate e associate per effetto dell'aggressione dell'Austria e dei suoi alleati, il diritto così riconosciuto sarà esercitato su queste navi e battelli austriaci alle condizioni seguenti:

Il Governo austriaco cede ai Governi alleati e associati, in proprio nome e in modo da vincolare tutti gli altri interessati, la proprietà di tutte le navi mercantili e battelli da pesca appartenenti ai sudditi dell'antico Impero d'Austria.

§ 2.

Il Governo austriaco entro due mesi dall'entrata in vigore del presente trattato rimetterà alla Commissione delle riparazioni tutte le navi indicate al paragrafo 1.

§ 3.

Le navi e i battelli indicati al paragrafo 1° comprendono tutte le navi e i battelli: a) che battono o hanno il diritto di battere bandiera mercantile austro-ungarica, inscritti nei porti dell'antico impero d'Austria; b) appartenenti a una persona, società o compagnia dell'antico Impero d'Austria, o a una società o compagnia d'un paese diverso dai paesi alleati o associati, o soggetta al controllo o alla direzione di sudditi dell'antico Impero d'Austria; c) attualmente in costruzione: 1° nell'antico Impero d'Austria; 2° in paesi diversi dai paesi alleati e associati, per conto d'un suddito o d'una società o compagnia dell'antico Impero d'Austria.

§ 4.

Allo scopo di fornire i titoli di proprietà per ogni nave consegnata, il Governo austriaco:

a) rimetterà per ogni nave alla Commissione delle ripara-

zioni, a sua richiesta, un atto di vendita od altro titolo di proprietà che stabilisca il trasferimento alla Commissione della piena proprietà della nave, libera da qualsiasi privilegio, ipoteca od onere;

b) adotterà tutti i provvedimenti che potranno essere indicati dalla Commissione per assicurare che queste navi siano messe a disposizione della medesima.

§ 5.

L'Austria si impegna a restituire in natura e in stato normale di mantenimento, alle Potenze alleate e associate, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, nel modo che sarà stabilito dalla Commissione delle riparazioni, tutte le navi e altri ordigni mobili per la navigazione fluviale, che dal 28 luglio 1913 sono passati, per qualunque titolo, in suo possesso o in possesso di uno dei suoi sudditi, e che potranno essere identificati.

Per compensare le perdite di tonnellaggio fluviale, derivanti da qualsiasi causa, sofferte durante la guerra dalle Potenze alleate e associate, e che non potranno essere riparate con le restituzioni predette, l'Austria si impegna a cedere alla Commissione delle riparazioni una parte della sua flottiglia fluviale, fino alla concorrenza dell'ammontare di tali perdite; questa cessione non potrà eccedere il 20 per cento del totale di questa flottiglia, come era costituita il 3 novembre 1918.

Le modalità di questa cessione saranno regolate dagli arbitri previsti all'art. 300, parte XII (Porti, vie d'acqua e ferrovie) del presente trattato, incaricati di risolvere le difficoltà relative alla ripartizione del tonnellaggio fluviale risultanti dal nuovo regime internazionale, di determinare le reti fluviali e le modificazioni territoriali attinenti a queste reti.

§ 6.

L'Austria s'impegna a prendere tutti i provvedimenti che la Commissione delle riparazioni potrà indicarle, per conseguire il pieno diritto di proprietà su tutte le navi che fossero state trasferite durante la guerra o che siano in via di trasferimento sotto bandiera neutrale, senza il consenso dei Governi alleati e associati.

§ 7.

L'Austria rinuncia a ogni specie di rivendicazione contro i Governi alleati o associati, e contro i loro sudditi, per quanto concerne la detenzione o l'uso di qualsiasi nave o battello austriaco, e qualsiasi perdita o danno sofferto dalle navi predette.

§ 8.

L'Austria rinunzia a qualsiasi rivendicazione delle navi o dei carichi, affondati per causa o in conseguenza di un'azione navale e salvati in seguito, sui quali i Governi alleati e associati o i loro sudditi abbiano qualche interesse, come proprietari, noleggiatori, assicuratori o a qualunque altro titolo, nonostante qualsiasi sentenza di condanna che fosse stata pronunciata da un tribunale delle prede dell'antica Monarchia austro-ungarica o dei suoi alleati.

ALLEGATO IV.

§ 1.

Le Potenze alleate e associate esigono, e l'Austria accetta, che a parziale soddisfazione delle sue obbligazioni determinate nella presente parte, e secondo le modalità qui di seguito stabilite, essa applichi le sue risorse economiche direttamente alla restaurazione materiale delle regioni invase dalle Potenze alleate e associate, nella misura che queste Potenze stabiliranno.

§ 2.

I Governi delle Potenze alleate e associate presenteranno alla Commissione delle riparazioni degli elenchi contenenti:

a) gli animali, le macchine, il mobilio, i torni e gli altri articoli similari aventi carattere commerciale, che sono stati confiscati, adoperati o distrutti dall'Austria, o distrutti in conseguenza diretta delle operazioni militari, e che questi Governi desiderano, a soddisfazione di bisogni immediati ed urgenti, di vedere sostituiti con altri animali o articoli della stessa specie, esistenti sul territorio austriaco all'entrata in vigore del presente trattato;

b) i materiali di ricostruzione (pietra, mattoni, mattoni refrattari, tegole, legno da costruzione, vetri, acciaio, calce, cemento e simili) le macchine, gli apparecchi di riscaldamento, i mobili e ogni altro articolo avente carattere commerciale, che i detti Governi desiderano far produrre e fabbricare in Austria, perchè siano consegnati loro ai fini della restaurazione delle regioni invase.

§ 3.

Gli elenchi relativi agli articoli di cui al paragrafo 2 lettera a) saranno presentati nei sessanta giorni successivi all'entrata in vigore del presente trattato.

Gli elenchi relativi agli articoli di cui al paragrafo 2 lettera b) saranno presentati non oltre il 31 dicembre 1919.

Gli elenchi conterranno tutti i particolari d'uso nei contratti commerciali relativi agli articoli predetti, compresa la specificazione, il termine di consegna, che non deve eccedere quattro anni, o il luogo di essa; non conterranno il prezzo, nè la stima, che devono essere stabiliti dalla Commissione nel modo che segue.

§ 4.

Appena ricevuti gli elenchi, la Commissione esaminerà in quale misura i materiali e gli animali ivi indicati possono essere pretesi dall'Austria.

Per decidere in proposito, la Commissione terrà conto delle condizioni interne dell'Austria, in quanto sia necessario al mantenimento della sua vita sociale ed economica; terrà conto altresì dei prezzi e delle date a cui gli articoli similari possono essere ottenuti nei paesi alleati e associati, confrontandoli con quelli applicabili agli articoli austriaci; terrà conto finalmente dell'interesse generale che hanno i Governi alleati e associati a ciò che la vita industriale dell'Austria non sia disorganizzata al punto da compromettere la sua capacità di adempiere gli altri obblighi di riparazione che da essa si pretendono.

Non si chiederanno all'Austria macchine, mobilio, torni o qualsiasi altro articolo simile di carattere commerciale, attualmente in uso nell'industria, se non a condizione che ogni provvista di questi articoli sia disponibile e da vendere d'altra parte, le domande di questo genere non eccederanno il 30 per cento della quantità di ogni articolo in uso in qualsiasi stabilimento o impresa austriaca.

La Commissione darà ai rappresentanti del Governo austriaco facoltà di essere sentito, in un dato termine, sulla sua capacità di fornire i detti materiali, animali ed oggetti.

Le decisioni della Commissione saranno notificate, al più presto possibile, al Governo austriaco e ai vari Governi alleati e associati che vi hanno interesse.

Il Governo austriaco si impegna a consegnare i materiali, gli oggetti e gli animali indicati nella notifica, e i Governi alleati e associati interessati s'impegnano, ciascuno per la propria parte, ad accettarli, purchè siano conformi alle specificazioni date e purchè, a giudizio della Commissione, non siano disadatti all'uso richiesto per l'opera di riparazione.

§ 5.

La Commissione determinerà il valore da attribuire ai materiali, oggetti ed animali consegnati: i Governi alleati e associati che li riceveranno consentono di essere addebitati del relativo valore e riconoscono che la somma corrispondente dovrà essere considerata come un pagamento fatto all'Austria, da ripartire in conformità dell'art. 183 di questa parte del presente trattato.

Quando sarà esercitato il diritto di chiedere la restaurazione materiale alle condizioni predette, la Commissione si assicurerà che

la somma portata a credito dell'Austria rappresenti il valore normale del lavoro compiuto e dei materiali forniti, e che l'importo della domanda fatta dalla potenza di cui si tratta, per il danno così parzialmente riparato, sia diminuito in proporzione del contributo alla riparazione, così fornito.

§ 6.

A titolo di immediata anticipazione, in acconto degli animali previsti al paragrafo 2°, l'Austria s'impegna a consegnare, nei tre mesi che seguiranno l'entrata in vigore del presente trattato, in ragione di un terzo per ogni mese e per ogni specie, le quantità seguenti di bestiame vivo:

1° al Governo italiano:

4000 vacche lattifere da 3 a 5 anni;
1000 giovenche;
1000 vitelli;
50 tori da 18 mesi a tre anni;
1000 bovi da lavoro;
2000 troie.

2° al Governo serbo-croato-sloveno:

1000 vacche lattifere;
500 giovenche;
1000 vitelli;
25 tori da 18 mesi a 3 anni:
500 bovi da lavoro:
1000 cavalli da lavoro;
1000 montoni.

3° al Governo rumeno:

1000 vacche lattifere da 3 a 5 anni;
500 giovenche;
1000 vitelli:
25 tori da 18 mesi a 3 anni;
500 bovi da lavoro;
1000 cavalli da lavoro;
1000 montoni.

Gli animali consegnati dovranno essere in buono stato di salute e in condizioni normali.

Se gli animali così consegnati non potranno essere identificati per quelli asportati e confiscati, il loro valore sarà inscritto a credito degli obblighi di riparazione dell'Austria, in conformità delle disposizioni del paragrafo 5 del presente allegato.

§ 7.

A titolo di immediata anticipazione e in acconto sugli articoli indicati al paragrafo 2, l'Austria s'impegna a consegnare, nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente trattato, in ragione di un sesto per ogni mese, le quantità di mobili in legno duro e tenero, destinati alla vendita in Austria, che le potenze alleate e associate chiederanno mese per mese, per mezzo della Commissione delle riparazioni, e che questa stimerà giustificate dalle asportazioni e distruzioni compiute durante la guerra sul territorio delle dette Potenze, e proporzionate alle disponibilità dell'Austria. Il prezzo degli articoli così forniti sarà inscritto a credito dell'Austria, alle condizioni previste al paragrafo 5 del presente allegato.

ALLEGATO V.

§ 1.

L'Austria dà a ciascuno dei Governi alleati e associati, a titolo di riparazione parziale, un'opzione per la consegna annuale, durante i cinque anni che seguiranno l'entrata in vigore del presente trattato, delle materie prime enumerate qui di seguito, fino a concorrenza delle quantità che verranno a trovarsi nello stesso rapporto, di fronte alla rispettiva importazione annuale dall'Austria-Ungheria, anteriore alla guerra, delle risorse dell'Austria, considerata nelle sue frontiere come sono stabilite dal presente trattato, di fronte alle risorse anteriori alla guerra dell'antico Impero austro-ungarico:

legno da costruzione e prodotti derivati dal legno;
ferro e leghe di ferro;
magnesite

§ 2.

Il prezzo dovuto per i prodotti di cui al paragrafo precedente sarà quello pagato dai sudditi austriaci, nelle medesime condizioni d'imballaggio e di trasporto alla frontiera austriaca, con tutte le facilitazioni consentite per la consegna degli stessi prodotti agli austriaci.

§ 3.

Le opzioni del presente allegato saranno esercitate per mezzo della Commissione delle riparazioni. Per l'esecuzione delle disposizioni predette, essa avrà facoltà di statuire su tutte le questioni relative alla procedura, alle qualità e quantità delle forniture, al termine e ai modi della consegna e del pagamento. Le domande, accompagnate dalle necessarie specificazioni, dovranno essere notificate all'Austria 120 giorni prima della data stabilita per l'inizio dell'esecuzione, quanto alle consegne da fare a partire dal 1° gennaio 1920, e 20 giorni prima della stessa data, quanto alle consegne da fare tra la data dell'entrata in vigore del presente trattato e il 1° gennaio 1920. Se la Commissione ritiene che la completa ammissione delle domande peserebbe in modo eccessivo sui bisogni industriali austriaci, essa potrà rinviarle o annullarle, e stabilire un ordine qualsiasi di priorità.

ALLEGATO VI.

L'Austria rinunzia, in nome proprio e dei propri sudditi, a favore dell'Italia, a ogni diritto, titolo o privilegio di qualsiasi specie sui cavi o porzioni di cavi che collegano i territori italiani, compresi quelli attribuiti all'Italia dal presente trattato.

L'Austria rinunzia egualmente, in nome proprio e dei propri sudditi, a favore delle principali Potenze alleate e associate, a ogni diritto, titolo o privilegio di qualsiasi specie sui cavi o porzioni di cavi che collegano fra loro territori ceduti dall'Austria a termini del presente trattato, a differenti Potenze alleate o associate.

Gli Stati interessati dovranno mantenere la stazione (*atterrissage*) e il funzionamento di detti cavi.

Per quanto riguarda il cavo Trieste-Corfù, il Governo italiano godrà, nei rapporti con la Società proprietaria, della stessa condizione di cui godeva il Governo austro-ungarico.

Il valore dei cavi o porzioni di cavi di cui nei due primi capoversi del presente allegato, calcolato in base al prezzo d'impianto e diminuito di una percentuale adeguata per il deprezzamento, sarà inscritto, a credito dell'Austria, al capitolo delle riparazioni.

SEZIONE II.

Disposizioni particolari.

Art. 191.

In applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 184 l'Austria s'impegna a restituire a ciascuna delle Potenze alleate e associate, rispettivamente, tutti gli atti, documenti, gli oggetti di antichità e d'arte, e tutto il materiale scientifico e bibliografico asportati dai paesi invasi, sia di proprietà dello Stato, sia delle amministrazioni provinciali, comunali, ospitaliere, ecclesiastiche, o di altri enti pubblici o privati.

Art. 192.

L'Austria restituirà del pari gli oggetti della stessa specie di quelli indicati all'articolo precedente, che furono asportati dopo il 1° giugno 1914 dai territori ceduti, ad eccezione degli oggetti comprati da proprietari privati.

La Commissione delle riparazioni applicherà, se sarà il caso, ai detti oggetti, le disposizioni dell'art. 208 della parte IX (Clausole finanziarie).

Art. 193.

L'Austria restituirà, rispettivamente, a ciascuno degli Stati alleati ed associati che vi hanno interesse, tutti gli atti, documenti e memorie storiche possedute dai suoi istituti pubblici, che hanno diretto rapporto con la storia dei territori ceduti e che furono asportate durante gli ultimi dieci anni. Questo periodo risalirà, per ciò che riguarda l'Italia, alla data della proclamazione del Regno (1861).

I nuovi Stati, sorti dall'antica Monarchia austro-ungarica, e gli Stati che ricevono una parte del territorio della Monarchia, s'impegnano, dal canto loro, a restituire al Governo austriaco gli atti, i documenti e le memorie che non risalgono a più di venti anni, che abbiano un rapporto diretto con la storia o l'amministrazione del territorio austriaco, e che eventualmente si trovassero nei territori trasferiti.

Art. 194.

L'Austria riconosce di restar tenuta, di fronte all'Italia, a eseguire le obbligazioni stabilite dall'articolo XV del trattato di Zurigo del 10 novembre 1859, dall'articolo XVIII del trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 e dalla convenzione di Firenze del 14 luglio 1868, conchiusi fra l'Italia e l'Austria-Ungheria, in quanto i predetti articoli non avessero ancora ricevuto in fatto piena esecuzione e in quanto i documenti e gli oggetti ai quali si riferiscono si trovino sul territorio dell'Austria o dei suoi alleati.

Art. 195.

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, un Comitato di tre giuristi, nominato dalla Commissione delle riparazioni, esaminerà in quali condizioni furono asportati, dalla casa di Absburgo e dalle altre case che regnarono in Italia, gli oggetti ed i manoscritti in possesso dell'Austria enumerati nell'allegato I seguente. Se tali oggetti o manoscritti furono asportati in violazione del diritto delle provincie italiane, la Commissione delle riparazioni ordinerà, in base alla relazione del Comitato predetto, la restituzione di essi. L'Italia e l'Austria s'impegnano a riconoscere le sue decisioni.

Il Belgio, la Polonia e la Czeco-Slovacchia saranno del pari ammessi a presentare domande di restituzione, che lo stesso Comitato di tre giuristi esaminerà, per quanto si riferisce agli oggetti e documenti enumerati nei seguenti allegati II, III e IV. Il Belgio, la Polonia, la Czeco-Slovacchia e l'Austria si impegnano a riconoscere le decisioni che saranno prese, in base alla relazione del Comitato, dalla Commissione delle riparazioni.

Art. 196.

Relativamente a tutti gli oggetti di carattere artistico, archeologico, scientifico o storico, facenti parte di collezioni che anticamente appartenevano al Governo o alla Corona della Monarchia austro-ungarica, non contemplati da altre disposizioni del presente trattato, l'Austria s'impegna:

a) a negoziare con gli Stati interessati, quando ne sia richiesta, un accordo amichevole mercè il quale parte delle collezioni e degli oggetti predetti, pertinenti al patrimonio intellettuale dei distretti ceduti, potrà essere, per reciprocità, restituito ai distretti di origine;

b) a nulla alienare o disperdere di tali collezioni e a non disporre di tali oggetti per venti anni, a meno che un accordo speciale non sia intervenuto prima della scadenza di questo termine; a garantire la loro integrità e la loro buona conservazione e a tenerli, coi relativi inventari, cataloghi e documenti amministrativi, a disposizione degli studiosi, sudditi di qualsiasi Potenza alleata o associata.

ALLEGATO I.

Toscana.

I gioielli della Corona (per la parte rimasta, in seguito alla loro dispersione), i gioielli privati della Principessa elettrice dei Medici, le medaglie componenti l'eredità dei Medici e altri oggetti preziosi, tutti di proprietà demaniale, secondo le convenzioni e le disposizioni testamentarie, trasportati a Vienna durante il secolo XVIII.

Mobilio e servizio da tavola in argento dei Medici e la « gemma d'Aspasios » in pagamento dei debiti della Casa d'Austria verso la Corona di Toscana.

Gli antichi strumenti d'astronomia e di fisica dell'Accademia del Cimento, asportati dalla Casa di Lorena e mandati in regalo ai cugini della Casa imperiale di Vienna.

Modena.

Una « Vergine » di Andrea del Sarto e quattro disegni del Correggio, appartenenti alla Pinacoteca di Modena ed asportati nel 1859 dal duca Francesco V.

I tre manoscritti della biblioteca di Modena: *Biblia Vulegata* (cod. lat. 422-23), *Breviarium Romanum* (cod. lat. 424) e l'*Officium Beatae Virginis* (cod. lat. 262), asportati dal duca Francesco V nel 1859.

I bronzi asportati nelle stesse condizioni nel 1859.

Gli oggetti (tra i quali due quadri di Salvator Rosa e un ritratto di Dosso Dossi), rivendicati dal Duca di Modena nel 1868 come condizione di esecuzione della convenzione 20 giugno 1868 e altri oggetti consegnati nel 1872 alle stesse condizioni.

Palermo.

Gli oggetti fabbricati nel XII secolo a Palermo per i Re normanni, che servivano per l'incoronazione degli Imperatori, asportati da Palermo, che oggi si trovano a Vienna.

Napoli.

Novantotto manoscritti asportati dalla biblioteca di San Giovanni a Carbonara e da altre biblioteche di Napoli nel 1718 per ordine dell'Austria e trasportati a Vienna.

Vari documenti asportati in tempi diversi dagli archivi di Stato di Milano, Mantova, Venezia, Modena e Firenze.

ALLEGATO II.

I. Il trittico di Sant'Ildefonso di Rubens, proveniente dall'Abbazia di Saint-Jacques-sur-Coudenberg, a Bruxelles, acquistato nel 1777 e trasportato a Vienna.

II. Oggetti e documenti asportati dal Belgio e trasportati in Austria, per esservi messi al sicuro nel 1794:

a) armi, armature ed altri oggetti provenienti dall'antico arsenale di Bruxelles;

b) il tesoro del Toson d'oro, anticamente conservato nella cappella di Corte di Bruxelles;

c) i coni delle monete, delle medaglie e i gettoni fabbricati da Teodoro Van Berckel, che facevano parte integrante degli archivi della « Camera dei conti » a Bruxelles;

d) gli esemplari manoscritti originali della « Carte chorographique » dei Paesi Bassi austriaci, compilata dal 1770 al 1777 dal tenente generale conte Jas de Ferraris e i documenti relativi alla carta predetta.

ALLEGATO III.

Oggetto tolto dai territori facenti parte della Polonia, dopo il primo smembramento del 1772:

— la coppa d'oro del Re Ladislao IV, n. 1114, del museo di Corte a Vienna.

ALLEGATO IV.

1° Documenti, memorie storiche, manoscritti, carte, ecc., appartenenti allo Stato czeco-slovacco attuale, asportati da Taulow von Rosenthal per ordine di Maria Teresa.

2° I documenti provenienti dalla Regia Cancelleria aulica e dalla Camera dei conti aulica di Boemia, e oggetti d'arte formanti parte delle suppellettili del castello reale di Boemia, asportati dagli imperatori Mattia, Ferdinando II, Carlo VI (verso il 1718, 1723 e 1737

e Francesco Giuseppe I, che oggi si trovano negli archivi, castelli imperiali, musei e altri stabilimenti pubblici centrali di Vienna.

PARTE IX.

Clausole finanziarie.

Art. 197.

Con riserva delle eccezioni che la Commissione delle riparazioni potrà fare, un privilegio di primo grado sarà costituito su tutti i beni e i redditi dell'Austria, per assicurare il pagamento delle riparazioni e delle altre obbligazioni risultanti dal presente trattato e convenzioni addizionali, ovvero da accordi conclusi tra l'Austria e le Potenze alleate e associate durante l'armistizio firmato il 3 novembre 1918.

Fino al 1° maggio 1921 il Governo austriaco non potrà esportare nè alienare oro, e proibirà l'esportazione e l'alienazione di oro, senza il previo consenso delle Potenze alleate rappresentate dalla Commissione delle riparazioni.

Art. 198.

Sarà a carico dell'Austria il costo totale di mantenimento di tutti gli eserciti alleati e associati che occupano territori entro i suoi confini, come sono determinati nel presente trattato, a partire dalla firma dell'armistizio del 3 novembre 1918. Il mantenimento degli eserciti comprende: le spese di sussistenza degli uomini e degli animali, gli alloggi ed accantonamenti, i soldi e le indennità, gli stipendi e i salari, il casermaggio (*couchage*), il riscaldamento, l'illuminazione, il vestiario, l'equipaggiamento, i finimenti e le bardature, l'armamento, il materiale rotabile, i servizi di aeronautica, i servizi sanitari per malati e feriti, i servizi veterinari e di rimonta, i servizi di trasporto di ogni specie (per strada ferrata, via marittima o fluviale, autoveicoli), le comunicazioni e corrispondenze, e in generale le spese di tutti i servizi amministrativi o tecnici, necessari all'allenamento delle truppe, al mantenimento dei loro effettivi e alla loro efficienza militare.

Tutte le spese che rientrano nelle categorie suddette, in quanto corrispondono ad acquisti o requisizioni compiute dai Governi alleati e associati nei territori occupati, saranno rimborsate dal Governo austriaco ai Governi alleati e associati in corone, o in altra valuta legale dell'Austria che possa essere sostituita alle corone, al saggio di cambio corrente o concordato.

Tutte le altre spese predette saranno rimborsate nella valuta del paese al quale il pagamento è dovuto.

Art. 199.

L'Austria conferma la resa di tutto il materiale consegnato o da consegnare alle Potenze alleate e associate in base alla convenzione di armistizio del 3 novembre 1918 e successive convenzioni, e riconosce il diritto delle Potenze alleate e associate su questo materiale.

Sarà accreditato all'Austria, in conto delle somme da essa dovute ai Governi alleati e associati, a titolo di riparazioni, il valore, stabilito dalla Commissione delle riparazioni, di quella parte del detto materiale che, non avendo carattere militare, dovrebbe, a giudizio della Commissione, essere abbonata all'Austria.

I beni appartenenti agli Stati alleati e associati o ai loro sudditi, restituiti o consegnati in natura in base alle convenzioni di armistizio, non saranno accreditati all'Austria.

Art. 200.

Salvo la disposizione dell'ultimo comma del presente articolo, l'ordine di precedenza dei pagamenti privilegiati stabiliti dall'art. 199 sarà il seguente:

a) le spese degli eserciti di occupazione, come sono definite all'art. 198, durante l'armistizio;

b) le spese degli eserciti di occupazione, come sono definite all'art. 198, dopo l'entrata in vigore del presente trattato;

c) l'importo delle riparazioni risultanti dal presente trattato o da altri trattati e convenzioni addizionali;

d) ogni altro onere incombente all'Austria in forza della convenzione di armistizio, del presente trattato o di altri trattati e convenzioni addizionali.

Il pagamento dei viveri e delle materie prime fornite all'Austria, ed ogni altro pagamento che le principali Potenze alleate e associate stimeranno indispensabile per mettere l'Austria in grado di soddisfare i suoi impegni circa le riparazioni, avranno la priorità nella misura e alle condizioni che sono state o che potranno essere stabilite dai Governi delle Potenze alleate e associate.

Art. 201.

Le precedenti disposizioni non pregiudicheranno il diritto di ciascuna delle Potenze alleate e associate, di disporre degli averi e delle proprietà del nemico, che si troveranno sotto la loro giurisdizione all'entrata in vigore del presente trattato.

Art. 202.

Le precedenti disposizioni non pregiudicheranno in alcun modo i pegni e le ipoteche costituiti legalmente a favore delle Potenze alleate e associate o dei loro sudditi, prima dell'inizio dello stato di guerra fra l'Austria-Ungheria e le Potenze alleate e associate interessate, o consentite, rispettivamente, dal cessato Governo austriaco o dai sudditi dell'antico Impero d'Austria, sui beni loro appartenenti alla data suddetta, salvo che tassative disposizioni del presente trattato o di convenzioni addizionali non provvedano per la variazione di detti pegni e ipoteche.

Art. 203.

1° Ciascuno degli Stati cui sono trasferiti territori dell'antica Monarchia austro-ungarica e ciascuno degli Stati che sorgono dallo smembramento di essa, inclusa l'Austria, assumerà l'onere di una parte del debito del cessato Governo austriaco, esistente al 28 luglio 1914, espressamente garantito su strade ferrate, miniere di sali o altri beni.

La parte che dovrà essere così assunta da ciascuno degli Stati suddetti sarà quella che a giudizio della Commissione delle riparazioni, corrisponde all'ammontare del debito garantito sulle strade ferrate, miniere di sale ed altri beni trasferiti al detto Stato, in forza del presente trattato o di trattati e convenzioni addizionali.

L'importo dell'onere relativo al debito garantito, così assunto da ciascuno Stato, eccetto che dall'Austria, sarà valutato dalla Commissione delle riparazioni sulla base che essa riconoscerà equa; il valore così accertato sarà dedotto dalla somma dovuta dallo Stato in questione all'Austria, per beni del cessato e dell'attuale Governo austriaco, che il detto Stato acquista insieme col territorio. Ciascuno Stato sarà responsabile soltanto per quella parte del debito garantito di cui assume l'onere a norma del presente articolo, e i portatori del debito assunto da Stati diversi dall'Austria non avranno alcun diritto di rivalsa contro l'Austria o contro alcun altro Stato.

Agli effetti dell'applicazione di questo articolo, saranno considerati debiti garantiti gli obblighi di pagamento assunti dal cessato Governo austriaco, relativi all'acquisto di linee ferroviarie o di proprietà della stessa indole. La ripartizione degli oneri che risultano da questi impegni sarà stabilita dalla Commissione delle riparazioni nello stesso modo come per i debiti garentiti.

I beni specialmente vincolati a garanzia dei debiti considerati dal presente articolo rimarranno specialmente vincolati a garanzia del rispettivo nuovo debito; ma nel caso in cui i detti beni, in conseguenza del presente trattato, venissero a trovarsi sul territorio di più di uno Stato, la parte di essi che rimarrà a ciascuno Stato costituirà la garanzia di quella parte del nuovo debito che è attribuita al detto Stato e non di alcun'altra del debito stesso.

I debiti, il cui onere è trasferito a norma del presente articolo, saranno espressi nella valuta dello Stato che assume la responsa-

bilità dei medesimi, qualora il debito originale fosse espresso in carta-moneta austro-ungarica. Per quanto riflette tale conversione, la moneta dello Stato assuntore sarà valutata, rispetto alle corone-carta austro-ungariche, al saggio al quale tali corone furono dal detto Stato convertite nella propria moneta, quando sostituì per la prima volta con la propria moneta le corone austro-ungariche.

La base di questa conversione dell'unità monetaria nella quale sono espressi i titoli sarà subordinata all'approvazione della Commissione delle riparazioni, la quale chiederà, se lo stimerà opportuno, allo Stato che effettua la conversione, di modificarne le condizioni. Tale modificazione sarà chiesta soltanto qualora la Commissione ritenga che, alla data della conversione, il cambio sull'estero della unità o delle unità monetarie sostituite alla unità monetaria i cui vecchi titoli sono espressi sia considerevolmente inferiore al cambio sull'estero della unità monetaria originaria.

Se il debito originario austriaco era espresso in valuta o in valute straniere, il nuovo debito sarà espresso nella stessa o nelle stesse valute.

Se il debito originario austriaco era espresso in valuta aurea austro-ungarica, il nuovo debito sarà espresso nell'equivalente importo di sterline e di dollari-oro degli Stati Uniti d'America; l'equivalenza sarà calcolata in base al peso e al titolo dell'oro delle tre valute, quali erano legalmente stabiliti al 1° gennaio 1914.

Se i vecchi titoli portavano esplicitamente o implicitamente opzioni di valuta estera, a saggio fisso o altrimenti, anche i nuovi titoli porteranno le stesse opzioni.

2° Ciascuno degli Stati cui è trasferita parte del territorio dell'antica Monarchia austro-ungarica, e ciascuno degli Stati che sono sorti dallo smembramento di essa, inclusa l'Austria, assumerà l'onere di una parte del debito pubblico non garantito ed espresso in titoli del cessato Governo austriaco, come era costituito al 28 luglio 1914, calcolata in base al rapporto fra la media dei tre anni finanziari 1911-1912-1913 di determinate categorie di redditi del territorio assegnato, e la media, negli stessi anni, delle corrispondenti categorie di redditi dell'intero territorio dell'antico Stato austriaco: categorie, che, a giudizio della Commissione delle riparazioni, rappresentino nella misura più giusta la capacità contributiva dei rispettivi territori. I redditi della Bosnia e dell'Erzegovina non saranno computati in questo conteggio.

Alle obbligazioni concernenti il debito pubblico espresso in titoli, assunte ai sensi del presente articolo, sarà fatto fronte nel modo indicato nell'allegato seguente.

Il Governo austriaco sarà solo responsabile di ogni impegno contratto prima del 28 luglio 1914 dal Governo austriaco di quel tempo, all'infuori degli impegni rappresentati da titoli di rendita, buoni, obbligazioni, valori o biglietti espressamente contemplati nel presente trattato.

Le disposizioni del presente articolo e quelle del seguente allegato non saranno applicabili ai titoli dell'antico Stato austriaco, depositati presso la Banca austro-ungarica a garanzia della carta-moneta emessa dalla detta Banca.

ALLEGATO.

L'importo del debito pubblico non garantito ed espresso in titoli, il cui onere deve essere ripartito in base alle disposizioni dell'art. 203, è costituito dall'importo del debito pubblico austriaco, quale era al 28 luglio 1914, dedotta la parte che rappresenta la quota del detto debito a carico del cessato Governo ungherese, quale risulta dalla convenzione addizionale approvata dalla legge austro-ungarica del 30 dicembre 1907 (B. L. I., n. 278) circa il contributo dei paesi della Sacra Corona ungherese agli oneri del debito generale della Monarchia austro-ungarica.

Ciascuno degli Stati che assume l'onere di una parte del debito non garantito dell'antico Stato austriaco dovrà, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, se non lo abbia già fatto, contrassegnare con un proprio bollo speciale tutti i titoli del detto debito esistenti nel suo territorio.

Sarà tenuto conto dei numeri caratteristici dei titoli contrassegnati, che saranno rimessi, insieme con agli documenti giustificativi della bollatura, alla Commissione delle riparazioni.

I portatori di titoli pubblici entro il territorio di ciascuno degli Stati cui, a termini del presente allegato, è prescritto di contrassegnare i titoli dell'antico Stato austriaco, diventeranno, all'entrata in vigore del presente trattato, creditori soltanto dello Stato rispettivo per l'importo dei titoli predetti e non avranno alcun diritto da far valere verso alcun altro Stato.

Ciascuno Stato che ai sensi dell'art. 203 dovrà assumere l'onere di una parte del debito non garantito dell'antico Stato austriaco, e che abbia accertato, per mezzo della bollatura, che l'importo dei titoli di ciascuna emissione del debito austriaco, posseduti nel proprio territorio, è inferiore all'ammontare della parte di tale emissione posta a suo carico dalla Commissione delle riparazioni, consegnerà alla Commissione nuovi titoli, per un ammontare eguale alla differenza tra l'importo della emissione di cui deve assumere l'onere, e l'importo della stessa emissione che risulta di fatto esistente nel suo territorio. Questi nuovi titoli saranno del taglio che la Commissione delle riparazioni potrà richiedere. Essi conferiranno gli stessi diritti, nei riguardi degli interessi e dell'ammortamento, che davano i titoli ai quali furono sostituiti; per ogni altro riguardo le condizioni dei nuovi titoli saranno stabilite con l'approvazione della Commissione delle riparazioni.

Se i titoli originari erano espressi in carta-moneta austro-ungarica, i nuovi titoli che li sostituiscono saranno espressi nella moneta dello Stato che li ha emessi. Per quanto riflette tale conversione, la moneta del nuovo Stato sarà valutata, rispetto alle corone-carta austro-ungariche, al tasso al quale tali corone furono dal detto Stato convertite nella propria moneta, quando essa per la prima volta sostituì con propria moneta le corone austro-ungariche.

La base di conversione della unità monetaria nella quale sono espressi i titoli sarà sottoposta all'approvazione della Commissione delle riparazioni, la quale potrà, se lo crede opportuno, chiedere allo Stato che effettua la conversione di modificarne le condizioni.

Tale modificazione sarà chiesta soltanto quando la Commissione ritenga che, alla data della conversione, il cambio sull'estero della unità o delle unità monetarie sostituite alla unità monetaria nella quale i vecchi titoli sono espressi sia considerevolmente inferiore al cambio sull'estero dell'unità monetaria originaria.

Se i titoli originari erano espressi in valuta o in valute estere, i nuovi titoli saranno espressi nella stessa o nelle stesse valute. Se i titoli originari erano espressi in valuta aurea austro-ungarica i nuovi titoli saranno espressi nell'importo equivalente di lire sterline e di dollari-oro degli Stati Uniti d'America, e l'equivalenza relativa sarà calcolata in base al peso e al titolo dell'oro delle tre valute, quali erano legalmente stabiliti al 1° gennaio 1914.

Se i vecchi titoli portavano, esplicitamente o implicitamente, opzioni di valuta estera, a saggio fisso o altrimenti, anche i nuovi titoli porteranno le stesse opzioni.

Ciascuno Stato che ai sensi dell'art. 203 dovrà assumere l'onere di una parte del debito non garantito dell'antico Stato austriaco, e che abbia accertato, per mezzo della bollatura, che l'importo dei titoli di ciascuna emissione del debito austriaco posseduti entro il proprio territorio è superiore all'importo di tale emissione, del quale secondo le determinazioni della Commissione delle riparazioni è tenuto ad assumere l'onere, riceverà dalla detta Commissione la sua giusta quota proporzionale di ciascuna delle nuove emissioni di titoli, fatte a norma delle disposizioni di questo allegato.

I portatori di titoli non garantiti dell'antico debito pubblico austriaco, posseduti fuori dei confini degli Stati cui è trasferita parte del territorio dell'antica Monarchia austro-ungarica o degli Stati che sono sorti dallo smembramento di essa, inclusa l'Austria, consegneranno nel tramite dei rispettivi Governi alla Commissione

delle riparazioni i titoli di cui sono in possesso e riceveranno in cambio, dalla Commissione stessa, certificati che daranno loro diritto ad una giusta quota proporzionale di ogni nuova emissione di titoli corrispondenti, emessi in sostituzione dei titoli da essi consegnati a norma delle disposizioni del presente allegato.

La quota di ciascuno Stato o di ogni singolo portatore, avente diritto a una parte di una delle nuove emissioni di titoli, fatte a norma delle disposizioni del presente allegato, avrà, rispetto all'ammontare totale della nuova emissione, lo stesso rapporto che l'ammontare dei titoli della vecchia emissione, posseduti dal detto Stato o singolo portatore, ha rispetto all'ammontare totale della vecchia emissione presentato alla Commissione delle riparazioni per la conversione in nuovi titoli, a norma delle disposizioni del presente allegato. Ciascuno degli Stati partecipanti o singoli possessori avrà altresì diritto alla sua giusta quota proporzionale dei nuovi titoli emessi, ai sensi del trattato con l'Ungheria in cambio di quella parte del debito del cessato Governo austriaco della quale l'Ungheria ebbe ad assumere l'onere in base all'accordo del 1907.

La Commissione delle riparazioni, se lo stimerà opportuno, si accorderà coi portatori dei nuovi titoli previsti dal presente allegato, per l'emissione di un prestito di consolidamento da parte di ciascuno Stato debitore; i titoli del detto prestito sostituiranno le varie emissioni dei nuovi titoli, alle condizioni che saranno concordate dalla Commissione e dai possessori dei titoli stessi.

Lo Stato che assume l'onere di qualsiasi titolo del cessato Governo austriaco sarà parimente responsabile del pagamento delle cedole e delle quote di ammortamento del detto titolo, maturate dopo l'entrata in vigore del presente trattato.

Art. 204.

1° Qualora i nuovi confini degli Stati, come saranno stabiliti dal presente trattato dividano in più parti una circoscrizione amministrativa che formava prima una sola unità e che aveva un proprio debito pubblico legalmente costituito, questo debito sarà diviso tra le nuove parti della detta circoscrizione, nella proporzione che sarà determinata dalla Commissione delle riparazioni, secondo i principî stabiliti per la ripartizione dei debiti di Stato, di cui all'art. 199 della presente parte. All'onere così assunto sarà fatto fronte nel modo che sarà stabilito dalla Commissione delle riparazioni.

2° Il debito pubblico della Bosnia e dell'Erzegovina sarà considerato come debito di una circoscrizione amministrativa e non come parte del debito pubblico dell'antica Monarchia austro-ungarica.

Art. 205.

Entro due mesi dalla entrata in vigore del presente trattato, ciascuno degli Stati cui è trasferita parte del territorio dell'antica Monarchia austro-ungarica e ciascuno degli Stati che sono sorti dallo smembramento di essa, inclusa l'Austria, dovrà, se non lo abbia già fatto, apporre il bollo del proprio Governo sui titoli di vario genere rappresentanti il debito pubblico di guerra del cessato Governo austriaco, espresso in titoli, costituito nelle forme legali prima del 31 ottobre 1918 ed esistente nei rispettivi territori.

I titoli così contrassegnati saranno ritirati e sostituiti con certificati; si terrà nota dei loro numeri caratteristici e i titoli ritirati, insieme con i documenti giustificativi dell'operazione, saranno inviati alla Commissione delle riparazioni.

Il fatto di aver contrassegnato e sostituito i titoli con dei certificati alle condizioni stabilite in questo articolo non implicherà per lo Stato l'obbligo di assumere o di riconoscere con ciò un onere qualsiasi, a meno che questo significato preciso fosse attribuito dallo Stato stesso alle operazioni predette.

Gli Stati predetti, eccettuata l'Austria, saranno liberati da ogni responsabilità relativa al debito di guerra del cessato Governo austriaco, ovunque si trovino i possessori di tale debito, ma nè i Governi degli Stati suddetti, nè i loro sudditi avranno in alcun caso rivalsa di alcun genere contro alcun altro Stato, inclusa l'Austria, in dipendenza dei titoli di debito di guerra che appartengono a loro o ai loro sudditi.

Il debito di guerra del cessato Governo austriaco, che prima della firma del presente trattato apparteneva a sudditi o a Governi di Stati diversi da quelli ai quali sono attribuiti territori dell'antica Monarchia austro-ungarica, sarà a carico esclusivo dell'Austria, e nessuno degli altri Stati predetti sarà responsabile per alcuna parte di esso.

Le disposizioni di questo articolo non si applicheranno ai titoli dell'antico Governo austriaco, da esso depositato presso la Banca austro-ungarica a garanzia della carta-moneta della detta Banca.

L'Austria sarà sola responsabile per ogni altra obbligazione dell'antico Governo austriaco, contratta durante la guerra in forma diversa da quella di titoli di prestito, buoni del tesoro o altri titoli e di carta-moneta, di cui è fatta tassativamente menzione negli articoli del presente trattato.

Art. 206.

1° Entro due mesi dalla entrata in vigore del presente trattato, ciascuno degli Stati cui sono trasferiti territori dell'antica Monarchia austro-ungarica, e ciascuno degli Stati che sono sorti dallo smembramento di essa, comprese l'Austria e l'Ungheria, dovrà, se non lo abbia già fatto, contrassegnare col bollo del proprio Governo i biglietti della Banca austro-ungarica esistenti nel proprio territorio.

2° Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, ciascuno degli Stati cui sono trasferiti territori dell'antica Monarchia austro-ungarica o che sono sorti dallo smembramento di essa, comprese la Repubblica d'Austria e l'Ungheria sostituirà, nel modo che riterrà opportuno, alla carta-moneta così contrassegnata carta-moneta propria o carta-moneta nuova.

3° I Governi degli Stati che hanno già effettuato la conversione della carta-moneta della Banca austro-ungarica, o contrassegnandola o con l'emissione di carta-moneta propria o di carta-moneta nuova, e che nell'eseguire tale operazione hanno ritirato, senza contrassegnarla in tutto o in parte, la carta-moneta che era in circolazione nel rispettivo territorio, dovranno contrassegnare la carta-moneta così ritirata, ovvero tenerla a disposizione della Commissione delle riparazioni.

4° Entro quattordici mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, quei Governi che avranno sostituito la carta-moneta della Banca con carta-moneta propria o con carta-moneta nuova, secondo le disposizioni di questo articolo, dovranno trasmettere alla Commissione delle riparazioni tutti i biglietti di detta Banca, contrassegnati o no, che saranno stati ritirati dalla circolazione nel corso di tale operazione.

5° La Commissione delle riparazioni disporrà dei biglietti ad essa inviati a termini di questo articolo, secondo le disposizioni di cui all'allegato seguente.

6° La Banca austro-ungarica sarà messa in liquidazione dal giorno successivo a quello della firma del presente trattato.

7° La liquidazione sarà fatta da liquidatori nominati a tale scopo dalla Commissione delle riparazioni. Nell'eseguire la liquidazione della Banca, i liquidatori si atterranno alle norme degli statuti o di altri atti regolari che disciplinano la costituzione di essa, sotto riserva delle disposizioni di questo articolo. In caso di dubbio circa l'interpretazione delle norme relative alla liquidazione della Banca, contenute in questi articoli e negli allegati, o negli statuti della Banca, deciderà, senza appello, la Commissione delle riparazioni o un arbitro da essa nominato a tal uopo.

8° I biglietti emessi dalla Banca dopo il 27 ottobre 1918 avranno per unica garanzia i titoli emessi dai cessati o dagli attuali Governi austriaco e ungherese, depositati presso la Banca dai detti Governi, a garanzia di questi biglietti, ma nessun'altra attività della Banca.

9° I portatori di biglietti emessi dalla Banca fino al 22 ottobre 1918, incluso, in quanto abbiano collocamento sul passivo della Banca,

in conformità delle disposizioni di questo articolo, avranno eguali diritti su tutte le attività della Banca, eccetto sui titoli di debito pubblico austriaco e ungherese, depositati a garanzia delle varie emissioni di carta-moneta.

10° I titoli depositati dai cessati o attuali Governi austriaco e ungherese presso la Banca, a garanzia dei biglietti emessi fino al 27 ottobre 1918 incluso, saranno annullati per quella parte che rappresenta biglietti convertiti nei territori dell'antica Monarchia austro-ungarica, come erano il 28 luglio 1914, dagli Stati ai quali sono trasferiti territori della detta Monarchia, o dagli Stati che sono sorti allo smembramento di essa, comprese l'Austria e l'Ungheria.

11° La restante quantità dei titoli depositati presso la Banca dai cessati o attuali Governi austriaco e ungherese, a garanzia dei biglietti emessi fino al 27 ottobre 1918 incluso, sarà mantenuta in vigore, in quanto rappresenti biglietti emessi fino al detto giorno, che alla data del 15 giugno 1919 si trovavano fuori dei confini dell'antica Monarchia austro-ungarica, come erano il 28 luglio 1914: cioè, in primo luogo, a garanzia di tutti i biglietti di tal sorta che saranno presentati alla Commissione delle riparazioni, a norma del numero 4 del presente articolo; in secondo luogo, di tutti i biglietti di tal sorta, posseduti altrove, che saranno presentati ai liquidatori della Banca in conformità delle disposizioni contenute nell'allegato seguente.

12° Nessun diritto, per altri biglietti emessi fino al 27 ottobre 1918 incluso, sarà ammesso, nè sulle attività generali della Banca, nè sui titoli depositati dai cessati o attuali Governi austriaco e ungherese a garanzia dei biglietti; sarà annullato ogni saldo di tali titoli che rimanga, dopo che sia stato computato e dedotto l'importo dei titoli di debito di cui ai nn. 10 e 11.

13° Tutti i titoli depositati presso la Banca dai cessati o attuali Governi austriaco e ungherese a garanzia di emissioni di carta-moneta e mantenuti in vigore costituiranno una obbligazione, rispettivamente, dell'Austria e dell'Ungheria attuale soltanto e di nessun altro Stato.

14° I portatori di biglietti della Banca austro-ungarica non avranno rivalsa contro i Governi dell'Austria e dell'Ungheria o contro alcun altro Governo per le perdite che potranno subire in dipendenza della liquidazione della Banca.

ALLEGATO.

§ 1.

Oni Governo, nel trasmettere alla Commissione delle riparazioni tutti i biglietti della Banca austro-ungarica da esso ritirati dalla circolazione, a norma delle disposizioni dell'art. 206, consegnerà altresì alla Commissione tutti i documenti giustificativi che di mostrino la natura e l'importo delle conversioni effettuate.

§ 2.

La Commissione delle riparazioni, esaminati i documenti giustificativi, rilascerà ai detti Governi dei certificati distinti, attestanti l'importo dei biglietti che essi hanno convertito:

a) entro i confini dell'antica Monarchia austro-ungarica, quali erano al 28 luglio 1914;

b) altrove.

Tali certificati daranno diritto al portatore di insinuare il proprio credito presso i liquidatori della Banca per i biglietti così convertiti, che hanno diritto di partecipare alle attività della Banca stessa.

§ 3.

Compiuta che sia la liquidazione della Banca, la Commissione delle riparazioni distruggerà i biglietti ritirati.

§ 4.

I biglietti emessi fino al 27 ottobre 1918 incluso, non potranno essere insinuati come crediti contro la Banca, se non sono presentati pel tramite del Governo del paese in cui sono posseduti.

Art. 207.

Ciascuno degli Stati ai quali è stata trasferita parte del territorio dell'antica Monarchia austro-ungarica o che sono sorti dallo smembramento di essa, compresa l'Austria, avrà piena libertà di azione riguardo alle monete metalliche divisionarie o di appunto dell'antica Monarchia, esistenti nel proprio territorio.

Essi non avranno però in alcun caso rivalsa, nè per sè nè per i propri sudditi, contro alcun altro Stato, in ragione di tali monete metalliche divisionarie o di appunto.

Art. 208.

Gli Stati cui è stata trasferita parte del territorio dell'antica Monarchia austro-ungarica o che sono sorti dallo smembramento di essa acquisteranno tutti i beni o le proprietà situate nei territori rispettivi e appartenenti al cessato o all'attuale Governo austriaco.

Ai sensi del presente articolo, fra i beni e le proprietà del cessato o dell'attuale Governo austriaco saranno compresi i beni appartenenti all'antico Impero d'Austria e la sua quota nei beni che appartenevano alla Monarchia austro-ungarica, tutte le proprietà della Corona o i beni privati dell'antica famiglia sovrana d'Austria-Ungheria.

I detti Stati non potranno accampare alcuna pretesa sulla proprietà del cessato o dell'attuale Governo austriaco, situate fuori dei rispettivi territori.

Il valore di questi beni e proprietà, acquistati dai detti Stati, eccetto che dall'Austria, sarà determinato dalla Commissione delle riparazioni per essere inscritto a debito dello Stato acquirente a credito dell'Austria, in conto delle somme da essa dovute a titolo di riparazioni. La Commissione delle riparazioni dovrà dedurre dal valore delle proprietà pubbliche così acquistate una somma proporzionale al contributo in denaro, terreni o materiali, fornito direttamente dalle Provincie, dai Comuni o da altri Enti locali autonomi, rispetto al prezzo di queste proprietà.

Senza pregiudizio delle disposizioni dell'art. 203, relative al debito garantito, nel caso di uno Stato che acquisti beni e proprietà a norma del presente articolo, dall'importo inscritto a credito dell'Austria e a debito del detto Stato a norma del comma precedente, sarà dedotto l'importo di quella parte del debito non garentito dall'antico Stato austriaco, assunto dallo Stato acquirente ai sensi del citato art 203, che a giudizio della Commissione delle riparazioni corrisponda a spese concernenti i beni così acquistati. Tale importo sarà determinato dalla Commissione delle riparazioni secondo i criteri che essa riterrà più equi.

Fra le proprietà del cessato Governo austriaco sarà inclusa una quota dei beni immobili di qualunque specie esistenti in Bosnia-Erzegovina, pei quali, a termini dell'art. 5 della convenzione 26 febbraio 1909, il Governo dell'antica Monarchia austro-ungarica pagò al Governo ottomano 2.500.000 lire turche. Questa quota sarà proporzionale al contributo dell'antico Impero d'Austria nel detto pagamento e l'Austria sarà accreditata, in conto riparazioni, del valore di essa, come sarà stabilito dalla Commissione delle riparazioni.

In deroga alle precedenti disposizioni, saranno trasferiti senza pagamento.

1° i beni e le proprietà delle provincie, dei comuni, e di altri enti locali autonomi dell'antica Monarchia austro-ungarica (compresi quelli della Bosnia-Erzegovina) che non appartenevano alla detta Monarchia;

2° le scuole e gli spedali appartenenti all'antica Monarchia austro-ungarica;

3° le foreste che appartenevano all'antico regno di Polonia.

Inoltre, gli edifici e gli altri beni situati nei rispettivi territori trasferiti agli Stati indicati nel primo comma, il cui precipuo valore consiste nelle memorie storiche ad essi attinenti, e che già appartennero ai Regni di Boemia, di Polonia, di Croazia, Slavonia e Dalmazia, alla Bosnia-Erzegovina, alla Repubblica di Ragusa, alla

Repubblica di Venezia, ai Principati vescovili di Trento e di Bressanone, potranno, col consenso della Commissione delle riparazioni, essere trasferiti senza pagamento agli Stati di cui si tratta.

Art. 209.

L'Austria rinuncia, per quanto la concerne, a qualsiasi diritto che fosse stato concesso a lei o ai suoi sudditi, da trattati, convenzioni ed accordi di qualunque specie, ad ogni rappresentanza o partecipazione nell'amministrazione o nel controllo di Commissioni, Banche di Stato, agenzie o altri organismi finanziari ed economici di carattere internazionale, che esercitano un potere di amministrazione o di controllo e che agiscono in uno degli Stati alleati e associati, in Germania, Ungheria, Bulgaria o Turchia, nei possedimenti o nelle dipendenze di questi Stati, o nell'antico Impero russo.

Art. 210.

1. L'Austria si impegna a trasferire, entro un mese dall'entrata in vigore del presente trattato, alle autorità che potranno essere designate dalle principali Potenze alleate e associate, la somma in oro che doveva essere depositata alla Banca austro-ungarica in nome del Consiglio di amministrazione del debito pubblico ottomano, quale garanzia della prima emissione di carta-moneta del Governo turco.

2. Senza pregiudizio dell'art. 244, parte X (Clausole economiche del presente trattato), l'Austria rinuncia, per quanto la concerne, ad ogni beneficio risultante dalle disposizioni dei trattati di Bucarest e di Brest Litowsk e dei trattati complementari.

L'Austria si impegna a trasferire alla Romania o alle principali Potenze alleate e associate, secondo il caso, ogni strumento monetario, il numerario, i titoli e valori negoziabili, e i prodotti che essa ha ricevuto in virtù dei detti trattati.

3. Le somme dovranno essere pagate in contanti e tutti i valori, gli strumenti monetari e i prodotti di qualunque specie, che dovranno essere consegnati e trasferiti in virtù delle disposizioni del presente articolo, saranno adoperati dalle principali Potenze alleate o associate secondo modalità da determinare ulteriormente dalle dette Potenze.

4. L'Austria riconosce i trasferimenti di oro previsti dall'articolo 259, n. 5, del trattato di pace conchiuso a Versailles il 28 giugno 1919 fra le Potenze alleate e associate e la Germania, e i trasferimenti di crediti previsti dall'art. 261 del trattato medesimo.

Art. 211.

Senza pregiudizio della rinuncia ai propri diritti, che l'Austria fa in nome proprio e dei propri sudditi, a termine di altre disposizioni del presente trattato, la Commissione delle riparazioni potrà, entro un anno dall'entrata in vigore del presente trattato, esigere che l'Austria acquisti tutti i diritti e interessi dei propri sudditi, in qualunque impresa di utilità pubblica o concessione, in Russia, in Turchia, in Germania, in Ungheria o in Bulgaria, o nei possedimenti e dipendenze dei detti Stati, o su qualunque territorio che, avendo già appartenuto all'Austria o ai suoi alleati, debba essere trasferito dall'Austria o dai suoi alleati, o amministrato da un mandatario in virtù di un trattato conchiuso con una Potenza alleata o associata. L'Austria dovrà, d'altra parte, trasferire alla Commissione delle riparazioni, entro sei mesi da tale domanda, tutti i diritti ed interessi di tal genere ed ogni simile diritto e interesse che l'antico o l'attuale Stato austriaco possegga in nome proprio.

L'Austria sopporterà l'onere di indennizzare i suoi sudditi così spossessati, e la Commissione delle riparazioni porrà a credito dell'Austria, in conto delle somme dovute a titolo di riparazione, le somme corrispondenti al valore dei diritti e degli interessi trasferiti, come sarà determinato dalla Commissione medesima. L'Austria, dovrà, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, comunicare alla Commissione delle riparazioni l'elenco di tutti i diritti ed interessi in questione, già acquisiti, eventuali o non ancora esercitati, e rinuncierà a favore delle Potenze alleate e associate, in proprio nome ed a nome dei propri sudditi, a tutti i diritti e gli interessi suddetti, che non fossero stati compresi nell'elenco.

Art. 212.

L'Austria s'impegna a non impedire od ostacolare l'acquisto da parte dei Governi della Germania, dell'Ungheria, della Bulgaria o della Turchia, di alcun diritto e interesse di sudditi tedeschi, ungheresi, bulgari o turchi, in imprese di pubblica utilità o concessioni esistenti in Austria, che possa essere richiesto dalla Commissione delle riparazioni ai sensi dei trattati o convenzioni complementari tra le Potenze alleate e associate e i Governi della Germania, dell'Ungheria, della Bulgaria e della Turchia.

Art. 213.

L'Austria si obbliga a trasferire alle Potenze alleate e associate ogni credito e diritto a riparazioni, a favore del cessato o dell'attuale Governo austriaco verso i Governi della Germania, dell'Ungheria, della Bulgaria e della Turchia, ed in ispecie ogni credito e diritto che risulta o risulterà dall'adempimento di impegni assunti dal 28 luglio 1914 fino all'entrata in vigore del presente trattato.

Il valore di tali crediti e diritti sarà stabilito dalla Commissione delle riparazioni e sarà trasferito alla Commissione stessa, a credito dell'Austria, in conto delle somme da essa dovute a titolo di riparazioni.

Art. 214.

Ogni obbligo di pagamento in contanti derivante dal presente trattato ed espresso in corone oro dovrà essere soddisfatto, a scelta dei creditori, in lire sterline pagabili a Londra, in dollari-oro degli Stati Uniti d'America pagabili a New-York, in franchi-oro pagabili a Parigi, o in lire oro pagabili a Roma, a meno che altre disposizioni per casi particolari non risultino tassativamente stabilite dal presente contratto o da convenzioni addizionali.

Ai fini del presente articolo le monete d'oro suddette, saranno del peso e del titolo legalmente stabiliti per ciascuna di esse, al 1° gennaio 1914.

Art. 215.

Ogni sistemazione finanziaria, come quelle relativa ad Istituti di credito e di assicurazione, casse di risparmio, casse postali di risparmio, istituti di credito fondiario od agricolo, o altri simili istituti, operanti nel territorio dell'antica Monarchia austro-ungarica che sia resa necessaria dallo smembramento della detta Monarchia e dal riassetto dei debiti pubblici e della circolazione stabilito dai precedenti articoli, sarà regolata per accordo fra i rispettivi Governi in guisa da assicurare nel miglior modo possibile un equo trattamento a tutte le parti interessate. Qualora i detti Governi non fossero in grado di accordarsi su questioni derivanti da tali sistemazioni finanziarie, o qualora uno dei Governi alleati e associati stimasse che i suoi sudditi non abbiano ricevuto un equo trattamento, la Commissione delle riparazioni, a richiesta di uno dei detti Governi, nominerà uno o più arbitri, la cui decisione sarà inappellabile.

Art. 216.

All'Austria non incomberà l'obbligo del pagamento delle pensioni civili e militari concesse ai sudditi dell'antico Impero d'Austria, riconosciuti o divenuti sudditi di altri Stati in virtù delle disposizioni di questo trattato.

PARTE X.

Clausole economiche.

SEZIONE I.

Relazioni commerciali.

CAPITOLO I.

Regolamenti, tasse e restrizioni doganali.

Art. 217.

L'Austria s'impegna a non sottoporre le merci - prodotti naturali o manufatti - di alcuno degli Stati alleati e associati, impor-

tate nel territorio austriaco, da qualsiasi luogo provenienti, a diritti od oneri, compresi i dazi interni, diversi o maggiori di quelli ai quali sono soggette le stesse merci - prodotti naturali o manufatti - di un altro di detti Stati o di qualsiasi altro paese estero.

L'Austria non manterrà e non imporrà alcuna proibizione o restrizione all'importazione, nel territorio austriaco, di qualunque merce, - prodotto naturale o manufatto, - dei territori di alcuno degli Stati alleati e associati, da qualunque luogo proveniente, che non sia applicata egualmente all'importazione delle stesse merci, - prodotti naturali o manufatti, - di un altro dei detti Stati o di qualsiasi altro paese estero.

Art. 218.

L'Austria s'impegna inoltre a non stabilire differenze, per quanto concerne il regime delle importazioni, a danno del commercio di alcuno, degli Stati alleati e associati, di fronte a un altro dei detti Stati, o di fronte a qualsiasi altro paese estero, neppure per vie indirette, come sarebbero quelle risultanti dai regolamenti o dalla procedura doganale, dai metodi di verificazione e di analisi, dalle condizioni di pagamento dei diritti, dalla classificazione o interpretazione delle tariffe, o dall'esercizio di monopolî.

Art. 219.

Per quanto concerne l'uscita, l'Austria s'impegna a non sottoporre le merci, - prodotti naturali o manufatti, - esportate dal territorio austriaco verso i territori di uno degli Stati alleati e associati, a diritti od oneri, compresi i dazi interni, diversi o più alti di quelli dovuti per le stesse merci esportate verso un altro dei detti Stati, o verso qualsiasi paese estero.

Essa non manterrà nè imporrà alcuna proibizione o restrizione all'esportazione di qualunque merce spedita dal territorio austriaco verso uno degli Stati alleati e associati, che non sia applicata ugualmente all'esportazione delle stesse merci, — prodotti naturali o manufatti, — spedite verso un altro dei detti Stati o verso qualsiasi altro paese estero.

Art. 220.

Ogni favore, immunità o privilegio concernente l'importazione, l'esportazione o il transito di merci, che sia concesso dall'Austria a uno degli Stati alleati e associati, o qualsiasi altro paese estero, sarà contemporaneamente e incondizionatamente esteso a tutti gli Stati alleati e associati, senza bisogno di domanda o di compenso.

Art. 221.

In deroga al disposto dell'art. 286 parte XII (Porti, vie d'acqua e ferrovie) del presente trattato, durante un periodo di tre anni a datare dall'entrata in vigore del medesimo, i prodotti in transito dai porti che prima della guerra erano situati nel territorio dell'antica Monarchia austro-ungarica godranno alla loro importazione in Austria di riduzioni di dazio proporzionalmente corrispondenti a quelle che erano applicate, secondo la tariffa doganale austro-ungarica del 3 febbraio 1906, agli stessi prodotti, quando la loro importazione avveniva dai detti porti.

Art. 222.

Nonostante le disposizioni degli articoli 217 a 220, le Potenze alleate e associate convengono di non invocare le dette disposizioni per assicurarsi il beneficio di qualunque accordo speciale che possa essere concluso dal Governo austriaco con i Governi della Ungheria e dello Stato czeco-slovacco per stabilire un regime doganale speciale a favore di alcuni prodotti, naturali o manufatti, originari e provenienti da questi paesi, che saranno indicati negli accordi in parola, purchè la durata di questi non superi un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del presente trattato.

Art. 223.

Durante un periodo di sei mesi, a datare dall'entrata in vigore del presente trattato, le tasse imposte dall'Austria alle importazioni dai Paesi alleati e associati non potranno essere superiori a quelle più favorevoli che erano applicate alle importazioni nell'antica Monarchia austro-ungarica il 1° luglio 1914.

Questa disposizione continuerà ad essere applicata, durante un secondo periodo di trenta mesi dopo la scadenza dei primi sei, esclusivamente alle importazioni delle frutta fresche e secche, degli ortaggi freschi, degli olî d'oliva, delle uova, dei suini, delle carni insaccate e del pollame vivo, in quanto tali prodotti godevano alla data suddetta (1° luglio 1914) di dazi convenzionali, stabiliti per trattato con le Potenze alleate e associate.

Art. 224.

1° La Polonia e lo Stato czeco-slovacco si impegnano a non imporre, durante quindici anni dalla entrata in vigore del presente trattato, sull'esportazione in Austria dei prodotti delle miniere di carbone del proprio territorio, diritti di uscita o altre gravezze o restrizioni d'alcuna specie, diverse o più onerose di quelle imposte alla loro esportazione verso qualsiasi altro paese.

2° Speciali accordi saranno conclusi fra la Polonia, lo Stato czeco-slovacco e l'Austria, per la somministrazione reciproca di carbone e di materie prime.

3° Finchè questi accordi non siano conclusi, ma in ogni modo durante un periodo non superiore a tre anni dall'entrata in vigore del presente trattato, la Polonia e lo Stato czeco-slovacco s'impegnano a non imporre sulla esportazione del carbone o della lignite in Austria diritti di uscita o restrizioni di alcuna specie, fino a concorrenza di una quantità che, in mancanza di accordo fra gli Stati interessati, sarà stabilita dalla Commissione delle riparazioni. Nello stabilire questa quantità la Commissione terrà conto di ogni circostanza, compresa la quantità di carbone e di lignite somministrata prima della guerra al territorio dell'Austria attuale dall'Alta Slesia e dai territori dell'antico Impero d'Austria trasferiti allo Stato czeco-slovacco e alla Polonia, a norma del presente trattato, come della quantità attualmente disponibile per l'esportazione nei detti paesi. A titolo di reciprocità, l'Austria dovrà fornire alla Polonia e allo Stato czeco-slovacco le materie prime di cui al comma 2°, in conformità di quanto sarà stabilito dalla Commissione delle riparazioni.

4° La Polonia e lo Stato czeco-slovacco s'impegnano altresì a prendere, durante lo stesso periodo, tutti i provvedimenti necessari affinchè tali prodotti siano acquistati dai compratori in Austria a condizioni non meno favorevoli di quelle applicabili alla vendita dei prodotti della stessa specie, in circostanze simili, ai compratori in Polonia e nello Stato czeco-slovacco, rispettivamente, o in qualsiasi altro paese.

5° In caso di disaccordo circa l'esecuzione o l'interpretazione di una delle disposizioni precedenti, la Commissione delle riparazioni deciderà.

CAPITOLO II.

Navigazione.

Art. 225.

Le Alte Parti contraenti s'impegnano a riconoscere la bandiera delle navi di qualunque Parte contraente che non abbia litorale marittimo, quando siano registrate in una determinata località, situata nel suo territorio; questa località farà le veci di porto di inscrizione delle navi.

CAPITOLO III.

Metodi sleali di concorrenza.

Art. 226.

L'Austria s'impegna a prendere tutte le disposizioni legislative ed amministrative necessarie per garantire i prodotti naturali o manufatti, originari di una delle Potenze alleate o associate, contro ogni forma di concorrenza sleale nelle transazioni commerciali.

L'Austria si obbliga a reprimere ed a vietare, sotto pena di confisca e con ogni altra sanzione appropriata, l'importazione e l'esportazione, la fabbricazione, la circolazione, la vendita o la messa in vendita, sul proprio territorio, di ogni merce o prodotto che porti su di sè, sugli involucri immediati o sull'imballaggio esterno, marchi, nomi, incisioni o segni di qualunque specie che direttamente o indirettamente importino indicazioni false circa l'origine, il tipo, la natura e le qualità specifiche di tali merci e prodotti.

Art. 227.

L'Austria si obbliga, a condizione che le sia accordato un trattamento di reciprocità al riguardo, a conformarsi alle leggi ed alle decisioni amministrative o giudiziarie prese a norma di esse, vigenti in un Paese alleato o associato, e dalle competenti autorità a lei regolarmente notificate, le quali stabiliscano o regolino il diritto a una designazione regionale per i vini o gli spiriti prodotti nel paese cui appartiene la regione, o le condizioni in cui può essere autorizzato l'uso di una denominazione regionale; e l'importazione, l'esportazione, la fabbricazione, la circolazione, la vendita o la messa in vendita di prodotti o merci sotto le designazioni regionali, contrariamente alle leggi e decisioni predette, saranno dall'Austria vietate e represse mercè le disposizioni prescritte dall'articolo precedente.

CAPITOLO IV.

Trattamento dei sudditi delle Potenze alleate ed associate.

Art. 228.

L'Austria s'impegna:

a) a non imporre ai sudditi delle Potenze alleate o associate, per quanto riguarda l'esercizio dei mestieri, delle professioni, dei commerci e delle industrie, alcuna esclusione che non sia egualmente applicabile a tutti gli stranieri senza eccezione;

b) a non sottoporre i sudditi delle Potenze alleate o associate, per quanto riguarda i diritti contemplati nel paragrafo precedente, ad alcuna disciplina o restrizione che possa direttamente o indirettamente infirmare le disposizioni del detto paragrafo, o che sia diversa o più svantaggiosa di quelle che si applicheranno agli stranieri, sudditi della nazione più favorita;

c) a non sottoporre i sudditi delle Potenze alleate o associate, i loro beni, diritti e interessi, le società o associazioni in cui sono interessati, ad alcun onere, tassa od imposta diretta o indiretta, diversa o più alta di quelle cui sono o potranno essere soggetti i propri sudditi, o i loro beni e interessi;

d) a non imporre ai sudditi delle Potenze alleate o associate alcuna restrizione che non fosse applicabile ai sudditi delle dette Potenze il 1° luglio 1914, a meno che la stessa restrizione non sia egualmente imposta ai propri sudditi.

Art. 229.

I sudditi delle Potenze alleate o associate godranno nel territorio austriaco una protezione costante quanto alle loro persone e ai loro beni, diritti e interessi, e avranno libero accesso ai tribunali.

Art. 230.

L'Austria s'impegna a riconoscere la nuova nazionalità che sarà stata o sarà acquisita dai propri sudditi in base alle leggi delle Potenze alleate o associate, e conformemente alle decisioni delle autorità competenti delle dette Potenze, sia per effetto di naturalizzazione, sia per effetto delle clausole d'un trattato, e a sciogliere sotto ogni riguardo i detti sudditi, in seguito a tale acquisto d'una nuova nazionalità, da ogni vincolo di dipendenza verso il loro paese di origine.

Art. 231.

Le Potenze alleate o associate potranno nominare consoli generali, consoli, viceconsoli o agenti consolari nelle città e nei porti dell'Austria. L'Austria s'impegna ad approvare la designazione dei detti consoli generali, consoli, viceconsoli e agenti consolari, di cui le saranno notificati i nomi, e ad ammetterli all'esercizio delle loro funzioni in conformità delle norme e degli usi vigenti.

CAPITOLO V.

Clausole generali.

Art. 232.

Le obbligazioni imposte all'Austria dal capitolo I che precede cesseranno di avere effetto cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente trattato, salvo che dal testo non risulti altrimenti, o che il Consiglio della Società delle Nazioni decida, almeno dodici mesi prima della scadenza di quel termine, che tali obbligazioni siano mantenute per un periodo ulteriore, con modificazioni o senza.

Le obbligazioni imposte all'Austria dagli articoli 217, 218, 219 e 220 del capitolo I di questa parte non potranno essere invocate, salvo deliberazione contraria della Società delle Nazioni, tre anni dopo l'entrata in vigore del presente trattato, da una Potenza alleata o associata che non accordi all'Austria reciprocità di trattamento.

L'art. 228 del capitolo IV resterà in vigore anche dopo il periodo di cinque anni, con modificazioni o senza, per quel periodo che eventualmente stabilirà la maggioranza del Consiglio della Società delle Nazioni, e che non potrà oltrepassare cinque anni.

Art. 233.

Se il Governo austriaco eserciterà il commercio internazionale non avrà, a questo riguardo, nè gli sarà riconosciuto alcuno dei diritti, privilegi o immunità inerenti alla sovranità.

SEZIONE II.

Trattati.

Art. 234.

Dall'entrata in vigore del presente trattato, e con riserva delle sue disposizioni, soltanto i trattati, le convenzioni e gli accordi plurilaterali di carattere economico o tecnico conchiusi dall'antica Monarchia austro-ungarica, enumerati in questo e nei seguenti articoli, saranno applicati fra l'Austria e le potenze alleate o associate, che vi partecipano:

1° Convenzioni del 14 marzo 1884, del 1° dicembre 1886 e del 23 marzo 1887 e protocollo di chiusura del 7 luglio 1887, circa la protezione dei cavi sottomarini;

2° Convenzione dell'11 ottobre 1909 relativa alla circolazione internazionale delle automobili.

3° Accordo del 15 maggio 1886, relativo alla sigillazione dei vagoni soggetti a visita doganale, e protocollo del 18 maggio 1907;

4° Accordo del 15 maggio 1886, relativo all'unità tecnica delle strade ferrate;

5° Convenzione del 5 luglio 1890, relativa alla pubblicazione delle tariffe doganali e alla organizzazione di una Unione internazionale per la pubblicazione delle tariffe;

6° Convenzione del 15 aprile 1907, relativa all'aumento delle tariffe doganali ottomane;

7° Convenzione del 14 marzo 1857, relativa al riscatto dei diritti di pedaggio del Sund del Belt;

8° Convenzione del 22 giugno 1861, relativa al riscatto dei diritti di pedaggio sull'Elba;

9° Convenzione del 16 luglio 1863, relativa al riscatto dei diritti di pedaggio sulla Schelda;

10° Convenzione del 29 ottobre 1888, relativa all'adozione di un regime definitivo destinato a garentire il libero uso del canale di Suez;

11° Convenzione del 23 settembre 1910, relativa all'unificazione di alcune norme in materia di urto di navi, salvataggio e assistenza dei naufraghi;

12° Convenzione del 21 dicembre 1904, relativa all'esenzione di tasse e diritti portuari a favore delle navi-spedale;

13° Convenzione del 25 settembre 1906, per il divieto del lavoro notturno per le operaie;

14° Convenzioni del 18 maggio 1904 e 4 maggio 1910, relative alla repressione della tratta delle bianche;

15° Convenzione del 4 maggio 1910, relativa alla soppressione delle pubblicazioni pornografiche;

16° Convenzione sanitaria del 3 dicembre 1903, e le precedenti del 30 gennaio 1892, 15 aprile 1893, 3 aprile 1894 e 19 marzo 1897;

17° Convenzione del 20 maggio 1875, relativa all'unificazione ed al perfezionamento del sistema metrico;

18° Convenzione del 29 novembre 1906, relativa all'unificazione della formula dei medicamenti eroici;

19° Convenzione del 16 e 19 novembre 1885, relativa alla istituzione di un diapason normale;

20° Convenzione del 7 giugno 1905, relativa alla creazione di un Istituto internazionale di agricoltura a Roma;

21° Convenzione del 3 novembre 1881 e 15 aprile 1889 relativa ai provvedimenti contro la fillossera;

22° Convenzione del 9 marzo 1902 per la protezione degli uccelli utili all'agricoltura;

23° Convenzione del 12 giugno 1902 relativa alla tutela dei minorenni.

Art. 235.

Dall'entrata in vigore del presente trattato, le Alte Parti contraenti applicheranno le convenzioni e gli accordi seguenti, in quanto le riguardano, impegnandosi l'Austria a osservare le disposizioni speciali contenute nel presente articolo.

Convenzioni postali:

Convenzioni ed accordi relativi all'Unione postale universale, conchiusi a Vienna il 4 luglio 1891;

Convenzioni ed accordi relativi all'Unione postale, firmati a Washington il 15 giugno 1897;

Convenzione ed accordi relativi all'Unione postale, firmati a Roma il 25 maggio 1906.

Convenzioni telegrafiche:

Convenzioni telegrafiche internazionali, firmate a Pietroburgo il 10-22 luglio 1875;

Regolamenti e tariffe stabilite dalla Conferenza telegrafica internazionale di Lisbona l'11 giugno 1908.

L'Austria si impegna a non rifiutare il suo consenso alla conclusione coi nuovi Stati degli accordi speciali previsti dalle convenzioni e dagli accordi relativi all'Unione postale universale e all'Unione telegrafica internazionale, a cui i detti nuovi Stati hanno aderito o aderiranno.

Art. 236.

Dall'entrata in vigore del presente trattato le Alte Parti contraenti applicheranno, per quanto le concerne, la convenzione radio-telegrafica internazionale del 5 luglio 1912, impegnandosi l'Austria a osservare le norme provvisorie che le saranno indicate dalle Potenze alleate e associate.

Se entro cinque anni dall'entrata in vigore di questo trattato sarà stipulata una nuova convenzione che, in sostituzione di quella del 5 luglio 1912, regoli le relazioni radio-telegrafiche internazionali, essa vincolerà l'Austria, quand'anche si fosse rifiutata, sia di partecipare alla sua elaborazione, sia di sottoscriverla.

Questa nuova convenzione sostituirà anche le norme provvisorie in vigore.

Art. 237.

La convenzione internazionale di Parigi del 28 marzo 1883, per la tutela della proprietà industriale, riveduta a Washington il 2 giugno 1911, l'accordo del 14 aprile 1891, concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio, saranno applicate a datare dall'entrata in vigore del presente trattato, in quanto non siano modificate dalle eccezioni e restrizioni che risultano dal medesimo.

Art. 238.

Dall'entrata in vigore del presente trattato le Alte Parti contraenti applicheranno, in quanto le concerne, la convenzione dell'Aja del 17 giugno 1905 relativa alla procedura civile. Questa disposizione resta e resterà senza effetto rispetto alla Francia, al Portogallo e alla Romania.

Art. 239.

L'Austria s'impegna a aderire, nelle forme prescritte, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, alla convenzione internazionale di Berna del 9 settembre 1886, relativa alla protezione della proprietà letteraria e artistica, riveduta a Berlino nel 1908 e completata dal protocollo addizionale firmato a Berna il 20 marzo 1914.

Finchè non abbia dato la sua adesione alla convenzione predetta, l'Austria s'impegna a riconoscere e a proteggere le opere letterarie e artistiche dei cittadini delle Potenze alleate e associate.

Indipendentemente dalla detta adesione, l'Austria si impegna inoltre a continuare ad assicurare questo riconoscimento e questa protezione a tutte le opere artistiche e letterarie dei sudditi di ciascuna delle Potenze alleate e associate almeno nella stessa misura come al 28 luglio 1914 e alle stesse condizioni.

Art. 240.

L'Austria s'impegna ad aderire alle convenzioni seguenti:

1° Convenzione del 26 settembre 1906 relativa alla proibizione del fosforo bianco nella fabbricazione dei fiammiferi;

2° Convenzione del 31 dicembre 1913, relativa alla unificazione delle statistiche commerciali.

Art. 241.

Ciascuna delle Potenze alleate e associate, ispirandosi ai principii generali o alle particolari stipulazioni del presente trattato, notificherà all'Austria le convenzioni bilaterali di ogni specie di cui esigerà l'osservanza.

La notificazione prevista nel presente articolo sarà eseguita direttamente, o per il tramite di un'altra Potenza. Ne sarà accusato ricevimento per iscritto dall'Austria. La data dell'entrata in vigore sarà quella della notificazione.

Le Potenze alleate e associate si impegnano fra loro a non applicare, di fronte all'Austria, se non le convenzioni che sono conformi alle disposizioni del presente trattato.

La notificazione indicherà eventualmente le clausole di tali convenzioni che, non essendo conformi alle disposizioni del presente trattato, non saranno considerate applicabili.

In caso di divergenza di parere, sarà chiamata a pronunziarsi la Società delle Nazioni.

Un termine di sei mesi, dall'entrata in vigore del presente trattato, è accordato alle Potenze alleate e associate per procedere alla notificazione.

Soltanto le convenzioni bilaterali contemplate dalla detta notificazione saranno in vigore tra le Potenze alleate e associate e l'Austria.

Queste norme sono applicabili a tutte le convenzioni bilaterali esistenti fra qualunque delle Potenze alleate e associate, firmatarie del presente trattato, e l'Austria, anche se le dette Potenze non siano state in guerra con l'Austria.

Art. 242.

L'Austria dichiara di riconoscere privo di effetto qualunque trattato, convenzione od accordo da essa o dall'antica Monarchia austro-ungarica conchiuso con la Germania, la Bulgaria, l'Ungheria e la Turchia, dal 1° agosto 1914 fino all'entrata in vigore del presente trattato.

Art. 243.

L'Austria si impegna ad assicurare di pieno diritto alle Potenze alleate e associate, ai funzionari ed ai sudditi delle dette Potenze, il godimento di tutti i diritti e privilegi, di qualunque specie, che essa o l'antica Monarchia austro-ungarica abbia potuto accordare alla Germania, all'Ungheria, alla Bulgaria o alla Turchia, o ai funzionari ed ai sudditi di tali Stati, in forza di trattati, convenzioni ed accordi conchiusi anteriormente al 1° agosto 1914 per tutto il tempo che questi trattati, convenzioni ed accordi resteranno in vigore.

Le Potenze alleate ed associate si riservano di accettare o no il godimento di tali vantaggi e diritti.

Art. 244.

L'Austria dichiara di riconoscere come privi di effetto tutti i trattati, le convenzioni e gli accordi da essa o dall'antica Monarchia austro-ungarica conchiusi anteriormente al 28 luglio 1914, o dopo questa data, fino all'entrata in vigore del presente trattato, con la Russia o con qualsiasi altro Stato o Governo il cui territorio faceva anteriormente parte della Russia, o con la Romania.

Art. 245.

Qualora dopo il 28 luglio 1914 una Potenza alleata o associata, la Russia, o uno Stato o un Governo il cui territorio faceva già parte della Russia, fosse stato costretto, in seguito ad una occupazione militare, o con qualunque altro mezzo, o per qualsiasi altra causa ad accordare o lasciare accordare, in forza di atti emananti da qualsiasi autorità, concessioni, privilegi e favori di qualunque specie all'antica Monarchia austro-ungarica o all'Austria o a un suddito austriaco, tali concessioni, privilegi o favori si intenderanno annullati di pieno diritto dal presente trattato.

Nessun onere o indennità che eventualmente derivasse da tale annullamento dovrà in alcun caso essere sopportato dalle Potenze alleate e associate, nè dalle Potenze, Stati, Governi o pubbliche autorità che il presente articolo libera dai loro impegni.

Art. 246.

Dall'entrata in vigore del presente trattato, l'Austria si impegna, per quanto la concerne, a far profittare di pieno diritto le Potenze alleate e associate o i loro sudditi dei diritti e vantaggi di ogni specie da essa o dall'antica Monarchia austro-ungarica concessi, dopo il 28 luglio 1914 e fino all'entrata in vigore del presente trattato, in forza di trattati, convenzioni od accordi, a Stati non belligeranti o a sudditi di tali Stati, finchè questi trattati, convenzioni ed accordi resteranno in vigore per l'Austria.

Art. 247.

Quelle fra le Alte Parti contraenti che non hanno ancora sottoscritto la convenzione sull'oppio, firmata all'Aja il 23 gennaio 1912, o che avendola sottoscritta, non l'hanno ancora ratificata, sono d'accordo per mettere in vigore questa convenzione, e, a tal fine, per promulgare le necessarie disposizioni di legge appena sarà possibile, e al più tardi entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente trattato.

Le Alte Parti contraenti convengono inoltre, nei riguardi di quelle fra esse che non hanno ancora ratificato la detta convenzione, che la ratificazione del presente trattato equivarrà, per ogni effetto, a tale ratificazione e alla sottoscrizione del protocollo speciale aperto all'Aja in conformità delle deliberazioni della terza Conferenza sull'oppio, tenuta nel 1914, per la messa in vigore di detta convenzione.

Il Governo della Repubblica francese comunicherà al Governo dei Paesi Bassi una copia autentica del processo verbale di deposito delle ratificazioni del presente trattato e inviterà il Governo dei Paesi Bassi ad accettare e ricevere questo documento come deposito delle ratificazioni della convenzione del 23 gennaio 1912 e come sottoscrizione del protocollo addizionale del 1914.

SEZIONE III.

Debiti.

Art. 248.

Saranno regolate per mezzo di « Uffici di verifica e di compensazione » istituiti da ciascuna delle Alte Parti contraenti entro tre mesi dalla notificazione prevista alla lettera *e*), le seguenti categorie di obbligazioni pecuniarie:

1° I debiti esigibili prima della guerra, pagabili dai sudditi di una delle Potenze contraenti, residenti nel territorio di essa, ai sudditi di una Potenza avversaria, residenti nel territorio della medesima.

2° I debiti divenuti esigibili durante la guerra, pagabili ai sudditi di una delle Potenze contraenti, residenti nel territorio di essa risultanti da transazioni o da contratti intervenuti coi sudditi di una Potenza avversaria, residenti nel territorio di essa, la cui esecuzione totale o parziale sia stata sospesa per effetto dello stato di guerra.

3° Gli interessi scaduti prima e durante la guerra, dovuti ai sudditi di una Potenza contraente, provenienti da titoli emessi o ritirati da una Potenza avversaria, purchè il pagamento di tali interessi ai sudditi di detta Potenza o ai neutrali non sia stato sospeso durante la guerra.

4° I capitali rimborsabili prima e durante la guerra ai sudditi di una delle Potenze contraenti, in rappresentanza di titoli emessi da una Potenza avversaria, purchè il pagamento di questi capitali ai sudditi di detta Potenza o ai neutrali non sia stato sospeso durante la guerra.

Nel caso di interessi o di capitali pagabili per titoli emessi o ritirati dal Governo dell'antica Monarchia austro-ungarica, sarà accreditato o pagato dall'Austria soltanto l'importo degli interessi dei capitali relativi al debito a carico dall'Austria secondo le disposizioni della Parte IX (Clausole finanziarie) del presente trattato e dei criteri adottati dalla Commissione delle riparazioni.

Il prodotto della liquidazione dei beni, diritti e interessi nemici, di cui alla sezione IV e al suo allegato, sarà assunto nella moneta e al cambio previsto alla seguente lettera *d*) dagli Uffici di verifica e di compensazione, e destinato da essi in conformità di quanto è stabilito nella sezione e nell'allegato predetti.

Le operazioni contemplate in questo articolo saranno effettuate secondo i seguenti principî e in conformità dell'allegato alla presente sezione:

a) Ciascuna delle Alte Parti contraenti proibirà, dal giorno della firma del presente trattato, ogni pagamento, accettazione di pagamento, e in generale ogni comunicazione fra le parti, concernente il saldo di tali debiti, fuor che per mezzo degli Uffici di verifica e di compensazione predetti.

b) Ciascuna delle Alte Parti contraenti, rispettivamente, sarà responsabile del pagamento dei predetti debiti dei propri sudditi, salvochè il debitore fosse prima della guerra in stato di fallimento, di moratoria o di insolvenza dichiarata, o la somma fosse dovuta da una società, i cui affari siano stati liquidati durante la guerra in conformità della legislazione eccezionale di guerra

c) Le somme dovute ai sudditi di una delle Alte Parti contraenti dai sudditi di una Potenza avversaria saranno addebitati all'Ufficio di verifica e di compensazione del paese del debitore e versate al creditore dall'Ufficio del paese di quest'ultimo.

d) I debiti saranno pagati o accreditati nella valuta di quella delle Potenze alleate o associate (comprese le colonie e i protettorati delle medesime, i Domini britannici e l'India) che sarà interessata. Se i debiti sono pagabili in una valuta diversa, si pagheranno o accrediteranno nella divisa del paese interessato (Potenza alleata o associata, colonia, protettorato, Dominio britannico o India), al saggio del cambio anteriore alla guerra.

Nell'applicazione di questa disposizione, si considera il saggio del cambio anteriore alla guerra eguale alla media del saggio delle rimesse telegrafiche della Potenza alleata o associata interessata, du

rante il mese immediatamente anteriore all'apertura delle ostilità fra la detta Potenza e l'Austria-Ungheria.

La disposizione precedente, relativa al saggio del cambio, non sarà applicabile, nel caso che un contratto stabilisse espressamente un determinato saggio per la conversione della divisa in cui l'obbligazione è espressa, nella valuta della Potenza alleata e associata interessata.

Nei riguardi dei nuovi Stati di Polonia e Czeco-Slovacco, la valuta di saldo e il saggio del cambio applicabili ai debiti da pagare o da accreditare saranno stabiliti dalla Commissione delle riparazioni prevista alla parte VIII (Riparazioni), salvo che fossero determinati preventivamente per accordo fra gli Stati interessati.

e) Le disposizioni del presente articolo e del seguente allegato non si applicheranno fra l'Austria, da una parte, e le Potenze alleate o associate, le loro colonie o i loro protettorati, i Domini britannici o l'India, dall'altra, se, entro un mese dal deposito delle ratifiche del presente trattato da parte della Potenza in questione, o per conto di un Dominio o dell'India, non sia a tal uopo dato avviso all'Austria del Governo della detta Potenza alleata o associata, del detto Dominio o dall'India, secondo il caso.

f) Gli Stati alleati e associati che hanno aderito al presente articolo e al seguente allegato potranno convenire fra loro di applicarli ai sudditi rispettivi, stabiliti sul proprio territorio, per quanto concerne i rapporti fra i medesimi e i sudditi austriaci In tal caso, i pagamenti eseguiti in conformità della presente disposizione saranno regolati fra gli Uffici di verifica e compensazione alleati e associati interessati.

ALLEGATO.

§ 1.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti istituirà, entro tre mesi dalla notificazione di cui all'art. 248, lettera *e*), un « Ufficio di verifica e di compensazione » per il pagamento ed il ricupero dei debiti nemici.

Potranno essere istituiti Uffici locali per una parte dei territori delle Alte Parti contraenti. Questi Uffici funzioneranno nei limiti del loro distretto come gli Uffici centrali, ma tutti i rapporti coll'Ufficio situato nel paese avversario si effettueranno per mezzo dell'Ufficio centrale.

§ 2.

Nel presente allegato s'intendono per « debiti nemici » i debiti di cui al paragrafo 1° dell'art. 248; per « debitori nemici » le persone che devono tali somme; per « creditori nemici » le persone alle quali tali somme sono dovute; per « Ufficio creditore » l'Ufficio di verifica e compensazione che funziona nel paese del creditore, e per « Ufficio debitore » l'Ufficio di verifica e di compensazione che funziona nel paese del debitore.

§ 3.

Le Alte Parti contraenti puniranno le infrazioni alle disposizioni della lettera *a*) dell'art. 248 colle pene previste attualmente dalla loro legislazione circa il commercio col nemico. Esse proibiranno inoltre nel loro territorio ogni azione giudiziaria pel pagamento di tali debiti, salvo i casi previsti dal presente allegato.

§ 4.

La garanzia del Governo di cui alla lettera *b*) dell'art. 248 avrà effetto quando il ricupero del debito non possa avvenire, qualunque ne sia il motivo, salvo che il debito fosse prescritto secondo la legislazione del paese del debitore, al momento della dichiarazione di guerra, o il debitore fosse a quel tempo in istato di fallimento, di moratoria o di insolvenza dichiarata, o la somma fosse dovuta da una Società i cui affari siano stati liquidati in conformità della legislazione eccezionale di guerra. In tal caso la procedura di cui al presente allegato si applicherà al pagamento delle riparazioni

I termini « in stato di fallimento » e di « moratoria » si riferiscono all'applicazione delle leggi che prevedono tali condizioni giuridiche; l'espressione « in stato di insolvenza dichiarata » si riferisce a una condizione giuridica analoga, prevista dalla legge inglese.

§ 5.

I creditori daranno all'Ufficio creditore, entro sei mesi dalla sua istituzione, notizia dei loro crediti e gli forniranno i documenti e le informazioni che saranno richiesti.

Le Alte Parti contraenti prenderanno le disposizioni opportune per perseguire e punire le collusioni fra creditori e debitori nemici. Gli Uffici si daranno comunicazione di ogni elemento e informazione atti a scoprire ed a punire simili collusioni.

Le Alte Parti contraenti faciliteranno, per quanto è possibile, le comunicazioni postali e telegrafiche, a spese degli interessati e per mezzo degli Uffici, tra debitori e creditori che desiderino venire a un accordo sull'ammontare del debito.

L'Ufficio creditore darà notizia all'Ufficio debitore di tutti i debiti che gli sono stati dichiarati. L'Ufficio debitore indicherà, in tempo utile, all'Ufficio creditore i debiti riconosciuti e quelli contestati. In questo secondo caso, l'Ufficio debitore farà menzione dei motivi per cui il debito non è riconosciuto.

§ 6.

Quando un debito è stato riconosciuto, in tutto o in parte, l'Ufficio debitore accrediterà subito dell'ammontare riconosciuto l'Ufficio creditore, al quale darà in pari tempo avviso dell'accreditamento.

§ 7.

Il debito s'intenderà riconosciuto nella sua totalità ed il relativo ammontare sarà subito accreditato all'Ufficio creditore, a meno che, entro tre mesi dal ricevimento della notificazione che gli sarà stata fatta, salvo proroga accettata dall'Ufficio creditore, l'Ufficio debitore non faccia sapere che il debito non è riconosciuto.

§ 8.

Quando il debito non sia riconosciuto in tutto o in parte, i due Uffici esamineranno il caso di comune accordo e tenteranno una conciliazione tra le parti.

§ 9.

L'Ufficio creditore pagherà ai singoli creditori le somme accreditate, valendosi, a tale scopo, dei fondi messi a sua disposizione dal Governo del proprio paese, alle condizioni stabilite dal Governo stesso, in specie ritenendo le somme stimate necessarie a coprire rischi, spese e diritti di commissione.

§ 10.

Chiunque abbia reclamato il pagamento di un debito nemico, il cui ammontare non sia in tutto o in parte riconosciuto, dovrà pagare all'Ufficio, a titolo di multa, un interesse del 5 0|0 sulla parte del debito non riconosciuta. Del pari, chiunque si sia indebitamente rifiutato di riconoscere in tutto o in parte il debito reclamato a suo carico, dovrà pagare, a titolo di multa, un interesse del 5 0|0 sull'ammontare della parte di debito per la quale il suo rifiuto sia riconosciuto ingiustificato.

Questo interesse sarà dovuto dal giorno della scadenza del termine previsto dal paragrafo 7 fino al giorno in cui la domanda sarà riconosciuta ingiustificata o il debito sarà pagato.

Gli Uffici, ciascuno per la parte di propria competenza, provvederanno per la riscossione delle multe e saranno responsabili nel caso che tali multe non potessero venire riscosse.

Le multe saranno accreditate all'altro Ufficio, che le tratterrà quale contributo alle spese di esecuzione delle presenti disposizioni.

§ 11.

Il bilancio delle operazioni sarà fatto ogni mese e il saldo regolato dallo Stato debitore entro otto giorni, coll'effettivo versamento di numerario.

Tuttavia i saldi dovuti da una o più Potenze alleate e associate saranno trattenuti fino al pagamento integrale delle somme dovute alle Potenze alleate e associate, e ai loro sudditi, a causa della guerra.

§ 12.

Per facilitare la discussione fra gli Uffici, ognuno di questi avrà un rappresentante nella città dove funzionerà l'altro.

§ 13.

Salvo eccezioni motivate, gli affari saranno discussi, per quanto è possibile, presso l'Ufficio debitore.

§ 14.

In applicazione dell'art. 248, lettera *b*), le Alte Parti contraenti sono responsabili del pagamento dei debiti nemici dei propri sudditi debitori.

L'Ufficio debitore dovrà accreditare l'Ufficio creditore di tutti i debiti riconosciuti, anche quando ne sia stata impossibile la riscossione dal singolo debitore. Tuttavia i Governi dovranno dare al rispettivo Ufficio tutti i poteri necessari per ottenere il ricupero dei crediti riconosciuti.

§ 15.

Ogni Governo garantirà le spese dell'Ufficio stabilito sul suo territorio, compresi gli stipendi del personale.

§ 16.

In caso di disaccordo fra due Uffici sull'esistenza del debito e in caso di conflitto tra debitore e creditore nemici o fra gli Uffici, la controversia sarà sottoposta ad arbitrato, se le parti vi consentono alle condizioni da esse stabilite di comune accordo, o portata dinanzi al Tribunale arbitrale misto di cui alla sezione IV seguente.

La controversia potrà tuttavia, su domanda dell'Ufficio creditore, essere sottoposta alla giurisdizione dei Tribunali ordinari del domicilio del debitore.

§ 17.

Le somme approvate dal Tribunale arbitrale misto, dai tribunali ordinari o dal tribunale arbitrale saranno ricuperate per mezzo degli Uffici come se fossero state riconosciute dall'Ufficio debitore.

§ 18.

I Governi interessati designeranno un agente incaricato di produrre le istanze davanti al tribunale arbitrale misto per conto del proprio Ufficio. Questo agente eserciterà un sindacato generale su mandatari e sugli avvocati dei sudditi del suo Paese.

Il Tribunale giudica in base agli atti. Può tuttavia udire le parti, in persona o rappresentate, a loro scelta, da mandatari graditi ai due Governi o dall'agente predetto; questi ha facoltà di intervenire a fianco della parte, come di riassumere e sostenere una domanda da essa abbandonata.

§ 19.

Gli Uffici interessati forniranno al Tribunale arbitrale misto le informazioni ed i documenti in loro possesso allo scopo di permettere al tribunale di decidere rapidamente sui casi che gli sono sottoposti.

§ 20.

L'appello di una delle parti contro la concorde decisione dei due Uffici importa per l'appellante l'obbligo di un deposito per le spese, che sarà restituito soltanto se la prima decisione sia modificata in favore dell'appellante, e in proporzione all'accoglimento dell'appello dovendo, in tal caso, la parte avversa essere condannata nella stessa proporzione ai danni e alle spese. Il deposito potrà essere sostituito da una garanzia accettata dal Tribunale.

Per tutte le vertenze sottoposte al Tribunale sarà prelevato un diritto del 5 % sull'ammontare della somma in contestazione. Salvo decisione contraria del Tribunale, questo diritto sarà a carico della parte soccombente. Questo diritto sarà cumulato col deposito di cui sopra. Esso è del pari indipendente dalla garanzia.

Il Tribunale può assegnare a una delle parti danni e interessi, fino alla concorrenza delle spese del processo.

Ogni somma dovuta in applicazione di questo paragrafo sarà accreditata all'Ufficio della parte vincitrice e farà oggetto di un conto separato.

§ 21.

Per il sollecito disbrigo degli affari si terrà conto, nella scelta del personale degli Uffici e del Tribunale arbitrale misto, della conoscenza della lingua dell'altro paese interessato.

Gli Uffici potranno corrispondere liberamente tra loro e trasmettersi documenti nella propria lingua.

§ 22.

Salvo accordo contrario fra i Governi interessati, i debiti saranno fruttiferi nelle condizioni seguenti:

Nessun interesse sarà corrisposto sulle somme dovute a titolo di dividendi, interessi o altri pagamenti periodici rappresentanti l'interesse del capitale.

Il saggio dell'interesse sarà del 5 per cento annuo, salvo che, per contratto, per legge o consuetudine locale, il creditore debba ricevere l'interesse ad un saggio diverso. In tal caso questo saggio sarà applicato.

Gli interessi decorreranno dal giorno dell'apertura delle ostilità, o per un debito scaduto durante la guerra, dal giorno della scadenza e fino al giorno in cui l'ammontare del debito sarà accreditato all'Ufficio creditore.

Gli interessi dovuti saranno considerati come debiti riconosciuti dagli Uffici e accreditati, alle stesse condizioni, all'Ufficio creditore.

§ 23.

Se, in seguito alla decisione degli Uffici o del Tribunale arbitrale misto, un reclamo non è considerato compreso fra i casi di cui all'articolo 248, il creditore avrà facoltà di perseguire il ricupero del suo credito dinanzi ai tribunali ordinari, o in qualsiasi altro modo, a forma di legge.

La domanda presentata all'Ufficio interrompe la prescrizione.

§ 24.

Le Alte Parti contraenti convengono di considerare le decisioni del Tribunale arbitrale misto come definitive e di renderle obbligatorie per i propri sudditi.

§ 25.

Se un Ufficio creditore si rifiuta di notificare all'Ufficio debitore una domanda o di compiere un atto di procedura previsto nel presente allegato e inteso a far valere, in tutto o in parte, una domanda che gli sia stata debitamente notificata, dovrà rilasciare al creditore un certificato indicante la somma reclamata, e il creditore potrà perseguirne il ricupero davanti ai tribunali ordinari o in qualsiasi altro modo, a forma di legge.

SEZIONE IV.

Beni, diritti e interessi.

Art. 249.

La questione dei beni, diritti e interessi privati in paese nemico sarà risoluta secondo i principî stabiliti nella presente sezione e le disposizioni del seguente allegato:

a) I provvedimenti eccezionali di guerra e i provvedimenti di alienazione definiti nel paragrafo 3, dell'allegato seguente, presi nel territorio dell'antico Impero d'Austria, e concernenti i beni, di-

ritti e interessi dei sudditi degli Stati alleati o associati, quando la liquidazione non sia compiuta, saranno immediatamente abolite o la loro applicazione sarà interrotta; e i beni, diritti e interessi di cui si tratta saranno restituiti agli aventi diritto.

b) Salvo le disposizioni contrarie che possono risultare da questo trattato, gli Stati alleati o associati si riservano il diritto di far propri e di liquidare i beni, diritti e interessi che alla data dell'entrata in vigore di questo trattato appartengono a sudditi dell'antico Impero d'Austria, o a società nelle quali essi hanno una ingerenza prevalente, o che si trovano nel territorio, nelle colonie, possedimenti e protettorati dei detti Stati, compresi i territori ceduti loro in virtù del presente trattato, o sotto la loro dipendenza.

La liquidazione avrà luogo in conformità delle leggi dello Stato alleato o associato interessato, e il proprietario non potrà disporre dei detti beni, diritti e interessi, nè gravarli di alcun onere, senza il consenso del detto Stato.

Coloro che entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente trattato dimostreranno di avere acquistato di pieno diritto, in conformità delle sue disposizioni, la cittadinanza di uno Stato alleato o associato, e coloro che, a termini degli articoli 72 e 76 otterranno tale cittadinanza col consenso delle competenti autorità, o che a termini degli articoli 74 e 77 acquistano tale cittadinanza in virtù di una pertinenza anteriore non saranno considerati sudditi dell'antico Impero d'Austria, agli effetti di questo paragrafo.

c) I prezzi e le indennità risultanti dall'esercizio del diritto di cui alla lettera *b*) saranno determinati in base ai metodi di valutazione e di liquidazione stabiliti in conformità della legislazione del paese nel quale i beni sono stati espropriati o liquidati.

d) Nei rapporti fra gli Stati alleati o associati o i loro sudditi, da una parte, e i sudditi dell'antico Impero d'Austria, dall'altra, come fra l'Austria, da una parte, e gli Stati alleati o i loro sudditi, dall'altra, saranno considerati come definitivi e opponibili a qualunque persona, con le riserve stabilite in questo trattato e nei suoi allegati, tutti i provvedimenti eccezionali di guerra, o di alienazione, o gli atti compiuti o da compiere in virtù di tali provvedimenti, quali sono definiti nei paragrafi 1 e 3 del seguente allegato.

e) I sudditi degli alleati o associati avranno diritto ad una indennità pei danni o pregiudizi cagionati ai loro beni, diritti o interessi, o a qualunque società od associazione di cui facessero parte nel territorio dell'antico Impero d'Austria, per effetto dell'applicazione sia di provvedimenti eccezionali di guerra, sia dei provvedimenti di alienazione che formano oggetto dei paragrafi 1 e 3 dell'allegato seguente. I reclami formulati a tale riguardo dai detti sudditi saranno presi in esame e l'importo delle indennità sarà determinato dal Tribunale arbitrale misto contemplato nell'articolo 1°, o da un arbitro designato dal Tribunale medesimo; le indennità andranno a carico dell'Austria e potranno essere prelevate sui beni dei sudditi dell'antico Impero d'Austria o delle società nelle quali essi hanno un'ingerenza prevalente ai sensi della lettera *b*), che si trovano nel territorio o sotto le dipendenza dello Stato del reclamante. Tali beni potranno essere costituiti in garanzia delle obbligazioni nemiche nelle condizioni stabilite dal paragrafo 4 dell'allegato a questa sezione. Il pagamento delle indennità potrà essere effettuato dallo Stato alleato o associato, e l'ammontare sarà posto a debito del Governo austriaco.

f) Ogni qualvolta un proprietario alleato o associato di beni che hanno formato oggetto di un provvedimento di alienazione nel territorio dell'antico Impero d'Austria ne esprima il desiderio, sarà data soddisfazione ai reclami di cui al paragrafo precedente mediante la restituzione dei detti beni, se esistono ancora in natura.

In tal caso, l'Austria dovrà prendere tutti i provvedimenti necessari per rimettere il proprietario, che ne è stato privato, in possesso dei suoi beni, liberi da qualunque onere o servitù di cui fossero stati gravati dopo la liquidazione, e per risarcire ogni terzo che rimanga leso dalla restituzione.

Se la restituzione contemplata in questo paragrafo non può aver luogo, accordi particolari potranno essere conchiusi per mezzo degli Stati interessati o degli Uffici di verifica e compensazione di cui all'allegato alla sezione III del presente trattato, allo scopo di assicurare che il suddito alleato o associato sia risarcito del danno di cui alla lettera *e*), mediante l'attribuzione di utilità o di equivalenti che egli consenta ad accettare in sostituzione dei beni, diritti o interessi dei quali fu privato.

In dipendenza delle restituzioni effettuate a termini del presente articolo, i prezzi o le indennità stabilite in applicazione della lettera *e*) saranno diminuite del valore attuale dei beni restituiti, tenuto conto delle indennità per privazione di godimento o per deteriorazioni.

g) La facoltà di cui alla lettera *f*) è riservata ai proprietari che siano sudditi di Stati alleati o associati nel cui territorio non fossero in corso di applicazione, prima della firma dell'armistizio, disposizioni legislative statuenti la liquidazione generale dei beni, diritti o interessi nemici.

h) Salvo il caso che, in applicazione alla lettera *f*), siano stato effettuate restituzioni in natura, il ricavato netto delle liquidazioni dei beni nemici fatte, sia in virtù della legislazione eccezionale di guerra, sia in applicazione del presente articolo, e generalmente tutti gli averi in contante dei nemici, salvo il retratto della vendita, di beni o gli averi in contanti che si trovano in Paesi alleati o associati e appartengono alle persone contemplate nell'ultimo comma della lettera *b*), avranno la seguente destinazione:

1° Per quanto riguarda gli Stati che adottano la sezione III e il relativo allegato, il detto ricavato e i detti averi saranno portati a credito dello Stato di cui il proprietario è cittadino per mezzo dell'Ufficio di verifica e compensazione instituito a norma della sezione e dell'allegato citati; ogni avanzo attivo che ne risulti in favore dell'Austria sarà trattato in conformità dell'articolo 189, parte VIII (Riparazioni) del presente trattato.

2° Per quanto riguarda gli Stati che non adottano la sezione terza e il relativo allegato, il retratto dei beni, diritti e interessi, e gli averi in contante che appartengono ai sudditi degli Stati alleati o associati, e che l'Austria detiene, sarà immediatamente pagato all'avente diritto o al suo Governo. Ogni Stato alleato o associato potrà disporre del retratto dei beni, diritti e interessi, e degli averi in contante, che appartengono a sudditi dell'antico Impero d'Austria o di società nelle quali essi hanno un'ingerenza prevalente ai sensi della lettera *b*), e che esso abbia appresi in conformità delle sue leggi e regolamenti, e potrà destinarlo al pagamento dei reclami e dei crediti determinati nel presente articolo o nel paragrafo 4 dell'allegato a questa sezione. Tutti i beni, diritti e interessi, o il retratto della liquidazione di tali beni e tutti gli averi in contante, di cui esso non avrà disposto nel modo predetto potranno essere trattenuti dal detto Stato alleato o associato; in tal caso si applicheranno al loro valore in contante le disposizioni dell'articolo 189, parte VIII (Riparazioni) del presente trattato.

i) Salvo le disposizioni dell'articolo 267, in caso di liquidazioni eseguite nei nuovi Stati alleati e associati, firmatari di questo trattato, o negli Stati che non partecipano alle riparazioni dovute dall'Austria, il prodotto delle liquidazioni eseguite dal Governo dei detti Stati dovrà essere versato direttamente ai proprietari, con riserva dei diritti della Commissione delle riparazioni, a norma del presente trattato e in specie dell'articolo 181, parte VIII (Riparazioni) e dell'articolo 2?1, parte IX (Clausole finanziarie). Se il proprietario dimostra al tribunale arbitrale misto di cui alla sezione VI di questa parte, o a un arbitro designato da questo tribunale, che le condizioni della vendita o qualche provvedimento preso dal Governo dello Stato di cui si tratta, all'infuori della sua legislazione generale, hanno determinato un ingiusto danno quanto al prezzo, il Tribunale o l'arbitro avrà facoltà di accordare all'avente diritto una equa indennità, a carico del detto Stato.

j) L'Austria s'impegna a risarcire i propri sudditi in dipen-

denza della liquidazione o appropriazione dei loro beni, diritti e interessi nei Paesi alleati o associati.

h) L'ammontare delle imposte e tasse sul capitale che sono state o che potranno essere percepite dall'Austria sui beni, diritti e interessi dei sudditi degli Stati alleati e associati, dal 3 novembre 1918 fino al termine di tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente trattato, e se si tratta di beni, diritti e interessi che furono sottoposti a provvedimenti eccezionali di guerra, fino alla loro restituzione in conformità delle disposizioni del presente trattato, sarà rimborsato agli aventi diritto.

Art. 250.

L'Austria s'impegna, per quanto riguarda i beni, diritti e interessi restituiti in applicazione dell'articolo 249, lettere *a*) e *f*) ai sudditi degli Stati alleati o associati, comprese le società o associazioni in cui questi sudditi erano interessati:

a) a rimettere e mantenere, salvo le eccezioni espressamente stabilite in questo trattato, i beni, diritti e interessi dei sudditi degli Stati alleati o associati nella situazione di diritto in cui per effetto delle leggi in vigore prima della guerra erano i beni, diritti e interessi dei sudditi dell'antico Impero d'Austria;

b) a non sottoporre i beni, diritti e interessi dei cittadini degli Stati alleati o associati ad alcun provvedimento che colpisca la proprietà, che non sia applicato egualmente ai beni, diritti o interessi dei suoi propri sudditi; e a pagare indennità convenienti nel caso in cui provvedimenti siffatti fossero presi.

ALLEGATO.

§ 1.

A termini dell'articolo 249, lettera *d*) è confermata la validità di ogni disposizione attributiva di proprietà, di ogni ordinanza per la liquidazione di imprese o di società o di tutte le altre ordinanze, istruzioni od autorizzazioni emesse, date o eseguite da qualsiasi Tribunale od autorità amministrativa di una delle Alte Parti contraenti o che si reputano essere state emesse, date o eseguite in applicazione della legislazione di guerra relativa ai beni, ai diritti o agli interessi nemici. Si dovrà considerare che gli interessi di qualsiasi persona abbiano validamente formato oggetto di tutti i regolamenti, ordinanze, decisioni o istruzioni relative ai beni nei quali sono compresi gli interessi di cui si tratta, siano o non siano stati tali interessi espressamente contemplati nei detti regolamenti e nelle dette ordinanze, decisioni o istruzioni. Non si potrà elevare alcuna contestazione circa la legittimità di un trasferimento di beni, diritti o interessi effettuato in virtù dei regolamenti e delle ordinanze, decisioni e istruzioni suddette.

È del pari confermata la validità di ogni provvedimento preso relativamente ad una proprietà, impresa o società sia che si tratti di inchiesta, sequestro, amministrazione forzata, utilizzazione, requisizione, sorveglianza o liquidazione, vendita o gestione di beni, diritti e interessi, ricupero o pagamento di debiti, pagamento di spese ed oneri, o di qualunque altro provvedimento preso in esecuzione di ordinanze, regolamenti, decisioni o istruzioni emesse, pronunziate o eseguite da qualsiasi tribunale o autorità amministrativa di una delle Alte Parti contraenti, o che si reputi essere state emesse, pronunciate o eseguite in applicazione della legislazione eccezionale di guerra relativa ai beni, diritti e interessi nemici, a condizione che le disposizioni di questo paragrafo non portino pregiudizio ai diritti di proprietà precedentemente acquistati in buona fede e a giusto prezzo dai sudditi delle Potenze alleate o associate, in conformità della legge del luogo in cui i beni si trovano.

Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai provvedimenti predetti che siano stati presi dall'antico Governo austro-ungarico nei territori invasi o occupati, nè ai provvedimenti che siano stati presi dopo il 3 novembre 1918 dall'Austria o dalle autorità austriache; tutti questi provvedimenti saranno nulli.

§ 2.

Non sono ammissibili reclami o azioni sia da parte dell'Austria o dei suoi sudditi, sia da parte dei sudditi dell'antico Impero d'Austria, dovunque abbiano la loro residenza, o per conto loro, contro una Potenza alleata o associata, o contro qualunque persona che abbia agito in nome o per ordine di qualsiasi autorità giurisdizionale o amministrativa della detta Potenza alleata o associata, relativamente a qualsiasi atto od omissione concernente beni, o interessi di sudditi austriaci, compiuti durante la guerra o in vista della preparazione della guerra. È del pari inammissibile ogni reclamo od azione contro qualunque persona, relativamente a qualsiasi atto od omissione dipendente dai provvedimenti eccezionali di guerra, dalle leggi e dai regolamenti di qualsivoglia Potenza alleata o associata.

§ 3.

Nell'articolo 249 e in questo allegato, l'espressione « provvedimenti eccezionali di guerra » comprende i provvedimenti di qualunque specie, legislativi, amministrativi, giudiziari o d'altro genere che siano stati presi o che saranno presi ulteriormente, circa i beni nemici e che hanno avuto od avranno per effetto, senza colpire la proprietà, di togliere ai proprietari la disponibilità dei loro beni ed in ispecie i provvedimenti di vigilanza, amministrazione forzata o sequestro, e i provvedimenti che hanno avuto o avranno per scopo l'apprensione, l'uso o la disposizione degli averi nemici per qualsiasi motivo, sotto qualsiasi forma ed in qualsiasi luogo. Gli atti compiuti in esecuzione di questi provvedimenti sono tutte le decisioni, le istruzioni, i decreti e le ordinanze delle autorità amministrative o giudiziarie che abbiano applicato i provvedimenti stessi ai beni nemici, e tutti gli atti compiuti da qualunque persona preposta all'amministrazione o alla vigilanza dei beni nemici, come il pagamento di debiti, la riscossione di crediti, il pagamento di spese ed oneri, la percezione di onorari.

« Provvedimenti di alienazione » sono quelli che hanno colpito o colpiranno la proprietà dei beni nemici trasferendoli in tutto o in parte a persona diversa dal proprietario nemico, senza il suo consenso; particolarmente le disposizioni che ordinano la vendita, la liquidazione, la devoluzione della proprietà dei beni nemici, l'annullamento dei titoli o valori mobiliari.

§ 4.

I beni, diritti e interessi dei sudditi dell'antico Impero d'Austria nei territori di una delle Potenze alleate o associate, come il ricavato netto della loro vendita o liquidazione, o dell'applicazione di altri provvedimenti, potranno essere gravati, dalla Potenza alleata o associata di cui si tratta, in primo luogo del pagamento delle indennità dovute in ordine ai reclami dei sudditi della stessa Potenza, relativamente ai loro beni, diritti e interessi, compreso le società o associazioni nelle quali i detti sudditi erano interessati, nel territorio dell'antico Impero d'Austria, o dei crediti che essi hanno verso sudditi austriaci e del pagamento dei reclami presentati per atti commessi dal Governo austro-ungarico, o da qualunque altra autorità austro-ungarica posteriormente al 28 luglio 1914, prima che la detta Potenza alleata o associata avesse partecipato alla guerra. L'importo di questa specie di reclami potrà essere stabilito da un arbitro designato dal signor Gustavo Ador, se vi consente, o in mancanza dal Tribunale arbitrale misto di cui alla sezione VII. In secondo luogo, potranno essere gravati dal pagamento delle indennità dovute in ordine ai reclami dei sudditi della detta Potenza alleata o associata, relativamente ai loro averi, proprietà, beni e interessi sul territorio delle altre Potenze nemiche, in quanto siffatti reclami non siano stati altrimenti soddisfatti.

§ 5.

Nonostante le disposizioni dell'art. 249, nel caso che immediatamente prima dell'inizio della guerra una società legalmente riconosciuta in uno Stato alleato o associato avesse, in comune con una società sulla quale essa abbia un'ingerenza prevalente e legalmente riconosciuta in Austria, il diritto di usare in altri paesi

marchi di fabbrica o di commercio, o nel caso in cui godesse, insieme con questa società, l'esclusività dei processi di fabbricazione di merci o di articoli per la vendita in altri paesi, soltanto la prima società avrà il diritto di servirsi di questi marchi di fabbrica negli altri paesi, a esclusione della società austriaca, e i processi comuni di fabbricazione saranno riservati alla prima società, nonostante qualsiasi disposizione presa in applicazione della legislazione di guerra in vigore nella Monarchia austro-ungarica, nei riguardi della seconda società o dei suoi interessi, delle sue proprietà commerciali od azioni. Tuttavia la prima società, se richiesta, rimetterà alla seconda i modelli che permettano a questa di continuare la fabbricazione delle merci che dovranno essere consumate in Austria.

§ 6.

Il Governo austriaco è responsabile della conservazione dei beni, diritti ed interessi dei sudditi alleati o associati, comprese le società ed associazioni nelle quali detti cittadini erano interessati, che hanno formato oggetto da parte sua di un provvedimento eccezionalmente di guerra, fino al momento in cui la restituzione potrà essere effettuata in conformità dell'art. 249.

§ 7.

Le Potenze alleate o associate dovranno dichiarare, nel termine di un anno dall'entrata in vigore di questo trattato, i beni, diritti e interessi rispetto ai quali intendono esercitare il diritto previsto all'art. 249, lettera *f*).

§ 8.

Le restituzioni contemplate dall'art. 249 saranno eseguite per ordine del Governo austriaco o delle autorità che gli saranno succedute. Informazioni particolareggiate sulla gestione degli amministratori saranno fornite agli interessati dalle autorità austriache, su domanda che potrà essere presentata a partire dalla firma di questo trattato.

§ 9.

I beni, diritti e interessi delle persone di cui alla lettera *b*) dell'art. 249 continueranno, fino al termine della liquidazione ivi contemplata, ad esser soggetti ai provvedimenti eccezionali di guerra presi o da prendere nei loro riguardi.

§ 10.

L'Austria consegnerà, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore di questo trattato, ad ogni Potenza alleata o associata, tutti i contratti, i certificati, gli atti e gli altri titoli di proprietà, che si trovino nelle mani dei suoi cittadini e che si riferiscano a beni, diritti ed interessi situati nel territorio della detta Potenza alleata o associata, comprese le azioni, le obbligazioni o altri titoli di ogni specie di Società riconosciuta dalla legislazione di questa Potenza.

L'Austria fornirà in qualsiasi momento, a richiesta della Potenza alleata o associata interessata, qualunque informazione relativa ai beni, diritti e interessi dei beni austriaci nel detto Stato alleato od associato, come ai negozi giuridici che eventualmente siano stati conchiusi, dopo il 1° luglio 1914, nei riguardi di detti beni, diritti o interessi.

§ 11.

L'espressione « avere in contanti » comprende tutti i depositi o provviste di fondi, costituiti prima o dopo la dichiarazione di guerra, e tutti gli averi provenienti da depositi, redditi o utili incassati da amministratori, sequestratari o simili, da provviste di fondi presso banche o altrimenti; non comprende qualsiasi somma appartenente a le Potenze alleate o associate, agli Stati, alle Provincie e ai Comuni che ne fanno parte.

§ 12.

Saranno annullati gli investimenti effettuati dovunque con gli averi in contanti dei sudditi delle Alte Parti contraenti, comprese le società ed associazioni nelle quali detti sudditi erano interessati, tanto se tali investimenti siano stati fatti dalle persone responsabili dell'amministrazione dei beni nemici o incaricate di vigilarla, quanto se sieno state fatte per ordine di queste persone o di una autorità qualunque; il regolamento dei detti averi si farà senza tener conto di tali investimenti.

§ 13.

L'Austria consegnerà a ciascuna Potenza alleata o associata rispettivamente, nel termine di un mese a datare dall'entrata in vigore di questo trattato, o, a richiesta, in qualsiasi tempo dopo la scadenza del termine predetto, tutte le contabilità o gli atti contabili, gli archivi, i documenti e le informazioni di qualsiasi specie che si trovassero nel suo territorio e che riguardino i beni, diritti e interessi dei sudditi di dette Potenze, comprese le società e associazioni nelle quali questi sudditi erano interessati, che hanno formato oggetto di un provvedimento eccezionale di guerra o di un provvedimento di disposizione di beni, sia nel territorio dell'antico Impero d'Austria, sia nei territori che furono occupati dal detto Impero o dai suoi alleati.

I sindacatori, gli incaricati della vigilanza, i gerenti, gli amministratori, i sequestratari, i liquidatori e i curatori saranno, sotto la garanzia del Governo austriaco, personalmente responsabili della consegna immediata e completa e dell'esattezza di tali conti e documenti.

§ 14.

Le disposizioni dell'articolo 249 e del presente allegato relative ai beni, diritti e interessi nei paesi nemici e al retratto della loro liquidazione si applicano ai debiti, ai crediti e ai conti, non regolando la sezione III che il modo di pagamento.

Per la definizione delle questioni contemplate dall'articolo 249 tra l'Austria e le Potenze alleate o associate, le loro colonie o protettorati, o uno dei Domini britannici o l'India, quando da tali paesi non sia stata fatta la dichiarazione che essi adottano la sezione III, e tra i rispettivi sudditi, si applicheranno le disposizioni della sezione III relative alla moneta nella quale dovranno effettuarsi i pagamenti, al saggio del cambio e degli interessi, a meno che il Governo dello Stato alleato od associato di cui si tratta non notifichi all'Austria, nel termine di sei mesi a datare dall'entrata in vigore del presente trattato, che una o più di dette clausole non saranno applicabili.

§ 15.

Le disposizioni dell'articolo 249 e del presente allegato si applicano ai diritti di proprietà industriale, letteraria o artistica che sono o saranno compresi nella liquidazione dei beni, diritti e interessi, società o imprese, effettuata in applicazione della legislazione eccezionale di guerra delle Potenze alleate od associate, o in applicazione delle disposizioni dell'articolo 249, lettera *b*).

SEZIONE V.

Contratti — Prescrizioni — Giudizi.

Art. 251.

a) I contratti conclusi fra nemici saranno considerati come annullati dal momento in cui due delle parti sono divenute nemiche, salvo per quanto riguarda i debiti e le altre obbligazioni pecuniarie risultanti dall'esecuzione di un atto o pagamento previsti da tali contratti e sotto riserva delle eccezioni e norme speciali a determinati contratti o categorie di contratti previste in questo articolo o nell'allegato seguente.

b) Saranno esclusi dall'annullamento, a termini del presente articolo, i contratti pei quali i Governi alleati o associati, di cui una delle parti sia suddita, domandéranno per un interesse generale l'esecuzione entro il termine di sei mesi, a datare dall'entrata in vigore del presente trattato.

Qualora l'esecuzione dei contratti mantenuti così in vigore im-

portasse per una delle parti un pregiudizio considerevole, per effetto del mutamento nelle condizioni del commercio, il Tribunale arbitrale misto, previsto alla sezione VI, potrà attribuire alla parte danneggiata un'equa indennità.

c) Avuto riguardo alle disposizioni costituzionali o alla legislazione degli Stati Uniti d'America, del Brasile e del Giappone, il presente articolo, l'articolo 252 e il seguente allegato non si applicano ai contratti conchiusi fra sudditi di tali Stati e sudditi dell'antico Impero d'Austria. L'art. 257 non si applica, del pari, agli Stati Uniti d'America e ai loro sudditi.

d) Il presente articolo e l'allegato seguente non si applicano ai contratti in cui sono parte i sudditi delle regioni che hanno cambiato sovranità, in quanto essi abbiano acquistato, per l'applicazione del trattato di pace, la nazionalità di un Paese alleato o associato; nè ai contratti conchiusi fra sudditi delle Potenze alleate e associate fra le quali vi è stato divieto di commercio, quando una delle parti si trovava in un territorio alleato o associato occupato dal nemico.

e) Nessuna disposizione di questo articolo e dell'allegato seguente può essere considerata efficace per infirmare una operazione legalmente compiuta in virtù di un contratto interceduto fra nemici con l'autorizzazione di una delle Potenze belligeranti.

Art. 252.

a) Sul territorio delle Alte Parti contraenti, nei rapporti fra nemici, qualunque termine di prescrizione, perenzione o decadenza processuale sarà sospeso durante il corso della guerra, sia che abbia cominciato a decorrere prima dell'inizio della guerra, sia dopo di esso; ricomincerà a decorrere, al più presto, tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente trattato.

Questa disposizione si applicherà ai termini di presentazione delle cedole d'interessi o dividendi, e di presentazione per il rimborso, dei valori estratti a sorte o rimborsabili per qualsiasi altro titolo.

b) Nel caso che, per effetto dell'adempimento di un atto o di una formalità, durante la guerra, siano stati presi sul territorio dell'antico Impero d'Austria provvedimenti di esecuzione a danno di un suddito delle Potenze alleate e associate, il reclamo formulato del suddito di una delle dette Potenze sarà sottoposto al Tribunale arbitrale misto previsto alla sezione V, a meno che la controversia non sia di competenza di un Tribunale di una Potenza alleata o associata.

c) Il Tribunale arbitrale misto, su domanda di un suddito di una Potenza alleata o associata, pronunzierà la reintegrazione dei diritti lesi dai provvedimenti di esecuzione di cui alla lettera *b*) ogni qualvolta, in vista delle speciali circostanze del caso, ciò sarà equo e possibile.

Qualora tale reintegrazione non sia equa e possibile, il Tribunale arbitrale misto potrà accordare alla parte danneggiata una indennità a carico del Governo austriaco.

d) Quando un contratto fra nemici è stato risoluto, sia per il fatto che una delle parti non ne ha eseguita la clausola, sia per l'esercizio di un diritto stipulato nel contratto stesso, la parte danneggiata potrà rivolgersi al Tribunale arbitrale misto per ottenere riparazione. Il Tribunale avrà i poteri previsti alla lettera *c*).

e) Le disposizioni dei precedenti paragrafi si applicheranno ai sudditi delle Potenze alleate e associate che hanno subìto un pregiudizio a causa dei provvedimenti predetti, presi dalle autorità austriache, in territorio invaso o occupato, se non ne siano stati indennizzati altrimenti.

f) Il Governo austriaco indennizzerà ogni terzo che risulti danneggiato dalle restituzioni o reintegrazioni pronunziate dal Tribunale misto in conformità delle disposizioni di questo articolo.

g) Per quanto riguarda gli effetti di commercio, il termine di tre mesi previsto nella lettera *a*) decorrerà dal giorno in cui saranno definitivamente cessate le disposizioni eccezionali applicate nei territori della Potenza interessata, relativamente agli effetti di commercio.

Art. 253.

Nei rapporti fra nemici, nessun effetto di commercio emesso prima della guerra sarà considerato come annullato per il solo fatto di non essere stato presentato per l'accettazione o per il pagamento nei termini stabiliti, nè per il mancato avviso di non accettazione o di non pagamento ai traenti o ai giratari, nè per mancato protesto, nè per mancato adempimento di una formalità qualsiasi, durante la guerra.

Se il termine entro cui un effetto di commercio avrebbe dovuto essere presentato per l'accettazione o per il pagamento, o entro cui l'avviso di non accettazione o di non pagamento avrebbe dovuto essere dato al traente o ai giratari, o entro cui l'effetto avrebbe dovuto essere protestato, è scaduto durante la guerra, e se la parte che avrebbe dovuto presentare o protestare l'effetto o dare avviso della mancata accettazione o del mancato pagamento non lo ha fatto durante la guerra, le saranno accordati almeno tre mesi, dopo l'entrata in vigore del presente trattato, per presentare l'effetto, dare avviso di mancata accettazione o di mancato pagamento, o elevare protesto.

Art. 254.

Le sentenze pronunziate dai tribunali di una Potenza alleata o associata, quando questi tribunali sono competenti secondo il presente trattato, saranno considerate in Austria come aventi autorità di cosa giudicata e vi saranno eseguite senza bisogno di *exequatur*.

Se una sentenza è stata pronunciata o un provvedimento esecutivo è stato disposto, in qualunque materia, da un'autorità giudiziaria dell'antico Impero d'Austria contro un suddito dei Paesi alleati o associati, o contro una società o un'associazione in cui uno di questi sudditi era interessato, relativamente a una istanza di fronte alla quale il suddito, la società o l'associazione predetta non abbiano potuto difendersi, il suddito alleato o associato che avrà subìto per ciò un pregiudizio potrà ottenere una riparazione, che sarà determinata dal Tribunale arbitrale misto previsto alla sezione VI.

Su domanda del suddito di una Potenza alleata o associata, la riparazione predetta potrà essere effettuata per decisione del Tribunale arbitrale misto, quando sia possibile, rimettendo le parti nella condizione in cui erano prima del giudizio reso dal tribunale austriaco.

La riparazione predetta potrà del pari essere ottenuta presso il medesimo tribunale dai sudditi delle Potenze alleate o associate che hanno subìto un danno in conseguenza di provvedimenti giudiziari disposti nei territori invasi o occupati, se non sono stati indennizzati altrimenti.

Art. 255.

Ai sensi delle sezioni III, IV, V e VII, l'espressione « durante la guerra » comprende, per ciascuna Potenza alleata o associata, il periodo che corre dall'inizio dello stato di guerra tra l'antica Monarchia austro-ungarica e questa Potenza, all'entrata in vigore del presente trattato.

ALLEGATO.

I. — *Disposizioni generali.*

§ 1.

Ai sensi degli articoli 251, 252 e 253, le persone che sono parte in un contratto sono considerate nemiche, quando il commercio fra loro sia stato vietato dalle leggi, dai decreti o dai regolamenti a cui una di tali parti era soggetta, a datare, sia dal giorno di siffatto divieto, sia dal giorno in cui detto commercio divenne illegale per un motivo qualsiasi.

§ 2.

Sono esclusi dall'annullamento previsto all'articolo 251 e restano in vigore, senza pregiudizio della facoltà prevista all'articolo 249, lettera *b*), della sezione IV, relativo ai beni, diritti e interessi, e con riserva dell'applicazione delle leggi, dei decreti e dei regolamenti

interni emanati durante la guerra dalle potenze alleate e associate, delle clausole dei contratti:

a) i contratti aventi per fine il trasferimento della proprietà di beni e effetti mobili o immobili, quando la proprietà sia stata trasferita o l'oggetto sia stato consegnato prima che le parti siano divenute nemiche;

b) gli affitti, le locazioni o promesse di locazioni;

c) i contratti d'ipoteca, di pegno e di garanzia reale;

d) le concessioni di cave, miniere e giacimenti;

e) i contratti intervenuti fra privati o società e Stati, provincie, municipi, o altre persone giuridiche di diritto pubblico, e le concessioni conferite da Stati, provincie, municipi, o altre persone giuridiche di diritto pubblico

§ 3.

Se le disposizioni di un contratto sono annullate in parte, conformemente all'art. 251, le altre disposizioni dello stesso contratto sussisteranno, se l'azione ne può essere effettuata, con riserva dell'applicazione delle leggi, decreti e regolamenti interni previsti al paragrafo 2. In caso contrario, il contratto sarà considerato come annullato nella sua totalità.

II. — *Disposizioni particolari ad alcune categorie di contratti.*

§ 4.

a) I regolamenti fatti durante la guerra delle Borse di titoli o di merci, legalmente riconosciute, che disciplinano la liquidazione delle posizioni di Borsa assunte prima della guerra da un nemico, sono confermati dalle Alte Parti contraenti, come ogni provvedimento preso in applicazione di tali regolamenti, a condizione:

1° che sia stato previsto espressamente che l'operazione sarebbe stata soggetta al regolamento di Borsa;

2° che tali regolamenti siano stati obbligatorî per tutti;

3° che le condizioni della liquidazione siano state giuste o ragionevoli.

b) Il paragrafo precedente non si applica ai provvedimenti presi durante l'occupazione, nelle Borse delle regioni che sono state occupate dal nemico.

c) La liquidazione delle operazioni a termine relative ai cotoni, effettuate al 31 luglio 1914, a termini della decisione dell'Associazione dei cotonieri di Liverpool, è confermata.

§ 5.

Sarà considerata valida, in caso di mancato pagamento, la vendita di un pegno costituito a garanzia di un debito a carico di un nemico, quand'anche non sia stato possibile avvertire il proprietario, se il creditore ha agito in buona fede e prendendo le cure e le precauzioni ragionevoli; in questo caso il proprietario non potrà avanzare alcun reclamo a causa della vendita del pegno.

Questa disposizione non si applica alle vendite di pegni fatte dal nemico durante l'occupazione, nelle regioni da esso occupate.

§ 6.

Per quanto concerne le Potenze che hanno aderito alla sezione III e al suo allegato, le obbligazioni pecuniarie esistenti fra nemici e risultanti dall'emissione di effetti commerciali saranno regolate in conformità del detto allegato per il tramite degli uffici di verifica e compensazione, che sono surrogati nei diritti del portatore, per quanto riguarda le varie azioni spettanti a quest'ultimo.

§ 7.

Se una persona sia stata obbligata, prima della guerra o durante la medesima, al pagamento di un effetto commerciale, in dipendenza di un impegno assunto verso di essa da un'altra persona divenuta nemica in seguito, quest'ultima resta obbligata, nonostante l'apertura delle ostilità, a garantire di fronte alla prima le conseguenze delle sue obbligazioni.

III. — *Contratti di assicurazione.*

§ 8.

I contratti d'assicurazione conclusi fra una persona e un'altra, divenuta in seguito nemica, saranno regolati in conformità degli articoli seguenti.

Assicurazione contro l'incendio.

§ 9.

I contratti d'assicurazione contro l'incendio, interceduti fra una persona che abbia interesse nelle cose assicurate e una persona divenuta in seguito nemica, non saranno considerati come annullati in seguito all'apertura delle ostilità, o per il fatto che la persona è divenuta nemica, o perchè una delle parti non ha adempiuto una clausola del contratto durante la guerra o durante un periodo di tre mesi dopo la guerra; ma saranno annullati a partire dalla scadenza del premio annuale che sopravvenga tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente trattato.

Sarà fatta una sistemazione dei premi non pagati, scaduti durante la guerra, e dei reclami per i sinistri occorsi durante la guerra.

§ 10.

Se, in seguito ad un atto amministrativo o legislativo, una assicurazione contro l'incendio, conclusa anteriormente alla guerra, è stata trasferita, durante la guerra, dall'assicuratore primitivo ad un altro assicuratore, il trasferimento sarà riconosciuto valido e la responsabilità dell'assicuratore primitivo sarà considerata come cessata, a partire dal giorno del trasferimento. Nondimeno, l'assicuratore primitivo avrà diritto di essere, a sua richiesta, pienamente informato delle condizioni del trasferimento e se risulta che queste condizioni non fossero conformi ad equità, saranno modificate come sarà necessario per renderle tali.

L'assicurato, d'accordo coll'assicuratore primitivo, avrà inoltre il diritto di trasferire nuovamente il contratto all'assicuratore primitivo, a datare dal giorno della domanda.

Assicurazione sulla vita.

§ 11.

I contratti d'assicurazione sulla vita interceduti fra un assicuratore e una persona divenuta nemica in seguito non saranno considerati come annullati per effetto della dichiarazione di guerra o del fatto che la detta persona sia divenuta nemica.

Ogni somma che sia divenuta esigibile durante la guerra, a termini di un contratto che a norma del paragrafo precedente non è considerato come annullato, sarà esigibile dopo la guerra. Queste somme saranno aumentate degli interessi al 5 0|0 annuo dalla data della loro esigibilità fino dal giorno del pagamento.

Se il contratto è divenuto caduco durante la guerra, in seguito al mancato pagamento dei premi, o se è rimasto privo di effetto per l'inadempimento delle sue clausole, l'assicurato o i suoi rappresentanti o aventi diritto potranno, in qualsiasi momento, durante dodici mesi a datare dal giorno in cui il presente trattato entrerà in vigore, ripetere dall'assicuratore il valore della polizza al giorno della sua caducità o del suo annullamento.

Quando il contratto è divenuto caduco durante la guerra, in seguito al mancato pagamento dei premi per l'applicazione di provvedimenti di guerra, l'assicurato o i suoi rappresentanti o aventi diritto potranno, nei tre mesi che seguiranno l'entrata in vigore del presente trattato, rimettere in vigore il contratto, mediante il pagamento dei premi eventualmente scaduti, aumentati degli interessi annui del 5 0|0.

§ 12.

Se sono stati conclusi contratti di assicurazione sulla vita da una succursale di una compagnia di assicurazione stabilita in un paese divenuto in seguito nemico, il contratto, salvo disposizione contraria contenuta nel medesimo, sarà retto dalla legge locale, ma l'as-

sicuratore avrà il diritto di chiedere all'assicurato o ai suoi rappresentanti il rimborso delle somme pagate in seguito a domande presentate o imposto in applicazione di provvedimenti presi durante la guerra, contrariamente ai termini del contratto stesso o alle leggi e ai trattati esistenti al tempo in cui esso fu conchiuso.

§ 13.

In tutti quei casi in cui, a termini della legge applicabile al contratto, l'assicuratore resta vincolato nonostante il mancato pagamento dei premi, fino a che sia notificata all'assicurato la decadenza del contratto, egli avrà il diritto di ricuperare dall'assicurato i premi non pagati, accresciuti dagli interessi annui del 5 0/0, quando a causa della guerra non abbia potuto dare il detto avviso.

§ 14.

Agli effetti dei paragrafi 11 a 13, saranno considerati contratti di assicurazione sulla vita i contratti d'assicurazione che si basano sulla probabilità della vita umana, combinata col saggio degli interessi, per il calcolo degli impegni reciproci delle due parti.

Assicurazioni marittime.

§ 15.

I contratti di assicurazione marittima, comprese le polizze a tempo e le polizze di viaggio intercedute fra un assicuratore e una persona divenuta in seguito nemica, saranno considerati come annullati dal momento in cui tale persona è divenuta nemica, salvo il caso che prima di questo momento il rischio preveduto dal contratto avesse già cominciato a correre.

Nel caso che il rischio non abbia cominciato a correre, le somme pagate a titolo di premi, o altrimenti, saranno rimborsabili dall'assicuratore.

Nel caso che il rischio abbia cominciato a correre, il contratto sarà considerato valido, sebbene la parte sia divenuta nemica e il pagamento delle somme dovute a termini del contratto, sia a titolo di premi, sia a titolo di indennità per sinistri, saranno esigibili dopo la guerra.

Qualora sia conchiusa una convenzione per il pagamento di interessi di somme dovute anteriormente alla guerra da sudditi degli Stati belligeranti, e ricuperate dopo la guerra, questi interessi decorreranno, in caso di perdite risarcibili in virtù di un contratto di assicurazione marittima, a partire dalla fine di un periodo di un anno, calcolato dal giorno di tali perdite.

§ 16.

Nessun contratto d'assicurazione marittima con un assicurato, divenuto in seguito nemico, potrà essere considerato efficace per coprire i sinistri causati da atti di guerra della Potenza di cui l'assicuratore è suddito, o degli alleati o associati di essa.

§ 17.

Se è dimostrato che una persona, la quale prima della guerra aveva conchiuso un contratto di assicurazione marittima con un assicuratore divenuto in seguito nemico, abbia conchiuso dopo la apertura delle ostilità un nuovo contratto che copra il medesimo rischio, con un assicuratore non nemico, il nuovo contratto sarà considerato come sostituito al contratto primitivo a partire dal giorno in cui fu conchiuso, e i premi scaduti saranno regolati in base al principio che l'assicuratore primitivo non può essere tenuto responsabile in virtù del contratto che fino al momento in cui il nuovo contratto fu conchiuso.

Altre assicurazioni.

§ 18.

I contratti di assicurazione interceduti prima della guerra fra un assicuratore e una persona divenuta in seguito nemica, diversi dai contratti di cui ai paragrafi 9 a 17, saranno trattati, ad ogni effetto, nello stesso modo in cui sarebbero stati trattati, secondo i detti paragrafi, i contratti di assicurazione contro l'incendio.

Riassicurazioni.

§ 19.

Tutti i trattati di riassicurazione interceduti con una persona divenuta nemica saranno considerati come abrogati pel fatto che questa persona è divenuta nemica, ma senza pregiudizio, nel caso di rischio sulla vita o marittimo che avesse cominciato a correre prima della guerra, del diritto di ripetere dopo la guerra il pagamento delle somme dovute in ragione di tali rischi.

Tuttavia, se la parte riassicurata è stata posta, in seguito all'invasione, nell'impossibilità di trovare un altro riassicuratore, il trattato sussiste fino alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la entrata in vigore del presente trattato.

Se un trattato di riassicurazione è annullato in virtù di questo articolo, un regolamento di conti sarà fatto fra le parti, per quanto concerne i premi pagati o pagabili e la responsabilità delle perdite subite, relativamente a rischi sulla vita o marittimi che avessero cominciato a correre prima della guerra. Nel caso di rischi diversi da quelli menzionati ai paragrafi 11 a 17, il regolamento dei conti sarà fatto alla data in cui le parti sono divenute nemiche, senza tener calcolo dei reclami relativi a perdite subite dopo questa data.

§ 20.

Le disposizioni del paragrafo precedente si estendono del pari alle riassicurazioni dei rischi particolari assunti dall'assicuratore in un contratto di assicurazione diversi dai rischi sulla vita o marittimi, le quali fossero in vigore il giorno in cui le parti sono divenute nemiche.

§ 21.

La riassicurazione di un contratto di assicurazione sulla vita, fatta per contratto particolare e non compresa in un trattato generale di riassicurazione, resterà in vigore.

§ 22.

Nel caso di una riassicurazione effettuata prima della guerra, di un contratto di assicurazione marittima, la cessione del rischio al riassicuratore rimarrà valida, se tale rischio ha cominciato a correre prima dell'apertura delle ostilità, e il contratto rimarrà valido nonostante l'apertura delle ostilità.

Le somme dovute in virtù del contratto di riassicurazione, per quanto concerne i premi e le perdite subite, saranno ricuperabili dopo la guerra.

§ 23.

Le disposizioni dei paragrafi 16 e 17 e l'ultimo comma del paragrafo 15 si applicheranno ai contratti di assicurazione di rischi marittimi.

SEZIONE VI.

Tribunale arbitrale misto.

Art. 256.

a) Un Tribunale arbitrale misto sarà costituito fra ciascuna delle Potenze alleate e associate, da un lato, e l'Austria, dall'altro, entro tre mesi a datare dall'entrata in vigore del presente trattato. Ciascuno di questi Tribunali sarà composto di tre membri. Ciascuno dei Governi interessati designerà uno di questi membri. Il presidente sarà scelto d'accordo fra i due Governi interessati.

Quando questo accordo non possa raggiungersi, il presidente del Tribunale e due altre persone che possano sostituirlo, all'occorrenza, saranno scelti dal Consiglio della Società delle Nazioni, e finchè il Consiglio non sia costituito, dal signor Gustavo Ador. Queste persone apparterranno a Potenze rimaste neutrali durante la guerra.

Se un Governo non procede, entro un mese, alla designazione di un membro del Tribunale, questo membro sarà scelto, in caso di vacanza, dall'altro Governo fra le due persone predette, diverse dal presidente.

La decisione della maggioranza dei membri sarà quella del Tribunale.

b) I Tribunali arbitrali misti costituiti in applicazione della lettera *a)* decideranno le controversie che sono di loro competenza a norma delle sezioni III, IV, V e VII.

Inoltre tutte le controversie, di qualunque specie, relative ai contratti conchiusi prima dell'entrata in vigore del presente trattato, fra i sudditi delle Potenze alleate e associate, e i sudditi dell'antico Impero d'Austria, saranno definite dal Tribunale arbitrale misto, escluse tuttavia le vertenze che, in applicazione delle leggi delle Potenze alleate, associate o neutrali, sono di competenza dei Tribunali nazionali di queste Potenze. In tal caso queste controversie saranno definite dai Tribunali nazionali, ad esclusione del Tribunale arbitrale misto. La parte interessata, suddita di una Potenza alleata o associata, potrà tuttavia portare la questione dinanzi al Tribunale misto, a meno che la sua legge nazionale non vi si opponga.

c) Se il numero degli affari lo giustifica, altri membri saranno designati, affinchè qualunque Tribunale arbitrale misto possa dividersi in più sezioni. Ognuna di tali sezioni sarà composta nel modo predetto.

d) Ciascun Tribunale arbitrale misto stabilirà la sua procedura, in quanto non sia determinata dall'allegato seguente; esso avrà facoltà di determinare le somme dovute dalla parte soccombente per spese di lite.

e) Ogni Governo pagherà gli onorari del membro del Tribunale arbitrale misto da lui nominato e dell'agente che designerà per rappresentarlo davanti al Tribunale. Gli onorari del presidente saranno stabiliti per accordo speciale fra i Governi interessati e le spese comuni di ogni Tribunale saranno pagate per metà dai due Governi.

f) Le Alte Parti contraenti si impegnano a ciò che i loro Tribunali e le loro autorità prestino direttamente ai Tribunali arbitrali misti tutta l'assistenza che sarà loro possibile, specialmente per quanto concerne la trasmissione degli atti da notificare e l'assunzione delle prove.

g) Le Alte Parti contraenti convengono di considerare come definitive le decisioni del Tribunale arbitrale misto e di renderle obbligatorie per i propri sudditi.

ALLEGATO.

§ 1.

In caso di morte o di dimissioni di un membro del Tribunale, o se un membro del Tribunale, per una ragione qualsiasi, è nell'impossibilità di adempiere alle sue funzioni, si procederà alla sua sostituzione con la stessa procedura seguita per la sua nomina.

§ 2.

Il Tribunale adotterà norme di procedura conformi alla giustizia e all'equità; stabilirà l'ordine e i termini entro i quali ogni parte dovrà presentare le sue conclusioni, e le formalità richieste per fornire le prove.

§ 3.

Gli avvocati e i consulenti delle due parti saranno autorizzati a presentare oralmente e per scritto al Tribunale le loro deduzioni per sostenere e difendere la loro causa.

§ 4.

Il Tribunale conserverà gli atti delle cause che gli saranno sottoposte, e dei procedimenti relativi alle medesime, con l'indicazione della data.

§ 5.

Ciascuna Potenza interessata potrà nominare un segretario. Questi segretari costituiranno il segretariato misto del Tribunale, e resteranno ai suoi ordini. Il Tribunale può nominare e adoperare, occorrendo, uno o più funzionari, per assisterlo nell'adempimento del suo compito.

§ 6.

Il Tribunale deciderà tutte le questioni e fatti specie che gli saranno sottoposte, in base alle prove, testimonianze ed informazioni che potranno essere prodotte dalle parti interessate.

§ 7.

Le Alte Parti contraenti s'impegnano a fornire al tribunale tutte le facilitazioni e le informazioni necessarie per eseguire le inchieste.

§ 8.

La lingua da usare nel procedimento sarà, in mancanza di convenzione contraria, l'inglese, il francese, l'italiano o il giapponese, secondo che sarà deciso dalla Potenza alleata o associata interessata.

§ 9.

Il luogo e la data delle udienze di ogni Tribunale saranno determinati dal suo presidente.

Art. 257.

Se un tribunale competente ha pronunciato o pronuncia una sentenza in una controversia prevista dalle sezioni III, IV, V e VII, e se questa sentenza non è conforme alle disposizioni dei detti articoli o regolamenti, la parte che avrà subito per tale fatto un pregiudizio avrà diritto a una riparazione che sarà determinata dal Tribunale arbitrale misto. Su domanda del suddito di una Potenza alleata o associata, la riparazione predetta potrà, quando sia possibile, essere effettuata dal tribunale arbitrale misto, rimettendo le parti nella situazione in cui erano prima delle sentenze pronunciate dal tribunale dell'antico Impero d'Austria.

SEZIONE VII.

Proprietà industriale.

Art. 258.

Sotto riserva delle stipulazioni del presente trattato, i diritti di proprietà industriale, letteraria o artistica, come sono definiti dalle convenzioni internazionali di Parigi e di Berna, citate negli articoli 237 e 239, saranno ristabiliti o reintegrati a partire dall'entrata in vigore del presente trattato, nei territori delle Alte Parti contraenti, a favore delle persone che li godevano al momento della dichiarazione di guerra, o dei loro aventi diritto. Parimenti, i diritti che avrebbero potuto essere acquisiti durante la guerra, in conseguenza di una domanda presentata per la protezione della proprietà industriale o della pubblicazione d'un'opera letteraria o artistica, saranno riconosciuti e stabiliti a favore delle persone che vi avrebbero avuto titolo, a partire dalla ratifica del presente trattato.

Tuttavia gli atti compiuti in virtù dei provvedimenti speciali presi durante la guerra da un'autorità legislativa governativa, o amministrativa di una Potenza alleata o associata, relativamente ai diritti dei sudditi dell'antico Impero d'Austria, in materia di proprietà industriale, letteraria o artistica, resteranno validi, e continueranno ad avere pieno effetto.

Non sarà ammessa alcuna rivendicazione od azione da parte dell'Austria o dei sudditi austriaci o dei sudditi dell'antico Impero di Austria o per loro conto, contro l'uso di diritti di proprietà industriale, letteraria o artistica, che potrà essere stato fatto durante la guerra dal Governo di una Potenza alleata o associata, da persone che agissero per conto di esso o sotto la sua direzione; nè contro la vendita la messa in vendita o l'impiego di prodotti, apparecchi, articoli od oggetti qualsiansi ai quali si applicavano i diritti suddetti.

Salvo che la legislazione di una Potenza alleata o associata, in vigore al momento della firma del presente trattato, disponga altrimenti, le somme dovute o pagate relativamente alla proprietà delle persone di cui alla lettera *b)* dell'articolo 249, in dipendenza

o di qualsiasi atto od operazione compiuta in virtù delle disposizioni speciali menzionate nel secondo comma di questo articolo riceveranno la medesima destinazione di tutti gli altri crediti delle persone predette, in conformità delle disposizioni del presente trattato; e le somme ricavate per effetto dei provvedimenti speciali presi dal Governo dell'antico Impero d'Austria circa i diritti di proprietà industriale, letteraria o artistica dei sudditi delle Potenze alleate o associate, saranno considerate e trattate come tutti gli altri debiti dei sudditi austriaci.

Ciascuna delle Potenze alleate o associate si riserva la facoltà di apportare ai diritti di proprietà industriale, letteraria o artistica (eccettuati i marchi di fabbrica o di commercio) riconosciuti prima della guerra o durante la medesima, o che saranno acquistati ulteriormente secondo la propria legislazione, dai sudditi austriaci, sia esercitandoli, sia accordando licenze per il loro esercizio, sia conservando la vigilanza sopra di essi, sia altrimenti, quelle limitazioni, condizioni o restrizioni che potranno essere stimate necessarie per la difesa nazionale, o nell'interesse pubblico, o per assicurare un equo trattamento da parte dell'Austria ai diritti di proprietà industriale, letteraria o artistica posseduti sul territorio austriaco dai suoi sudditi, o per garantire la completa esecuzione di tutte le obbligazioni contratte dall'Austria in virtù del presente trattato. Per i diritti di proprietà industriale, letteraria o artistica acquisiti dopo l'entrata in vigore del presente trattato, la facoltà riservata come sopra alle Potenze alleate o associate potrà essere esercitata soltanto nel caso che le limitazioni, condizioni o restrizioni di cui si tratta possano essere considerate necessarie per la difesa nazionale o per l'interesse pubblico.

Qualora dalle Potenze alleate o associate fosse fatta applicazione delle disposizioni precedenti, saranno dovute eque indennità o compensi, che riceveranno la stessa destinazione attribuita in conformità del presente trattato, a tutte le altre somme dovute a sudditi austriaci.

Ciascuna delle Potenze alleate o associate si riserva la facoltà di considerare nulla e di nessun effetto qualunque cessione totale o parziale, e ogni altra concessione di diritti di proprietà industriale, letteraria o artistica, che sia stata eseguita dopo il 1° luglio 1914 o che fosse eseguita in seguito, e che possa aver per effetto di frustrare le disposizioni del presente articolo.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai diritti di proprietà industriale, letteraria o artistica, compresi nella liquidazione di aziende commerciali o di società commerciali, eseguita dalle Potenze alleate o associate, in conformità della legislazione speciale di guerra, o che sarà eseguita in forza dell'articolo 249, lettera *b*).

Art. 259.

Un periodo minimo di un anno, a datare dall'entrata in vigore del presente trattato, sarà accordato ai sudditi di ciascuna delle Alte Parti contraenti, senza soprattasse o penalità di alcuna specie, per compiere qualsiasi atto e formalità, pagare qualunque tassa ed in genere per soddisfare a qualsiasi obbligazione prescritta dalle leggi o dai regolamenti di ciascuno Stato, per conservare o ottenere diritti di proprietà industriale già acquistati al 28 luglio 1914, o che potevano essere acquistati, se non vi fosse stata la guerra, dopo la data suddetta, in seguito a una domanda fatta prima della guerra o durante la medesima. Questa disposizione non potrà tuttavia conferire il diritto di ottenere negli Stati Uniti di America la riapertura di una procedura d'interferenza, quando sia stata già tenuta l'udienza finale.

I diritti di proprietà industriale che fossero decaduti, perchè non è stato compiuto qualche atto, osservata qualche formalità o fatto qualche pagamento di tassa, riprenderanno vigore, con riserva, quanto ai brevetti e disegni, dei provvedimenti che ogni Potenza alleata o associata stimerà equamente necessari per la tutela dei diritti dei terzi che hanno fatto uso dei brevetti e disegni mentre erano decaduti. I brevetti o disegni appartenenti a sudditi austriaci, rimasti in vigore in base a questo articolo, saranno soggetti, per quanto concerne la concessione delle licenze, alle disposizioni che fossero state applicabili loro durante la guerra e a tutte le disposizioni del presente trattato.

Il periodo compreso fra il 28 luglio 1914 e l'entrata in vigore del presente trattato sarà escluso, nel computo del tempo entro il quale un brevetto dev'essere posto in opera e un marchio di fabbrica o di commercio, o un disegno, dev'essere usato: si conviene inoltre che nessun brevetto, marchio di fabbrica o di commercio, o disegno, in vigore al 28 luglio 1914, sarà soggetto a decadenza o annullamento, soltanto pel fatto che non sia stato posto in opera, o usato prima del termine di due anni dall'entrata in vigore del presente trattato.

Art. 260.

I periodi di priorità di cui all'articolo 4 della convenzione internazionale di Parigi del 20 marzo 1883, riveduta a Washington nel 1911, o in qualsiasi altra convenzione o legge in vigore, per il deposito e per la registrazione delle domande di brevetti d'invenzione o di modelli di utilità, dei marchi di fabbrica o di commercio, e dei disegni e modelli, che non erano scaduti al 28 luglio 1914, quelli che hanno cominciato a decorrere durante la guerra, e quelli che avrebbero potuto cominciare a decorrere se non vi fosse stata la guerra saranno estesi da ciascuna delle Alte Parti contraenti a favore dei sudditi di tutte le altre, fino al termine di sei mesi dalla entrata in vigore del presente trattato.

Questa proroga di termini non pregiudicherà il diritto delle Alte Parti contraenti e delle persone che saranno in buona fede in possesso, alla entrata in vigore del presente trattato, di diritti di proprietà industriale in opposizione a quelli fatti valere, rivendicando il periodo di priorità, di esercitarli personalmente, o per mezzo degli agenti o concessionari ai quali li avessero concessi prima della entrata in vigore del presente trattato, senza poter essere in alcun modo molestati o perseguiti come contraffattori.

Art. 261.

Nessuna azione potrà essere intentata e nessuna rivendicazione esercitata da sudditi dell'antico Impero d'Austria, o da persone che risiedono o esercitano il commercio nei territori del medesimo, da un lato, nè da sudditi delle Potenze alleate e associate, o da persone che risiedono o esercitano il commercio nei territori di esse, dall'altro, nè dai terzi a cui queste persone avessero ceduto i loro diritti durante la guerra, per fatti occorsi nel territorio dell'altra parte, tra la data della dichiarazione di guerra e quella dell'entrata in vigore del presente trattato, che possano essere considerati come pregiudizievoli ai diritti di proprietà industriale, letteraria o artistica esistenti in un momento qualsiasi durante la guerra o ristabiliti in conformità degli articoli 259 e 260.

Egualmente, non sarà ammissibile alcuna azione, in alcun tempo, da parte delle suddette persone, per violazione dei diritti di proprietà industriale, letteraria o artistica, in occasione della vendita o dell'offerta in vendita, nel periodo di un anno a datare dalla firma del presente trattato, nel territorio delle Potenze alleate o associate e dell'Austria, rispettivamente, di prodotti o di articoli manufatti, o di opere artistiche o letterarie pubblicate nel periodo che intercede fra l'inizio dello stato di guerra e la firma del presente trattato, nè in occasione del loro acquisto e del loro uso od impiego. Questa disposizione non si applicherà nel caso in cui i possessori dei diritti avessero il loro domicilio o stabilimenti industriali o commerciali nelle regioni occupate dagli eserciti austro-ungarici durante la guerra.

Questo articolo non si applicherà nei rapporti fra gli Stati Uniti d'America e l'Austria.

Art. 262.

I contratti concernenti concessioni di proprietà industriale, letteraria o artistica, stipulati prima dello stato di guerra tra sudditi

delle Potenze alleate o associate, e persone che risiedessero o esercitassero il commercio nel territorio di esse, da una parte, e sudditi dell'antico Impero d'Austria, dall'altra, saranno considerati come annullati a partire dalla data della dichiarazione di guerra tra l'antica Monarchia austro-ungarica e la Potenza alleata o associata. Ma in ogni caso il beneficiario anteriore di un contratto di questo genere avrà il diritto, entro un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, di chiedere al proprietario una nuova concessione, le cui condizioni, in difetto di accordo fra le parti, saranno stabilite dal tribunale competente del paese sotto l'impero della cui legislazione i diritti sono stati acquistati, salvo il caso di concessioni, ottenute in virtù di diritti acquistati sotto l'impero della legislazione austriaca; in tal caso, le condizioni saranno stabilite dal tribunale arbitrale misto, di cui alla sezione VI di questa parte. Il tribunale può stabilire, occorrendo, l'ammontare che stimerà giusto sia pagato per l'uso dei diritti durante la guerra.

Le concessioni relative a diritti di proprietà industriale, letteraria, o artistica, accordate in conformità della legislazione speciale di guerra di una Potenza alleata o associata, non saranno infirmate dal fatto che abbia continuato a sussistere una concessione anteriore alla guerra, ma rimarranno valide e continueranno ad avere piena efficacia: quando una tale concessione sia stata accordata al beneficiario originario di una concessione anteriore alla dichiarazione di guerra, sarà considerata come sostituita a essa.

Qualora siano state pagate, durante la guerra, relativamente ai diritti delle persone di cui alla lettera *b*) dell'articolo 249, somme di denaro in forza di una convenzione o concessione anteriore alla guerra, per l'esercizio di diritti di proprietà industriale, o per la riproduzione o rappresentazione di opere letterarie, drammatiche o artistiche, tali somme saranno trattate come gli altri debiti o crediti delle persone predette, in conformità del presente trattato.

Questo articolo non sarà applicabile nei rapporti tra gli Stati Uniti d'America e l'Austria.

SEZIONE VIII.

Disposizioni speciali ai territori trasferiti.

Art. 263.

Fra le persone, fisiche o morali, già suddite dell'antico Impero d'Austria, comprese quelle che appartenevano alla Bosnia-Erzegovina, le persone che acquistano di pieno diritto, a norma del presente trattato, la cittadinanza di una Potenza alleata o associata, sono designate nelle disposizioni seguenti con l'espressione: « sudditi dell'antico Impero d'Austria ». Gli altri sono designati con la espressione: « sudditi austriaci ».

Art. 264.

Gli abitanti dei territori trasferiti in virtù del presente trattato continueranno, non ostante questo trasferimento e il cambiamento di nazionalità che ne consegue, a godere in Austria tutti i diritti di proprietà industriale, letteraria od artistica a cui erano ammessi secondo la legislazione in vigore, al tempo del trasferimento.

Art. 265.

Le questioni concernenti i sudditi dell'antico Impero d'Austria e i sudditi austriaci, i loro beni, diritti o privilegi, che non fossero regolate nel presente trattato o in quello che disciplinerà alcuni immediati rapporti fra gli Stati ai quali è trasferita parte del territorio dell'antica Monarchia austro-ungarica o che sono sorti dallo smembramento di essa, saranno oggetto di speciali convenzioni fra gli Stati interessati, compresa l'Austria. Queste convenzioni non dovranno in alcun modo contraddire alle disposizioni del presente trattato.

A questo fine è convenuto che entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente trattato si terrà una conferenza fra i Delegati delle Potenze interessate.

Art. 266.

Il Governo austriaco rimetterà senza indugio i sudditi dell'antico Impero d'Austria in possesso dei loro beni, diritti e interessi situati in territorio austriaco.

L'importo delle tasse e imposte sul capitale che sono state stabilite o aumentate sui beni, diritti e interessi dei sudditi dell'antico Impero d'Austria dopo il 3 novembre 1918, o che fossero stabilite o aumentate fino alla restituzione, secondo le disposizioni del presente trattato, e, se si tratta di beni, diritti e interessi che non furono soggetti a provvedimenti eccezionali di guerra, fino al termine di tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente trattato sarà rimborsato agli aventi diritto.

I beni, diritti e interessi restituiti non saranno soggetti ad alcuna tassa imposta per altri beni od imprese appartenenti alla stessa persona, dal momento in cui questi beni saranno stati ritirati dall'Austria, o queste imprese avranno cessato di essere esercitate in Austria.

Se sono state pagate in anticipazione tasse di qualsiasi specie per i beni, diritti e interessi ritirati dall'Austria, la quota proporzionale pagata per il periodo posteriore al ritiro dei detti beni, diritti e interessi sarà rimborsata agli aventi diritto.

Le disposizioni degli articoli 248, lettera *d*), e 272 del presente trattato, relative alla valuta nella quale dev'essere fatto il pagamento e al saggio del cambio, saranno applicabili, nei casi a cui si riferiscono rispettivamente, al rimborso degli averi di cui al primo comma di questo articolo.

I lasciti, le donazioni, le borse, e fondazioni di ogni specie, istituite nell'antica Monarchia austro-ungarica e destinate ai sudditi dell'antico Impero d'Austria, saranno dall'Austria, in quanto queste fondazioni si trovino nel suo territorio, messe a disposizione della Potenza alleata o associata della quale le dette persone sono attualmente suddite, nelle condizioni in cui queste fondazioni si trovavano al 28 luglio 1914, tenuto conto dei pagamenti regolarmente effettuati per lo scopo della fondazione.

Art. 267.

Nonostante le disposizioni dell'articolo 249 e dell'allegato alla sezione IV, i beni, diritti e interessi dei sudditi austriaci o delle società nelle quali essi hanno un'ingerenza prevalente posti nei territori dell'antica Monarchia austro-ungarica, non saranno soggetti ad appropriazione o liquidazione a norma delle disposizioni predette.

Questi beni, diritti e interessi saranno restituiti agli aventi diritto liberi da qualsiasi provvedimento di tal genere e da qualsiasi altro provvedimento di alienazione, amministrazione forzata o sequestro, presi dal 3 novembre 1918 fino all'entrata in vigore del presente trattato, nella condizione in cui erano prima dell'applicazione dei provvedimenti predetti.

I beni, diritti e interessi contemplati in questo articolo non comprendono i beni soggetti all'articolo 208, parte IX (Clausole finanziarie) del presente trattato.

Il presente articolo non modifica in nulla le disposizioni dell'allegato III alla parte VIII (Riparazioni), circa la proprietà navale dei sudditi austriaci.

Art. 268.

I contratti per la vendita di merci che devono essere importate per mare, conchiusi anteriormente al 1° gennaio 1917 fra sudditi dell'antico Impero d'Austria, da una parte, e le Amministrazioni dell'antica Monarchia austro-ungarica, dell'Austria o della Bosnia-Erzegovina, o i sudditi austriaci, dall'altra, saranno annullati, salvo per quanto concerne i debiti e le altre obbligazioni pecuniarie risultanti da un atto o da un pagamento compiuto a norma dei contratti medesimi. Tutti gli altri contratti fra le dette parti, conchiusi anteriormente al 1° novembre 1918 e vigenti a questa data saranno mantenuti.

Art. 269.

In materia di prescrizione, perenzione e decadenza, nei territori trasferiti saranno applicabili le disposizioni degli articoli 252 e 253, essendo inteso che l'espressione « principio della guerra » dovrà essere sostituita dall'espressione: « data che sarà stabilita amministrativamente da ciascuna Potenza alleata o associata, alla quale le relazioni tra le parti sono divenute impossibili, in fatto o in diritto », e che l'espressione « durata della guerra » dovrà essere sostituita da quella: « periodo fra la data predetta e quella della entrata in vigore del presente trattato ».

Art. 270.

L'Austria si impegna a non ostacolare in alcun modo il trasferimento dei beni, diritti e interessi appartenenti a Società costituite secondo le leggi dell'antica Monarchia austro-ungarica, in cui siano interessati sudditi alleati o associati, a favore di Società costituite secondo le leggi di qualsiasi altra Potenza, a facilitare gli atti occorrenti per questo trasferimento e a prestare ogni assistenza che possa esserle chiesta per la restituzione ai sudditi alleati o associati o alle Società in cui essi sono interessati, dei loro beni, diritti e interessi in Austria o nei territori trasferiti.

Art. 271.

Le disposizioni della sezione III, salvo quanto alla lettera *d*) dell'art. 248, non si applicheranno ai debiti contratti fra i sudditi austriaci e i sudditi dell'antico Impero d'Austria.

Con riserva delle disposizioni particolari contenute, per quanto concerne i nuovi Stati, questi debiti saranno pagati nella valuta che avrà corso legale, alla data del pagamento, nello Stato a cui appartiene il suddito dell'antico Impero d'Austria; il saggio del cambio applicabile sarà il saggio medio quotato alla Borsa di Ginevra durante i due mesi anteriori al 1° novembre 1918.

Art. 272.

Le compagnie di assicurazione che avevano la propria sede principale nei territori che facevano parte dell'antica Monarchia austro-ungarica, avranno diritto di esercitare la loro industria sul territorio austriaco durante un periodo di dieci anni dalla entrata in vigore del presente trattato, senza che il cambiamento di cittadinanza possa pregiudicare in alcun modo la condizione giuridica di cui esse godevano in precedenza.

Durante lo stesso periodo le operazioni delle dette compagnie non potranno essere sottoposte dall'Austria ad alcuna tassa od onere superiore a quelli che saranno imposti alle operazioni delle compagnie nazionali. Nessun provvedimento sarà adottato in danno delle loro proprietà, senza che sia applicato egualmente ai beni, diritti e interessi delle compagnie di assicurazione nazionali; qualora simili provvedimenti fossero adottati, saranno corrisposte adeguate indennità.

Queste disposizioni saranno applicabili solo in quanto e fino a che le compagnie austriache di assicurazione, che esercitavano in precedenza la loro industria nei territori trasferiti, saranno ammesse reciprocamente a godere dello stesso diritto di esercitare la loro industria nei detti territori, quand'anche la loro sede principale fosse fuori dei medesimi.

Decorso il termine di dieci anni, le predette compagnie di assicurazione, appartenenti alle Potenze alleate e associate, godranno il trattamento di cui all'articolo 228 di questa parte del presente trattato.

Art. 273.

Speciali convenzioni regoleranno la repartizione dei beni appartenenti a collettività o a persone morali pubbliche che esercitano la propria azione in territori divisi per effetto del presente trattato.

Art. 274.

Gli Stati a cui è trasferita parte del territorio dell'antica Monarchia austro-ungarica, o che sono sorti dallo smembramento di essa riconosceranno i diritti di proprietà industriale, letteraria e artistica in vigore sul detto territorio al momento in cui sono passati sotto la loro sovranità, o che saranno ristabiliti o reintegrati a norma dell'art. 258 di questa parte. Questi diritti continueranno a sussistere per tutto il tempo in cui sarebbero rimasti in vigore secondo la legislazione dell'antica Monarchia.

Una convenzione speciale regolerà ogni questione concernente gli archivi, i registri e i quadri relativi al servizio della proprietà industriale, letteraria e artistica, e la loro eventuale trasmissione o comunicazione, da parte degli uffici dell'antica Monarchia austro-ungarica, agli uffici degli Stati cessionari di territori della detta Monarchia e dei nuovi Stati.

Art. 275.

Senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente trattato, il Governo austriaco s'impegna, per quanto lo concerne, a rimettere alle Potenze cui sono trasferiti territori dell'antica Monarchia austro-ungarica o che sono sorte dallo smembsamento di essa, la quota delle riserve accumulate dal Governo o dalle amministrazioni dell'antica Monarchia austro-ungarica, o da istituti pubblici o privati operanti sotto la loro sorveglianza, destinata a sopperire al funzionamento, in quei territori, delle assicurazioni sociali o di Stato.

Le Potenze a cui questi fondi saranno rimessi dovranno destinarli alla esecuzione delle obbligazioni derivanti dalle assicurazioni predette.

Le condizioni della rimessa saranno disciplinate da convenzioni speciali conchiuse tra il Governo austriaco e i Governi interessati.

Qualora queste convenzioni speciali non fossero conchiuse in conformità del comma precedente entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente trattato, le condizioni del trasferimento saranno sottoposte in ciascun caso ad una Commissione di cinque membri, uno dei quali sarà nominato dal Governo austriaco, uno dall'altro Governo interessato, e tre dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro fra i cittadini degli altri Stati. Questa Commissione, deliberando a maggioranza, dovrà, entro tre mesi dalla sua costituzione, adottare proposte da sottoporre al Consiglio della Società delle Nazioni: le decisioni del Consiglio dovranno essere considerate senz'altro come definitive dall'Austria e dall'altro Stato di cui si tratta.

PARTE XI.

Navigazione aerea.

Art. 276.

Le aeronavi delle Potenze alleate e associate avranno piena libertà di passaggio e di atterramento sul territorio dell'Austria e godranno degli stessi privilegi delle aeronavi austriache, specialmente in caso di infortunio.

Art. 277.

Le aeronavi delle Potenze alleate e associate in transito verso un paese straniero qualsiasi avranno il diritto di sorvolare, senza atterrare, sul territorio austriaco, con riserva dei regolamenti che l'Austria potrà emanare e che saranno egualmente applicabili alle aeronavi austriache e a quelle dei Paesi alleati e associati.

Art. 278.

Gli aerodromi stabiliti in Austria e aperti al traffico publico nazionale saranno aperti alle aeronavi delle Potenze alleate e associate, vi saranno trattate in condizioni di perfetta eguaglianza con le aeronavi austriache, per quanto concerne le tasse di ogni specie, comprese le tasse di atterramento e di aggiustamento.

Art. 279.

Con riserva delle presenti disposizioni, il diritto di passaggio, di transito e di atterramento, previsto dagli articoli 276, 277 e 278, è subordinato all'osservanza dei regolamenti che l'Austria potrà sti-

mar necessario di emanare, essendo inteso che tali regolamenti saranno applicati senza distinzione alle aeronavi austriache e a quelle dei Paesi alleati e associati.

Art. 280.

I certificati di nazionalità o di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze, rilasciati o riconosciuti validi da una delle Potenze alleate e associate, saranno ammessi in Austria come validi ed equipollenti ai certificati, brevetti e licenze rilasciati dall'Austria.

Art. 281.

Per quanto concerne il traffico commerciale aereo, le aeronavi delle Potenze alleate e associate godranno in Austria del trattamento della nazione più favorita.

Art. 282.

L'Austria si impegna ad adottare provvedimenti atti ad assicurare che tutte le aeronavi austriache sorvolanti sul proprio territorio si conformeranno alle regole sui fuochi e segnali, alle regole dello spazio aereo e a quelle del traffico aereo sugli aerodromi o in vicinanza dei medesimi, come sono stabilite nella convenzione conchiusa tra le Potenze alleate e associate circa la navigazione aerea.

Art. 283.

Gli obblighi imposti dalle disposizioni precedenti rimarranno in vigore fino al 1° gennaio 1923, a meno che l'Austria sia stata ammessa prima nelle Società delle Nazioni, o sia stata autorizzata, col consenso delle Potenze alleate e associate, ad aderire alla convenzione conchiusa tra le dette Potenze circa la navigazione aerea.

PARTE XII.

Porti, vie d'acqua e ferrovie.

SEZIONE I.

Disposizioni generali.

Art. 284.

L'Austria si impegna ad accordare libertà di transito attraverso il proprio territorio, sulle vie meglio atte al transito internazionale, per ferrovia, corso d'acqua navigabile o canale, alle persone, merci, navi e galleggianti, vetture, vagoni e servizi postali diretti verso i territori di una qualunque delle Potenze alleate e associate, limitrofe o no, o provenienti dai medesimi.

Le persone, merci, navi e galleggianti, vetture, vagoni e servizi postali non saranno sottoposti ad alcun diritto di transito, nè a ritardi o restrizioni inutili, ed avranno diritto in Austria al trattamento nazionale per tutto quanto concerne tasse, facilitazioni e per ogni altro riguardo.

Le merci in transito saranno esenti da ogni diritto di dogana o altro diritto analogo.

Ogni tassa ad onere che gravi il trasporto in transito dovrà essere ragionevole, tenuto conto delle condizioni del traffico. Nessuna imposta, facilitazione o restrizione dovrà dipendere, direttamente o indirettamente, dalla qualità del proprietario o dalla nazionalità della nave o da qualsiasi altro mezzo di trasporto che sia stato o debba essere adoperato in qualunque parte del percorso totale.

Art. 285.

L'Austria si impegna a non imporre e a non mantenere alcun sindacato sulle imprese di trasporto, di transito di andata e ritorno, degli emigranti attraverso il proprio territorio, salvo i provvedimenti necessari per accertare che i viaggiatori sono realmente in transito; essa non permetterà ad una Compagnia di navigazione nè ad alcun altro ente, società o persona privata, interessata al traffico, di partecipare in alcun modo a qualsiasi servizio amministrativo ordinato a tal uopo, nè di esercitare sopra di esso una influenza qualsiasi, diretta o indiretta.

Art. 286.

L'Austria s'impegna a non stabilire alcuna distinzione o preferenza, diretta o indiretta, per quanto riguarda i diritti, le tasse e le proibizioni relative alle importazioni nel suo territorio o alle esportazioni del medesimo, e, salvo disposizioni particolari contenute nel presente trattato, per quanto riguarda le condizioni e il prezzo di trasporto delle merci o delle persone dirette al suo territorio, o provenienti dal medesimo, in ragione, sia della frontiera di entrata o di uscita, sia della specie, della proprietà o della bandiera dei mezzi di trasporto adoperati (compresi i trasporti aerei), sia del punto di partenza primitivo o immediato della nave o galleggiante, del vagone, dell' aeronave o altro mezzo di trasporto della sua destinazione finale o intermedia, dell'itinerario seguito o dei punti di trasbordo, sia del fatto che le merci siano importate o esportate direttamente attraverso un porto estero austriaco o indirettamente attraverso un porto, sia del fatto che le merci siano importate od esportate per terra o per via aerea.

L'Austria s'impegna, in specie, a non stabilire, in danno dei porti o delle navi e dei galleggianti di una delle Potenze alleate e associate, alcuna soprattassa o alcun premio diretto o indiretto sulla esportazione o sulla importazione attraverso i porti o per mezzo delle navi e dei galleggianti austriaci, o di un'altra potenza, particolarmente sotto forma di tariffe combinate, e a non sottoporre le persone o le merci che passano per un porto o si servono di una nave o di un galleggiante di una delle Potenze alleate e associate, a formalità o a ritardi di alcuna specie, ai quali le dette persone o merci non sarebbero sottoposte se passassero per un porto austriaco o di una Potenza diversa, o si servissero di una nave o di un galleggiante austriaco o di una Potenza diversa.

Art. 287.

Dovranno esser prese tutte le disposizioni utili, dal punto di vista amministrativo e tecnico, per abbreviare quanto è possibile la penetrazione delle merci attraverso le frontiere dell'Austria e per assicurare, a partire da queste frontiere, l'avviamento e il trasporto delle merci, senza distinguere se provengano dal territorio delle Potenze alleate e associate, o siano dirette al medesimo, o in transito da quel territorio o verso di esso, nelle stesse condizioni materiali, specialmente dal punto di vista della rapidità e delle cure durante il percorso, di quelle di cui profitterebbero le merci dello stesso genere viaggianti sul territorio austriaco in condizioni simili di trasporto.

In specie il trasporto delle merci deperibili sarà effettuato con prontezza e regolarità, e le formalità doganali saranno compiute in modo da permettere lo prosecuzione diretta del loro trasporto coi treni in coincidenza.

Art. 288.

I porti di mare delle Potenze alleate e associate profitteranno di ogni favore e di ogni tariffa ridotta, concessi sulle ferrovie o vie navigabili dell'Austria a vantaggio di un porto qualunque di un'altra Potenza.

Art. 289.

L'Austria non potrà rifiutarsi di partecipare alle tariffe o combinazioni di tariffe che abbiano per scopo di assicurare ai porti di una delle Potenze alleate e associate vantaggi analoghi a quelli che avesse concesso ai porti di un'altra Potenza.

SEZIONE II.

Navigazione.

CAPITOLO I.

Libertà di navigazione.

Art. 290.

I sudditi delle Potenze alleate e associate, i loro beni e le loro navi e galleggianti godranno nei porti e sulle vie di navigazione interna dell'Austria di un trattamento eguale, sotto ogni riguardo, a quello dei sudditi, dei beni e delle navi galleggianti austriaci.

In particolare, le navi e i galleggianti di una qualunque delle Potenze alleate e associate saranno autorizzati a trasportare merci di ogni specie e viaggiatori a destinazione o in provenienza di qualunque porto o località situati sul territorio dell'Austria, a cui le navi e i galleggianti austriaci possono avere accesso, a condizioni che non siano più onerose di quelle applicate nel caso di navi e galleggianti nazionali; saranno trattate in condizione di uguaglianza con le navi e i galleggianti nazionali; per ciò che concerne le facilitazioni e le tasse portuali di ogni genere, comprese le facilitazioni di sosta, di scarico e carico, i diritti e le tasse di tonnelloggio, di banchina, di pilotaggio, di faro, di quarantena, e ogni diritto e tassa analoga di qualsiasi specie, percepiti a nome e per conto del Governo, di funzionari pubblici, di privati, di corporazioni o di aziende d'ogni specie.

Nel caso che l'Austria accordasse a una delle Potenze alleate e associate od a qualsiasi Alta Potenza straniera un trattamento di preferenza, questo regime sarà esteso senza ritardo e senza condizioni a tutte le Potenze alleate e associate.

Non saranno posti altri impedimenti alla circolazione delle persone e delle navi o dei galleggianti, tranne quelli che risultano dalle disposizioni relative alle dogane, alla polizia, alle prescrizioni sanitarie, alla emigrazione o all'immigrazione, e all'importazione o all'esportazione delle merci proibite. Queste disposizioni dovranno essere ragionevoli ed uniformi, e non ostacolare inutilmente il traffico.

CAPITOLO II.

Clausole relative al Danubio. Clausole comuni alle reti fluviali dichiarate internazionali.

Art. 291.

Sono dichiarati internazionali: il Danubio, a partire da Ulm, e ogni tratto navigabile della sua rete fluviale che serva naturalmente di accesso al mare a più di uno Stato, con trasbordo o senza da una nave all'altra, quelle parti del corso della Morava e della Thaya che formano frontiera fra la Czeco-Slovacchia e l'Austria, i canali laterali e i canali che fossero costruiti, sia per duplicare o migliorare sezioni naturalmente navigabili della detta rete fluviale, sia per riunire due sezioni naturalmente navigabili dello stesso corso d'acqua.

Lo stesso dicasi della via navigabile Reno-Danubio, qualora fosse costruita nelle condizioni stabilite dall'art. 308.

Qualsiasi parte della detta rete fluviale, non compresa nella definizione generale, di essa potrà essere dichiarata internazionale per accordo fra gli Stati rivieraschi.

Art. 292.

Sulle vie dichiarate internazionali all'articolo precedente, i sudditi, i beni e le bandiere di tutte le Potenze saranno trattati in condizioni di perfetta eguaglianza, in guisa che non sia fatta alcuna distinzione a danno dei sudditi, dei beni e della bandiera di una qualunque di queste Potenze, in confronto ai sudditi, ai beni e alla bandiera dello Stato rivierasco, o dello Stato i sudditi, i beni e la bandiera del quale godono del trattamento più favorevole.

Art. 293.

Le navi austriache non potranno eseguire il trasporto con linee regolari di viaggiatori e di merci, tra i porti di una Potenza alleata o associata senza un'autorizzazione speciale di questa.

Art. 294.

Tasse variabili secondo le diverse sezioni del fiume potranno essere percepite sulle navi che utilizzano la via navigabile o i suoi accessi, a meno di disposizioni contrarie di una convenzione vigente. Esse dovranno essere destinate esclusivamente a coprire in misura equa le spese di mantenimento della navigabilità, o di miglioramento del fiume o dei suoi accessi, oppure a far fronte a spese fatte nell'interesse della navigazione. La tariffa determinata in base a tali spese, sarà pubblicata nei porti. Le tasse saranno stabilite in modo da non rendere necessario un esame minuzioso del carico, se non nel caso in cui vi sia sospetto di frode o di contravvenzione.

Art. 295.

Il transito dei viaggiatori, delle navi e delle merci avrà luogo in conformità delle condizioni generali stabilite nella sezione I.

Quando le due rive di un fiume internazionale fanno parte di uno stesso Stato, le merci in transito potranno essere messe sotto sigillo o sotto la custodia di agenti doganali. Quando il fiume costituisce frontiera, le merci ed i viaggiatori in transito dovranno essere esenti da ogni formalità doganale, il carico e lo scarico delle merci, l'imbarco e lo sbarco dei viaggiatori, potranno essere effettuati soltanto nei porti designati dallo Stato rivierasco.

Art. 296.

Sul percorso e alla foce delle suddette vie navigabili non potranno essere percepiti diritti di alcuna specie, all'infuori di quelli previsti in questa parte del presente trattato.

Questa disposizione non impedirà l'imposizione di diritti di dogana, di dazi locali o di consumo da parte degli Stati rivieraschi, nè la creazione di tasse eque ed uniformi, prelevate nei porti secondo pubbliche tariffe, per l'uso delle gru, elevatori calate, magazzini, ed altri simili impianti.

Art. 297.

In mancanza di un'organizzazione speciale relativa all'esecuzione dei lavori di manutenzione o di miglioramento della parte internazionale di una rete navigabile, ogni Stato rivierasco è obbligato a prendere, nella misura conveniente, le disposizioni atte a rimuovere ogni ostacolo e pericolo per la navigazione e ad assicurarne l'esercizio in buone condizioni.

Se uno Stato trascura di conformarsi a quest'obbligo, ogni Stato rivierasco o rappresentato nella Commissione internazionale può fare appello alla giurisdizione istituita a tal uopo dalla Società delle Nazioni.

Art. 298.

Si procederà egualmente nel caso che uno Stato rivierasco iniziasse lavori tali da portar pregiudizio alla navigazione nel tratto internazionale. La giurisdizione prevista all'articolo precedente potrà prescrivere la sospensione o la soppressione di tali lavori, tenendo conto, nelle sue decisioni, dei diritti relativi all'irrigazione, alla forza idraulica, alle pescherie ed agli altri interessi nazionali che, in caso di accordo tra tutti gli Stati rivieraschi o fra tutti gli Stati rappresentati nella Commissione internazionale, avranno la priorità sui bisogni della navigazione.

Il ricorso alla Società delle Nazioni non è sospensivo.

Art. 299.

Il regime stabilito agli articoli 292 e 294 a 298 sarà sostituito da quello determinato eventualmente in una convenzione generale, conchiusa fra le Potenze alleate e associate e approvata dalla Società delle Nazioni, relativa alle vie navigabili alle quali la detta convenzione riconoscerà un carattere internazionale. Questa convenzione potrà applicarsi, particolarmente, a tutta o parte della rete fluviale del Danubio, e agli altri elementi di questa rete fluviale che potranno essere compresi in una definizione generale.

L'Austria si impegna, in conformità delle disposizioni dell'art. 331, a aderire alla detta convenzione.

Art. 300.

L'Austria cederà alle Potenze alleate e associate interessate, nel termine massimo di tre mesi dalla notificazione che gliene sarà fatta una parte dei rimorchiatori e delle navi e galleggianti che

rimarranno immatricolati nei porti della rete fluviale di cui l'articolo 291, dopo le deduzioni da eseguire a titolo di restituzione o di riparazione. L'Austria cederà egualmente il materiale d'ogni specie necessario alle Potenze alleate e associate interessate, per l'uso di tale rete fluviale.

Il numero dei rimorchiatori e delle navi e galleggianti, l'importanza del materiale da cedere, e la loro ripartizione, saranno determinati da uno o più arbitri, designati dagli Stati Uniti d'America, tenendo conto dei bisogni legittimi delle parti in causa, basandosi specialmente sul traffico della navigazione nei cinque anni che hanno preceduta la guerra.

Tutte le navi cedute dovranno essere munite dei loro attrezzi ed arredi, essere in buono stato, capaci di trasportare merci, ed essere scelte fra quelle di più recente costruzione.

Quando le cessioni previste in questo articolo richiederanno un trasferimento di proprietà, l'arbitro o gli arbitri stabiliranno i diritti degli antichi proprietari, al 15 ottobre 1918: l'importo dell'indennità loro dovuta, e il modo di pagamento di questa indennità in ciascun caso. Se l'arbitro o gli arbitri riconoscono che questa indennità spetta in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, a Stati cui incombe un obbligo di riparazioni, determineranno la somma da accreditare ai medesimi per questo titolo.

Per quanto concerne il Danubio, è del pari soggetta al giudizio dell'arbitro o degli arbitri ogni controversia concernente la ripartizione permanente delle navi, la proprietà o nazionalità delle quali provocasse una vertenza fra gli Stati, e le condizioni di questa ripartizione.

Una Commissione composta dei rappresentanti degli Stati Uniti d'America, dell'Impero britannico, della Francia e dell'Italia, è incaricata della gestione di queste navi, fino alla loro ripartizione definitiva. La Commissione farà quanto occorre, in via provvisoria, per garentire l'esercizio di queste navi nell'interesse generale da parte di qualsiasi ente locale, o la assumerà direttamente ma senza compromettere la ripartizione definitiva.

Questo esercizio provvisorio sarà condotto, per quanto è possibile, con criteri commerciali e il reddito netto percepito dalla Commissione mercè il nolo di queste navi sarà adoperato nel modo indicato dalla Commissione delle riparazioni.

Disposizioni speciali per il Danubio.

Art. 301.

La Commissione europea del Danubio assumerà i poteri che aveva prima della guerra. Tuttavia, faranno parte provvisoriamente di questa Commissione soltanto i rappresentanti della Gran Bretagna, della Francia, dell'Italia e della Romania.

Art. 302.

A partire dal punto in cui cessa la competenza della Commissione europea, la rete del Danubio indicata all'articolo 291 sarà posta sotto l'amministrazione di una Commissione internazionale composta nel modo seguente:

due rappresentanti degli Stati tedeschi rivieraschi;

un rappresentante per ciascuno degli altri Stati rivieraschi;

un rappresentante per ciascuno degli Stati non rivieraschi, rappresentati in avvenire nella Commissione europea del Danubio.

Se qualcuno dei rappresentanti predetti non potrà essere designato al momento dell'entrata in vigore del presente trattato, le decisioni della Commissione, ciò nonostante, saranno valide.

Art. 303.

La Commissione internazionale prevista all'articolo precedente si riunirà al più presto possibile, dopo l'entrata in vigore del presente trattato; e assumerà provvisoriamente l'amministrazione del fiume, in conformità delle disposizioni degli articoli 292 e 294 a 298, fino a che sia redatto uno statuto definitivo del Danubio, a cura delle Potenze designate dalle Potenze alleate e associate.

Le decisioni di questa Commissione internazionale saranno prese a maggioranza. Gli emolumenti dei commissari saranno stabiliti e pagati dai rispettivi paesi.

Ogni disavanzo eventuale, nel bilancio amministrativo della Commissione, sarà provvisoriamente a carico, in parti eguali, degli Stati rappresentati nella medesima.

Competerà particolarmente alla Commissione disciplinare il conferimento delle patenti di pilota, regolare le spese del pilotaggio, e sorvegliare il servizio dei piloti.

Art. 304.

L'Austria si impegna ad accettare il regime che sarà stabilito per il Danubio da una Conferenza delle Potenze designate dalle Potenze alleate e associate. Questa Conferenza, a cui potranno intervenire dei rappresentanti dell'Austria, si riunirà nel termine massimo di un anno, dall'entrata in vigore del presente trattato.

Art. 305.

È abrogato il mandato affidato dall'articolo 57 del trattato di Berlino del 13 luglio 1878 all'Austria-Ungheria, e da questo ceduto all'Ungheria, per l'esecuzione dei lavori alle « Porte di ferro ». La Commissione incaricata dell'amministrazione di questa parte del fiume delibererà circa il regolamento dei conti, sotto riserva delle disposizioni finanziarie del presente trattato. Le tasse che potranno essere necessarie non saranno, in alcun caso, percepite dall'Ungheria.

Art. 306

Qualora lo Stato czeco-slovacco, lo Stato serbo-croato-sloveno o la Romania, con l'autorizzazione o per mandato della Commissione internazionale, iniziassero lavori di sistemazione, di miglioramento di sbarramento o d'altro genere, in una sezione della rete fluviale costituente frontiera, i detti Stati godrebbero sulla riva opposta e sulla parte del letto situata fuori del loro territorio tutte le facilitazioni necessarie agli studi, alla esecuzione e al mantenimento dei lavori.

Art. 307.

L'Austria sarà obbligata verso la Commissione europea del Danubio ad ogni restituzione, riparazione e riconoscimento per i danni subiti dalla Commissione durante la guerra.

Art. 308.

In caso di costruzione di una via navigabile a grande sezione Reno-Danubio, l'Austria si impegna fin d'ora a consentire che si applichi alla detta via navigabile lo stesso regime stabilito dagli articoli 292 e 294 a 299 del presente trattato.

CAPITOLO III.

Regime delle acque.

Art. 309.

Salvo disposizioni contrarie, quando, in seguito al tracciato di una nuova frontiera, il regime delle acque (canalizzazione, inondazioni, irrigazioni, drenaggio e simili) in uno Stato dipende da lavori eseguiti sul territorio di un altro, e quando in forza di consuetudini anteriori alla guerra, sul territorio di uno Stato è fatto uso delle acque o dell'energia idraulica sorte sul territorio di un altro, dovrà essere conchiuso un accordo fra gli Stati interessati, in guisa da salvaguardare gli interessi e i diritti acquisiti di ciascuno.

In mancanza di accordo, un arbitro designato dal Consiglio della Società delle Nazioni deciderà.

Art. 310.

Salvo disposizioni contrarie, quando, in seguito al tracciato di una nuova frontiera, sul territorio di uno Stato è fatto uso, per occorrenze comunali e domestiche, di elettricità o di acque la cui sorgente è sul territorio di un altro Stato, sarà conchiuso un ac-

cordo fra gli Stati interessati, in guisa da salvaguardare gli interessi e i diritti acquisiti di ciascuno.

In attesa di questo accordo, le stazioni centrali elettriche e gli impianti idraulici saranno tenuti a continuare le loro somministrazioni in conformità delle condizioni o dei contratti vigenti il 3 novembre 1918.

In mancanza di accordo, un arbitro designato dal Consiglio della Società delle Nazioni deciderà.

SEZIONE III.

Ferrovie.

CAPITOLO I.

Libertà di transito per l'Austria verso l'Adriatico.

Art. 311.

È accordato all'Austria libero accesso al mare Adriatico e le è riconosciuta, a questo fine, libertà di transito sui territori e nei porti separati dall'antica Monarchia austro-ungarica.

Per libertà di transito si intende quella definita all'art. 284, finchè una convenzione generale non sarà conchiusa al riguardo tra le Potenze alleate e associate, dopodichè le disposizioni della nuova convenzione saranno sostituite a quelle del predetto articolo.

Convenzioni particolari tra gli Stati e le Amministrazioni interessate stabiliranno le condizioni d'esercizio della facoltà come sopra concessa o regoleranno specialmente l'uso dei porti, delle zone franche che vi si trovano e delle ferrovie che normalmente vi danno accesso, l'istituzione dei servizi e delle tariffe internazionali (comuni) che ammettano biglietti e lettere di vettura dirette, e il mantenimento in vigore delle disposizioni della convenzione di Berna del 14 ottobre 1890 e condizioni complementari, finchè non sia sostituita da una nuova convenzione.

La libertà di transito si estenderà ai servizi postali, telegrafici e telefonici.

CAPITOLO II.

Disposizioni relative ai trasporti internazionali.

Art. 312.

Le merci provenienti dai territori delle Potenze alleate e associate dirette in Austria e le merci in transito per l'Austria, provenienti dai territori delle dette Potenze o a destinazione di essi, profitteranno di pieno diritto sulle ferrovie austriache, quanto alle tasse dovute, tenuto conto di tutti i rimborsi e premi, alle facilitazioni concesse e per ogni altro riguardo, del regime più favorevole applicato alle merci della stessa specie trasportate su una qualunque delle linee austriache, sia per il traffico interno, sia per l'esportazione, l'importazione od il transito in condizioni simili di trasporto, specialmente per quanto concerne la lunghezza del percorso. La stessa regola sarà applicata, a richiesta di una o più Potenze alleate o associate, alle merci tassativamente designate da queste Potenze, provenienti dall'Austria e destinate ai loro territorii.

Quando una delle Potenze alleate o associate lo chiederà all'Austria, dovranno essere istituite tariffe internazionali in base ai prezzi previsti al comma precedente, con lettere di vettura dirette.

Tuttavia, senza pregiudizio delle disposizioni di cui agli articoli 288 e 289, l'Austria si impegna a mantenere sulle proprie linee il regime delle tariffe vigenti prima della guerra, per il traffico dei porti dell'Adriatico e del Mar Nero, dal punto di vista della concorrenza dei porti tedeschi del Nord.

Art. 313.

A partire dall'entrata in vigore del presente trattato, le Alte Parti contraenti rinnoveranno, per quanto le riguarda, e con le riserve indicate al secondo paragrafo del presente articolo, le convenzioni e gli accordi firmati a Berna il 14 ottobre 1890, il 20 settembre 1893, il 16 luglio 1895, il 16 giugno 1898 e il 19 settembre 1905, relativi al trasporto delle merci per ferrovia.

Se entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente trattato una nuova convenzione per il trasporto in ferrovia dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci sarà conclusa, per sostituire la convenzione di Berna del 14 ottobre 1890 e le convenzioni addizionali successive, questa nuova convenzione e le condizioni complementari per il trasporto in ferrovia, eventualmente fondate su di essa, vincoleranno l'Austria, quand'anche si rifiutasse di prender parte alla elaborazione della medesima o di aderirvi. Finchè una nuova convenzione non sia conchiusa, l'Austria si uniformerà alle disposizioni della convenzione di Berna, alle convenzioni addizionali successive, e alle condizioni complementari predette.

Art. 314.

L'Austria sarà tenuta a cooperare alla situazione dei servizi con biglietti diretti per viaggiatori e bagagli, che le saranno chiesti da una o più Potenze alleate o associate, per assicurare le relazioni ferroviarie di queste Potenze fra loro, o con qualsiasi altro paese, in transito attraverso il territorio austriaco; l'Austria dovrà specialmente, a tale scopo, ricevere i treni e le vetture provenienti dai territori delle Potenze alleate e associate, ed avviarli con una celerità per lo meno eguale a quella dei suoi migliori treni a lungo percorso sulle stesse linee. I prezzi applicabili a questi servizi diretti non saranno in alcun caso superiori ai prezzi riscossi sullo stesso percorso per i servizi interni austriaci, effettuati nelle stesse condizioni di velocità e comodità.

Le tariffe applicabili, nelle stesse condizioni di velocità e comodità, al trasporto sulle ferrovie austriache, degli emigranti diretti ai porti delle Potenze alleate e associate o provenienti dai medesimi, non potranno mai avere una tassa chilometrica superiore a quella delle tariffe più favorevoli, tenuto conto di tutti i premi o rimborsi, di cui profitteranno, sulle dette ferrovie, gli emigranti diretti ad altri porti qualsiasi, o da essi provenienti.

Art. 315.

L'Austria s'impegna a non adottare alcun provvedimento tecnico, fiscale o amministrativo - come visita doganale, provvedimenti di polizia generale, di polizia sanitaria o di controllo - speciale per i servizi diretti previsti all'articolo precedente o ai trasporti di emigranti destinati ai porti delle Potenze alleate e associate, o da essi provenienti, che abbia per effetto di ostacolare o ritardare i detti servizi.

Art. 316.

In caso di trasporto, parte per ferrovia e parte per navigazione interna con o senza lettera di vettura diretta, le clausole precedenti si applicheranno alla parte del percorso che avviene per ferrovia.

CAPITOLO III.

Materiale rotabile.

Art. 317.

L'Austria s'impegna a provvedere perchè i vagoni austriaci siano muniti di dispositivi che permettano:

1° di introdurli nella composizione dei treni merci circolanti sulle linee di quelle delle Potenze alleate e associate che partecipano alla convenzione di Berna del 15 maggio 1886 modificata il 18 maggio 1907, senza ostacolare il funzionamento del freno continuo che potesse essere adottato in questi paesi, nei dieci anni che seguiranno l'entrata in vigore del presente trattato;

2° di introdurre i vagoni delle dette Potenze nella composizione di tutti i treni merci circolanti sulle linee austriache.

Il materiale rotabile delle Potenze alleate e associate godrà sulle linee austriache dello stesso trattamento del materiale austriaco, per quanto riguarda la circolazione, la manutenzione e le riparazioni.

CAPITOLO IV.

Trasferimento di linee ferroviarie.

Art. 318.

Con riserva di accordi particolari relativi al trasferimento dei porti, vie d'acqua e ferrovie situate nei territori trasferiti in virtù del presente trattato, e delle condizioni finanziarie concernenti i concessionari e il servizio delle pensioni di riposo del personale, il trasferimento delle ferrovie avrà luogo alle condizioni seguenti:

1° Le opere e gli impianti di tutte le ferrovie saranno consegnati al completo e in buono stato.

2° Quando una rete che possiede un materiale rotabile proprio sarà trasferita intieramente dall'Austria a una delle Potenze alleate e associate, questo materiale sarà consegnato al completo, secondo l'ultimo inventario al 3 novembre 1918, e in stato normale di manutenzione.

3° Per le linee che non abbiano un materiale rotabile speciale, la ripartizione del materiale esistente sulla rete a cui le linee appartengono sarà fatta da Commissioni di periti, designati dalle Potenze alleate e associate, nelle quali l'Austria sarà rappresentata. Queste Commissioni dovranno prendere in considerazione l'importanza del materiale immatricolato sulle dette linee secondo l'ultimo inventario al 3 novembre 1918, la lunghezza delle linee, comprese quelle di servizio, la natura e l'importanza del traffico. Esse designeranno egualmente le locomotive, le vetture e i vagoni da trasferire in ciascun caso, stabiliranno le condizioni del loro ricevimento e regoleranno gli accordi provvisori necessari per assicurare la riparazione nelle officine austriache.

4° Gli approvvigionamenti, i mobili e gli attrezzi saranno consegnati nelle stesse condizioni del materiale rotabile.

Le disposizioni dei paragrafi 3° e 4° saranno applicate alle linee dell'antica Polonia russa, portate dalle autorità austro-ungariche allo scartamento normale, assimilando le parti separate delle reti di Stato austriaca e ungherese.

CAPITOLO V.

Disposizioni relative ad alcune linee ferroviarie.

Art. 319.

Con riserva delle stipulazioni particolari contenute nel presente trattato, quando, in seguito al tracciato delle nuove frontiere, una linea che collega due parti di uno stesso paese ne traverserà un altro, o quando una linea di diramazione partendo da un paese terminerà in un altro, le condizioni di esercizio saranno regolate mercè un accordo fra le Amministrazioni ferroviarie interessate. Qualora queste Amministrazioni non riescissero ad accordarsi, le divergenze saranno definite da Commissioni di periti costituite a norma dell'articolo precedente.

Lo stabilimento di ogni nuova stazione di frontiera fra l'Austria e gli Stati alleati o associati limitrofi, e l'esercizio delle linee intermedie, saranno regolati per mezzo di accordi conchiusi secondo le medesime norme.

Art. 320.

Per assicurare il regolare esercizio delle reti ferroviarie dell'antica Monarchia austro-ungarica concesse a compagnie private, che, in seguito alle disposizioni del presente trattato, saranno situate sul territorio di Stati diversi, il riordinamento amministrativo e tecnico delle predette reti sarà determinato, per ciascuna di esse, mercè un accordo fra la Compagnia concessionaria e gli Stati interessati territorialmente.

Qualsiasi divergenza sulla quale l'accordo non potrà essere raggiunto, comprese le controversie relative alla interpretazione dei contratti relativi al riscatto delle linee, sarà sottoposta ad arbitri designati dal Consiglio della Società delle Nazioni.

Per la Compagnia delle strade ferrate meridionali dell'Austria, il giudizio arbitrale potrà esser chiesto, sia dal Consiglio di amministrazione della Compagnia, sia dal Comitato che rappresenta i portatori delle obbligazioni.

Art. 321.

Entro un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del presente trattato, l'Italia potrà chiedere la costruzione e il miglioramento, sul territorio austriaco, delle nuove linee transalpine del colle di Reschen e del passo del Predil. Le spese di costruzione e di miglioramento saranno sborsate dall'Italia, a meno che l'Austria non intenda pagare i lavori.

Un arbitro designato dal Consiglio della Società delle Nazioni, alla scadenza del termine che sarà stabilito dal Consiglio stesso, valuterà la parte delle spese di costruzione e di miglioramento che l'Austria dovrà rimborsare all'Italia, in ragione dell'aumento di redditi che risulterà dai predetti lavori nell'esercizio della rete austriaca.

L'Austria cederà gratuitamente all'Italia i progetti e gli allegati relativi alla costruzione delle seguenti linee ferroviarie:

ferrovia da Tarvis per Raibl, Plezzo, Caporetto, Canale e Gorizia verso Trieste;

ferrovia locale da S. Lucia di Tolmino a Caporetto;

ferrovia (nuovo studio) Tarvis-Plezzo;

ferrovia di Reschen (collegamento Mals-Landeck).

Art. 322.

A causa dell'importanza che presenta per la Czeco-Slovacchia la sua libera comunicazione con l'Adriatico, l'Austria riconosce allo Stato czeco-slovacco il diritto di far passare i suoi treni sulle sezioni comprese nel territorio austriaco delle linee seguenti:

1° da Bratislava (Presburgo) verso Fiume, per Sopron, Szombathely, Mura-Keresztur, e la diramazione da Mura-Keresztur a Pragerhof;

2° da Budejovic (Budweiss) verso Trieste, per Linz, San Michele, Klagenfurt e Assling, e la diramazione da Klagenfurt verso Tarvis.

A richiesta dell'una o dell'altra parte, le linee sulle quali si eserciterà il diritto di passaggio potranno essere modificate temporaneamente o definitivamente mercè un accordo fra l'Amministrazione delle ferrovie czeco-slovacche e quelle delle ferrovie sulle quali il diritto di passaggio si eserciterà.

Art. 323.

I treni per i quali sarà usato il diritto di passaggio non potranno servire al traffico locale se non in virtù di un accordo fra lo Stato attraversato e lo Stato czeco-slovacco.

Il diritto di passaggio comprenderà particolarmente il diritto di impiantare depositi di locomotive e officine di piccola manutenzione per il materiale rotabile, e quello di designare rappresentanti per la sorveglianza del servizio dei treni czeco-slovacchi.

Art. 324.

Le condizioni tecniche, amministrative e finanziarie con le quali lo Stato czeco-slovacco eserciterà il diritto di passaggio, saranno determinate da una convenzione tra l'Amministrazione delle ferrovie del detto Stato e quelle delle ferrovie utilizzate in Austria. Se le Amministrazioni non possono mettersi d'accordo sui termini della convenzione, un arbitro nominato dal Governo britannico deciderà. Le decisioni dell'arbitro saranno obbligatorie per le Parti.

In caso di disaccordo sull'interpretazione della convenzione o di difficoltà non previste dalla medesima, la vertenza sarà decisa per mezzo di un arbitrato con le stesse norme, finchè la Società delle Nazioni non avrà istituito una procedura diversa.

CAPITOLO VI.

Disposizioni transitorie.

Art. 325.

L'Austria eseguirà le istruzioni che le saranno impartite, in materia di trasporti, da un'autorità che agisca in nome delle Potenze alleate e associate;

1° per i trasporti di truppe effettuati in esecuzione del presente trattato, del materiale, delle munizioni e degli approvvigionamenti per uso degli eserciti;

2° e, provvisoriamente, per il trasporto delle derrate necessarie all'approvvigionamento di alcune regioni, per il ristabilimento più rapido che sia possibile delle condizioni normali dei trasporti e per la organizzazione dei servizi postali e telegrafici.

CAPITOLO VII.

Telegrafi e telefoni.

Art. 326.

Nonostante qualsiasi disposizione contraria ai trattati vigenti, l'Austria si impegna ad accordare libertà di transito per le corrispondenze telegrafiche e per le comunicazioni telefoniche provenienti da qualunque Potenza alleata o associata, limitrofa o no, o ad essa dirette, sulle linee più opportune per il transito internazionale e in conformità delle tariffe vigenti. Queste corrispondenze o comunicazioni non dovranno essere soggette a ritardi o a restrizioni non necessarie e dovranno godere in Austria del trattamento nazionale per ogni specie di agevolezza, in specie quanto alla rapidità della trasmissione. Nessun pagamento, nessuna agevolezza o restrizione dipenderà, direttamente o indirettamente, dalla cittadinanza del mittente o del destinatario.

Art. 327.

Avuto riguardo alla posizione geografica dello Stato czeco-slovacco, l'Austria consente alle seguenti modificazioni delle convenzioni internazionali sui telegrafi e telefoni, di cui all'articolo 235, parte X (Clausole economiche) del presente trattato:

1° A richiesta dello Stato czeco-slovacco, l'Austria stabilirà e manterrà linee telegrafiche dirette attraverso il proprio territorio.

2° La sovvenzione annua dovuta dallo Stato czeco-slovacco per ciascuna delle linee suddette sarà calcolata secondo le norme delle convenzioni surricordate e, salvo patti contrari, non sarà inferiore alla somma che si dovrebbe pagare, in virtù delle convenzioni stesse per il numero di messaggi previsto come sufficiente per attribuire il diritto di chiedere lo stabilimento di una nuova linea diretta, prendendo per base la tariffa ridotta di cui all'articolo 25, paragrafo 5, della convenzione telegrafica internazionale (Revisione di Lisbona).

3° Finchè lo Stato czeco-slovacco pagherà la sovvenzione minima annua stabilita per una linea diretta:

a) la linea sarà riservata esclusivamente alle comunicazioni destinate allo Stato czeco-slovacco o provenienti dal medesimo;

b) la facoltà spettante all'Austria, in forza dell'articolo 8 della convenzione telegrafica internazionale del 22 luglio 1875, di sospendere i servizi telegrafici internazionali, non sarà applicabile alla detta linea.

4° Disposizioni analoghe si applicheranno allo stabilimento e al mantenimento di circuiti telefonici diretti, e la sovvenzione dovuta dallo Stato czeco-slovacco per un circuito telefonico diretto sarà, salvo patti contrari, il doppio della sovvenzione dovuta per una linea telegrafica diretta.

5° Le linee particolari da stabilire, e le condizioni amministrative, tecniche e finanziarie necessarie, non previste nelle convenzioni internazionali vigenti o nel presente articolo, saranno determinate da una convenzione ulteriore, fra gli Stati interessati. In mancanza di accordo, saranno determinate da un arbitro designato dal Consiglio della Società delle Nazioni.

6° Le disposizioni di quest'articolo potranno essere sempre modificate per accordo fra l'Austria e lo Stato czeco-slovacco. Trascorsi dieci anni dall'entrata in vigore del presente trattato, le condizioni alle quali lo Stato czeco-slovacco continuerà a godere dei diritti conferiti dal presente articolo potranno, in mancanza di accordo fra le Parti, essere modificate, a richiesta dell'una o dell'altra di esse, da un arbitro designato dal Consiglio della Società delle Nazioni.

7° Sorgendo controversia fra le Parti circa l'interpretazione del presente articolo o della convenzione prevista al paragrafo 5, la controversia sarà sottoposta alla decisione della Corte permanente di giustizia internazionale che la Società delle Nazioni istituirà.

SEZIONE IV.

Decisione delle controversie e revisione delle clausole permanenti.

Art. 328.

Le controversie che potranno sorgere fra le Potenze interessate circa l'interpretazione e l'applicazione delle clausole di questa parte del presente trattato saranno definite come sarà stabilito dalla Società delle Nazioni.

Art. 329.

La Società delle Nazioni potrà in qualunque tempo proporre la revisione degli articoli precedenti che si riferiscono ad un regime amministrativo permanente.

Art. 330.

Al termine di un periodo di tre anni dall'entrata in vigore del presente trattato, le disposizioni degli articoli 284 a 290, 293, 312, 314 a 316 e 326 potranno in qualunque tempo essere rivedute dal Consiglio della Società delle Nazioni.

In mancanza di revisione, il beneficio di una qualsiasi delle disposizioni contenute negli articoli suddetti non potrà, allo scadere del termine stabilito al comma precedente, essere reclamato da una delle Potenze alleate e associate, in favore di una parte del proprio territorio, per la quale non fosse accordata la reciprocità. Il termine di tre anni, durante il quale la reciprocità non può essere pretesa, potrà essere prorogato dal Consiglio della Società delle Nazioni.

Gli Stati ai quali è trasferita parte dei territori dell'antica Monarchia austro-ungarica o che sono sorti dallo smembramento di essa non potranno reclamare il beneficio di alcuna delle disposizioni predette, se non a condizione di assicurare un trattamento reciproco all'Austria, sul territorio passato sotto la loro sovranità in virtù del presente trattato.

SEZIONE V.

Disposizione particolare.

Art. 331.

Senza pregiudizio degli obblighi particolari che le sono imposti col presente trattato a vantaggio delle Potenze alleate e associate, l'Austria si impegna ad aderire a qualunque convenzione generale concernente il regime internazionale del transito, delle vie navigabili, dei porti e delle ferrovie, che fosse stipulata fra le Potenze alleate e associate, con l'assenso della Società delle Nazioni, nel termine di cinque anni dall'entrata in vigore del presente trattato.

PARTE XIII.

Lavoro.

SEZIONE I.

Organizzazione del lavoro.

Considerando che la Società delle Nazioni ha per fine di stabilire la pace universale, e una pace siffatta può essere fondata soltanto sulla giustizia sociale;

Considerando che vi sono condizioni di lavoro che implicano per un gran numero di persone ingiustizia, miseria e privazioni, generando tale malcontento da mettere in pericolo la pace e l'armonia del mondo, e che urge prendere provvedimenti per migliorare simili condizioni: come, per esempio, il regolamento delle ore di lavoro, la fissazione della durata massima della giornata e della settimana di lavoro, il reclutamento della mano d'opera, la lotta contro la disoccupazione, la garanzia di un salario sufficiente ad assicurare convenienti condizioni di vita, la protezione dei lavo-

ratori contro le malattie generali o professionali e contro gli infortuni, la protezione dei fanciulli, degli adolescenti e delle donne, le pensioni di vecchiaia e d'invalidità, la difesa degli interessi dei lavoratori occupati all'estero, il riconoscimento del principio della libertà di associazione sindacale, l'organizzazione dell'insegnamento professionale e tecnico, e altri provvedimenti analoghi;

Considerando che la mancata adozione, da parte di uno Stato qualsiasi, di un regime di lavoro veramente umano ostacola gli sforzi degli altri, che desiderano migliorare la sorte dei lavoratori nei propri paesi;

Le Alte Parti contraenti, mosse da sentimenti di giustizia e di umanità, e dal desiderio di assicurare una pace mondiale durevole, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I.

Organizzazione.

Art. 332.

È istituita un'organizzazione permanente per promuovere l'attuazione del programma esposto nel preambolo.

I membri fondatori della Società delle Nazioni saranno membri fondatori della predetta organizzazione e la qualità di membro della Società delle Nazioni implicherà, da ora in poi, quella di membro della organizzazione permanente.

Art. 333.

L'organizzazione permanente comprenderà:

1° una « Conferenza generale » di rappresentanti dei membri della organizzazione;

2° un « Ufficio internazionale del lavoro », sotto la direzione del Consiglio d'amministrazione indicato all'art. 338.

Art. 334.

La Conferenza generale si riunirà ogni volta che sia necessario e almeno una volta l'anno. Sarà composta di quattro rappresentanti per ciascuno dei membri della organizzazione, due saranno delegati del Governo e gli altri due rappresenteranno, rispettivamente, i padroni e i lavoratori che appartengono a ciascuno dei Membri.

Ogni delegato potrà essere accompagnato da consiglieri tecnici, in numero non maggiore di due per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno della sessione. Quando devono essere esaminate questioni che interessano specialmente le donne, almeno uno dei consiglieri tecnici dovrà essere una donna.

I Membri si impegnano a designare i delegati e i consiglieri tecnici non governativi d'accordo con le organizzazioni professionali più rappresentative, se ve ne sono, sia dei padroni, sia dei lavoratori del rispettivo paese.

I consiglieri tecnici potranno prendere la parola soltanto a richiesta del delegato al quale sono aggiunti e con la speciale autorizzazione del presidente della Conferenza; non potranno prendere parte alle votazioni.

Un delegato, rivolgendosi per iscritto al presidente, può designare come suo supplente uno dei suoi consiglieri tecnici e questi potrà prendere parte, in tale qualità, alle discussioni ed alle votazioni.

I nome dei delegati e dei loro consiglieri tecnici saranno comunicati all'Ufficio internazionale del lavoro a cura del Governo di ciascuno dei Membri dell'organizzazione permanente.

Le credenziali dei delegati e dei loro consiglieri tecnici saranno soggette a verifica da parte della Conferenza, che potrà, a maggioranza di due terzi dei voti espressi dai delegati presenti, rifiutare di ammettere quei delegati o consiglieri tecnici che ritenrà non designati conformemente al presente articolo.

Art. 335.

Ogni delegato avrà diritto di votare individualmente su tutte le questioni sottoposte alle deliberazioni della Conferenza.

Qualora uno dei membri non avesse designato uno dei delegati non governativi a cui ha diritto, l'altro delegato non governativo avrà facoltà di prender parte alle discussioni della Conferenza, ma non di votare.

Qualora la Conferenza, in virtù dei poteri ad essa attribuiti dall'art. 334, rifiutasse di ammettere un delegato di uno dei Membri, si applicheranno le disposizioni del presente articolo come se quel delegato non fosse stato designato.

Art. 336.

Le sessioni della Conferenza saranno tenute presso la sede della Società delle nazioni o in qualsiasi altro luogo stabilito dalla Conferenza in una precedente sessione, a maggioranza di due terzi dei voti espressi dai delegati presenti.

Art. 337.

L'Ufficio internazionale del lavoro sarà stabilito presso la sede della Società delle Nazioni e farà parte del complesso delle istituzioni della Società.

Art. 338.

L'Ufficio internazionale del lavoro sarà sotto la direzione di un Consiglio d'amministrazione composto di ventiquattro persone, designate secondo le disposizioni seguenti.

Il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro sarà composto di:

dodici persone rappresentanti i Governi;

sei persone elette dai delegati alla Conferenza che rappresentano i padroni;

sei persone elette dai delegati alla Conferenza che rappresentano i lavoratori.

Delle dodici persone rappresentanti i Governi, otto saranno nominate dai Membri che hanno maggiore importanza industriale e quattro dai Membri designati a questo fine dai delegati governativi alla Conferenza, esclusi i delegati degli otto membri predetti.

Le eventuali contestazioni circa la determinazione dei Membri che hanno maggiore importanza industriale saranno risolute dal Consiglio della Società delle Nazioni.

Il mandato dei membri del Consiglio d'amministrazione durerà tre anni. Il Consiglio, salvo l'approvazione della Conferenza, avrà facoltà di provvedere ai seggi vacanti e di risolvere le altre questioni della stessa specie.

Il Consiglio d'amministrazione eleggerà periodicamente un presidente fra i propri membri e stabilirà il proprio regolamento e la data delle proprie riunioni. Ogni volta che almeno dieci membri del Consiglio presentino apposita domanda scritta, dovrà essere tenuta una sessione speciale.

Art. 339.

A capo dell'Ufficio internazionale del lavoro sarà posto un direttore, designato dal Consiglio d'amministrazione, dal quale riceverà le istruzioni e di fronte al quale sarà responsabile del buon andamento dell'Ufficio e della esecuzione di tutti gli altri còmpiti che potranno essergli affidati.

Il direttore o il suo supplente assisteranno a tutte le sedute del Consiglio.

Art. 340.

Il personale dell'Ufficio internazionale del lavoro sarà nominato dal direttore, che dovrà, per quanto lo consente il miglior rendimento del lavoro d'ufficio, scegliere persone di cittadinanza diversa. Un certo numero di esse dovrà esser composto di donne.

Art. 341.

I còmpiti dell'Ufficio internazionale del lavoro comprenderanno la raccolta e la distribuzione di ogni informazione relativa alla disciplina internazionale delle condizioni dei lavoratori e del regime del lavoro, e in specie lo studio delle questioni da sottoporre alla Conferenza per la conclusione di convenzioni internazionali e l'esecuzione di inchieste speciali disposte dalla Conferenza.

L'Ufficio preparerà l'ordine del giorno delle sessioni della Conferenza.

Adempirà, secondo le disposizioni di questa parte del presente trattato, gli obblighi che gli incombono in relazione a qualsiasi divergenza internazionale.

Redigerà e pubblicherà in francese, in inglese e in qualsiasi altra lingua che il Consiglio di amministrazione riterrà opportuno, un bollettino dedicato allo studio delle questioni d'interesse internazionale relative all'industria e al lavoro.

Avrà, in generale, oltre le funzioni indicate, dal presente articolo, quelle altre facoltà e quegli altri obblighi che la Conferenza stimerà opportuno di assegnargli.

Art. 342.

I dicasteri di ciascun Membro che si occupano di questioni operaie potranno comunicare col direttore per mezzo del rappresentante del proprio Governo nel Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, o, in mancanza di questo rappresentante, per mezzo di un altro funzionario competente, designato a questo fine dal Governo.

Art. 343.

L'Ufficio internazionale del lavoro potrà chiedere l'assistenza del segretario generale della Società delle Nazioni in ogni questione in cui tale assistenza potrà essere prestata.

Art. 344.

Ciascuno dei Membri sosterrà le spese di viaggio e di soggiorno dei propri delegati e consiglieri tecnici e dei propri rappresentanti che partecipano, secondo i casi, alle sessioni della Conferenza o del Consiglio d'amministrazione.

Le somme occorrenti per tutte le altre spese dell'Ufficio internazionale del lavoro, delle sessioni della Conferenza e del Consiglio d'amministrazione, saranno versate al direttore dal segretario generale della Società delle Nazioni sul bilancio generale della Società.

Il direttore sarà responsabile, di fronte al segretario generale della Società delle Nazioni, dell'impiego di tutti i fondi a lui versati in conformità delle disposizioni del presente articolo.

CAPITOLO II.

Funzionamento.

Art. 345.

Il Consiglio d'amministrazione stabilirà l'ordine del giorno delle sessioni della Conferenza dopo aver esaminato tutte le proposte fatte a questo fine dal Governo di uno dei Membri o da qualsiasi organizzazione indicata all'art. 334.

Art. 346.

Il direttore esercita le funzioni di segretario della Conferenza e dovrà far pervenire l'ordine del giorno di ogni sessione, quattro mesi prima dell'apertura, a ciascuno dei Membri e, per mezzo di essi, ai delegati non governativi, quando siano stati designati.

Art. 347.

Qualunque Governo dei Membri avrà il diritto di opporsi all'inscrizione all'ordine del giorno di uno o più degli argomenti proposti. I motivi di tale opposizione dovranno essere esposti in una memoria esplicativa indirizzata al direttore, il quale dovrà darne comunicazione ai Membri della organizzazione permanente.

Gli argomenti ai quali sarà stata fatta opposizione rimarranno tuttavia iscritti all'ordine del giorno se la Conferenza decide in tal senso a maggioranza di due terzi dei voti espressi dai delegati presenti.

Se la Conferenza decide, salvo quanto è prescritto nel comma precedente, a maggioranza di due terzi dei voti espressi dai delegati presenti, che una questione debba essere esaminata, la detta questione sarà inclusa nell'ordine del giorno della sessione seguente.

Art. 348.

La Conferenza determinerà la propria procedura; eleggerà il presidente e potrà nominare Commissioni incaricate di studiare e riferire su qualsiasi soggetto.

La semplice maggioranza dei voti espressi dai delegati presenti deciderà in tutti i casi in cui non sia disposto altrimenti in modo esplicito da questa parte del presente trattato.

Nessuna votazione è valida se il numero dei voti espressi è inferiore alla metà del numero dei delegati presenti alla sessione.

Art. 349.

La Conferenza potrà aggiungere alle Commissioni da essa istituite consiglieri tecnici che avranno voto consultivo, ma non deliberativo.

Art. 350.

Se la Conferenza approva proposte relative a un argomento inscritto all'ordine del giorno, essa dovrà stabilire se tali proposte debbano assumere la forma: *a*) di una « raccomandazione » da sottoporre all'esame dei Membri, perchè sia attuata sotto forma di legge nazionale o altrimenti; *b*) di un progetto di convenzione internazionale da ratificarsi dai Membri.

In entrambi i casi, affinchè una raccomandazione o un progetto di convenzione siano approvati dalla Conferenza nella votazione finale, è necessaria la maggioranza di due terzi dei voti espressi dai delegati presenti.

Nel formulare qualsiasi raccomandazione o progetto di convenzione di applicazione generale, la Conferenza dovrà tener conto delle speciali condizioni determinate in alcuni paesi dal clima, dall'incompleto sviluppo dell'organizzazione industriale e da altre circostanze particolari, e suggerire tutte quelle modificazioni che potranno essere ritenute necessarie per rispondere alle condizioni proprie di tali paesi.

Una copia della raccomandazione o del progetto di convenzione sarà firmata dal presidente della Conferenza e dal direttore, e sarà depositata presso il Segretario generale della Società delle Nazioni. Questi rimetterà copia conforme della raccomandazione o del progetto a ciascuno dei Membri.

Ciascuno dei Membri si impegna a sottoporre, entro un anno dalla chiusura della sessione della Conferenza - e qualora per circostanze eccezionali fosse impossibile di provvedere entro un anno, appena sarà possibile, ma non oltre 18 mesi dalla chiusura della sessione della Conferenza, la raccomandazione o il progetto di convenzione all'autorità o alle autorità competenti in materia, perchè sia convertita in legge o perchè siano adottati provvedimenti d'altro genere.

Se si tratta di una raccomandazione, i Membri informeranno il segretario generale delle disposizioni prese.

Se si tratta di un progetto di convenzione, il Membro che avrà ottenuto il consenso dell'autorità o delle autorità competenti, comunicherà la propria ratifica formale della convenzione al segretario generale e prenderà i provvedimenti necessari per dare effetto alle disposizioni di essa.

Se una raccomandazione non è seguita da un atto legislativo o da altri provvedimenti idonei ad attuarla, o se un progetto di convenzione non ottiene l'assenso dell'autorità o delle autorità competenti il Membro non sarà sottoposto ad altri obblighi.

Quando si tratti di uno Stato federale, in cui la facoltà di aderire ad una convenzione su argomenti relativi al lavoro sia soggetta a qualche limitazione, il Governo dello Stato avrà il diritto di considerare un progetto di convenzione al quale tali limitazioni siano applicabili come una semplice raccomandazione, e in tal caso saranno applicate quelle disposizioni del presente articolo che riguardano le raccomandazioni.

Questo articolo sarà interpretato in conformità del principio seguente:

In nessun caso potrà essere chiesto ad alcuno dei Membri, in dipendenza della adozione da parte della Conferenza di una raccomandazione o di un progetto di convenzione, di ridurre la protezione accordata dalla sua legislazione vigente ai lavoratori di cui si tratta.

Art. 351.

Ogni convezione così ratificata sarà registrata dal segretario generale della Società delle Nazioni, ma impegnerà soltanto gli Stati che l'hanno ratificata.

Art. 352.

Ogni progetto che nello scrutinio finale sul suo complesso non raccoglierà la maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai delegati presenti, potrà formare oggetto di una convenzione speciale fra quei Membri dell'organizzazione permanente che lo desiderino.

Ogni convenzione speciale di questa specie dovrà essere comunicata dai Governi degli Stati interessati al segretario generale della Società delle Nazioni, che la farà registrare.

Art. 353.

Ciascuno dei Membri si impegna a presentare all'Ufficio internazionale del lavoro un rapporto annuale sui provvedimenti da esso presi allo scopo di porre in esecuzione le convenzioni alle quali ha aderito. Questi rapporti saranno redatti nella forma indicata dal Consiglio d'amministrazione e dovranno contenere i chiarimenti chiesti da quest'ultimo. Il direttore ne preparerà un riassunto prima della successiva sessione.

Art. 354.

Ogni reclamo diretto all'Ufficio internazionale del lavoro da una organizzazione professionale, operaia o padronale, contro uno dei Membri, perchè non abbia assicurato in modo soddisfacente l'esecuzione di una convenzione a cui ha aderito, potrà esser trasmesso dal Consiglio di amministrazione allo Stato posto in causa, il quale potrà essere invitato a fare le dichiarazioni che riterrà opportune al riguardo.

Art. 355.

Se, entro un conveniente termine, lo Stato posto in causa non presenta alcuna dichiarazione, o se la dichiarazione non sembra soddisfacente al Consiglio d'amministrazione, quest'ultimo avrà il diritto di rendere pubblico il reclamo ricevuto o, se è stata fatta, la risposta inviata.

Art. 356.

Ciascun Membro potrà presentare un reclamo all'Ufficio internazionale del lavoro contro un altro Membro che, a parer suo, non assicuri in modo soddisfacente l'esecuzione di una convenzione da entrambi ratificata a norma degli articoli precedenti.

Il Consiglio d'amministrazione, se lo stima opportuno, prima di riferire la questione a una Commissione di inchiesta secondo la procedura seguente, potrà mettersi in rapporto con il Governo interessato, nel modo indicato all'articolo 354.

Se il Consiglio d'amministrazione non ritiene necessario comunicare il reclamo al Governo posto in causa, o se, dopo la comunicazione, non è pervenuta una risposta soddisfacente entro un termine adeguato, il Consiglio potrà chiedere la nomina di una Commissione d'inchiesta, per esaminare la questione e riferire al riguardo.

La stessa procedura potrà essere iniziata dal Consiglio, sia d'ufficio, sia in seguito al reclamo di uno dei delegati alla Conferenza.

Quando una vertenza sorta in applicazione dell'articolo 355 e del presente articolo sarà portata davanti al Consiglio, il Governo chiamato in causa, se non ha già un rappresentante in seno al Consiglio, avrà il diritto di designare un delegato per prendere parte alle sue deliberazioni relative alla detta vertenza. La data in cui le discussioni devono avere luogo sarà notificata in tempo utile al Governo messo in causa.

Art. 357.

La Commissione d'inchiesta sarà costituita nel modo seguente.

Ciascuno dei Membri si impegna a designare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, tre persone competenti in materie industriali, di cui la prima rappresentante i padroni, la seconda i lavoratori e la terza indipendente dagli uni e dagli altri. I membri della Commissione d'inchiesta saranno scelti sull'elenco comprendente le tre categorie di persone così designate.

Il Consiglio d'amministrazione avrà il diritto di verificare le credenziali di dette persone e di rifiutare, a maggioranza di due terzi dei voti espressi dai rappresentanti presenti, l'accettazione della nomina di quelle che non soddisfacessero alle condizioni del presente articolo.

A richiesta del Consiglio d'amministrazione, il Segretario generale della Società delle Nazioni designerà tre persone, scelte rispettivamente in ognuna delle tre categorie dell'elenco, per costituire la Commissione d'inchiesta e designerà una di esse come presidente della Commissione. Nessuna delle tre persone così designate potrà appartenere a uno degli Stati direttamente interessati nel reclamo.

Art. 358.

Quando un reclamo fosse rinviato, in virtù dell'articolo 356, davanti ad una Commissione d'inchiesta, ciascuno dei Membri, sia o non sia direttamente interessato nel medesimo, s'impegnerà a mettere a disposizione della Commissione tutte le informazioni in suo possesso, circa l'oggetto del reclamo.

Art. 359.

La Commissione d'inchiesta, dopo un esame completo del reclamo, redigerà un rapporto contenente le sue constatazioni su tutte le circostanze di fatto che permettono di precisare la portata della contestazione e le proposte che crederà di dover formulare circa i provvedimenti da prendere, per dare soddisfazione al Governo reclamante, e circa i termini in cui questi provvedimenti dovranno essere presi.

Il rapporto indicherà altresì, occorrendo, le sanzioni di ordine economico, che la Commissione giudicherà opportune contro il Governo posto in causa e di cui le sembrasse giustificata l'applicazione da parte degli altri Governi.

Art. 360.

Il Segretariato generale della Società delle Nazioni comunicherà il rapporto della Commissione d'inchiesta a ciascuno dei Governi interessati nella controversia e ne assicurerà la pubblicazione.

Ciascuno dei Governi interessati dovrà comunicare al segretario della Società delle Nazioni, nel termine di un mese, se accetta o no le proposte contenute nel rapporto della Commissione e, in caso negativo, se desidera sottoporre la controversia alla Corte permanente di giustizia internazionale della Società delle Nazioni.

Art. 361.

Qualora uno dei Membri non prendesse i provvedimenti indicati nell'articolo 350, relativamente a una proposta o a un progetto di convenzione, qualunque altro Membro avrà il diritto di deferire la vertenza alla Corte permanente di giustizia internazionale.

Art. 362.

La decisione della Corte permanente di giustizia internazionale, relativamente a un reclamo o a una vertenza sottopostale in conformità degli articoli 360 e 361, non sarà soggetta ad appello.

Art. 363.

Le conclusioni o le proposte eventuali della Commissione d'inchiesta potranno essere confermate, modificate o annullate dalla Corte permanente di giustizia internazionale, che dovrà indicare, occorrendo, le sanzioni di ordine economico che riterrà opportune, contro un Governo inadempiente, e di cui stimasse giustificata la applicazione da parte degli altri Governi.

Art. 364.

Se uno dei Membri non si conforma, nel termine prescritto, alle proposte eventualmente contenute, sia nel rapporto della Commissione d'inchiesta, sia nella decisione della Corte permanente di giustizia internazionale, qualunque altro Membro potrà applicare al medesimo le sanzioni di ordine economico che il rapporto della Commissione o la decisione della Corte avranno dichiarato applicabili in tal caso.

Art. 365.

Il Governo inadempiente può in qualunque tempo informare il Consiglio d'amministrazione di avere preso i provvedimenti necessari per conformarsi, sia alle proposte della Commissione d'inchiesta, sia a quelle contenute nella decisione della Corte permanente di giustizia internazionale, e può chiadere al Consiglio di far costituire, a cura del segretario generale della Società delle Nazioni, una Commissione d'inchiesta per verificare le sue asserzioni. In questo caso saranno applicate le disposizioni degli articoli 357, 358, 359, 360, 362 e 363, e se il rapporto della Commissione d'inchiesta o la decisione della Corte permanente di giustizia internazionale fossero favorevoli al Governo inadempiente, gli altri Governi dovranno subito revocare i provvedimenti di ordine economico presi contro di esso.

CAPITOLO III.

Disposizioni generali.

Art. 366.

I membri si impegnano ad applicare le convenzioni a cui avranno aderito, in conformità delle disposizioni di questa parte del presente trattato, a quelle loro colonie e a quei loro protettorati o possedimenti che non abbiano un Governo pienamente autonomo, con le seguenti riserve:

1° che la convenzione non sia resa inapplicabile alle condizioni locali;

2° che sia possibile introdurvi le modificazioni necessarie per adattarla alle condizioni locali.

Ciascuno dei membri dovrà notificare all'Ufficio internazionale del lavoro la decisione che si propone di prendere riguardo a ciascuna delle sue colonie, protettorati e possedimenti che non abbiano un Governo pienamente autonomo.

Art. 367.

Gli emendamenti a questa parte del presente trattato, approvati dalla Conferenza a maggioranza dei due terzi dei voti emessi dai delegati presenti, diverranno esecutivi quando saranno ratificati dagli Stati i cui rappresentanti formano il Consiglio esecutivo della Società delle Nazioni e dai tre quarti dei Membri della Società.

Art. 368.

Tutte le questioni e le controversie relative all'interpretazione di questa parte del presente trattato e delle convenzioni successive conchiuse dai membri in virtù della medesima saranno sottoposte all'esame della corte permanente di giustizia internazionale.

CAPITOLO IV.

Disposizioni transitorie.

Art. 369.

La prima sessione della Conferenza si terrà nel mese di ottobre del 1919. Il luogo e l'ordine del giorno della sessione sono indicati nell'allegato.

Alla convocazione e all'ordinamento di questa prima sessione provvederà il Governo designato a tal uopo nell'allegato medesimo. Il Governo sarà coadiuvato, per quanto riguarda la preparazione dei documenti da sottoporre alla Conferenza da un Comitato internazionale i cui componenti saranno designati dall'allegato predetto.

Le spese di questa prima sessione e delle sessioni successive, fino al momento in cui i crediti necessari avranno potuto essere inscritti nel bilancio della Società delle Nazioni, ad eccezione delle spese dei delegati e dei consiglieri tecnici, saranno ripartite fra i Membri nelle proporzioni stabilite per l'Ufficio internazionale dell'Unione postale universale.

Art. 370.

Finchè la Società delle Nazioni non sarà costituita, qualsiasi comunicazione che in virtù degli articoli precedenti dovesse essere indirizzata al segretario generale della Società sarà trattenuta dal direttore dell'Ufficio internazionale dal lavoro che la trasmetterà al segretario generale.

Art. 371.

Finchè non sia costituita la Corte permanente di giustizia internazionale, le controversie che dovrebbero esserle sottoposte in virtù di questa parte del presente trattato saranno deferite a un tribunale composto di tre persone designate dal Consiglio della Società delle Nazioni.

ALLEGATO.

Prima sesione della Conferenza del lavoro (1919).

La Conferenza si riunirà a Washington.

Il Governo degli Stati Uniti d'America sarà pregato di convocarla.

Il Comitato internazionale di organizzazione si comporrà di sette persone, designate rispettivamente dai Governi degli Stati Uniti, della Gran Bretagna, della Francia, dell'Italia, del Giappone, del Belgio e della Svizzera. Il Comitato potrà, se lo ritiene necessario, invitare altri Membri a farsi rappresentare nel proprio seno.

L'ordine del giorno sarà il seguente:

1° Applicazione del principio della giornata di otto ore o della settimana di 48 ore.

2° Questioni relative ai modi di prevenire la disoccupazione e di rimediare alle sue conseguenze.

3° Impiego delle donne:

a) prima o dopo il parto (compresa la questione dell'indennità di maternità);

b) durante la notte;

c) nei lavori insalubri.

4° Impiego dei fanciulli:

a) età di ammissione al lavoro;

b) lavori notturni;

c) lavori insalubri.

5° Estensione ed applicazione delle convenzioni internazionali approvate a Berna nel 1906 circa il divieto del lavoro notturno per le donne impiegate nell'industria e la proibizione dell'uso del fosforo bianco nell'industria dei fiammiferi.

SEZIONE II.

Principî generali.

Art. 372.

Le Alte Parti contraenti, riconoscendo che il benessere fisico, morale e intellettuale dei lavoratori salariati è di una importanza essenziale dal punto di vista internazionale, hanno istituito, per raggiungere questo alto fine, l'organo permanente previsto nella sezione I e connesso a quello della Società delle Nazioni.

Esse riconoscono che le differenze di clima, di usi e costumi, di opportunità economiche e di tradizioni industriali, rendono difficile stabilire immediatamente l'uniformità assoluta delle condizioni di lavoro. Ma, convinte come sono che il lavoro non dev'essere considerato semplicemente come un articolo di commercio, esse stimano che esistono metodi e principî, per il regolamento delle condizioni

di lavoro, che tutte le collettività industriali dovrebbero procurar di attuare, in quanto lo permettono le loro circostanze speciali.

Fra questi metodi e principî, quelli che seguono sembrano alle Alte Parti contraenti di importanza particolare ed urgente:

1° il principio direttivo suddetto, che il lavoro non dev'essere considerato semplicemente come una mercanzia o come un articolo di commercio;

2° il diritto di associazione per fini non contrari alle leggi, per i salariati come per i padroni;

3° il pagamento ai lavoratori di un salario che assicuri loro un conveniente tenore di vita, come si intende nel tempo e nel paese in cui vivono;

4° l'adozione della giornata di lavoro di 8 ore, o della settimana di 48 ore, come fine da raggiungere dovunque non è stato ancora attuato;

5° l'adozione di un periodo di riposo settimanale di 24 ore al minimo, che dovrebbe comprendere la domenica, sempreché sia possibile;

6° la soppressione del lavoro dei fanciulli e l'obbligo di stabilire, per il lavoro degli adolescenti dei due sessi, le limitazioni necessarie a permettere loro di continuare la propria educazione e di assicurare il proprio sviluppo fisico;

7° il principio del salario eguale, senza distinzione di sesso, per lavoro di pari valore;

8° le norme stabilite in ciascun paese relativamente alle condizioni del lavoro dovranno assicurare un equo trattamento economico a tutti i lavoratori che legalmente vi risiedono;

9° ogni Stato dovrà organizzare un servizio d'ispezione, del quale faranno parte donne, per assicurare l'applicazione delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione dei lavoratori.

Senza affermare che questi principî e questi metodi siano completi e definitivi, le Alte Parti contraenti stimano che essi siano atti a dirigere la politica della Società delle Nazioni e che produrranno dei benefici permanenti ai salariati dell'universo, a condizione che siano adottati dalle collettività industriali che appartengono alla Società delle Nazioni, e che siano fatti rispettare in pratica da un corpo di ispettori adeguato.

PARTE XIV.

Clausole diverse.

Art. 373.

L'Austria s'impegna a riconoscere e approvare le convenzioni già concluse o che potranno essere concluse fra le Potenze alleate e associate, o fra alcune di loro e qualsiasi altra Potenza, relativamente al commercio delle armi e alle bevande alcooliche, e alle altre materie di cui si occupano gli atti generali di Berlino del 26 febbraio 1885, di Bruxelles del 2 luglio 1890, e le convenzioni che li hanno completati o modificati.

Art. 374.

Le Alte Parti contraenti dichiarano e danno atto di aver preso cognizione del trattato firmato dal Governo della Repubblica francese il 17 luglio 1918 con Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco, che determina le relazioni tra la Francia e il Principato.

Art. 375

Le Alte Parti contraenti, pur riconoscendo le garanzie stipulate in favore della Svizzera coi trattati del 1815 e specialmente con l'atto del 20 novembre 1815, garanzie che costituiscono impegni internazionali per il mantenimento della pace, constatano tuttavia che le disposizioni di tali trattati e convenzioni, dichiarazioni ed altri atti complementari, relativi alla zona neutralizzata della Savoia, come è determinata dal capoverso 1°, dell'art. 92 dell'atto finale del Congresso di Vienna e dal capoverso 2° dell'art. 3 del trattato di Parigi del 20 novembre 1815, non corrispondono più alle circostanze attuali. Per conseguenza, le Alte Parti contraenti prendono atto dell'accordo interceduto tra il Governo francese e il Governo svizzero per l'abrogazione delle stipulazioni relative a questa zona, le quali sono e rimangono abrogate.

Le Alte Parti contraenti riconoscono del pari che le stipulazioni dei trattati del 1815 e degli altri atti complementari relativi alle zone franche dell'Alta Savoja e del paese di Gex non corrispondono più alle circostanze attuali e che spetta alla Francia e alla Svizzera di stabilire tra loro, di comune accordo, il regime di questi territori, alle condizioni che saranno stimate più opportune dai due paesi.

ALLEGATO.

I.

Il Consiglio federale svizzero ha fatto sapere al Governo francese che, avendo esaminato con lo stesso sentimento di sincera amicizia, le disposizioni dell'articolo 435 delle condizioni di pace presentate alla Germania dalle Potenze alleate e associate, ha avuto la fortuna di giungere alla conclusione che gli era possibile di consentirvi, con le considerazioni e le riserve seguenti:

1° Zona neutralizzata dell'Alta Savoia:

a) Resterà inteso che fintanto che le Camere federali non abbiano ratificato l'accordo interceduto tra i due Governi circa la abrogazione delle stipulazioni relative alla zona neutralizzata della Savoia, non vi sarà nulla di definitivo in proposito, da una parte nè dall'altra.

b) Il consenso dato dal Governo svizzero all'abrogazione delle stipulazioni predette presuppone, in conformità del testo adottato, il riconoscimento delle garanzie formulate in favore della Svizzera dai trattati del 1815 e specialmente della dichiarazione del 20 novembre 1815.

c) L'accordo tra i Governi francese e svizzero per l'abrogazione delle stipulazioni suddette non sarà considerato valido se il trattato di pace non conterrà l'articolo così come è stato redatto. Le parti contraenti del trattato di pace dovranno inoltre cercar di ottenere il consenso delle Potenze firmatarie dei trattati del 1815 e della dichiarazione del 20 novembre 1815, che non sono firmatarie del presente trattato di pace.

2° Zona franca dell'Alta Savoia e del paese di Gex.

a) Il Consiglio federale dichiara di fare le più esplicite riserve per quanto concerne l'interpretazione della dichiarazione contenuta nell'ultimo capoverso dell'articolo, da inserire nel trattato di pace, dove è detto che « le stipulazioni dei trattati del 1815 e degli altri atti complementari relativi alle zone franche dell'Alta Savoia e del paese di Gex non corrispondono più alle circostanze attuali ». Il Consiglio federale non vorrebbe, infatti, che dalla sua adesione a questa formola si potesse desumere che esso si associa alla soppressione di un sistema che ha per fine di procurare a territori limitrofi il beneficio di un regime speciale, appropriato alla loro situazione geografia ed economica, e che ha fatto buona prova.

Secondo il pensiero del Consiglio federale si tratterebbe, non di modificare il sistema doganale delle zone, come è stato istituito dai trattati predetti, ma soltanto di regolare in modo più conveniente alle condizioni economiche attuali le modalità degli scambi fra le regioni di cui si tratta. Le osservazioni che precedono sono state ispirate al Consiglio federale dalla lettura del progetto di convenzione relativo alla costituzione futura delle zone, che era allegato alla nota del Governo francese del 26 aprile. Nel fare le dette riserve il Consiglio federale si dichiara pronto a esaminare con le più amichevoli disposizioni le proposte che il Governo francese crederà opportuno di fargli su questo argomento.

b) È ammesso che le stipulazioni dei trattati del 1815 e gli altri atti complementari concernenti le zone franche rimarranno in vigore, fino a che un nuovo accordo sia intervenuto tra la Svizzera e la Francia circa il regime di quei territori.

II.

Il Governo francese ha diretto al Governo svizzero, il 18 maggio

1919, la nota seguente, in risposta alla comunicazione riprodotta nel precedente paragrafo:

Con nota del 5 maggio scorso, la Legazione di Svizzera a Parigi si compiacque di far sapere al Governo della Repubblica francese che il Governo federale aderiva al progetto di articolo da inserire nel trattato di pace tra i Governi alleati e associati, da una parte, e la Germania dall'altra.

Il Governo francese ha preso atto molto volentieri dell'accordo così raggiunto, e, a sua richiesta, il progetto di articolo in questione, accettato dai Governi alleati e associati, è stato inserito, col n. 435, nelle condizioni di pace presentate ai plenipotenziari germanici.

Il Governo svizzero ha formulato in proposito, nella sua nota del 5 maggio, varie considerazioni e riserve.

Per quanto concerne le osservazioni relative alle zone franche dell'Alta Savoja e del paese di Gex, il Governo francese ha l'onore di fare osservare che la disposizione formante oggetto dell'ultimo alinea dell'art. 435 è talmente chiara, che non potrebbe sorgere alcun dubbio circa la sua portata, specialmente in quanto attiene al disinteressamento che essa implica ormai, a questo proposito, da parte di ogni altra Potenza, all'infuori della Francia e della Svizzera.

Per quanto lo concerne, il Governo della Repubblica, sollecito di tutelare gli interessi dei territori francesi di cui si tratta, e avendo riguardo alla loro situazione particolare, non perde di vista l'utilità di garantir loro un regime doganale appropriato e di disciplinare, in modo che rispondano meglio alle circostanze presenti, le modalità degli scambi fra quei territori e i territori svizzeri limitrofi, tenendo conto degli interessi reciproci. Si intende che ciò non potrebbe in nulla menomare il diritto della Francia di far coincidere in questa regione la sua linea doganale con la frontiera politica, come è stato fatto sugli altri punti dei suoi confini territoriali, e come la Svizzera stessa ha fatto da molto tempo sulla propria frontiera in questa regione.

Il Governo della Repubblica prende volentieri atto, a tale riguardo, delle disposizioni amichevoli con le quali il Governo svizzero si dichiara pronto ad esaminare tutte le proposte francesi, rispetto all'accordo che dovrà sostituire il regime attuale delle zone franche, e che il Governo francese si propone di formulare con gli stessi amichevoli intendimenti.

D'altra parte, il Governo della Repubblica non dubita che la provvisoria continuazione del regime del 1815, relativo alle zone franche, oggetto di questo capoverso della nota della Legazione svizzera del 5 maggio, evidentemente determinata dal proposito di facilitare il passaggio dal regime attuale al regime convenzionale, non ritarderà in alcun modo lo stabilimento del nuovo stato di cose, riconosciuto necessario dai due Governi. La stessa osservazione si applica alla ratifica, da parte delle Camere federali, prevista all'alinea *a*) del paragrafo 1° della nota svizzera del 5 maggio, sotto il titolo « *Zona neutralizzata dell'Alta Savoja* ».

Art. 376.

Le Potenze alleate e associate convengono che, dove missioni religiose cristiane erano mantenute da società e da sudditi tedeschi in territori appartenenti a loro o affidati al loro Governo in conformità del presente trattato, le proprietà di tali missioni e società di missioni, comprese le proprietà di società commerciali i cui redditi siano devoluti al mantenimento delle medesime, dovranno continuare a servire ai fini di missione. Per assicurare la buona esecuzione di questo impegno, i Governi alleati e associati rimetteranno le dette proprietà a dei Consigli di amministrazione, nominati o approvati dai Governi e composti di persone che professino le stesse credenze religiose della missione a cui appartengono i beni di cui si tratta.

I Governi alleati o associati, continuando ad esercitare la loro piena autorità sulle persone dalle quali le missioni sono dirette, tuteleranno gli interessi di queste.

Nel prendere atto degli impegni che precedono, l'Austria dichiara di accettare tutti gli accordi che sono stati o saranno conclusi dai Governi alleati e associati, interessati, per il compimento dell'opera delle dette missioni o società commerciali e rinuncia a qualsiasi reclamo a loro riguardo.

Art. 377.

Con riserva delle disposizioni di questo trattato, l'Austria s'impegna a non presentare, direttamente nè indirettamente, alcun reclamo pecuniario, per qualsiasi fatto anteriore alla sua entrata in vigore contro alcuna delle Potenze alleate e associate firmatarie.

La presente stipulazione implicherà piena e definitiva rinuncia a tutti i reclami di questa specie, che saranno ormai estinti, quali che siano le parti interessate.

Art. 378.

L'Austria accetta e riconosce come valida ed obbligatoria ogni decisione e ordinanza concernente le navi austro-ungariche e le merci austriache, o relativa al pagamento delle spese, emessa da una qualsiasi delle giurisdizioni di prede delle Potenze alleate e associate, e s'impegna a non presentare in nome dei propri sudditi alcun reclamo relativamente a tali decisioni o ordini.

Le Potenze alleate e associate si riservano il diritto di esaminare, nel modo che stabiliranno, le decisioni e le ordinanze delle giurisdizioni austro-ungariche in materia di prede, sia che si riferiscano a diritti di proprietà di sudditi delle dette Potenze, sia di neutrali. L'Austria s'impegna a fornire copia di tutti i documenti che costituiscono il fascicolo delle vertenze, comprese le decisioni e le ordinanze rese, ad accettare ed eseguire le raccomandazioni che saranno presentate, dopo siffatto esame.

Art. 379.

Le Alte Parti contraenti convengono che, in mancanza di ulteriori stipulazioni contrarie, il Presidente di ogni Commissione stabilita dal presente trattato avrà il diritto, in caso di parità di voti, di emettere un secondo voto.

Art. 380.

Salvo disposizione contraria del presente trattato, ogni qualvolta esso stabilisce che una questione concernente in particolare alcuni Stati sia definita per mezzo di una convenzione speciale da conchiudere fra gli Stati che vi hanno interesse, resta inteso fra le Alte Parti contraenti che qualsiasi difficoltà sorgesse, a questo proposito, sarà risoluta dalle principali Potenze alleate e associate, finchè l'Austria non sia ammessa a far parte della Società delle Nazioni.

Art. 381.

L'espressione: « Antico impero d'Austria » nel presente trattato comprende la Bosnia e l'Erzegovina, salvo che dal testo risulti il contrario.

Questa disposizione non modifica i diritti e gli obblighi dell'Ungheria relativamente ai detti territori.

Il presente trattato, redatto in francese, in inglese e in italiano, sarà ratificato. Il testo francese prevarrà in caso di divergenza, salvo nella parte I (Patto della Società delle Nazioni) e nella parte XIII (Lavoro), nelle quali il testo francese e il testo inglese avranno pari efficacia.

Il deposito delle ratifiche sarà fatto a Parigi il più presto possibile.

Le Potenze il cui Governo risiede fuori d'Europa potranno limitarsi a far sapere al Governo della Repubblica francese, per mezzo del loro rappresentante diplomatico a Parigi, che la loro ratifica è avvenuta, e in tal caso dovranno inviarne lo strumento il più presto possibile.

Un primo processo verbale di deposito delle ratifiche sarà redatto appena il trattato sarà stato ratificato dalla Repubblica d'Austria,

da una parte, e da tre delle principali Potenze alleate e associate dall'altra.

Dalla data di questo primo processo verbale, il trattato entrerà in vigore tra le Alte Parti contraenti che l'avranno ratificato. Per il calcolo di tutti i termini previsti dal presente trattato, questa sarà la data della sua entrata in vigore.

Per ogni altro riguardo, il trattato entrerà in vigore, per ciascuna Potenza, alla data del deposito della sua ratifica.

Il Governo francese rimetterà a ciascuna Potenza firmataria una copia certificata conforme dei processi verbali di deposito delle ratifiche.

In fede di che i Plenipotenziari predetti hanno sottoscritto il presente trattato.

Fatto a Saint-Germain, il . . . . mille novecento diciannove, in un solo esemplare che rimarrà depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese e copie autentiche del quale saranno rimesse a ciascuna delle Potenze firmatarie.

PROTOCOLLO.

Per determinare esattamente le condizioni nelle quali dovranno essere eseguite alcune clausole del trattato sottoscritto con la stessa data, resta inteso fra le Alte Parti contraenti che:

1° L'elenco delle persone che il Governo austriaco dovrà consegnare alle Potenze alleate e associate, in conformità del 2° comma dell'art. 173, sarà comunicato al Governo austriaco entro il mese che seguirà l'entrata in vigore del trattato;

2° La Commissione delle riparazioni prevista all'art. 186 e ai paragrafi 2, 3 e 4 dell'allegato IV, e la sezione speciale prevista all'art. 179 non potranno esigere la divulgazione di segreti di fabbrica o di altre informazioni confidenziali;

3° Dal momento della firma del trattato e durante i quattro mesi successivi, l'Austria avrà facoltà di sottoporre all'esame delle Potenze alleate e associate documenti e proposte, per affrettare il lavoro relativo alle riparazioni, abbreviare quindi l'inchiesta e sollecitare le decisioni;

4° Saranno promossi procedimenti contro coloro che si fossero resi colpevoli di atti delittuosi nella liquidazione dei beni austriaci e le Potenze alleate e associate riceveranno le informazioni e le prove che il Governo austriaco potrà fornire in proposito.

Fatto in francese, in inglese e in italiano, il testo francese farà fede in caso di divergenza, a...... il...... millenovecentodiciannove.

DICHIARAZIONE.

Per ridurre ai minimi termini le perdite che resultano dall'affondamento di navi e di carichi durante la guerra, e per facilitare il ricupero delle navi e dei carichi che possono essere salvati, e la definizione dei reclami privati relativi, il Governo austriaco si impegna a fornire tutte le informazioni di cui dispone, che possono servire ai Governi delle Potenze alleate e associate o ai loro sudditi, per quanto concerne le navi affondate o danneggiate dalle forze navali austriache durante le ostilità.

La presente dichiarazione, fatta in francese, in inglese e in italiano, il testo francese farà fede in caso di divergenza, e sottoscritta a . . . . . ., il . . . . .1919.

DICHIARAZIONE SPECIALE.

Il Governo austriaco continuerà, salvo domanda contraria degli Stati Uniti, dell'Impero britannico, della Francia e dell'Italia, a proibire efficacemente l'importazione, l'esportazione e il transito di qualsiasi articolo fra l'Austria e l'Ungheria, e a mantenere questo divieto fino al momento dell'accettazione formale delle condizioni di pace presentate dai Governi alleati e associati, da parte del Governo ungherese.

La presente dichiarazione, fatta in francese, in inglese e in italiano, il testo francese farà fede in caso di divergenza, e sottoscritta a . . . . . ., il . . . . .1919.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per gli affari esteri
SFORZA.

Il numero 1396 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle privative dei sali e dei tabacchi, approvato con R. decreto 15 giugno 1865, n. 2397;

Visti i decreti Luogotenenziali 9 maggio 1918, n. 649 e 26 gennaio 1919, n. 64;

Ritenuta l'opportunità di abrogare le disposizioni ristrettive circa la vendita ed il trasporto dei tabacchi nazionali lavorati contenute nei citati decreti Luogotenenziali, mantenendo ferme soltanto le sanzioni a carico dei rivenditori di generi di monopolio che occultino i tabacchi o li vendano a prezzi superiori a quelli di tariffa;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 3 (primo comma) del decreto Luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 649, e quelle contenute negli articoli 1, 2, 3 e 5 del decreto Luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 64.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1369. Regio decreto 29 agosto 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, la Fondazione scolastica « Enea Guarneri », con sede in Passirano, è eretta in Ente morale, e se ne approva il relativo statuto organico.

N. 1370. Regio decreto 29 agosto 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, la Fondazione scolastica « Rosa Cristini », con sede in Montecalvo Irpino, è eretta in Ente morale e se ne approva il relativo statuto organico.

N. 1371. Regio decreto 24 giugno 1920, col quale, sulla

proposta del ministro della istruzione pubblica, in seguito alla fusione del comune di Turro Milanese col comune di Milano, a decorrere dal 1° ottobre 1918, è annullata nell'elenco annesso al R. decreto 6 settembre 1914, n. 1141, la partita n. 276 di lire 18.459,74, relativa al contributo scolastico del citato comune di Turro Milanese.

N. 1372. Regio decreto 29 luglio 1920, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, il contributo scolastico a carico del comune di San Bernardino (Cremona), già consolidato in lire 5787,61 col R. decreto 27 agosto 1914, n. 1079, è aumentato a L. 6087,61 dal 1° ottobre 1919.

N. 1373. Regio decreto 29 luglio 1920, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, il contributo scolastico a carico del comune di Aspra (Perugia), già consolidato in L. 3756,18 col R. decreto 24 settembre 1914, n. 1365, è elevato a lire 4236,18 dal 1° gennaio 1919.

N. 1374. Regio decreto 29 luglio 1920, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, il contributo scolastico a carico del comune di Castel San Giovanni (Piacenza), già consolidato in L. 23.008,23 col R. decreto 15 marzo 1914, n. 436, è elevato a L. 29.268,23, dal 1° ottobre 1920.

N. 1375. Regio decreto 29 luglio 1920 col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, viene aumentato a L. 4335,71 il contributo scolastico a carico del comune di Moncucco Torinese (Alessandria), già consolidato in L. 3835,71 col R. decreto 25 febbraio 1915, n. 880.

N. 1376. Regio decreto 29 luglio 1920, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, il contributo scolastico a carico del comune di Vittoria (Siracusa), già consolidato in L. 42 734,72 col R. decreto 4 gennaio 1914, n. 120, è elevato a L. 43.323 04.

N. 1377. Regio decreto 27 giugno 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, in seguito alla revoca dell'autonomia scolastica viene consolidata, per l'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, a carico del comune di Zevio, la somma di L. 14.438,10 a decorrere dal 1° ottobre 1919, quale contributo scolastico annuale.

N. 1378. Regio decreto 29 luglio 1920, col quale. sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, in seguito alla revoca dell'autonomia scolastica, viene consolidata a carico del comune di Merate (Como), per l'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, la somma di L. 13.369 52, a decorrere dal 1° marzo 1920 quale contributo scolastico annuale.

N. 1379. Regio decreto 29 luglio 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, in seguito alla revoca dell'autonomia scolastica, viene consolidata a carico del comune di Soave (Verona), per l'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, la somma di L. 15.849,95 a decorrere dal 1° gennaio 1920, quale contributo scolastico annuale.

N. 1390. Regio decreto 4 luglio 1920, col quale, sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, il porto di Torre del Greco è inscritto nella 3ª classe della 2ª categoria.

N. 1391. Regio decreto 25 agosto 1920, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, viene assegnato al comune di Alba (provincia di Cuneo), il sussidio governativo di annue L. 34.268.27 dal 1° maggio 1920 in poi, per il passaggio del comune medesimo dalla categoria dei Comuni chiusi a quella degli aperti.

N. 1392. Regio decreto 1° settembre 1920, col quale, sulla proposta dei ministri segretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale e per la giustizia e gli affari del culto, viene istituito un Collegio di probi-viri per i parrucchieri, con sede in Roma e con giurisdizione sul territorio del Comune stesso.

N. 1399. Regio decreto 29 agosto 1920, col quale, sulla proposta del ministro della guerra, è eretta in Ente morale la donazione di L. 4000 fatta dal defunto tenente generale conte Paolo Barattieri di San Pietro a favore degli ufficiali del reggimento Piemonte Reale cavalleria (2°), e si approva lo statuto organico di detta fondazione.

N. 1400. Regio decreto 25 agosto 1920, col quale, sulla proposta del ministro della guerra, viene accettata l'offerta di L 8700, fatta dai militari di truppa del 49° e del disciolto 149° reggimento fanteria ad incremento della « Fondazione 49° reggimento fanteria e Cavallazza », eretta in Ente morale in base al decreto Luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1315, e viene approvato il nuovo statuto organico della fondazione stessa.

N. 1401. Regio decreto 14 settembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro della giustizia e degli affari di culto, è soppresso uno dei due posti di notaio assegnati al comune di Ottaiano, distretto notarile di Napoli, ed è contemporaneamente istituito un posto nell'altro comune di Terzigno, dello stesso distretto.

IL COMMISSARIO GENERALE

PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI

Visti i decreti 3 gennaio 1918, n. 49 e 17 giugno 1920, n. 910;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque detenga a qualsiasi titolo alla data del 20 ottobre 1920 suini da ingrasso deve farne denunzia al sindaco del rispettivo Comune entro il 25 detto mese.

L'obbligo della denunzia si estende anche a coloro che ingrassano suini per uso domestico.

La denunzia deve indicare il numero dei suini detenuti,

Le denunzie saranno dai sindaci trasmesse al Consorzio granario provinciale entro il 30 ottobre.

Art. 2.

La esportazione dei suini ingrassati e dei magroni, vivi o macellati, fuori del territorio della Provincia, è sottoposta al controllo del prefetto, il quale concederà permessi di esportazione, previo parere del Consorzio granario, sopra richiesta delle aziende distributrici, di cui all'articolo 15 del decreto 15 agosto 1919 n. 1468, vistata dal prefetto e dal presidente del Consorzio granario della Provincia importatrice.

Art. 3.

Per le provincie del Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia, il prezzo massimo da osservarsi tanto nelle contrattazioni quanto nelle requisizioni di cui al seguente art. 5, è fissato in L. 800 a quintale di peso vivo per i suini di peso non superiore a kg. 130, previa deduzione di una tara unica di kg. 2 per capo.

Il prezzo massimo anzidetto sarà elevato nella misura massima di L. 1 a quintale per ogni kg. di maggior peso oltre i kg. 130.

Per le altre Provincie il detto prezzo massimo è fissato in L. 800 a quintale di peso vivo, previa deduzione di una tara unica di kg. 2 per capo, per i suini di peso non superiore a kg. 100. Tale prezzo unitario sarà elevato nella misura massima di L. 1 al quintale per ogni kg. di maggior peso oltre i kg. 100.

In ogni caso, il prezzo massimo si intende per merce posta alla pubblica pesa più vicina.

Art. 4.

È fissato il prezzo massimo di L. 950 a quintale per la vendita all'ingrosso dei grassi di maiale (lardo, strutto, pancetta, guanciale) per merce posta in vagone alla stazione di partenza.

In nessun caso il prezzo di vendita al minuto potrà superare lire 10,50 a kg. oltre il dazio comunale, ove esista.

Art. 5.

Qualora sia richiesto dalla necessità di assicurare a prezzo di calmiere il rifornimento delle popolazioni, è in facoltà dei prefetti di procedere a requisizione di suini.

Sono esclusi dalla requisizione i suini occorrenti al fabbisogno della famiglia o dell'azienda dell'allevatore.

Art. 6.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto saranno punite a norma dei decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 740, e 18 aprile 1918, n. 497.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Roma, 9 ottobre 1920.

Il commissario generale
SOLERI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Disposizione nel personale dipendente:

Con R. decreto del 14 settembre 1920 registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre successivo:

Breschi dott. Bruno segretario nel Ministero per il lavoro e la previdenza sociale è collocato in aspettativa per giustificati motivi di famiglia per la durata di mesi due a decorrere dal 16 settembre 1920.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 11 ottobre 1920 (art. 39 Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	164 24	New York	24 95
Londra	86 59	Berlino	39 25
Svizzera	394 77	Vienna	—
Spagna	361 21	Praga	32 75
Oro	[illegible]43 31		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	[illegible]
3.50 % netto (1906)	67.73	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	69 93	—

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette sui redditi.

Con R. decreto del 18 luglio 1920:

Pesce dott. Michele, agente capo nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa, per infermità, dal 1° luglio stesso e per la durata di mesi sei.

Con R. decreto del 25 luglio 1920:

Tait Lino, agente superiore nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, è stato confermato in aspettiva, per infermità, dal 1° luglio stesso e per la durata di altri tre mesi.

Con R. decreto del 29 luglio 1920:

Vezzelli Giuseppe, applicato nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa, per infermità, dal 5 luglio stesso e per la durata di mesi quattro.

CORTE DEI CONTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto dell'11 settembre 1920:

Pisciotta dott. Francesco, segretario, l'aspettativa per motivi di famiglia per mesi 2, a decorrere dal 1° luglio 1920, statagli concessa col R. decreto 15 luglio 1920, è prorogata, su domanda per altri mesi 2 a datare dal 1° settembre 1920.

D'Angelo Silvio, segretario, in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in attività di servizio, a sua domanda, con decorrenza dal 1° settembre 1920.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE *gerente responsabile*.